



CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

RELAZIONE ANNUALE 2000



CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE — RELAZIONE ANNUALE 2000

06

QD-AG-01-001-IT-C

ISBN 92-829-0560-8



9 789282 905609 >

IT



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Luxembourg

BELGIQUE/BELGIË

Jean De Lannoy
Avenue du Roi 202/Koningslaan 202
B-1190 Bruxelles/Brussel
Tél. (32-2) 538 43 08
Fax (32-2) 538 08 41
E-mail: jean.de.lannoy@infoboard.be
URL: http://www.jean-de-lannoy.be

**La librairie européenne/
De Europese Boekhandel**
Rue de la Loi 244/Wetstraat 244
B-1040 Bruxelles/Brussel
Tél. (32-2) 295 26 39
Fax (32-2) 735 08 60
E-mail: mail@libeurop.be
URL: http://www.libeurop.be

Moniteur belge/Belgisch Staatsblad
Rue de Louvain 40-42/Leuvenseweg 40-42
B-1000 Bruxelles/Brussel
Tél. (32-2) 552 22 11
Fax (32-2) 511 01 84
E-mail: eusales@just.fgov.be

DANMARK

H. Schultz Information A/S
stedvang 12
2620 Albertslund
(45) 43 63 23 00
:(45) 43 63 19 69
-mail: schultz@schultz.dk
JRL: http://www.schultz.dk

DEUTSCHLAND

Bundesanzeiger Verlag GmbH
Vertriebsabteilung
Amsterdamer Straße 192
D-50735 Köln
Tel. (49-221) 97 66 80
Fax (49-221) 97 66 82 78
E-Mail: vertrieb@bundesanzeiger.de
URL: http://www.bundesanzeiger.de

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

G. C. Eleftheroudakis SA
International Bookstore
Panepistimou 17
GR-10564 Athina
Tel. (30-1) 331 41 80/1/2/3/4/5
Fax (30-1) 323 98 21
E-mail: elebooks@netor.gr
URL: elebooks@hellasnet.gr

ESPAÑA

Boletín Oficial del Estado
Tratafagar, 27
E-28071 Madrid
Tel. (34) 915 38 21 11 (libros)
913 84 17 15 (suscripción)
Fax (34) 915 38 21 21 (libros),
913 84 17 14 (suscripción)
E-mail: clientes@com.boe.es
URL: http://www.boe.es

Mundi Prensa Libros, SA
Castelló, 37
E-28001 Madrid
Tel. (34) 914 36 37 00
Fax (34) 915 75 39 98
E-mail: libreria@mundiprensa.es
URL: http://www.mundiprensa.com

FRANCE

Journal officiel
Service des publications des CE
26, rue Desaix
F-75727 Paris Cedex 15
Tél. (33) 140 58 77 31
Fax (33) 140 58 77 00
E-mail: europublications@journal-officiel.gouv.fr
JRL: http://www.journal-officiel.gouv.fr

IRELAND

'an Hanna's Bookshop
10 Lower Rathmines Road
Dublin 6
Tel. (353-1) 496 73 98
Fax (353-1) 496 02 28
E-mail: hannas@iol.ie

ITALIA

Licosa SpA
Via Duca di Calabria, 1/1
Casella postale 552
I-50125 Firenze
Tel. (39) 055 64 83 1
Fax (39) 055 64 12 57
E-mail: licosa@licosa.com
URL: http://www.licosa.com

LUXEMBOURG

Messageries du livre SARL
rue Raiffeisen
11 Luxembourg
(352) 40 10 20
(352) 49 06 61
-mail@mdl.lu
://www.mdl.lu

OLAND

ecentrum Uitgevers
lantijnstraat 2
014
Jen Haag
Tel. (31-70) 378 98 80
(31-70) 378 97 83
-ail: sdu@sdu.nl
://www.sdu.nl

ÖSTERREICH

**Manz'sche Verlags- und
Universitätsbuchhandlung GmbH**
Kohlmarkt 16
A-1014 Wien
Tel. (43-1) 53 16 11 00
Fax (43-1) 53 16 11 67
E-Mail: manz@schwinge.at
URL: http://www.manz.at

PORTUGAL

Distribuidora de Livros Bertrand Ld.*
Grupo Bertrand, SA
Rua das Terras dos Vales, 4-A
Apartado 60037
P-2700 Amadora
Tel. (351) 214 95 87 87
Fax (351) 214 95 02 55
E-mail: dlb@lp.pt

Imprensa Nacional-Casa da Moeda, SA
Sector de Publicações Oficiais
Rua da Escola Politécnica, 135
P-1250-100 Lisboa Codex
Tel. (351) 213 94 57 00
Fax (351) 213 94 57 50
E-mail: spoce@incm.pt
URL: http://www.incm.pt

SUOMI/FINLAND

**Akateeminen Kirjakauppa/
Akademiska Bokhandeln**
Keskuskatu 1/Centralgatan 1
PL/PB 128
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors
P/tfn (358-9) 121 44 18
F./fax (358-9) 121 44 35
Sähköposti: sps@akateeminen.com
URL: http://www.akateeminen.com

SVERIGE

BTJ AB
Traktorvägen 11-13
S-221 82 Lund
Tlf. (46-46) 18 00 00
Fax (46-46) 30 79 47
E-post: btjeu-pub@btj.se
URL: http://www.btj.se

UNITED KINGDOM

The Stationery Office Ltd
Customer Services
PO Box 29
Norwich NR3 1GN
Tel. (44) 870 60 05-522
Fax (44) 870 60 05-533
E-mail: book.orders@theso.co.uk
URL: http://www.itsofficial.net

ISLAND

Bokabud Larusar Blöndal
Skólavörðustíg, 2
IS-101 Reykjavík
Tel. (354) 552 55 40
Fax (354) 552 55 60
E-mail: bokabud@simnet.is

NORGE

Swets Blackwell AS
Østenjoveien 18
Boks 6512 Etterstad
N-0606 Oslo
Tel. (47) 22 97 45 00
Fax (47) 22 97 45 45
E-mail: info@no.swetsblackwell.com

SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA

Euro Info Center Schweiz
c/o OSEC
Stampfenbachstraße 85
PF 492
CH-8035 Zürich
Tel. (41-1) 365 53 15
Fax (41-1) 365 54 11
E-mail: eics@osec.ch
URL: http://www.osec.ch/eics

BĂLGARIA

Europress Euromedia Ltd
59, blvd Vitosha
BG-1000 Sofia
Tel. (359-2) 980 37 66
Fax (359-2) 980 42 30
E-mail: Milena@mbx.cit.bg
URL: http://www.europress.bg

ČESKÁ REPUBLIKA

UVIS
odd. Publikací
Havelskova 22
CZ-130 00 Praha 3
Tel. (420-2) 22 72 07 34
Fax (420-2) 22 71 57 38
URL: http://www.uvis.cz

CYPRUS

Cyprus Chamber of Commerce and Industry
PO Box 21455
CY-1509 Nicosia
Tel. (357-2) 88 97 52
Fax (357-2) 66 10 44
E-mail: demetrap@ccci.org.cy

EESTI

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
(Estonian Chamber of Commerce and Industry)
Toom-Kooli 17
EE-10130 Tallinn
Tel. (372) 646 02 44
Fax (372) 646 02 45
E-mail: einfo@koda.ee
URL: http://www.koda.ee

HRVATSKA

Mediatrade Ltd
Pavla Hatza 1
HR-10000 Zagreb
Tel. (385-1) 481 94 11
Fax (385-1) 481 94 11

MAGYARORSZÁG

Euro Info Service
Sz. István krt. 12
II emelet 1/A
PO Box 1039
H-1137 Budapest
Tel. (36-1) 329 21 70
Fax (36-1) 349 20 53
E-mail: euroinfo@euroinfo.hu
URL: http://www.euroinfo.hu

MALTA

Miller Distributors Ltd
Malta International Airport
PO Box 25
Luqa, LQA 05
Tel. (356) 66 44 88
Fax (356) 67 67 99
E-mail: gwirth@usa.net

POLSKA

ARS Polonia
Krakowskie Przedmiescie 7
Skr. pocztowa 1001
PL-00-950 Warszawa
Tel. (48-22) 826 12 01
Fax (48-22) 826 62 40
E-mail: books119@arspolona.com.pl

ROMANIA

Euromedia
Str. Dionisie Lupu nr. 65, sector 1
RO-70184 Bucuresti
Tel. (40-1) 315 44 03
Fax (40-1) 312 96 46
E-mail: euromedia@mailcity.com

SLOVAKIA

Centrum VTI SR
Nám. Slobody, 19
SK-81223 Bratislava
Tel. (421-7) 54 41 83 64
Fax (421-7) 54 41 83 64
E-mail: europ@tbb1.sitk.stuba.sk
URL: http://www.sitk.stuba.sk

SLOVENIJA

Gospodarski Vestnik
Dunajska cesta 5
SLO-1000 Ljubljana
Tel. (386) 613 09 16 40
Fax (386) 613 09 16 45
E-mail: europ@gvestnik.si
URL: http://www.gvestnik.si

TÜRKİYE

Dünya infotel AS
100, Yıl Mahallesi 34440
TR-80050 Bağcılar-Istanbul
Tel. (90-212) 629 46 89
Fax (90-212) 629 46 27
E-mail: infotel@dunya-gazete.com.tr

ARGENTINA

World Publications SA
Av. Cordoba 1877
C1120 AAA Buenos Aires
Tel. (54-11) 48 15 81 56
Fax (54-11) 48 15 81 56
E-mail: wpbooks@infovia.com.ar
URL: http://www.wpbooks.com.ar

AUSTRALIA

Hunter Publications
PO Box 404
Abbotsford, Victoria 3067
Tel. (61-3) 94 17 53 61
Fax (61-3) 94 19 71 54
E-mail: jpdavies@ozemail.com.au

BRESIL

Livraria Camões
Rua Bittencourt da Silva, 12 C
CEP
20043-900 Rio de Janeiro
Tel. (55-21) 262 47 76
Fax (55-21) 262 47 76
E-mail: livraria.camoes@incm.com.br
URL: http://www.incml.com.br

CANADA

Les éditions La Liberté Inc.
3020, chemin Sainte-Foy
Sainte-Foy, Québec G1X 3V6
Tel. (1-418) 658 37 83
Fax (1-800) 567 54 49
E-mail: liberte@mediom.qc.ca

Renouf Publishing Co. Ltd
5369 Chemin Canotek Road, Unit 1
Ottawa, Ontario K1J 9J3
Tel. (1-613) 745 26 65
Fax (1-613) 745 76 60
E-mail: order.dept@renoufbooks.com
URL: http://www.renoufbooks.com

EGYPT

The Middle East Observer

41 Sherif Street
Cairo
Tel. (20-2) 392 69 19
Fax (20-2) 393 97 32
E-mail: inquiry@meobserver.com
URL: http://www.meobserver.com.eg

INDIA

EBIC India

3rd Floor, Y. B. Chavan Centre
Gen. J. Bhosale Marg.
Mumbai 400 021
Tel. (91-22) 282 60 64
Fax (91-22) 285 45 64
E-mail: ebicindia@vsnl.com
URL: http://www.ebicindia.com

JAPAN

PSI-Japan

Asahi Sanbancho Plaza #206
7-1 Sanbancho, Chiyoda-ku
Tokyo 102
Tel. (81-3) 32 34 69 21
Fax (81-3) 32 34 69 15
E-mail: books@psi-japan.co.jp
URL: http://www.psi-japan.co.jp

MALAYSIA

EBIC Malaysia

Suite 45.02, Level 45
Plaza MBI (Letter Box 45)
8 Jalan Yap Kwan Seng
50450 Kuala Lumpur
Tel. (60-3) 21 62 92 98
Fax (60-3) 21 62 61 98
E-mail: ebic@tm.net.my

MÉXICO

Mundi Prensa México, SA de CV

Río Pánuco, 141
Colonia Cuauhtémoc
MX-06500 México, DF
Tel. (52-5) 533 56 58
Fax (52-5) 514 67 99
E-mail: 101545.2361@compuserve.com

PHILIPPINES

EBIC Philippines

19th Floor, PS Bank Tower
Sen. Gil J. Puyat Ave. cor. Tindalo St.
Makati City
Metro Manila
Tel. (63-2) 759 66 80
Fax (63-2) 759 66 90
E-mail: eccpcom@globe.com.ph
URL: http://www.eccp.com

SOUTH AFRICA

Eurochamber of Commerce In South Africa

PO Box 781738
2146 Sandton
Tel. (27-11) 884 39 52
Fax (27-11) 883 55 73
E-mail: info@eurochamber.co.za

SOUTH KOREA

The European Union Chamber of Commerce In Korea

5th Fl, The Shilla Hotel
202, Jangchung-dong 2 Ga, Chung-ku
Seoul, 100-392
Tel. (82-2) 22 53-5631/4
Fax (82-2) 22 53-5635/6
E-mail: eucock@eucock.org
URL: http://www.eucock.org

SRI LANKA

EBIC Sri Lanka

Trans Asia Hotel
115 Sir Chittampaiam
A. Gardiner Mawatha
Colombo 2
Tel. (94-11) 074 71 50 78
Fax (94-1) 44 87 79
E-mail: ebicsl@slnet.lk

UNITED STATES OF AMERICA

Bernan Associates

4611-F Assembly Drive
Lanham MD 20706-4391
Tel. (1-800) 274 44 47 (toll free telephone)
Fax (1-800) 865 34 50 (toll free fax)
E-mail: query@bernan.com
URL: http://www.bernan.com

ANDERE LANDER/OTHER COUNTRIES/
AUTRES PAYS

**Bitte wenden Sie sich an ein Büro Ihrer
Wahl/Please contact the sales office of
your choice/Veuillez vous adresser au
bureau de vente de votre choix**
Office for Official Publications of the European
Communities
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455
Fax (352) 29 29-42758
E-mail: info-info-opoce@cec.eu.int
URL: http://eur-op.eu.int

**CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

RELAZIONE ANNUALE

2000

Compendio dell'attività
della Corte di giustizia
e
del Tribunale di primo grado
delle Comunità europee

Lussemburgo 2002

<http://www.curia.eu.int>

Corte di giustizia delle Comunità europee
L-2925 Lussemburgo
Telefono: (352) 43 03-1
Telex cancelleria: 2510 CURIA LU
Indirizzo telegrafico: CURIA
Telefax Corte: (352) 43 03-2600
Telefax servizio informazione: (352) 43 03-2500

Tribunale di primo grado delle Comunità europee
L-2925 Lussemburgo
Telefono: (352) 43 03-1
Telefax Tribunale: (352) 43 03-2100

La Corte su Internet: <http://www.curia.eu.int>

Chiusura redazionale: 15 gennaio 2001

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet via il server Europa (<http://europa.eu.int>).

Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2002

ISBN 92-829-0560-8

© Comunità europee, 2002

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Printed in Belgium

Indice

Introduzione del Presidente della Corte di giustizia G.C. Rodríguez Iglesias	7

Capitolo I

La Corte di giustizia delle Comunità europee

A – L'attività della Corte di giustizia nel 2000 di Gil Carlos Rodríguez Iglesias, Presidente della Corte	13
B – Composizione della Corte di giustizia	79
1. Membri della Corte di giustizia	81
2. Modifiche nella composizione della Corte di giustizia nel 2000	91
3. Ordini protocollari	93
4. Precedenti membri della Corte di giustizia	97

Capitolo II

Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee

A – L'attività del Tribunale di primo grado nel 2000 di B. Vesterdorf, Presidente del Tribunale	103
B – Composizione del Tribunale di primo grado	157
1. Membri del Tribunale di primo grado	159

2.	Ordini protocollari	165
3.	Precedenti membri del Tribunale di primo grado	167

Capitolo III

Incontri e visite

A –	Visite ufficiali e manifestazioni presso la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nel 2000	171
B –	Visite di studio alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado nel 2000	175
C –	Udienze solenni nel 2000	177
D –	Visite o partecipazioni a manifestazioni ufficiali nel 2000 . . .	179

Capitolo IV

Indici e statistiche

A –	Attività giurisdizionale della Corte di giustizia	185
1.	Indice analitico delle sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia nel 2000	187
2.	Indice delle altre decisioni della Corte di giustizia riassunte nel bollettino delle attività nel 2000	251
3.	Statistiche giudiziarie	253
B –	Attività giurisdizionale del Tribunale di primo grado	281
1.	Indice analitico delle sentenze pronunciate dal Tribunale di primo grado nel 2000	283
2.	Statistiche giudiziarie	309

Capitolo V

Informazioni generali

A –	Pubblicazioni e banche dati	327
B –	Amministrazione: organigramma sintetico	343

INTRODUZIONE

del Presidente della Corte di giustizia, G.C. Rodríguez Iglesias

Nel corso del 2000 l'attività giudiziaria si è intensificata. Durante tale periodo sono state registrate 901 cause, delle quali 503 alla Corte di giustizia e 398 al Tribunale di primo grado, ed è stato possibile risolverne 870, rispettivamente 526 alla Corte e 344 al Tribunale. Tutto conduce a credere che il contenzioso comunitario continuerà a crescere. Pertanto è con grande soddisfazione che la Corte e il Tribunale hanno ricevuto, nel corso di questo stesso anno, l'accordo del Consiglio per modificare i loro regolamenti di procedura e introdurre strumenti nuovi, in particolare un procedimento accelerato e un procedimento semplificato di decisione delle cause.

Tali misure, dirette a migliorare lo svolgimento dei procedimenti e a ridurre la durata, resterebbero poco efficaci se la Corte di giustizia non disponesse delle risorse sufficienti per fare fronte all'evoluzione di un carico di lavoro incontrollabile. Al riguardo, la Corte di giustizia deve riconoscere la collaborazione di cui ha beneficiato da parte dell'autorità di bilancio, in particolare del Parlamento europeo. Infatti, gli strumenti accordati ai sensi del bilancio per il 2001 dovrebbero consentirle, da un lato, di continuare a garantire la disponibilità delle sentenze in tutte le lingue il giorno stesso della pronuncia e, dall'altro, di riassorbire l'arretrato dei testi da tradurre, che pesa notevolmente sul ritardo di trattamento delle cause. Tuttavia, se la tendenza alla crescita del contenzioso continuasse, spetterebbe all'autorità di bilancio modificare le risorse assegnate all'istituzione al fine di mantenere la continuità dell'attività giurisdizionale.

Per la Corte di giustizia, come per le altre istituzioni, il 2000 è stato caratterizzato dallo svolgimento della Conferenza intergovernativa dedicata alla riforma istituzionale dell'Unione europea nella prospettiva del suo allargamento. Conclusa nel dicembre 2000, in occasione del Consiglio europeo di Nizza, tale conferenza ha condotto, per quanto riguarda la Corte e il Tribunale, a una serie di riforme che rientrano ampiamente nel solco delle riflessioni che la stessa Corte di giustizia aveva svolto e, in particolare, delle proposte contenute nel suo documento di riflessione sull'«Avvenire del sistema giurisdizionale dell'Unione europea», presentato al Consiglio dei Ministri della Giustizia nel mese di maggio 1999.

Il Trattato di Nizza sancisce la competenza di principio del Tribunale a conoscere della maggior parte dei tipi di ricorsi diretti, ad eccezione di quelli che saranno riservati alla Corte dal suo Statuto o attribuiti a camere giurisdizionali la cui creazione è prevista da questo stesso Trattato.

Tali camere giurisdizionali, la cui creazione, su iniziativa della Commissione o della Corte, mira a alleggerire il lavoro del Tribunale, al quale saranno aggiunte, giudicheranno in primo grado talune categorie di ricorsi presentati su materie specifiche, come il contenzioso del pubblico impiego comunitario.

Il nuovo Trattato rende altresì possibile l'attribuzione al Tribunale della competenza a conoscere di domande di pronuncia pregiudiziale in materie specifiche determinate dallo Statuto.

A causa di tali evoluzioni, il controllo svolto dalla Corte sulle decisioni del Tribunale sarà anch'esso oggetto di adattamenti. Così, la possibilità di presentare un'impugnazione dinanzi alla Corte potrà essere assoggettata a requisiti e limiti da fissare con lo Statuto. Allo stesso modo, le decisioni che il Tribunale potrebbe essere chiamato ad adottare in materia pregiudiziale o su ricorsi presentati contro le decisioni delle camere giurisdizionali potranno formare l'oggetto di un riesame da parte della Corte solo in via eccezionale, vale a dire in caso di grave rischio per l'unità o la coerenza del diritto comunitario. Spetterà al primo avvocato generale, se lo ritiene necessario, proporre un tale riesame.

Accogliendo una proposta che la Corte aveva già presentato in occasione della Conferenza intergovernativa che ha condotto al Trattato di Maastricht, il nuovo Trattato prevede che le modifiche dei regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale siano in futuro sottoposti all'approvazione del Consiglio, che non deciderà più all'unanimità, bensì a maggioranza qualificata.

Inoltre, fatta eccezione per il suo titolo I, che riguarda lo statuto dei giudici e degli avvocati generali, il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia potrà, in futuro, essere modificato dal Consiglio deliberante all'unanimità dietro domanda della Corte dopo consultazione della Commissione e del Parlamento europeo o su domanda della Commissione dopo consultazione della Corte e del Parlamento europeo.

Nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione, il nuovo Trattato stabilisce per la prima volta in modo esplicito un nesso tra il numero degli Stati membri e quello dei giudici. Per quanto riguarda la Corte, tale numero dovrà essere

uguale a quello degli Stati membri e, per quanto riguarda il Tribunale, essere almeno uguale a tale numero, ciò che consentirà, eventualmente, di aumentare l'effettivo dei membri del Tribunale.

Per quanto riguarda l'organizzazione ed il funzionamento interni della Corte e del Tribunale, il Trattato di Nizza ha introdotto numerose innovazioni, in particolare l'elezione per tre anni dei presidenti di Sezioni di cinque giudici e la creazione, in seno alla Corte, di una grande Sezione presieduta dal presidente della Corte e che comprende undici giudici, fra i quali i presidenti delle Sezioni di cinque giudici. La decisione delle cause in formazione plenaria non sarà più la regola, ma diverrà l'eccezione, in quanto una siffatta formazione siederà soltanto nei casi previsti dallo Statuto. La Corte potrà, cionondimeno, riunirsi in seduta plenaria qualora ritenga che una causa rivesta un'importanza eccezionale.

Una valutazione finale dei risultati della Conferenza intergovernativa sarà possibile solo quando le misure necessarie alla loro realizzazione saranno state adottate, compito per il quale la Corte offrirà il suo intero contributo. Cionondimeno, si può essere soddisfatti, fin da ora, dell'elasticità introdotta nel sistema giurisdizionale comunitario e augurarsi che tale evoluzione contribuisca a consolidare il suo buon funzionamento.

Capitolo I

La Corte di giustizia delle Comunità europee

A – L'attività della Corte di giustizia nel 2000
di Gil Carlos Rodríguez Iglesias, presidente della Corte

1. La presente relazione è diretta a presentare un panorama dell'attività giurisdizionale della Corte di giustizia negli ultimi dodici mesi.

2. Nel 2000 la Corte ha incrementato la sua attività. Essa ha concluso 526 cause (395 nel 1999, in termini lordi), ha pronunciato 273 sentenze (235 nel 1999) e 190 ordinanze (143 nel 1999). Il numero delle cause nuove tende a stabilizzarsi rispetto agli anni precedenti (503 nel 2000, rispetto a 543 nel 1999 e 485 nel 1998, in termini lordi), il che ha consentito alla Corte di ridurre il numero delle cause pendenti (che passano da 896 a 873, in termini lordi). Il numero di cause pendenti resta nel 2000, ciononostante, superiore a quello conosciuto dalla Corte nel 1998 (748, in termini lordi).

La durata media dei procedimenti è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente, salvo una sensibile riduzione della durata di trattamento delle impugnazioni (da 23 mesi nel 1999 a 19 mesi nel 2000).

Si rileva infine una certa costanza per quanto riguarda la distribuzione delle cause tra i diversi collegi giudicanti: la Corte in formazione plenaria ha giudicato circa una causa su quattro, mentre le altre sentenze e ordinanze sono state pronunciate da sezioni di cinque giudici (circa una causa su due) e di tre giudici (più di una causa su quattro).

3. Le pagine che seguono offrono al lettore un sunto, fondato su una selezione, degli sviluppi giurisprudenziali più significativi nel 2000. Tenuto conto del carattere necessariamente sintetico di un siffatto sunto, le conclusioni degli avvocati generali non vi sono incluse. Il testo delle sentenze e delle conclusioni, in tutte le lingue ufficiali della Comunità, può essere consultato sul sito Internet dell'istituzione: www.curia.eu.int.

4. Il 1° luglio 2000 sono entrate in vigore modifiche importanti del regolamento di procedura della Corte ¹. Il 1° febbraio 2001 seguiranno altre modifiche ^{2 e 3}.

4.1. Le prime modifiche sono destinate a consentire un trattamento più efficace dei ricorsi, in particolare delle domande pregiudiziali, presentati dinanzi alla Corte.

Tra gli strumenti di procedura di cui dispone la Corte a seguito di tali modifiche, che riguardano in modo specifico le cause pregiudiziali, l'attenzione del lettore è attirata sul procedimento semplificato, sulla richiesta d'informazioni, sulla richiesta di chiarimenti e sul procedimento accelerato.

Il *procedimento semplificato* (art. 104, n. 3, del regolamento di procedura) consente alla Corte di statuire con ordinanza motivata, qualora una questione pregiudiziale sia identica (e non più manifestamente identica) ad una questione sulla quale la Corte ha già statuito, qualora la soluzione di tale questione possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o qualora la soluzione della questione non dia adito a dubbi ragionevoli. La Corte non ha tardato a fare uso di tale nuova possibilità, che consente, nelle ipotesi citate, di ridurre notevolmente la durata del procedimento. Così, con ordinanza 19 settembre 2000, causa C-89/00 (non pubblicata), la Corte, nella causa *Bicakci*, ha risolto una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione di una decisione adottata dal Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, identica a una di quelle all'origine della sentenza 10 febbraio, causa C-340/97, *Nazli* (Racc. pag. I-957). Anche nella causa *Vogler* la Corte ha scelto lo strumento dell'ordinanza motivata (20 ottobre 2000, causa C-242/99, Racc. pag. I-9083) per rispondere a diverse questioni pregiudiziali che non danno adito a dubbi ragionevoli sulla validità e l'interpretazione di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71,

¹ GU L 122 del 24.5.2000, pag. 43.

² GU L 322 del 19.12.2000, pag. 4.

³ Per completezza, occorre menzionare che, il 28 novembre 2000, la Corte ha approvato due modifiche relative agli artt. 16, n. 7, e 103, n. 4, del suo regolamento di procedura e le ha trasmesse al Consiglio per approvazione.

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁴.

La nuova versione del regolamento di procedura prevede altresì che il giudice relatore e/o l'avvocato generale possano *chiedere alle parti qualsiasi informazione* relativa ai fatti, qualsiasi documento o qualsiasi elemento che essi giudichino pertinenti (art. 54 bis del regolamento di procedura). Inoltre, la Corte dispone della possibilità di *chiedere chiarimenti ai giudici nazionali* (art. 104, n. 5, del regolamento di procedura).

Su domanda del giudice nazionale, il presidente della Corte può decidere in via eccezionale di trattare una domanda pregiudiziale secondo un *procedimento accelerato*, qualora le circostanze invocate dal giudice nazionale comprovino l'urgenza straordinaria di statuire sulla questione proposta in via pregiudiziale (art. 104 bis del regolamento di procedura).

Infine, per quanto riguarda sia le domande pregiudiziali sia i ricorsi diretti, la Corte può ormai emanare *istruzioni pratiche* per le parti, relative, in particolare, alla preparazione e allo svolgimento delle udienze dinanzi ad essa e al deposito di memorie o di osservazioni scritte (art. 125 bis del regolamento di procedura) e decidere di non tenere udienza se nessuna delle parti interessate presenta una domanda *che indichi i motivi* per i quali desidera essere sentita (artt. 44 bis e 104, n. 4, del regolamento di procedura).

Per il resto, le modifiche entrate in vigore il 1° luglio 2000 sono intese ad adattare il regolamento di procedura ai nuovi procedimenti d'interpretazione del titolo IV del Trattato e di soluzione delle controversie previste dal titolo VI del Trattato.

4.2. La seconda serie di modifiche del regolamento di procedura della Corte riguarda i ricorsi diretti.

Per ridurre la durata dei procedimenti in tali cause, è stato introdotto un *procedimento accelerato*, nel corso del quale la fase scritta si limita ad un unico scambio di memorie tra le parti, mentre la fase orale diviene obbligatoria ed assume un'importanza determinante. La Corte dispone altresì della

⁴ Regolamento (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 8 febbraio 1999, n. 307 (GU L 38, pag. 1).

possibilità di *abbreviare il termine per l'intervento*, possibilità legata all'introduzione di un procedimento accelerato (nuovo art. 62 bis del regolamento di procedura).

D'altra parte, le modifiche approvate adattano le comunicazioni tra la Corte e le parti e gli altri interessati alle tecniche di comunicazione moderne regolando il ricorso alla trasmissione dei documenti segnatamente con telecopiatrice e modificando, di conseguenza, le disposizioni sui termini relativi alla distanza.

Tali modifiche chiariscono altresì, tenuto conto dell'esperienza, la disposizione del regolamento di procedura relativa alla replica e alla controreplica, in quanto ne risulta chiaramente che, se il presidente accoglie la domanda di una parte che ha proposto l'impugnazione di poter presentare una replica, l'altra parte ha il diritto di rispondervi presentando una controreplica senza dover preliminarmente ottenere l'autorizzazione a far ciò (art. 117, n. 1, del regolamento di procedura).

5. Nel 2000 sono state precisate talune modalità dei *procedimenti* aperti ai singoli dinanzi al giudice comunitario, in particolare per quanto riguarda la presentazione di osservazioni relative alle conclusioni dell'avvocato generale, il ricorso per carenza, il ricorso di annullamento, il rinvio pregiudiziale, la responsabilità extracontrattuale della Comunità e l'impugnazione proposta contro le sentenze del Tribunale.

5.1 Nella causa *Emesa Sugar* (ordinanza 4 febbraio 2000, causa C-17/98, Racc. pag. I-665), la Corte ha respinto la domanda della ricorrente di poter depositare osservazioni scritte in risposta alle conclusioni presentate dall'avvocato generale, possibilità che non è prevista né dallo Statuto CE della Corte né dal regolamento di procedura della stessa. In risposta all'argomento della ricorrente in base al quale tale possibilità dovrebbe ciononostante esserle accordata ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa alla portata dell'art. 6, n. 1, della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare della sentenza 20 febbraio 1996, *Vermeulen/Belgio* (*Recueil des arrêts et décisions 1996, I, pag. 224*), la Corte ha dichiarato che, tenuto conto del nesso tanto organico quanto funzionale esistente tra l'avvocato generale e la Corte, tale giurisprudenza non risulta applicabile alle conclusioni degli avvocati generali. Il diritto fondamentale della ricorrente ad un processo contraddittorio non è violato in quanto la Corte può, d'ufficio, su proposta dell'avvocato generale ovvero su domanda delle parti, ordinare la riapertura della fase orale del procedimento,

conformemente all'art. 61 del suo regolamento di procedura, qualora ritenga di non avere sufficienti chiarimenti o che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di discussione tra le parti, ciò con riguardo allo scopo stesso del contraddittorio.

5.2. Per quanto riguarda il procedimento di accertamento di un inadempimento, la causa *Commissione/Grecia* (sentenza 4 luglio 2000, causa C-387/97, Racc. pag. I-5047) ha consentito alla Corte di applicare, per la prima volta, l'art. 171, n. 2, terzo comma, del Trattato (divenuto art. 228 CE), ai sensi del quale, qualora lo Stato membro non abbia preso i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione può investire quest'ultima di un nuovo ricorso per inadempimento e precisare l'importo della penalità da versare da parte di tale Stato, che consideri adeguate alle circostanze. Con sentenza 7 aprile 1992, causa C-45/91, *Commissione/Grecia* (Racc. pag. I-2509), la Corte aveva dichiarato che la Repubblica ellenica era venuta meno a taluni obblighi ad essa incombenti ai sensi di due direttive comunitarie relative, rispettivamente, ai rifiuti e ai rifiuti tossici e nocivi. In seguito ad un nuovo ricorso della Commissione, la Corte ha constatato che la Repubblica ellenica non ha adottato tutti i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza citata e che essa è così venuta meno alle obbligazioni ad essa incombenti ai sensi dell'art. 171 del Trattato. Essa rileva che, se è vero che tale articolo non precisa il termine entro il quale deve aver luogo l'esecuzione di una sentenza che constata l'inadempimento di uno Stato membro, l'esigenza di un'immediata e uniforme applicazione del diritto comunitario impone che tale esecuzione sia iniziata immediatamente e conclusa entro termini il più possibile ristretti. Quanto all'importo della penalità, la Corte considera che, in mancanza di disposizioni nel Trattato al riguardo, la Commissione può adottare linee direttrici come quelle contenute nelle sue comunicazioni relative all'applicazione dell'art. 171 del Trattato⁵ e al metodo di calcolo della penalità⁶, il cui obiettivo è di fissare le modalità di calcolo dell'importo delle penalità che essa intende proporre alla Corte, in particolare al fine di garantire la parità di trattamento fra gli Stati membri. Sebbene le proposte della Commissione non possano vincolare la Corte, esse costituiscono tuttavia un punto di riferimento utile. La Corte sottolinea che, poiché lo scopo principale

⁵ Comunicazione 21 agosto 1996, 96/C 242/07, sull'applicazione dell'art. 171 del Trattato (GU C 242, pag. 6).

⁶ Comunicazione 28 febbraio 1997, 97/C 63/02, concernente il metodo di calcolo della penalità prevista dall'art. 171 del Trattato CE (GU C 63, pag. 2).

della penalità consiste nell'ottenere che lo Stato membro ponga fine al più presto all'inadempimento, l'importo della penalità dev'essere fissato in modo che sia adeguato alle circostanze e commisurato sia all'inadempimento accertato sia alla capacità finanziaria dello Stato membro di cui trattasi. Essa riconosce che il livello di urgenza dell'adempimento degli obblighi dello Stato membro interessato può variare a seconda dei casi d'inadempimento. La Corte considera che i criteri fondamentali da prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva della penalità al fine dell'applicazione uniforme ed efficace del diritto comunitario sono costituiti in linea di principio dalla durata dell'infrazione, dal grado di gravità e dalla capacità finanziaria dello Stato membro di cui è causa. Per l'applicazione di tali criteri occorre tener conto in particolare delle conseguenze dell'omessa esecuzione sugli interessi privati e pubblici e dell'urgenza d'indurre lo Stato membro interessato a conformarsi ai suoi obblighi. Poiché, nel caso di specie, si tratta di violazioni gravi o particolarmente gravi e di durata considerevole, la Corte ha condannato la Repubblica ellenica a pagare alla Commissione una penalità di 20 000 euro per ogni giorno di ritardo nell'attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla detta sentenza, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia.

Nella causa *Commissione/Paesi Bassi* (ordinanza 13 settembre 2000, causa C-341/97, Racc. pag. I-6611), la Corte ha giudicato che il parere circostanziato inviato dalla Commissione a uno Stato membro ai sensi dell'art. 9, n. 1, della direttiva 83/189/CEE⁷, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, non rappresenta una diffida ad adempiere conforme ai requisiti dell'art. 169 del Trattato (divenuto art. 226 CE). Infatti, al momento dell'emissione di un siffatto parere, lo Stato membro destinatario di tale parere non può essersi reso colpevole di una violazione del diritto comunitario, in quanto l'atto che prevede una regola tecnica esiste solo allo stato di progetto. La Corte rileva che l'opinione contraria condurrebbe alla conclusione che il parere circostanziato costituisce una diffida condizionata, la cui esistenza sarebbe subordinata all'esito che lo Stato membro in questione avrebbe riservato a detto parere e che le esigenze della certezza del diritto, inerenti a qualsiasi procedimento idoneo a divenire contenzioso, ostano ad una siffatta situazione d'incertezza. Essa ha dichiarato quindi irricevibile il ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione.

⁷ Direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE (GU L 109, pag. 8).

5.3. La nozione di atto idoneo a formare l'oggetto di un ricorso di annullamento è stata al centro della causa *Francia/Commissione* (ordinanza 21 giugno 2000, causa C-514/99, Racc. pag. I-4705), che rientra nell'ambito del contenzioso relativo alle misure di emergenza adottate dalla Commissione in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina. La Repubblica francese aveva proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione, che la Commissione avrebbe adottato, di non modificare, o addirittura abrogare, l'atto con cui essa ha deciso di togliere l'embargo sulla carne bovina britannica a partire dal 1° agosto 1999. La Repubblica francese ha sostenuto che l'esistenza di una siffatta decisione sarebbe stata rivelata con una dichiarazione del commissario responsabile del 29 ottobre 1999 e con la decisione collegiale della Commissione di indirizzarle una lettera di diffida per il mancato rispetto di tale atto. La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente irricevibile, ritenendo che né la dichiarazione controversa né l'invio della lettera di diffida potevano essere considerate come espressione di una decisione di rifiuto da parte della Commissione di modificare l'atto che toglie l'embargo, idoneo a formare oggetto di un ricorso di annullamento. Nella dichiarazione controversa, il commissario si era limitato ad esporre il parere del comitato scientifico direttivo e a formulare l'auspicio che fosse trovata una soluzione per le difficoltà concrete. Una siffatta dichiarazione non rappresenterebbe una presa di posizione della Commissione per quanto riguarda gli elementi asseritamente nuovi comunicati dalla Repubblica francese alla Commissione in merito all'esistenza eventuale di una terza fonte di contaminazione dei bovini. Per quanto attiene all'invio della lettera di diffida, esso attestava soltanto la volontà di far sanzionare la mancata esecuzione dell'atto che toglie l'embargo.

Nella causa *Comité d'entreprise de la Société française de production* (sentenza 23 maggio 2000, causa C-106/98 P, Racc. pag. I-3659), la Corte si è pronunciata sul se organismi che rappresentano i lavoratori di un'impresa beneficiaria di un aiuto di Stato siano individualmente interessati da una decisione della Commissione che dichiara un siffatto aiuto incompatibile con il mercato comune. Il Tribunale aveva dichiarato irricevibile il loro ricorso diretto all'annullamento di una siffatta decisione in quanto quest'ultima non le riguardava direttamente e individualmente. La Corte, investita di un'impugnazione presentata dagli organismi che rappresentano i lavoratori, ha confermato l'analisi del Tribunale relativa alla mancanza d'interesse individuale dei ricorrenti. Respingendo il ricorso, essa ha giudicato che la mera qualità di negoziatori degli aspetti sociali di una decisione che dichiara un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune non è sufficiente a individuare organismi che rappresentano i lavoratori dell'impresa beneficiaria dell'aiuto in modo

analogo a quello del destinatario della detta decisione, qualora dalla motivazione della decisione controversa risulti che tale qualità presenta solo un tenue nesso con lo scopo stesso della decisione e qualora gli organismi ricorrenti non hanno partecipato al procedimento avviato ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato (divenuto art. 88, n. 2, CE). La posizione dei ricorrenti non era quindi paragonabile a quella che si presentava nelle sentenze 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, *Van der Kooy e a./Commissione* (Racc. pag. 219), e 24 marzo 1993, causa C-313/90, *CIRFS e a./Commissione* (Racc. pag. I-1125).

La sentenza pronunciata nelle cause riunite *Sardegna Lines* ha condotto la Corte a indicare che, in determinate circostanze, un'impresa può impugnare una decisione della Commissione che vieta un regime settoriale di aiuti (sentenza 19 ottobre 2000, cause riunite C-15/98 e C-105/98, non ancora pubblicata nella Raccolta). La Corte ha così giudicato che un interesse individuale alla contestazione dinanzi ad essa di una siffatta decisione può essere fatto valere dall'impresa interessata non solo in quanto impresa del settore potenzialmente beneficiario del regime di aiuti controverso, ma anche nella sua qualità di beneficiaria effettiva di un aiuto individuale concesso a titolo di questo regime e per il quale la Commissione ha ordinato il recupero.

5.4. Per quanto riguarda il procedimento pregiudiziale devono essere ricordate le cause *Gabalfria e a.*, *Abrahamsson e a.* e *Österreichischer Gewerkschaftsbund*, nelle quali la Corte è stata chiamata a interpretare la nozione di giudice ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE).

Occorre rammentare al riguardo che, per valutare se l'organo di rinvio possiede il carattere giurisdizionale di cui all'art. 177 del Trattato, questione che rileva esclusivamente del diritto comunitario, la Corte tiene conto di un insieme di elementi quali l'origine legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v, segnatamente, sentenza 17 settembre 1997, causa C-54/96, *Dorsch Consult*, Racc. pag. I-4961, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

Le cause *Gabalfria e a.* (sentenza 21 marzo 2000, cause riunite da C-110/98 a C-147/98, Racc. pag. I-1577) e *Abrahamsson e a.* (sentenza 6 luglio 2000, causa C-407/98, Racc. pag. I-5539) hanno consentito alla Corte di precisare l'elemento relativo all'indipendenza dell'organo di rinvio. Nelle cause *Gabalfria e a.* la Corte è stata adita in via pregiudiziale da un Tribunal

Económico-Administrativo competente, all'interno dell'amministrazione delle finanze spagnola, a conoscere dei reclami tributari nell'ambito di una specie di ricorso amministrativo interno. Avendo constatato che la legge garantisce una separazione funzionale tra, da un canto, gli uffici dell'Amministrazione delle finanze incaricati della gestione, riscossione e liquidazione e, dall'altro, i Tribunales Económico-Administrativos, che statuiscono sui ricorsi avverso le decisioni dei detti uffici senza ricevere nessuna istruzione dall'Amministrazione finanziaria, la Corte ne ha dedotto che tali tribunali, a differenza del direttore delle imposte dirette e indirette di cui alla sentenza 30 marzo 1993, causa C-24/92, *Corbiau* (Racc. pag. I-1277, punti 15 e 16), si trovano in posizione di terzietà rispetto agli uffici che hanno adottato la decisione impugnata, con l'indipendenza necessaria per poter essere considerati giudici ai sensi dell'art. 177 del Trattato. Nella causa *Abrahamsson e a.* la Corte ha fatto riferimento agli stessi criteri di separazione funzionale e di terzietà per concludere che l'Överklagandenämnden, una commissione di ricorso competente in Svezia ad esaminare in maniera autonoma i ricorsi proposti contro i provvedimenti di assunzione relativi a posti nelle università e nelle scuole superiori, presentava l'indipendenza necessaria per poter essere considerato come un giudice ai sensi dell'art. 177 del Trattato.

Nella causa *Österreichischer Gewerkschaftsbund* (sentenza 30 novembre 2000, causa C-195/98, Racc. pag. I-10497), la Corte è stata chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale dall'Oberster Gerichtshof, giudice in prima ed ultima istanza di una domanda relativa al diritto sostanziale nel campo delle controversie di diritto del lavoro presentata da un sindacato di datori di lavoro o di lavoratori capace di stipulare contratti collettivi. Nell'ambito di tale procedimento, l'Oberster Gerichtshof non statuisce su controversie riguardanti cause concrete tra persone individuate. Esso deve fondare la sua valutazione giuridica sui fatti addotti dal ricorrente senza altro esame. La sua decisione è dichiarativa e il diritto di comparire in giudizio è esercitato collettivamente. Sottolineando che il procedimento è comunque destinato a concludersi con una decisione di carattere giurisdizionale, la Corte rileva che la decisione finale vincola le parti, che non possono presentare una seconda domanda che ponga le medesime questioni giuridiche e sia diretta ad ottenere una declaratoria riguardante la medesima situazione di fatto, e che, inoltre, il procedimento è destinato a servire da punto di riferimento determinante per procedimenti paralleli riguardanti singoli datori di lavoro e lavoratori. Pertanto, la Corte considera che l'Oberster Gerichtshof è un giudice ai sensi dell'art. 177 del Trattato, se è chiamato a statuire nell'ambito di un procedimento siffatto.

5.5. Nel settore della responsabilità extracontrattuale della Comunità, la Corte ha concluso le cause *Mulder e a./Consiglio e Commissione*, nelle quali la Comunità europea, rappresentata dal Consiglio e dalla Commissione, con sentenza interlocutoria 19 maggio 1992 (Racc. pag. I-3061) era stata condannata a risarcire il danno subito dai ricorrenti per il fatto che un regolamento del Consiglio, come integrato da un regolamento della Commissione, non aveva previsto l'assegnazione di un quantitativo di riferimento a taluni produttori di latte. Poiché i negoziati intercorsi tra le parti al fine di valutare il danno subito non hanno avuto esito, i produttori di latte hanno proposto alla Corte le loro domande di risarcimento pecuniario. Con sentenza 27 gennaio 2000, cause riunite C-104/89 e C-37/90 (Racc. pag. I-203), la Corte ha fissato l'importo del risarcimento che il Consiglio e la Commissione sono condannati a pagare ai produttori di latte.

5.6. Quanto al sindacato esercitato dalla Corte sulle impugnazioni proposte contro le sentenze del Tribunale di primo grado, la causa *Salzgitter* (sentenza 13 luglio 2000, causa C-210/98 P, Racc. pag. I-5843), ha consentito alla Corte di sottolineare che una questione attinente alla competenza della Commissione deve essere rilevata d'ufficio dal giudice anche se nessuna delle parti abbia sollevato un'eccezione in tal senso. Al centro di tale causa si trovava una decisione della Commissione che nega l'autorizzazione a un progetto di aiuti del governo tedesco ad un'impresa siderurgica situata nei nuovi Länder tedeschi, a causa della notifica di tale progetto dopo la scadenza del termine a tal fine fissato dall'art. 6, n. 1, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia. Il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento presentato nei confronti della decisione della Commissione senza trattare, nella sua sentenza, il problema della tardività della notifica. La Corte, adita di un'impugnazione presentata contro la sentenza del Tribunale, sottolinea che il termine per la notifica costituisce un termine perentorio nel senso che esso esclude l'approvazione di qualsiasi progetto d'aiuto notificato tardivamente. Ne risulta che, se il progetto non le è stato notificato prima della scadenza del termine specificamente previsto, la Commissione non è legittimata ad autorizzare l'aiuto. Trattandosi di una constatazione che riguarda la competenza della Commissione e che, pertanto, doveva essere rilevata d'ufficio dal giudice, la Corte constata che a torto il Tribunale non ha rilevato che il progetto di aiuti era stato notificato soltanto dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 6 del quinto codice e che la Commissione non poteva in alcun modo autorizzare il relativo aiuto. Poiché il dispositivo della sentenza del Tribunale appariva fondato per altri motivi di diritto, la Corte ha respinto il ricorso.

6. La giurisprudenza della Corte relativa ai *principi generali* ha conosciuto taluni sviluppi rilevanti durante l'anno trascorso. Questi hanno riguardato essenzialmente la responsabilità della Comunità e degli Stati membri per danni causati ai singoli con violazioni del diritto comunitario, il rapporto tra il principio dell'autonomia processuale e il principio generale dell'accesso ai documenti, nonché i diritti della difesa.

6.1. Per quanto riguarda la responsabilità della Comunità per danni causati a singoli con violazioni del diritto comunitario, la Corte ha dichiarato, nella sentenza *Bergaderm* (4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Racc. pag. I-5291), che la nozione di «violazione sufficientemente caratterizzata» del diritto comunitario da parte di un'istituzione, che costituisce uno dei tre requisiti in presenza dei quali può essere fatta valere tale responsabilità, deve essere interpretata nello stesso modo, che si tratti di un'istituzione o di uno Stato membro. Una società farmaceutica in liquidazione giudiziaria ed il suo presidente-direttore generale avevano proposto un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dagli stessi per effetto dell'elaborazione e dell'emanazione di una direttiva della Commissione relativa ai prodotti cosmetici, ricorso respinto dal Tribunale. Respingendo a sua volta il ricorso di cui era stata adita, la Corte ricorda il principio affermato nella sentenza *Brasserie du pêcheur e Factortame* (sentenza 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Racc. pag. I-1029), secondo il quale i presupposti in presenza dei quali sorge la responsabilità dello Stato per i danni cagionati ai singoli in conseguenza della violazione del diritto comunitario non devono essere diversi, in mancanza di specifica giustificazione, da quelli che disciplinano la responsabilità della Comunità in circostanze analoghe. Infatti, la tutela dei diritti attribuiti ai singoli dal diritto comunitario non può variare in funzione della natura, nazionale o comunitaria, dell'organo che ha cagionato il danno. Un diritto al risarcimento è riconosciuto dal diritto comunitario in quanto siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che si tratti di violazione sufficientemente caratterizzata e, infine, che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi. Sia per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale della Comunità sia per quanto attiene a quella degli Stati membri, il criterio decisivo per considerare sufficientemente caratterizzata una violazione del diritto comunitario è quello della violazione manifesta e grave, da parte di uno Stato membro o di un'istituzione comunitaria, dei limiti posti al loro potere discrezionale. Qualora lo Stato membro o l'istituzione in questione dispongano solamente di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere

sufficiente per accertare l'esistenza di una violazione grave e manifesta. Quanto all'argomento secondo cui il Tribunale, avendo giudicato che la direttiva di cui trattasi rappresentava un atto normativo, avrebbe commesso un errore di diritto, la Corte precisa che la natura generale o individuale di un atto di un'istituzione non costituisce un criterio determinante per individuare i limiti del potere discrezionale di cui disponga l'istituzione in questione.

Anche la causa *Haim* (sentenza 4 luglio 2000, causa C-424/97, Racc. pag. I-5123) contiene alcuni spunti circa il margine di valutazione di cui occorre tener conto per determinare se uno Stato membro ha commesso o no una violazione grave e manifesta del diritto comunitario. Il sig. Haim, dentista, aveva intentato una causa nei confronti di un'associazione di medici dentisti convenzionati, organismo di diritto pubblico, al fine di ottenere il risarcimento per il mancato guadagno che egli afferma di aver subito per effetto del rifiuto opposto da tale organismo, in violazione del diritto comunitario, alla sua domanda di iscrizione all'albo dei medici dentisti. La Corte era chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla questione se, nel caso in cui un funzionario pubblico nazionale abbia applicato una normativa nazionale incompatibile con il diritto comunitario oppure abbia applicato una normativa nazionale in maniera non conforme al diritto comunitario, sussista una violazione grave e manifesta, ai sensi della giurisprudenza della Corte, per il solo fatto che il funzionario pubblico, nell'adottare la sua decisione, non disponeva di alcun potere discrezionale. La Corte ha risolto la questione nel senso che l'esistenza e l'ampiezza del margine di discrezionalità di cui occorre tener conto per determinare se uno Stato membro abbia commesso una violazione grave e manifesta del diritto comunitario devono essere stabilite rispetto al diritto comunitario e non rispetto al diritto nazionale. Il margine di discrezionalità eventualmente concesso dal diritto nazionale al funzionario pubblico o all'istituzione che hanno commesso la violazione del diritto comunitario è a tal riguardo influente. La Corte ha aggiunto che spetta a ciascuno degli Stati membri accertarsi che i singoli ottengano un risarcimento del danno loro causato dall'inosservanza del diritto comunitario, a prescindere dalla pubblica autorità che ha commesso tale violazione e a prescindere da quella cui, in linea di principio, incombe, ai sensi della legge dello Stato membro interessato, l'onere di tale risarcimento. Al risarcimento dei danni provocati ai singoli da provvedimenti interni adottati in violazione del diritto comunitario non deve necessariamente provvedere lo Stato membro stesso perché i suoi obblighi comunitari siano adempiuti. Così, negli Stati membri nei quali talune funzioni legislative o amministrative sono assunte in maniera decentrata da enti locali dotati di una certa autonomia o da qualsiasi altro ente di diritto pubblico giuridicamente diverso dallo Stato, il risarcimento dei danni

causati ai singoli da provvedimenti d'ordine interno adottati in violazione del diritto comunitario da un ente di diritto pubblico può essere garantito da quest'ultimo. Il diritto comunitario non osta quindi a che, come nel caso di specie, la responsabilità gravante su un ente di diritto pubblico di risarcire i danni provocati ai singoli da provvedimenti da esso adottati in violazione del diritto comunitario possa sorgere oltre a quella dello Stato membro stesso.

6.2. La causa *Paesi Bassi e van der Wal/Commissione* (sentenza 11 gennaio 2000, cause riunite C-174/98 P e C-189/98 P, Racc. pag. I-1) ha condotto la Corte a pronunciarsi sul rapporto esistente tra il diritto ad un processo equo, il principio generale di accesso ai documenti della Commissione nonché l'eccezione a tale principio attinente alla tutela dell'interesse pubblico nell'ambito di un procedimento giurisdizionale ai sensi della decisione 94/90/CECA, CE, Euratom, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione⁸. Il signor van der Wal, avvocato e membro di uno studio che tratta cause attinenti a problemi di diritto comunitario, aveva chiesto alla Commissione copie di talune lettere con le quali essa aveva risposto a quesiti che le erano stati posti da giudici nazionali nell'ambito della cooperazione tra la Commissione e questi ultimi ai fini dell'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE)⁹. Fondandosi sul fatto che la divulgazione delle risposte poteva pregiudicare la tutela dell'interesse pubblico e più precisamente la buona amministrazione della giustizia, la Commissione aveva adottato una decisione che negava al signor van der Wal l'accesso ai documenti in questione. Quest'ultimo ha quindi proposto un ricorso diretto all'annullamento di tale decisione dinanzi al Tribunale, il quale lo ha respinto. Adita con un'impugnazione, la Corte sottolinea che il principio generale di diritto comunitario secondo cui ogni persona ha diritto a un processo equo, che si ispira all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, comporta il diritto a un tribunale indipendente, in particolare indipendente dal potere esecutivo, ma che non si può desumere da questo diritto, né dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che il potere di consentire l'accesso ai documenti del procedimento giudiziario di cui trattasi spetti necessariamente al solo giudice investito di una controversia. L'obbligo della

⁸ Decisione 8 febbraio 1994, 94/90/CECA, CE, Euratom (GU L 46, pag. 58).

⁹ Comunicazione 93/C 39/05, relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione nell'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE (GU C 39, pag. 6).

Commissione di negare l'accesso ai documenti di cui è in possesso a motivo di un rischio di pregiudizio per l'interesse pubblico ai sensi della decisione 94/90, dipende, nell'ambito della sua cooperazione con i giudici nazionali ai fini dell'applicazione, da parte di questi, degli artt. 85 e 86 del Trattato, dal modo in cui si svolge detta cooperazione. Se i documenti forniti dalla Commissione ai giudici nazionali sono documenti che essa già possedeva o documenti che, sebbene redatti ai fini di un procedimento particolare, si limitano a rinviare ai primi, oppure documenti nei quali detta istituzione si limita ad emettere un parere di natura generale, indipendente dai dati relativi alla causa pendente dinanzi al giudice nazionale, la Commissione deve valutare in ciascun caso concreto se essi rientrano nella sfera di applicazione delle eccezioni elencate nel codice di condotta adottato con la decisione 94/90. Invece, se i documenti forniti dalla Commissione contengono analisi giuridiche o economiche redatte in base a dati forniti dal giudice nazionale, essi devono essere soggetti alle norme processuali nazionali al pari di ogni altra perizia, segnatamente per quanto riguarda la loro divulgazione. Per quanto attiene a tali documenti, la Commissione deve assicurarsi che la loro divulgazione non costituisca una violazione del diritto nazionale. In caso di dubbio, essa consulta il giudice nazionale e nega l'accesso solo se questo giudice si oppone alla divulgazione dei predetti documenti. Pertanto, interpretando la decisione 94/90 nel senso che l'eccezione relativa alla protezione dell'interesse pubblico nell'ambito di un procedimento giudiziario obbliga la Commissione a negare l'accesso ai documenti da essa redatti ai soli fini di tale procedimento, il Tribunale ha commesso un errore di diritto. Di conseguenza, la Corte annulla la sentenza del Tribunale, nonché la decisione della Commissione che nega al signor van der Wal l'accesso ai documenti di cui trattasi.

6.3. Nella causa *Mediocurso* (sentenza 21 settembre 2000, causa C-462/98 P, Racc. pag. I-7183), la Corte ha ricordato che il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e dev'essere garantito anche in mancanza di qualsiasi norma riguardante il procedimento di cui trattasi. Tale principio impone che i destinatari di decisioni che pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista. Una società aveva proposto un ricorso diretto all'annullamento di due decisioni della Commissione recanti riduzione del contributo finanziario del Fondo sociale europeo al finanziamento di azioni di formazione facendo valere, in particolare, che il suo diritto ad essere sentita non era stato rispettato. Poiché il Tribunale ha respinto il motivo attinente ad una violazione dei diritti della difesa, la società ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte. Quest'ultima ha

constatato che la ricorrente non era stata invitata dalla Commissione, o in suo nome, a comunicare entro un termine ragionevole le proprie osservazioni sui documenti relativi ai fatti ad essa rimproverati e sulla cui base la Commissione ha adottato le decisioni recanti riduzione del contributo finanziario del Fondo sociale europeo e che quindi la ricorrente non è stata posta in grado di far conoscere utilmente il suo punto di vista sugli elementi posti a suo carico. Pertanto, a torto il Tribunale ha dichiarato, al punto 53 della sentenza impugnata, che era stato rispettato il diritto della ricorrente ad essere sentita utilmente. Di conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale, nonché le decisioni recanti riduzione del contributo finanziario del Fondo sociale europeo.

7. Per quanto riguarda i *rapporti tra il diritto comunitario e il diritto internazionale*, le cause *Commissione/Portogallo* (sentenze 4 luglio 2000, cause C-62/98, Racc. pag. I-5171, e C-84/98, Racc. pag. I-5215) hanno dato occasione alla Corte di precisare la portata dell'art. 234, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 307, primo comma, CE), relativo ai diritti e obblighi degli Stati membri risultanti da convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore del Trattato. La Corte era investita di due ricorsi, proposti dalla Commissione, diretti a far dichiarare che, non avendo né denunciato, né adattato due accordi sulla marina mercantile stipulati con Stati terzi prima della sua adesione alle Comunità, la Repubblica portoghese era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del regolamento (CEE) n. 4055/86, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi¹⁰. La Corte rammenta che l'art. 234, primo comma, del Trattato è volto a precisare, conformemente ai principi del diritto internazionale, che l'applicazione del Trattato CE non pregiudica l'impegno assunto dallo Stato membro interessato di rispettare i diritti dei paesi terzi derivanti da una convenzione antecedente e di attenersi agli obblighi corrispondenti. Il secondo comma dell'art. 234 pone tuttavia a carico degli Stati membri l'obbligo di ricorrere a tutti i mezzi atti ad eliminare le eventuali incompatibilità tra una convenzione di tal genere e il Trattato CE. La Corte constata che la Repubblica portoghese non è riuscita a procedere, entro i termini previsti dal regolamento n. 4055/86, alla modifica dell'accordo contestato mediante il ricorso a strumenti diplomatici. L'esistenza di una situazione politica difficile in un paese terzo contraente, come nel caso di specie, non può giustificare la persistenza di un inadempimento da parte di uno Stato membro degli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato.

¹⁰

Regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055 (GU L 378, pag. 1).

Qualora uno Stato membro incontri difficoltà che rendono impossibile la modifica di un accordo, incombe a tale Stato l'obbligo di denunciare tale accordo, nei limiti in cui la denuncia è possibile alla luce del diritto internazionale. L'equilibrio tra gli interessi connessi con la politica estera di uno Stato membro e l'interesse comunitario trova già espressione nell'art. 234 del Trattato, laddove tale disposizione, da un lato, consente a uno Stato membro di disapplicare una norma comunitaria al fine di rispettare i diritti di paesi terzi derivanti da una convenzione antecedente e di osservare i propri corrispondenti obblighi e, dall'altro, gli affida la scelta dei mezzi idonei al fine di rendere l'accordo di cui trattasi compatibile con il diritto comunitario. Nel caso di specie, gli accordi contestati contenevano una clausola che prevedeva espressamente la possibilità per le parti contraenti di procedere alla sua denuncia, ragion per cui la denuncia da parte della Repubblica portoghese non avrebbe violato i diritti del paese terzo derivanti dall'accordo medesimo. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato accertati gli inadempimenti.

La Corte è altresì tornata sulla sua competenza ad interpretare l'art. 50 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs allegato all'accordo OMC). Si ricorderà che già nella sentenza 16 giugno 1998, causa C-53/96, *Hermès* (Racc. pag. I-3603), essa aveva giudicato che, nell'ambito dei marchi, per evitare future divergenze d'interpretazione, essa era competente ad interpretare l'art. 50 dell'Accordo TRIPs, anche se le misure considerate da tale disposizione, nonché le relative regole di procedura, sono quelle sancite dalla legge nazionale dello Stato membro interessato, dato che quello sui TRIPs è un accordo concluso dalla Comunità e dai suoi Stati membri in virtù di una competenza ripartita e che l'art. 50 dell'Accordo TRIPs può trovare applicazione sia per situazioni che rientrano nel diritto nazionale sia per situazioni che rientrano nel diritto comunitario.

Nella causa *Dior e a.* (sentenza 14 dicembre 2000, cause riunite C-300/98 e C-392/98, Racc. pag. I-11307), il giudice a quo si chiedeva se la competenza della Corte ad interpretare l'art. 50 dell'Accordo TRIPs fosse limitata unicamente alle situazioni relative al diritto dei marchi. La Corte ha risposto che la sua competenza ad interpretare la detta disposizione non è limitata a tali situazioni. Infatti, l'art. 50 dell'Accordo TRIPs costituisce una disposizione di procedura che va applicata nello stesso modo in tutte le situazioni che rientrano nel suo campo di applicazione e che può applicarsi sia a situazioni disciplinate dal diritto nazionale sia a situazioni disciplinate dal diritto comunitario. L'obbligo di stretta cooperazione che incombe agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie nell'esecuzione degli impegni che hanno assunto in virtù

di una competenza ripartita per concludere l'accordo OMC, compreso l'Accordo TRIPs impone, per ragioni sia pratiche sia giuridiche, che i giudici degli Stati membri e la Comunità adottino un'interpretazione uniforme di tale disposizione. Solo la Corte, agendo in cooperazione con i giudici degli Stati membri ai sensi dell'art. 177 del Trattato, è in grado di assicurare una siffatta interpretazione uniforme. Interrogata altresì sull'effetto diretto dell'art. 50, n. 6, dell'Accordo TRIPs in diritto comunitario, la Corte ha risposto che, con riferimento ad un settore al quale si applica l'Accordo TRIPs e nel quale la Comunità ha già legiferato, ai sensi del diritto comunitario, le autorità giudiziarie degli Stati membri sono tenute, nei limiti del possibile, ad applicare le loro norme nazionali per disporre misure provvisorie a tutela dei diritti rientranti in tale settore alla luce del testo e della finalità dell'art. 50 dell'Accordo TRIPs. In un settore nel quale la Comunità non ha ancora legiferato e che pertanto rientra nella competenza degli Stati membri, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e le misure adottate a tal fine dalle autorità giudiziarie non ricadono sotto il diritto comunitario. Il diritto comunitario pertanto non impone né esclude che l'ordinamento giuridico di uno Stato membro riconosca ai singoli il diritto di invocare direttamente la norma prevista dall'art. 50, n. 6, dell'Accordo TRIPs, o prescriva al giudice l'obbligo di applicarla d'ufficio.

8. Nel *campo istituzionale*, la parte essenziale del contenzioso ha riguardato, ancora una volta, la determinazione della base giuridica degli atti comunitari. In due cause, la Corte ha precisato i rapporti tra l'art. 129 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 152 CE) e altri due articoli del Trattato, vale a dire, da un lato, l'art. 43 (divenuto, in seguito a modifica, art. 37 CE) e, dall'altro, l'art. 100 A (divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE).

Nella prima causa, *Commissione/Consiglio* (sentenza 4 aprile 2000, causa C-269/97, Racc. pag. I-2257), la Commissione aveva proposto un ricorso diretto all'annullamento di un regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, adottato all'unanimità sulla base dell'art. 43 del Trattato. La Commissione faceva valere che la base giuridica corretta di tale regolamento sarebbe stato l'art. 100 A del Trattato e che esso avrebbe dovuto essere adottato secondo la procedura di codecisione. Secondo la Commissione, il ricorso all'art. 100 A del Trattato era giustificato dal fatto che l'obiettivo principale del regolamento impugnato, adottato nel contesto dell'encefalopatia spongiforme bovina, era la protezione della salute umana, di cui all'art. 129 del Trattato CE, e che, in un settore così importante, il Parlamento deve poter partecipare al processo

legislativo. Respingendo il ricorso, la Corte ha ricordato che, nell'ambito del sistema di competenze della Comunità, la scelta della base giuridica di un atto deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale. Tra detti elementi figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto. Sono irrilevanti in proposito l'auspicio di un'istituzione di partecipare più intensamente all'adozione di un determinato atto, il lavoro effettuato per altro motivo nel settore di azione in cui rientra l'atto o il contesto dell'adozione dell'atto. L'art. 43 del Trattato costituisce il fondamento giuridico appropriato di qualsiasi normativa attinente alla produzione ed alla messa in commercio dei prodotti agricoli elencati nell'allegato II del Trattato che contribuisca alla realizzazione di uno o più degli obiettivi della politica agricola comune sanciti dall'art. 39 del Trattato (divenuto art. 33 CE). Ora, il regolamento impugnato, regolando le condizioni di produzione e di commercializzazione della carne bovina e dei prodotti a base di quest'ultima al fine di migliorare la trasparenza di tali condizioni, ha lo scopo principale di ripristinare la stabilità del mercato dei prodotti di cui trattasi. Esso è stato quindi giustamente adottato sulla base dell'art. 43 del Trattato. Tale conclusione non viene infirmata dal fatto che il sistema istituito dal regolamento impugnato avrà effetti positivi sulla protezione della sanità pubblica. Del resto, la protezione della salute contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune oggetto dell'art. 39, n. 1, del Trattato, segnatamente quando la produzione agricola è condizionata in modo diretto dal suo smaltimento da parte dei consumatori, sempre più attenti alla loro salute.

Nella seconda causa, *Germania/Parlamento e Consiglio* (sentenza 5 ottobre 2000, causa C-376/98, Racc. pag. I-8419), la Repubblica federale di Germania chiedeva l'annullamento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/43/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco, adottata segnatamente sulla base dell'art. 100 A del Trattato CE. A sostegno del suo ricorso, la Repubblica federale di Germania faceva valere che l'art. 100 A non rappresenta una base giuridica adeguata per tale direttiva. Nella sentenza, la Corte esamina, nell'ordine, il problema del mercato interno e quello delle distorsioni di concorrenza. Per quanto riguarda il mercato interno, la Corte rammenta che le misure di cui all'art. 100 A, n. 1, del Trattato sono destinate a migliorare le condizioni di instaurazione e di funzionamento del mercato interno. Interpretare tale articolo nel senso che attribuisca al legislatore comunitario una competenza generale a disciplinare il mercato interno non solo sarebbe contrario al tenore stesso degli artt. 3, lett. c), e 7 A del Trattato [divenuti, in seguito a modifica, artt. 3, n. 1, lett. c), CE e 14 CE], ma

sarebbe altresì incompatibile con il principio sancito all'art. 3 B del Trattato CE (divenuto art. 5 CE), secondo cui le competenze della Comunità sono competenze di attribuzione. Inoltre, un atto adottato sul fondamento dell'art. 100 A del Trattato deve avere effettivamente per oggetto il miglioramento delle condizioni di instaurazione e di funzionamento del mercato interno. Se è vero che il ricorso all'art. 100 A come fondamento giuridico è possibile al fine di prevenire l'insorgere di futuri ostacoli agli scambi dovuti all'evoluzione eterogenea delle legislazioni nazionali, l'insorgere di tali ostacoli dev'essere probabile e la misura di cui trattasi deve avere per oggetto la loro prevenzione. La Corte sottolinea che l'art. 129, n. 4, primo trattino, del Trattato esclude qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri dirette a proteggere e a migliorare la salute umana e che non può farsi ricorso ad altri articoli del Trattato come fondamento giuridico al fine di aggirare l'espressa esclusione di qualsiasi armonizzazione sancita all'art. 129, n. 4, primo trattino, del Trattato. Nel caso di specie, la Corte ha constatato che l'art. 100 A del Trattato consentirebbe, in linea di principio, l'adozione di una direttiva che vieti la pubblicità dei prodotti del tabacco sulle riviste, sui periodici e sui quotidiani, al fine di garantire la libera circolazione di questi prodotti della stampa. Tuttavia, i divieti, in particolare, della pubblicità su manifesti, ombrelloni, portacenere e altri oggetti utilizzati negli alberghi, nei ristoranti e nei caffè, nonché il divieto di messaggi pubblicitari al cinema, non contribuiscono in alcun modo a facilitare gli scambi dei prodotti interessati. Inoltre, la direttiva non garantisce la libera circolazione dei prodotti che siano conformi alle sue disposizioni. Quanto al problema delle distorsioni di concorrenza, la Corte ha giudicato che, se sensibili distorsioni potevano fondare il ricorso all'art. 100 A per vietare talune forme di sponsorizzazione, esse non consentono di impiegare tale base giuridica per un divieto generale della pubblicità come quello formulato dalla direttiva. Di conseguenza, la Corte ha accolto il ricorso e annullato la direttiva impugnata.

9. In materia di *libera circolazione delle merci*, la Corte ha esaminato in numerose cause se gli artt. 30 o 34 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 29 CE) ostino a normative nazionali relative all'etichettatura o alla vendita ambulante di prodotti alimentari, al blocco in dogana di merci che si presumono contraffatte o, ancora, all'obbligo di imbottigliamento del vino nella sua regione di produzione per poter impiegare la denominazione d'origine. In altre cause, essa ha interpretato direttive riguardanti aspetti più specifici della libera circolazione delle merci come l'importazione di vegetali originari di un paese terzo o la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche.

9.1. Per quanto riguarda l'art. 30 del Trattato, si ricorderà, in particolare, la sentenza pronunciata il 12 settembre 2000 nella causa C-366/98, *Geffroy* (Racc. pag. I-6579). In tale causa, una normativa nazionale prevedeva, segnatamente, che tutte le menzioni obbligatorie per l'etichettatura di prodotti alimentari fossero redatte in lingua francese. La Corte ha giudicato, al riguardo, che l'art. 30 del Trattato ed una direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità ostano ad una normativa nazionale che impone l'uso di una lingua determinata per l'etichettatura dei prodotti alimentari, senza ammettere la possibilità che venga utilizzata un'altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti o che l'informazione dell'acquirente venga garantita altrimenti.

Sempre a proposito dell'art. 30 del Trattato, la Corte ha giudicato, nella causa *TK-Heimdienst* (sentenza 13 gennaio 2000, causa C-254/98, Racc. pag. I-151), che è contraria a tale disposizione una normativa nazionale la quale preveda che taluni commercianti in prodotti alimentari possono praticare la vendita ambulante in una data circoscrizione amministrativa solo se svolgono la loro attività commerciale anche all'interno di un esercizio stabile, nel quale mettono in vendita anche le merci oggetto del commercio ambulante, situato in tale circoscrizione amministrativa o in un comune limitrofo. Una siffatta normativa riguarda le modalità di vendita di talune merci in quanto determina le zone geografiche in cui ciascuno degli operatori interessati può porre in commercio le sue merci mediante tale modalità di vendita. Sebbene applicabile a tutti gli operatori attivi sul territorio nazionale, una normativa siffatta ostacola l'accesso dei prodotti provenienti da altri Stati membri al mercato dello Stato d'importazione più di quanto non ostacoli quello dei prodotti nazionali. Tale conclusione non può essere infirmata dal fatto che, per ciascuna parte considerata del territorio nazionale, la disposizione de qua incide tanto sullo smercio dei prodotti provenienti dalle altre parti del territorio nazionale quanto su quello dei prodotti importati dagli altri Stati membri. Infatti, affinché un provvedimento statale possa essere considerato discriminatorio o protezionistico ai sensi delle norme relative alla libera circolazione delle merci, non è necessario che abbia l'effetto di avvantaggiare il complesso dei prodotti nazionali oppure di svantaggiare solo i prodotti importati e non quelli nazionali. Una simile normativa non può essere giustificata da obiettivi volti a tutelare l'approvvigionamento in loco a favore delle imprese locali, in quanto obiettivi di natura puramente economica non possono giustificare un ostacolo al principio fondamentale della libera circolazione delle merci, né dalla tutela della salute, in quanto quest'ultima può essere realizzata mediante provvedimenti che hanno effetti meno restrittivi sugli scambi intracomunitari.

Nella causa *Commissione/Francia* (sentenza 26 settembre 2000, causa C-23/99, Racc. pag. I-7653), la Commissione ha chiesto alla Corte di dichiarare che, avendo attuato, in base al «code de la propriété intellectuelle» (codice della proprietà intellettuale), procedure di blocco da parte delle autorità doganali nei confronti di merci legalmente prodotte in uno Stato membro della Comunità europea e destinate, dopo essere transitate sul territorio francese, ad essere immesse in commercio in un altro Stato membro in cui esse possono essere legalmente commercializzate, la Repubblica francese era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 30 del Trattato CE. Accogliendo il ricorso, la Corte ha sottolineato che la normativa nazionale di cui trattasi permette alle autorità doganali nazionali, su domanda del titolare del diritto relativo a disegni o modelli di pezzi di ricambio di autoveicoli, di bloccare pezzi di ricambio, che si presumano merci contraffatte, per un periodo di dieci giorni nel corso del quale il richiedente può adire i giudici nazionali competenti. Una siffatta normativa ha l'effetto di restringere la libera circolazione delle merci. Ora, il transito intracomunitario consiste nel trasportare merci da uno Stato membro ad un altro attraversando il territorio di uno più Stati membri e non implica alcuna utilizzazione dell'aspetto del modello o disegno protetto. Tale transito non rientra pertanto nell'oggetto specifico del diritto di proprietà industriale e commerciale sui disegni o modelli. Poiché la fabbricazione e la commercializzazione del prodotto sono lecite negli Stati membri in cui tali operazioni si svolgono, l'ostacolo alla libera circolazione delle merci causato dal blocco in dogana del prodotto nello Stato membro in cui si svolge il transito al fine di impedire quest'ultimo non è giustificato dalle ragioni di tutela della proprietà industriale e commerciale previste all'art. 36 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE).

Per quanto riguarda l'art. 34 del Trattato, occorre menzionare l'importante sentenza pronunciata il 16 maggio 2000 (causa C-388/95, *Belgio/Spagna*, Racc. pag. I-3123). Tale sentenza rappresenta uno dei rari esempi di procedimento di constatazione di inadempimento introdotto da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro in applicazione dell'art. 170 del Trattato CE (divenuto art. 227 CE). Il Regno del Belgio faceva valere che il Regno di Spagna, mantenendo in vigore una normativa che prevede l'obbligo di imbottigliamento del vino nella sua regione di produzione per poter impiegare la denominazione d'origine, era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 34 del Trattato CE, come interpretato dalla Corte nella sentenza 9 giugno 1992, causa C-47/90, *Delhaize* (Racc. pag. I-3669), e 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE). In tale sentenza, la Corte aveva affermato che una siffatta normativa nazionale relativa ai vini a

denominazione di origine che limiti il quantitativo di vino che può essere esportato sfuso e che autorizzi invece la vendita di vino sfuso all'interno della regione di produzione costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'esportazione, vietata dall'art. 34 del Trattato.

Nella sua sentenza 16 maggio 2000, la Corte ha confermato che una normativa nazionale applicabile ai vini recanti una denominazione d'origine che subordini l'impiego del nome della regione di produzione come denominazione d'origine all'imbottigliamento in tale regione costituisce una misura di effetto equivalente in quanto ha l'effetto di restringere specificamente le correnti di esportazione per quanto riguarda il vino cui può essere attribuita la denominazione d'origine di cui trattasi e di determinare così una differenza di trattamento tra il commercio interno di uno Stato membro e il suo commercio di esportazione. Quanto alla compatibilità di una siffatta restrizione, se è vero che, nella sentenza *Delhaize*, citata, la Corte aveva dichiarato che non era dimostrato che l'imbottigliamento nella regione di produzione fosse un'operazione indispensabile per la conservazione delle caratteristiche specifiche del vino o per la garanzia dell'origine del prodotto né che l'ubicazione delle attività d'imbottigliamento fosse di per sé atta ad incidere sulla qualità del vino, la Corte ha rilevato che le sono stati sottoposti elementi nuovi, destinati a dimostrare che i motivi su cui è basato l'obbligo di imbottigliamento nella regione di produzione sono idonei a giustificarlo e che si doveva procedere ad un esame della causa alla luce di tali elementi. La Corte ha sottolineato che un siffatto obbligo è diretto a meglio salvaguardare la qualità del prodotto e, di conseguenza, a preservare la notevole reputazione del vino recante la denominazione di origine potenziando il controllo delle sue caratteristiche particolari e della sua qualità. Esso è giustificato come misura di tutela della denominazione di origine di cui gode la collettività dei produttori interessati e che per essi riveste un'importanza decisiva. Inoltre, per i vini trasportati e imbottigliati nella regione di produzione, i controlli sono approfonditi e sistematici e la responsabilità di tali controlli spetta alla collettività degli stessi produttori, i quali hanno un interesse fondamentale alla conservazione della reputazione acquisita. Solo le partite sottoposte ai detti controlli possono recare la denominazione d'origine. Insomma, il rischio per la qualità del prodotto infine offerto al consumo è maggiore quando il vino è stato trasportato e imbottigliato al di fuori della regione di produzione che non quando lo è stato all'interno di essa. Al termine di tale esame, la Corte ha concluso che una normativa che prevede l'obbligo di imbottigliamento del vino nella sua regione di produzione per poter impiegare la denominazione d'origine deve essere considerata conforme al diritto comunitario, nonostante i suoi effetti restrittivi sugli scambi, in quanto essa costituisce un mezzo necessario e proporzionato

alla realizzazione dello scopo perseguito, nel senso che non esistono misure alternative meno restrittive idonee a raggiungerlo. Di conseguenza, la Corte ha respinto il ricorso presentato dal Regno del Belgio.

9.2. L'interpretazione di direttive relative ad aspetti più specifici della libera circolazione delle persone è stata al centro delle cause *Anastasiou e a.* e *Unilever*.

Nella causa *Anastasiou e a.*, la Corte ha precisato le condizioni alle quali uno Stato membro può assoggettare l'importazione di vegetali originari di paesi terzi in mancanza di un certificato fitosanitario rilasciato dai servizi autorizzati del paese d'origine (sentenza 4 luglio 2000, causa C-219/98, Racc. pag. I-5241).

Nella causa *Unilever*, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi nuovamente sulle conseguenze, per i singoli, dell'inadempimento di un obbligo previsto dalla direttiva 83/189/CEE¹¹. L'art. 8 di tale direttiva prevede l'obbligo, per gli Stati membri, di notificare alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica. L'art. 9 li obbliga a rinviare l'adozione di un siffatto progetto se la Commissione, o un altro Stato membro, emette un parere circostanziato secondo il quale la misura prevista presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei beni nell'ambito del mercato interno. Nella sentenza 30 aprile 1996, causa C-194/94, *CIA Security International* (Racc. pag. I-2201), la Corte aveva già dichiarato che l'inadempimento dell'obbligo di notifica previsto dall'art. 8 della detta direttiva comporta l'inapplicabilità delle regole tecniche di cui trattasi, di modo che esse non possono essere opposte ai singoli, e che i singoli possono avvalersi degli artt. 8 e 9 della direttiva dinanzi al giudice nazionale, cui compete la disapplicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva.

Nella sua sentenza 26 settembre 2000 (causa C-443/98, Racc. pag. I-7535), la Corte ha precisato che l'inapplicabilità di una regola tecnica come conseguenza giuridica della violazione dell'obbligo di notifica di cui all'art. 8 della direttiva può essere fatta valere in una controversia tra singoli. Lo stesso vale per quanto riguarda l'inosservanza degli obblighi sanciti dall'art. 9 della direttiva.

¹¹ Direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8), nella versione modificata dalla direttiva 94/10/CE.

Se è vero che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti, tale giurisprudenza non si applica in una fattispecie in cui l'inosservanza dell'art. 8 o dell'art. 9 della direttiva 83/189, che costituisce un vizio procedurale sostanziale, comporta l'inapplicabilità della regola tecnica adottata in violazione di uno di tali articoli. Infatti, in una fattispecie del genere, tale direttiva non definisce in alcun modo il contenuto sostanziale della norma giuridica sulla base della quale il giudice nazionale deve risolvere la controversia dinanzi ad esso pendente. Essa non crea né diritti né obblighi per i singoli. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che al giudice nazionale, nell'ambito di un procedimento civile tra singoli relativo ad una controversia vertente su diritti ed obblighi di natura contrattuale, compete la disapplicazione di una regola tecnica nazionale adottata durante un periodo di rinvio di adozione previsto all'art. 9 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE.

10. La giurisprudenza della Corte relativa al *settore dell'agricoltura* è rimasta abbondante durante l'anno trascorso, come confermano le cause *Francia/Commissione*, *Commissione/Consiglio* e *Mulder e a./Consiglio e Commissione*, citate.

In tale giurisprudenza si ricorderà altresì la causa *Eurostock Meat Marketing* (sentenza 5 dicembre 2000, causa C-477/98, Racc. pag. I-10695), che rientra nell'ambito della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina. In applicazione della direttiva 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, la Commissione ha adottato, nel luglio 1997, una decisione che vieta qualsiasi impiego di materiale specifico a rischio relativo a encefalopatie spongiformi trasmissibili, vale a dire, per quanto riguarda i bovini, il cranio, le tonsille e il midollo spinale di bovini di età superiore a 12 mesi. Tale elenco non include la guancia. La data di applicazione di tale decisione, inizialmente prevista per il 1° gennaio 1998, è stata tuttavia differita a più riprese, per essere infine fissata al 30 giugno 2000. Nel dicembre 1997, alcuni giorni dopo la prima proroga della data di applicazione della decisione, il Ministero dell'Agricoltura per l'Irlanda del Nord adottava, nell'ambito del suo programma di azioni inteso a prevenire il rischio dell'encefalopatia spongiforme bovina, un'ordinanza che vietava l'importazione in Irlanda del Nord di materiale specifico a rischio derivante da bovini di età superiore ai 12 mesi macellati o deceduti al di fuori del Regno Unito e qualsiasi prodotto alimentare contenente siffatti materiali. L'elenco dei materiali specifici a rischio è lo stesso di quello contenuto nella decisione 97/534/CE. In

applicazione dell'ordinanza, il Ministero faceva confiscare e dichiarare inutilizzabile una partita di teste di bovini importata dall'Irlanda da parte di una società che estraeva guance dalle teste di bovini e ne prepara la carne per il consumo umano, in quanto la partita conteneva materiali specifici a rischio. Tale società ha fatto valere che l'ordinanza del 1997 costituiva una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa alla libera circolazione delle merci, in contrasto con l'art. 30 del Trattato CE e che si trattava di una misura non giustificata né autorizzata dal diritto comunitario. Secondo il Ministero, invece, l'importazione della partita poteva essere vietata con un provvedimento cautelare di protezione autorizzato dalla direttiva 89/662. Condividendo una tale interpretazione delle norme comunitarie di cui trattasi, la Corte ha ricordato che la direttiva 89/662 consente allo Stato membro destinatario di adottare, per motivi gravi di salvaguardia della sanità pubblica o di salute animale, provvedimenti cautelari in attesa delle misure che dovranno essere prese dalla Commissione. L'adozione da parte della Commissione di una decisione la cui applicazione non sia immediata non può ritenersi, in quanto tale, vietare ad uno Stato membro di adottare esso stesso provvedimenti cautelari a norma della direttiva 89/662. Infatti, obiettivo di tale direttiva è l'istituzione di un regime di salvaguardia comunitario, diretto a sostituire provvedimenti cautelari disparati presi nell'urgenza dagli Stati membri ed in caso di pericolo grave. Tuttavia, solo allorché le disposizioni comunitarie vengano adottate, siano entrate in vigore ed applicabili ai prodotti in questione esiste un rischio di conflitto tra queste ultime disposizioni ed i provvedimenti cautelari in precedenza adottati dagli Stati membri. Un provvedimento nazionale, come l'ordinanza 1997, che vieta l'importazione di qualsiasi materiale specifico a rischio, ma anche di qualsiasi prodotto alimentare contenente siffatto materiale specifico a rischio, era giustificato in rapporto alla direttiva 89/662 e costituiva una misura che non era sproporzionata rispetto al pericolo che rappresentava l'eventuale trasmissione dell'encefalopatia spongiforme bovina. Teste di bovini potevano essere vietate all'importazione qualora contenessero materiale altamente infettivo e qualora, a causa sia dei metodi di macellazione, sia del trasporto, sussistessero seri rischi di contaminazione dei tessuti sani.

Per quanto riguarda le pratiche abusive nel settore delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, deve essere menzionata la causa *Emsland-Stärke* (sentenza 14 dicembre 2000, causa C-110/99, Racc. pag. I-11569). In tale causa, la Corte ha giudicato che un esportatore comunitario può perdere il diritto al versamento di una restituzione all'esportazione non differenziata qualora il prodotto venduto a un acquirente stabilito in un paese terzo, per il quale la restituzione all'esportazione è stata

pagata, immediatamente dopo l'immissione in consumo nel paese terzo in questione sia stato reintrodotto nella Comunità, in regime di transito comunitario esterno, per esservi immesso in consumo – senza che sia stata constatata alcuna violazione delle disposizioni regolamentari – previo prelievo dei dazi all'importazione, e che tale operazione costituisce una pratica abusiva imputabile al detto esportatore comunitario. La constatazione che si tratta di una pratica abusiva presuppone l'esistenza di una volontà, in capo al detto esportatore comunitario, di beneficiare di un vantaggio derivante dall'applicazione della normativa comunitaria mediante la creazione di condizioni artificiali per il suo conseguimento. La prova deve essere prodotta innanzi al giudice nazionale in conformità delle norme nazionali, per esempio dimostrando una collusione tra il detto esportatore e l'importatore della merce nel paese terzo. Il fatto che, prima di essere reimportato nella Comunità, il prodotto sia stato venduto dall'acquirente stabilito nel paese terzo di cui trattasi a un'impresa con lui personalmente ed economicamente collegata, pure essa stabilita nel detto paese, rappresenta uno degli elementi di fatto che possono essere presi in considerazione dal giudice nazionale per verificare se siano soddisfatte le condizioni per l'esistenza di un obbligo di rimborso delle restituzioni.

11. Durante l'anno trascorso, la Corte è stata condotta a esaminare le conseguenze della *libera circolazione delle persone* nei settori più diversi: prova del bilinguismo dei candidati ad un impiego, modalità di concessione dell'indennità di licenziamento, ammissione temporanea di cittadini comunitari sul territorio statale, permesso di soggiorno del coniuge di un lavoratore migrante o ancora applicazione delle norme di previdenza sociale.

11.1. Nella causa *Angonese* (sentenza 6 giugno 2000, causa C-281/98, Racc. pag. I-4139), un cittadino italiano di lingua madre tedesca candidato a un impiego presso una società bancaria in Italia contestava dinanzi al giudice nazionale l'obbligo di provare il suo bilinguismo (italiano/tedesco) esclusivamente per mezzo di un certificato rilasciato da una sola provincia italiana, sebbene non fosse controverso che egli fosse perfettamente bilingue. La Corte ha rilevato che il principio di non discriminazione enunciato dall'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) è formulato in termini generali e non è rivolto in modo particolare agli Stati membri. Esso si applica quindi anche ai privati. L'obbligo, per i candidati ad un concorso ai fini di assunzione, di comprovare le loro cognizioni linguistiche esclusivamente mediante un unico attestato di bilinguismo rilasciato in una sola provincia di uno Stato membro sfavorisce i cittadini degli altri Stati membri, dato che le persone che non risiedono in detta provincia hanno scarse

possibilità di ottenere l'attestato e che sarà loro difficile, o persino impossibile, accedere al lavoro di cui trattasi. Anche se può essere legittimo esigere dai candidati ad un posto di lavoro cognizioni linguistiche di un certo livello, e anche se il possesso di un diploma quale l'attestato può costituire un criterio che consenta di valutare tali cognizioni, l'impossibilità di fornirne la prova con qualsiasi altro mezzo, in particolare con altre qualifiche equivalenti ottenute in altri Stati membri, dev'essere considerata sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito. L'obbligo controverso costituisce una discriminazione in base alla cittadinanza incompatibile con l'art. 48 del Trattato.

La causa *Volker Graf* (sentenza 27 gennaio 2000, causa C-190/98, Racc. pag. I-493) era relativa ad una normativa austriaca che nega al lavoratore il diritto ad un'indennità di licenziamento qualora quest'ultimo ponga volontariamente fine al contratto di lavoro per svolgere un'attività subordinata presso un nuovo datore di lavoro stabilito in tale Stato membro o in un altro Stato membro, ma gli concede il diritto alla detta indennità qualora il contratto venga risolto senza che ciò accada su iniziativa del lavoratore stesso o ciò gli sia imputabile. Interrogata in via pregiudiziale, la Corte ha dichiarato che l'art. 48 del Trattato non osta ad una siffatta normativa. Infatti, essa si applica indipendentemente dalla cittadinanza del lavoratore interessato e non pregiudica maggiormente i lavoratori migranti rispetto ai lavoratori nazionali.

11.2. Nella causa *Kaba* (sentenza 11 aprile 2000, causa C-356/98, Racc. pag. I-2623), il coniuge di un lavoratore migrante cittadino di uno Stato membro si era visto negare un permesso di soggiorno a tempo indeterminato in un altro Stato membro in mancanza di una residenza preliminare di quattro anni nel territorio di tale Stato membro. Facendo valere che la normativa di tale Stato imponeva soltanto un obbligo di residenza preliminare di dodici mesi ai coniugi di persone stabilite nel territorio di tale Stato membro, le quali non sono soggette a restrizioni riguardo al periodo durante il quale possono soggiornarvi, il ricorrente sosteneva dinanzi al giudice a quo che una siffatta normativa costituiva una discriminazione contraria al regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità¹². La Corte ha sottolineato che, allo stato attuale del diritto comunitario, il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro non è incondizionato. Ciò deriva, da un lato, dalle disposizioni in tema di libera circolazione delle persone contenute nel titolo III della terza parte del Trattato CE e dalle disposizioni di diritto derivato adottate per la loro

¹²

Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968 (GU L 257, pag. 2).

attuazione e, dall'altro, dalle disposizioni della seconda parte del Trattato CE, e più in particolare dall'art. 8 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 18 CE), il quale, pur conferendo ai cittadini dell'Unione il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, rinvia espressamente alle limitazioni e alle condizioni previste dal Trattato e dalle disposizioni adottate per la sua attuazione. Gli Stati membri sono quindi legittimati a trarre le conseguenze della differenza oggettiva che può esistere tra i loro cittadini e quelli degli altri Stati membri quando determinano le condizioni in base alle quali è rilasciato ai coniugi di tali persone un permesso di soggiorno a tempo indeterminato nel loro territorio. Di conseguenza, una normativa come quella di cui trattasi non costituisce una discriminazione contraria al regolamento n. 1612/68.

La causa *Yiadom* (sentenza 9 novembre 2000, causa C-357/98, Racc. pag. I-9265) riguardava la situazione di una cittadina comunitaria, sprovvista di titolo di soggiorno, ammessa temporaneamente nel territorio di uno Stato membro da diversi mesi e ivi fisicamente presente quando le competenti autorità nazionali le hanno notificato una decisione di diniego d'ingresso nel detto territorio in osservanza del diritto nazionale. La Corte ha dichiarato che una *fiction iuris* dell'ordinamento giuridico nazionale, in base alla quale il cittadino fisicamente presente nel territorio dello Stato membro ospitante non è ancora considerato destinatario di una decisione d'ingresso, non può condurre a privare quest'ultimo delle garanzie processuali attribuite dall'art. 9 della direttiva 64/221¹³.

11.3. In materia di *previdenza sociale*, la Corte è stata chiamata ad applicare numerose disposizioni del regolamento n. 1408/71 ai soggetti che svolgono in modo temporaneo talune attività in un altro Stato membro. Saranno menzionate le cause *FTS* e *Banks*.

La causa *FTS* (sentenza 10 febbraio 2000, causa C-202/97, Racc. pag. I-883) riguardava l'interpretazione di una disposizione del regolamento n. 1408/71, nella versione codificata dal regolamento (CEE) n. 2001/83, che deroga alla regola secondo cui il lavoratore è assoggettato alla normativa dello Stato membro nel cui territorio svolge un'attività lavorativa subordinata e consente

¹³ Direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU 1964, n. 56, pag. 850).

all'impresa da cui egli dipende normalmente di mantenere i propri dipendenti iscritti al regime previdenziale dello Stato membro sul territorio del quale essa è stabilita. La Corte ha dichiarato che, per giovare dei vantaggi connessi a questa disposizione, un'impresa di collocamento di lavoratori temporanei, che a partire da uno Stato membro metta lavoratori a disposizione di imprese situate nel territorio di un altro Stato membro, deve esercitare normalmente le proprie attività nel primo Stato. Tale requisito è soddisfatto qualora una siffatta impresa svolga abitualmente attività significative nel territorio di questo Stato. In questa causa, la Corte ha altresì giudicato che il certificato E 101 rilasciato dall'ente designato dalla competente autorità di uno Stato membro vincola gli enti previdenziali degli altri Stati membri, in quanto esso attesti l'iscrizione dei lavoratori distaccati da un'impresa di collocamento temporaneo al regime previdenziale dello Stato membro in cui quest'ultima ha sede. Tuttavia, qualora gli enti degli altri Stati membri manifestino riserve in ordine all'esattezza dei fatti sui quali il certificato si basa, ovvero sulla valutazione giuridica di tali fatti e, di conseguenza, sulla conformità delle indicazioni del detto certificato al regolamento n. 1408/71, l'ente che ha rilasciato il certificato è tenuto a riesaminare la correttezza di quest'ultimo ed eventualmente a revocarlo.

La causa *Banks* (sentenza 30 marzo 2000, causa C-178/97, Racc. pag. I-2005) riguardava la disposizione del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3811/86, che corrisponde, per i lavoratori autonomi, a quella in oggetto nella causa *FTS*. Ai sensi di tale disposizione, la persona che di norma esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro e svolge un lavoro nel territorio di un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, purché la durata prevedibile di tale lavoro non sia superiore a dodici mesi. La Corte ha giudicato che il termine «lavoro» impiegato da tale disposizione riguarda qualsiasi prestazione lavorativa, subordinata o autonoma. Per quanto riguarda il certificato E 101, la Corte conferma la soluzione accolta nella sentenza *FTS*, citata. Niente osta, d'altronde, a che il certificato E 101 produca eventualmente effetti retroattivi.

In altre cause, la Corte si è pronunciata su taluni aspetti di normative nazionali nel settore della previdenza sociale riferendosi direttamente alle disposizioni del Trattato.

La causa *Engelbrecht* (sentenza 26 settembre 2000, causa C-262/97, Racc. pag. I-7321) riguardava il cumulo di pensioni accordate ai sensi della normativa di diversi Stati membri. La Corte ha dichiarato che la perdita o la riduzione di una prestazione previdenziale a danno di un lavoratore per il

semplice fatto che si tenga in conto una prestazione della stessa natura concessa al coniuge, in base alla legislazione di un altro Stato membro, mentre, da un lato, la concessione di quest'ultima prestazione non ha causato alcun aumento del reddito globale familiare e, dall'altro, essa è avvenuta contemporaneamente a una riduzione della stessa portata della pensione personale del lavoratore in base alla legislazione di questo stesso Stato, è tale da ostacolare l'esercizio del diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità. Una simile conseguenza potrebbe infatti dissuadere il lavoratore comunitario dall'esercitare il suo diritto alla libera circolazione e costituirebbe, quindi, un ostacolo a tale libertà sancita dall'art. 48 del Trattato.

Nelle cause *Commissione/Francia* (sentenze 15 febbraio 2000, cause C-34/98 e C-169/98, Racc. pagg. I-995 e I-1049), la Corte era investita di due ricorsi, proposti dalla Commissione, diretti a far constatare che, applicando, da un lato, la «*contribution pour le remboursement de la dette sociale*» (contributo per il rimborso del debito sociale) (CRDS), e, dall'altro, la «*contribution sociale généralisée*» (contributo sociale generalizzato) (CSG) ai redditi da attività lavorativa e sostitutivi dei lavoratori subordinati e autonomi che risiedono in Francia, ma [svolgono attività lavorativa in un altro Stato membro e] che, ai sensi del regolamento n. 1408/71, non sono soggetti alla normativa previdenziale francese, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 48 e 52 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE). Accogliendo i due ricorsi, la Corte constata che tali due contributi sono destinati specificamente e direttamente al finanziamento del sistema previdenziale del detto Stato. Essi rientrano pertanto nel campo di applicazione del regolamento n. 1408/71 e costituiscono una riscossione che ricade nel divieto di doppio prelievo previsto da tale regolamento, nonché dagli artt. 48 e 52 del Trattato, che il regolamento è diretto ad attuare. Né le modalità concrete della destinazione delle somme riscosse, né la circostanza che il pagamento del CSG non dia diritto ad alcuna contropartita diretta ed identificabile in termini di prestazioni, né il numero limitato di lavoratori interessati o la ridotta aliquota del prelievo in oggetto sono elementi idonei a rimettere in discussione una siffatta conclusione.

Nella causa *Ferlini* (sentenza 3 ottobre 2000, causa C-411/98, Racc. pag. I-8081), un dipendente della Commissione ha fatto valere dinanzi al giudice nazionale che le cure relative al parto e alla degenza di sua moglie in un ospedale pubblico di uno Stato membro gli sarebbero state fatturate in base a tariffe discriminatorie fissate in maniera uniforme e unilaterale da tutti gli ospedali di tale Stato riuniti in un'intesa per le persone non iscritte al sistema previdenziale nazionale, tra le quali si trovano i dipendenti delle Comunità

europee. Ne conseguirebbe, per le stesse prestazioni, una maggiorazione del 71,43% rispetto alla tariffa applicabile alle persone coperte dal sistema previdenziale nazionale. La Corte constata in primo luogo che lo status di lavoratore migrante di un dipendente delle Comunità europee non può dar luogo ad alcun dubbio. Infatti, un cittadino comunitario di uno Stato membro che lavori in un altro Stato membro non perde la qualità di lavoratore, ai sensi dell'art. 48, n. 1, del Trattato CE, per il fatto di occupare un impiego all'interno di un'organizzazione internazionale, anche se le condizioni per il suo ingresso e il suo soggiorno nel paese in cui è occupato sono disciplinate specificamente da una convenzione internazionale. L'art. 6, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12, primo comma, CE) si applica altresì in casi nei quali un gruppo o un'organizzazione come l'intesa di cui trattasi nel caso di specie eserciti un certo potere sui privati e sia in grado di imporre loro condizioni che arrecano pregiudizio all'esercizio della libertà fondamentali garantite dal Trattato. Ora, il criterio dell'iscrizione al regime previdenziale nazionale, sul quale si fonda la differenziazione delle tariffe delle cure mediche ed ospedaliere, configura una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza. Invero, da un lato, la grande maggioranza delle persone iscritte al regime comune di assicurazione malattia presso le istituzioni delle Comunità europee anziché al regime previdenziale nazionale, pur essendo destinatarie di cure mediche ed ospedaliere dispensate loro nel territorio nazionale, è composta da cittadini di altri Stati membri. Dall'altro, la grandissima maggioranza dei cittadini nazionali residenti è assoggettata al regime previdenziale nazionale. Inoltre, la considerevole disparità di trattamento tra le persone iscritte al regime previdenziale nazionale e i dipendenti delle Comunità europee, per quanto riguarda la tariffazione di cure connesse alla maternità, non è giustificata. Pertanto, l'applicazione, in maniera unilaterale, da parte di un gruppo di prestatori di cure nei confronti dei dipendenti delle Comunità europee, di tariffe relative a cure mediche ed ospedaliere dispensate in caso di maternità più elevate rispetto alle tariffe in vigore per i residenti iscritti al regime previdenziale nazionale costituisce, in assenza di giustificazione obiettiva al riguardo, una discriminazione fondata sulla cittadinanza vietata dall'art. 6, primo comma, del Trattato CE.

Infine, nella causa *Elsen* (sentenza 23 novembre 2000, causa C-135/99, Racc. pag. I-10409), la Corte ha esaminato in quali limiti la competente istituzione nazionale di uno Stato membro è obbligata a prendere in considerazione, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, i periodi dedicati all'educazione di un figlio compiuti all'estero come se tali periodi fossero stati compiuti sul territorio nazionale. La questione si poneva in particolare con riguardo ad una persona che, al momento della nascita del figlio, aveva la qualità di lavoratore

frontaliero occupato sul territorio dello Stato membro del quale rilevava l'istituzione interessata, ma risiedeva sul territorio dell'altro Stato. La Corte ha constatato che una soluzione negativa di tale questione non sarebbe favorevole ai cittadini comunitari che hanno esercitato il loro diritto di circolare e soggiornare liberamente negli Stati membri, garantito dall'art. 8 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 18 CE). Essa ha d'altra parte rilevato che varie disposizioni del regolamento n. 1408/71, che riguardano tale tipo di situazioni, contribuiscono a garantire non solo la libertà di circolazione dei lavoratori, ma anche quella dei cittadini dell'Unione all'interno della Comunità. Pertanto, la Corte ha risolto in senso positivo la questione sottoposta interpretando direttamente le disposizioni del Trattato CE.

12. Numerose sentenze significative hanno riguardato anche la *libera prestazione dei servizi* all'interno della Comunità. Saranno menzionate, in particolare, le cause *Deliège* e *Corsten*.

L'importante sentenza pronunciata dalla Corte l'11 aprile 2000 (cause riunite C-51/96 e C-191/97, *Deliège*, Racc. pag. I-2549) le ha consentito di precisare la portata della sua giurisprudenza *Bosman* (sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Racc. pag. I-4921). Al centro della detta causa si trovava una normativa sportiva che obbliga gli judoka, atleti professionisti o semiprofessionisti, o candidati ad un'attività professionistica o semiprofessionistica, ad essere in possesso di un'autorizzazione o di un provvedimento di selezione della propria federazione per poter partecipare ad una competizione sportiva internazionale ad alto livello in cui non sono in gara squadre nazionali. Basandosi, in particolare, sulla sentenza *Bosman*, citata, la Corte ricorda che le disposizioni comunitarie in materia di libera prestazione dei servizi possono applicarsi alle attività sportive e alle norme adottate dalle associazioni sportive, come quelle sulla selezione citate. Infatti, tali disposizioni non disciplinano soltanto gli atti delle autorità pubbliche, ma si applicano anche alle normative di altra natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato e le prestazioni di servizi. Certo, la partecipazione di un atleta ad alto livello ad una competizione internazionale può comportare la prestazione di diversi servizi distinti, ma strettamente connessi, che possono rientrare nell'ambito di applicazione di tali disposizioni, anche se taluni di questi servizi non sono pagati da coloro che ne fruiscono. Tuttavia, a differenza delle norme applicabili nella sentenza *Bosman*, citata, le norme di selezione controverse nel caso di specie non determinano le condizioni di accesso degli sportivi professionisti al mercato del lavoro e non contengono clausole di cittadinanza che limitino il numero di cittadini di altri Stati membri che possono partecipare ad una competizione. Tali norme

riguardano un torneo in cui, essendo stati selezionati, gli atleti concorrono per conto proprio, indipendentemente dalla loro cittadinanza. Se siffatte norme di selezione hanno inevitabilmente l'effetto di limitare il numero di partecipanti ad un torneo, tale limitazione è inerente allo svolgimento di una competizione sportiva internazionale ad alto livello, che implica necessariamente l'adozione di talune norme o di taluni criteri di selezione. Norme del genere non possono quindi essere di per se stesse considerate come configuranti una restrizione alla libera prestazione dei servizi vietata dal Trattato.

Nella causa *Corsten* (sentenza 3 ottobre 2000, causa C-58/98, Racc. pag. I-7919), la Corte ha dichiarato che l'art. 59 del Trattato osta ad una normativa di uno Stato membro che subordini l'effettuazione, sul proprio territorio, di attività artigianali da parte di prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri ad una procedura di autorizzazione tale da ritardare o rendere più complesso l'esercizio del diritto alla libera prestazione dei servizi, quando l'esame dei requisiti per l'accesso alle attività di cui trattasi sia stato effettuato conformemente a una direttiva comunitaria applicabile al settore e sia stato accertato che tali requisiti sono soddisfatti. Inoltre, l'eventuale obbligo di iscrizione presso l'albo degli artigiani dello Stato membro ospitante, ammesso che possa risultare giustificato da ragioni imperative d'interesse generale dirette a garantire la qualità delle opere artigianali svolte e a tutelare i destinatari di tali opere, non dovrebbe né dar luogo a spese amministrative supplementari né implicare il versamento obbligatorio di contributi alla camera dell'artigianato.

13. In materia di *diritto di stabilimento*, l'esercizio delle professioni liberali è stato al centro delle cause più importanti esaminate dalla Corte nel corso del 2000.

13.1. Per quanto riguarda l'esercizio delle professioni mediche, la causa *Hocsman* (sentenza 14 settembre 2000, causa C-238/98, Racc. pag. I-6623) ha consentito alla Corte di precisare gli obblighi incombenti alle autorità competenti di uno Stato membro ai sensi dell'art. 52 del Trattato quando, in una situazione non disciplinata da una direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, un cittadino comunitario presenta un'istanza di autorizzazione all'esercizio di una professione il cui accesso, secondo la normativa nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di tirocinio. La Corte ha dichiarato che, in una siffatta situazione, tali autorità sono tenute a prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati ed altri titoli, nonché l'esperienza acquisita dall'interessato nel settore, procedendo ad un raffronto tra, da un lato, le competenze attestate da questi diplomi e da questa esperienza e, dall'altro, le

cognizioni e le qualifiche richieste dalle norme nazionali. Una tale interpretazione dell'art. 52 costituisce la semplice enunciazione, da parte del giudice comunitario, di un principio insito nelle libertà fondamentali del Trattato che conserva un interesse incontestabile nelle situazioni non disciplinate dalle direttive riguardanti il mutuo riconoscimento dei diplomi.

13.2. L'esercizio della professione di avvocato ha dato luogo all'importante sentenza pronunciata il 7 novembre 2000 (causa C-168/98, *Lussemburgo/Parlamento e Consiglio*, Racc. pag. I-9131), con cui la Corte ha respinto il ricorso di annullamento che il Granducato di Lussemburgo aveva presentato contro la direttiva 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica. Il Granducato di Lussemburgo faceva valere, in particolare, che tale direttiva viola l'art. 52, secondo comma, del Trattato, in quanto introduce una disparità di trattamento tra nazionali e migranti ed in quanto lede l'interesse generale relativo, da un lato, alla protezione dei consumatori e, dall'altro, ad una buona amministrazione della giustizia. La Corte ha constatato che, adottando la direttiva 98/5, il legislatore comunitario non ha violato il principio di non discriminazione sancito dall'art. 52 del Trattato, giacché le posizioni, da un lato, dell'avvocato migrante che esercita con il suo titolo professionale d'origine e, dall'altro, dell'avvocato che esercita con il titolo professionale dello Stato membro ospitante non sono paragonabili. Infatti, a differenza del secondo, al primo possono essere interdette talune attività e, nell'ambito della rappresentanza e della difesa di un cliente in giudizio, gli possono essere imposti taluni obblighi, come risulta dalle disposizioni della direttiva 98/5. Adottando tale direttiva al fine di facilitare l'esercizio della libertà fondamentale di stabilimento di una determinata categoria di avvocati migranti, il legislatore comunitario ha preferito, ad un sistema di controllo a priori di una qualifica nel diritto nazionale dello Stato membro ospitante, una formula che comprenda un'informazione per il consumatore, alcuni limiti alla portata o alle modalità di esercizio di determinate attività della professione, il cumulo delle norme professionali e deontologiche da osservare, l'assicurazione obbligatoria, nonché un regime disciplinare che associa le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante. Lo stesso legislatore non ha soppresso l'obbligo di conoscenza del diritto nazionale applicabile nelle pratiche trattate dall'avvocato interessato, ma ha semplicemente dispensato quest'ultimo dalla dimostrazione preventiva del possesso di tale conoscenza. Pertanto, ha ammesso l'eventuale assimilazione progressiva delle conoscenze mediante la pratica, assimilazione facilitata dall'esperienza acquisita in altri ambiti giuridici nello Stato membro di origine. Ha altresì potuto prendere in considerazione

l'effetto dissuasivo del regime disciplinare e di quello della responsabilità professionale. Operando una simile scelta delle modalità e del livello di protezione dei consumatori e di garanzia di una buona amministrazione della giustizia, il legislatore comunitario ha rispettato i limiti del potere discrezionale di cui dispone ai fini della determinazione del livello di protezione accettabile dell'interesse generale. Inoltre, contrariamente a quanto fatto valere dal Granducato di Lussemburgo, la direttiva 98/5 è stata validamente adottata a maggioranza qualificata secondo il procedimento di cui all'art. 189 B del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 251 CE) e in base all'art. 57, nn. 1 e 2, prima e terza frase, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 47, nn. 1 e 2, prima e terza frase, CE). Infatti, la direttiva istituisce un meccanismo di mutuo riconoscimento dei titoli professionali degli avvocati migranti che desiderino esercitare con il loro titolo professionale di origine che completa quello già in vigore, che, per quanto riguarda gli avvocati, mira a consentire l'esercizio illimitato della professione con il titolo professionale dello Stato membro ospitante. Di conseguenza, la direttiva 98/5 non procede ad alcuna modifica dei principi legislativi del vigente regime delle professioni ai sensi dell'art. 57, n. 2, seconda frase, del Trattato, modifica che avrebbe richiesto la sua adozione all'unanimità.

14. Le sentenze pronunciate dalla Corte durante l'anno trascorso in materia di *libera circolazione dei capitali* le hanno consentito di precisare le restrizioni che gli Stati membri possono opporre ai movimenti di capitali per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o per motivi imperativi di interesse generale come l'esigenza di garantire la coerenza del sistema tributario.

La causa *Eglise de scientologie* (sentenza 14 marzo 2000, causa C-54/99, Racc. pag. I-1335) verteva sull'interpretazione dell'art. 73 D, n. 1, lett. b), del Trattato CE [divenuto art. 58, n. 1, lett. b), CE], ai sensi del quale gli Stati membri possono derogare al divieto di qualsiasi restrizione ai movimenti di capitali previsto e adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. La Corte ha dichiarato che tale disposizione non consente un regime di autorizzazione preventiva per gli investimenti diretti stranieri che si limiti a definire, in termini generici, gli investimenti interessati come investimenti idonei a pregiudicare l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza, con la conseguenza che gli interessati non sono in grado di conoscere le specifiche circostanze in presenza delle quali è necessaria l'autorizzazione preventiva. Infatti, una siffatta indeterminatezza, che non consente ai singoli di conoscere l'estensione dei loro diritti ed obblighi derivanti dal Trattato, è contraria al principio della certezza del diritto.

Nella causa *Albore* (sentenza 13 luglio 2000, causa C-423/98, Racc. pag. I-5965), la Corte ha precisato che l'art. 73 B del Trattato (divenuto art. 56 CE) osta a una normativa nazionale di uno Stato membro che, per motivi connessi alle esigenze di difesa del territorio nazionale, dispensa unicamente i cittadini di tale Stato membro dall'obbligo di chiedere un'autorizzazione amministrativa per l'acquisto di un bene immobile situato in una zona del territorio nazionale dichiarata di importanza militare. La soluzione sarebbe diversa soltanto se si potesse dimostrare, dinanzi al giudice nazionale competente, che, in una zona determinata, un trattamento non discriminatorio dei cittadini di tutti gli Stati membri comporterebbe per gli interessi militari dello Stato membro di cui trattasi rischi reali, concreti e gravi, ai quali non potrebbe essere posto rimedio mediante misure meno restrittive.

Nella causa *Verkooijen* (sentenza 6 giugno 2000, causa C-35/98, Racc. pag. I-4071), la Corte ha giudicato che la direttiva 88/361/CEE, per l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato ¹⁴, osta a una disposizione di legge di uno Stato membro che subordini la concessione di un'esenzione dall'imposta sul reddito alla quale sono soggetti i dividendi versati a persone fisiche in possesso di azioni alla condizione che tali dividendi siano versati da società aventi sede nel detto Stato membro. Infatti, una tale disposizione ha l'effetto di dissuadere i cittadini comunitari che risiedono nello Stato membro interessato dall'investire i loro capitali nelle società aventi sede in un altro Stato membro e produce anche un'effetto restrittivo nei riguardi delle società stabilite in altri Stati membri in quanto costituisce, nei loro confronti, un ostacolo alla raccolta di capitali nello Stato membro interessato, senza che la restrizione sia giustificata dall'esigenza di garantire la coerenza del regime fiscale.

Nella causa *Baars* (sentenza 13 aprile 2000, causa C-251/98, Racc. pag. I-2787) la Corte ha applicato, questa volta con riferimento all'art. 52 del Trattato, principi simili a quelli affermati nella sentenza *Verkooijen*.

15. Nel settore dei *trasporti*, sarà menzionata la causa *Commissione/Austria* (sentenza 26 settembre 2000, causa C-205/98, Racc. pag. I-7367).

In tale causa, la Corte ha dichiarato che, avendo aumentato, in due riprese, il prezzo dei pedaggi del percorso completo dell'autostrada del Brennero per i veicoli aventi più di tre assi, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli

¹⁴ Direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE (GU L 178, pag. 5).

obblighi ad essa derivanti dalla direttiva 93/89/CEE, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture. Tale direttiva prevede che i pedaggi siano riscossi senza discriminazione diretta o indiretta a causa della nazionalità del trasportatore oppure dell'origine o della destinazione del trasporto. D'altronde, le aliquote dei pedaggi devono essere connesse ai costi della rete d'infrastrutture. Secondo la Corte, gli aumenti introdotti dalla Repubblica d'Austria rappresentano una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità dei trasportatori contraria alla direttiva 93/89, in quanto colpiscono gli autoveicoli con più di tre assi che effettuano il percorso completo di tale autostrada e che, in grande maggioranza, non sono immatricolati in Austria, contrariamente agli autoveicoli con più di tre assi che effettuano un trasporto analogo su taluni percorsi parziali e che, in grande maggioranza, sono immatricolati in Austria. Tali aumenti costituiscono anche una discriminazione indiretta fondata sulla destinazione o sull'origine del trasporto, in contrasto con la direttiva 93/89, in quanto operano a discapito degli autoveicoli che effettuano traffico di transito. Siffatte differenze di tariffazione non possono essere giustificate, tanto nell'uno quanto nell'altro caso, da motivi attinenti alla tutela dell'ambiente né da considerazioni fondate sulla politica nazionale dei trasporti poiché, nel settore coperto dalla direttiva, quest'ultima non prevede la possibilità di far valere simili motivi per giustificare una tariffazione che introduce una discriminazione indiretta. Inoltre, il regime dei pedaggi di cui trattasi non rispetta neanche il nesso necessario tra le aliquote dei pedaggi ed i costi relativi alla costruzione, all'esercizio e allo sviluppo del percorso di cui trattasi, in quanto prende in considerazione la totalità dei tratti autostradali finanziati dalla Repubblica d'Austria e non soltanto il tratto dell'infrastruttura per l'utilizzazione del quale è versato il pedaggio.

16. Durante l'anno passato, numerose cause hanno condotto la Corte a statuire su controversie in materia di *diritto della concorrenza*, per il tramite di domande di pronuncia pregiudiziale o di impugnazioni presentate contro sentenze del Tribunale di primo grado.

16.1. Per quanto riguarda i procedimenti derivanti da impugnazioni, la Corte è stata condotta soprattutto a svolgere il suo controllo nei confronti di decisioni del Tribunale relative ad ammende irrogate ad imprese per violazione degli artt. 85 e 86 del Trattato.

Nelle cosiddette cause "cartoncino" (sentenze 16 novembre 2000), taluni produttori di cartoncino erano stati condannati al pagamento di ammende

pesanti per aver violato il diritto comunitario, in quanto avevano partecipato ad un accordo e ad una pratica concordata. Dietro ricorso delle imprese sanzionate, il Tribunale aveva leggermente ridotto l'importo globale di tali ammende.

Adita di dieci ricorsi diretti all'annullamento delle ammende fissate dal Tribunale, o alla riduzione del loro importo, la Corte ne ha respinti cinque con sentenze 16 novembre 2000, cause C-282/98 P, *Enso-Española* (Racc. pag. I-9817), C-283/98 P, *Mo och Domsjö* (Racc. pag. I-9855), C-298/98 P, *Metsä-Serla Sales Oy* (Racc. pag. I-10157), C-294/98 P, *Metsä-Serla e a.* (Racc. pag. I-10065) e C-297/98 P, *SCA Holding* (Racc. pag. I-10101).

Con sentenze dello stesso giorno, la Corte ha parzialmente accolto gli altri cinque ricorsi. Nelle cause C-279/98 P, *Cascades* (Racc. pag. I-9693) e C-286/98 P, *Stora Kopparbergs Bergslags* (Racc. pag. I-9925) la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale per errore di diritto ed ha rinviato la causa dinanzi a quest'ultimo. La responsabilità per le violazioni commesse da società acquisite dalle ricorrenti non poteva essere addebitata a queste ultime per il periodo antecedente alla loro acquisizione da parte delle ricorrenti. Nelle cause C-248/98 P, *Koninklijke KNP BT* (Racc. pag. I-9641), C-280/98 P, *Moritz J. Weig* (Racc. pag. I-9757) e C-291/98 P, *Sarrió* (Racc. pag. I-9991), la Corte ha ridotto l'importo dell'ammenda. Nella prima causa, l'importo dell'ammenda è stato ridotto di euro 100 000, come conseguenza della mancata risposta del Tribunale all'argomento della ricorrente secondo cui essa doveva assumere la responsabilità della condotta illecita della sua controllata solo a partire dalla data della sua acquisizione. Nella seconda causa, la Corte ha ridotto di euro 600 000 l'importo dell'ammenda, in quanto ha considerato che il Tribunale aveva violato il principio di parità di trattamento, non avendo applicato all'impresa interessata le modalità di calcolo dell'ammenda applicate dal Tribunale per fissare l'importo dell'ammenda irrogata alle altre imprese che avevano collaborato con la Commissione. Nella terza ed ultima causa, l'importo dell'ammenda è stato ridotto di euro 250 000 in quanto le modalità di calcolo applicate per il calcolo dell'insieme delle ammende irrogate alle imprese implicate sono state respinte senza spiegazioni.

Nelle cause *Compagnie maritimes belges transports e a./Commissione* (sentenza 16 marzo 2000, cause riunite C-395/96 P e C-396/96 P, Racc. pag. I-1365), le imprese parti di una conferenza marittima erano state condannate dalla Commissione al pagamento di talune ammende per aver violato gli artt. 85 e 86 del Trattato. Pur riducendo l'importo delle ammende inflitte, il Tribunale aveva respinto il ricorso di annullamento proposto da talune di tali imprese.

Adita di un'impugnazione, la Corte ha confermato la sentenza del Tribunale, salvo per quanto riguarda le ammende inflitte. La Corte ha dichiarato infatti che, avendo confermato che la Commissione poteva legittimamente infliggere ai membri di una conferenza marittima ammende individuali fissate rispetto ad una valutazione della loro partecipazione alla condotta controversa, sebbene la comunicazione degli addebiti fosse indirizzata soltanto alla conferenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto. La garanzia procedurale essenziale costituita dalla comunicazione degli addebiti è un'applicazione di un principio fondamentale del diritto comunitario il quale esige il rispetto delle prerogative della difesa in qualsiasi procedimento. Ne consegue che la Commissione è tenuta a precisare in maniera inequivocabile, nella comunicazione degli addebiti, le persone a cui potrebbero essere inflitte ammende. Una comunicazione degli addebiti che si limiti a identificare come autore di un'infrazione un organismo collettivo non consente alle società che costituiscono tale organismo di essere sufficientemente informate del fatto di essere passibili di ammende individuali nel caso in cui l'infrazione dovesse essere accertata. Contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, la mancanza di personalità giuridica da parte dell'organismo collettivo non è pertinente al riguardo.

16.2. Le domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte atenevano essenzialmente a due distinte problematiche: da un lato, gli obblighi dei giudici nazionali nell'ambito di un procedimento nazionale relativo all'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato nel caso di procedimento parallelo dinanzi ai giudici comunitari e, dall'altro, l'interpretazione dell'art. 90 del Trattato CE (divenuto art. 86 CE), relativo all'applicazione delle regole di concorrenza alle imprese pubbliche o che dispongono di diritti speciali o esclusivi.

Per quanto riguarda la prima problematica, la Corte ha pronunciato, il 14 dicembre 2000, un'importante sentenza di principio nella causa *Masterfoods* (causa C-344/98, Racc. pag. I-11369). In tale causa, la High Court irlandese aveva pronunciato, in primo grado, una decisione che ingiungeva ad un produttore di gelati, la Masterfoods, di rispettare una clausola di esclusiva inclusa negli accordi di fornitura di frigocongelatori stipulati in Irlanda tra un concorrente, la HB, e taluni dettaglianti. Adita parallelamente al procedimento nazionale, la Commissione ha adottato una decisione in contrasto con quella resa dalla High Court. Secondo la Commissione, la clausola di esclusiva è contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e il fatto che la HB spinga i dettaglianti a divenire parti degli accordi di fornitura di frigocongelatori contenenti una clausola siffatta rappresenta una violazione dell'art. 86 del Trattato. La HB ha

presentato, nel termine previsto dall'art. 173, quinto comma, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quinto comma, CE), un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione ed ha ottenuto, in sede di procedimento sommario, la sospensione dell'esecuzione di tale decisione fino alla pronuncia della sentenza definitiva del Tribunale nella causa pendente dinanzi ad esso. La Supreme Court irlandese, chiamata a pronunciarsi, in grado di appello, sulla compatibilità della clausola di esclusiva con gli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato, ha adito la Corte in via pregiudiziale affinché quest'ultima le indicasse come procedere in una situazione siffatta. La Corte ha risolto la questione sottoposta dal giudice nazionale affermando che, quando quest'ultimo si pronuncia su accordi o pratiche la cui compatibilità con gli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato sono già oggetto di decisione da parte della Commissione, esso non può adottare decisioni in contrasto con quella della Commissione, anche se quest'ultima è in contrasto con la decisione pronunciata da un giudice nazionale di primo grado. Al riguardo, è privo di pertinenza il fatto che il Tribunale abbia sospeso l'esecuzione della decisione. Infatti, gli atti delle istituzioni comunitarie godono, in linea di principio, di una presunzione di legittimità, fintantoché non saranno annullati o revocati. La decisione del giudice del procedimento sommario di sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato ha soltanto efficacia provvisoria. Peraltro, il giudice nazionale, quando nutre dubbi in merito alla validità o all'interpretazione di un atto di un'istituzione comunitaria, può o deve, conformemente all'art. 177, secondo e terzo comma, del Trattato, sottoporre una domanda pregiudiziale alla Corte. Se, come nelle cause principali, il destinatario della decisione della Commissione ha presentato, nel termine stabilito, un ricorso di annullamento contro la medesima ai sensi del detto articolo, spetta al giudice nazionale valutare se si debba sospendere il procedimento fino alla pronuncia di una sentenza definitiva sul detto ricorso di annullamento ovvero al fine di sottoporre alla Corte una domanda pregiudiziale. Quando la soluzione della controversia pendente dinanzi al giudice nazionale dipende dalla validità della decisione della Commissione, dall'obbligo di leale cooperazione deriva che il giudice nazionale, al fine di evitare di emettere una decisione incompatibile con quella della Commissione, dovrebbe sospendere il procedimento fino alla pronuncia della sentenza definitiva sul ricorso di annullamento da parte dei giudici comunitari, a meno che esso non ritenga che le circostanze del caso di specie giustifichino la proposizione alla Corte di una domanda pregiudiziale sulla validità della decisione della Commissione.

Per quanto riguarda l'applicazione delle regole di concorrenza alle imprese pubbliche o che dispongono di diritti speciali o esclusivi, saranno menzionate le cause *Deutsche Post*, *FFAD* e *Pavlov e a.*

Nella causa *Deutsche Post* (sentenza 10 febbraio 2000, cause riunite C-147/97 e C-148/97, Racc. pag. I-825), la Corte ha giudicato che, in assenza di un accordo tra i servizi postali degli Stati membri interessati che fissi le spese terminali in relazione ai costi reali di trattamento e distribuzione della corrispondenza transfrontaliera in entrata, l'esercizio, da parte di un ente quale la Deutsche Post, del diritto previsto dalla convenzione postale universale, nella versione adottata il 14 dicembre 1989, di gravare delle proprie tariffe nazionali gli invii impostati in grande quantità presso i servizi postali di uno Stato membro diverso da quello cui fa capo tale ente non è contrario all'art. 90 del Trattato, letto congiuntamente agli artt. 59 e 86 del Trattato. Infatti, l'obbligo d'inoltare e di distribuire ai destinatari domiciliati sul territorio tedesco invii impostati in grande quantità presso i servizi postali di altri Stati membri da mittenti domiciliati sul detto territorio, senza che sia prevista per tale ente la possibilità di ottenere la compensazione finanziaria di tutte le spese che comporta il detto obbligo, sarebbe idoneo a mettere in pericolo l'adempimento, in condizioni economiche equilibrate, della missione d'interesse generale affidata al detto ente. Invece, l'esercizio di un diritto siffatto è contrario all'art. 90, n. 1, del Trattato, letto congiuntamente all'art. 86 del medesimo, nella misura in cui esso implica che tale ente possa esigere l'integralità delle tariffe nazionali applicabili nello Stato membro cui fa capo senza detrarre le spese terminali versate dai detti servizi postali e corrispondenti agli invii summenzionati.

Nella causa *FFAD* (sentenza 23 maggio 2000, causa C-209/98, Racc. pag. I-3743), la Corte ha dichiarato che l'art. 90 del Trattato, letto in combinato disposto con l'art. 86 del Trattato CE, non si oppone all'istituzione di un sistema locale il quale, al fine di risolvere un problema ambientale consistente nella mancanza di capacità di trattamento dei rifiuti di cantiere non pericolosi e destinati al ricupero, preveda che soltanto un numero limitato di imprese specificamente selezionate possa procedere al trattamento di tali rifiuti prodotti nella zona considerata, garantendo così un flusso adeguato di rifiuti verso tali imprese, escludendo nel contempo altre imprese, ancorché qualificate, dalle dette operazioni di trattamento. Tuttavia, l'art. 34 del Trattato si oppone ad un sistema di raccolta e di presa in carico dei rifiuti di cantiere non pericolosi destinati ad essere ricuperati, in forza del quale soltanto un numero limitato di imprese sia autorizzato a trattare i rifiuti prodotti in un Comune, qualora tale sistema costituisca, di fatto o di diritto, un ostacolo all'esportazione, in quanto non consenta ai produttori di rifiuti di esportare questi ultimi, in particolare per il tramite di intermediari. Un tale ostacolo non può essere giustificato alla luce dell'art. 36 del Trattato o mediante il richiamo a finalità di tutela dell'ambiente, in particolare mediante l'applicazione del principio della

correzione, anzitutto alla fonte, enunciato dall'art. 130 R, n. 2, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 174, n. 2, CE), in mancanza di qualsiasi indizio di pericolo per la salute o la vita delle persone o degli animali, o per la preservazione delle specie vegetali, ovvero di un pericolo per l'ambiente.

Nella sentenza 12 settembre 2000, la Corte si è nuovamente pronunciata sulla compatibilità dell'iscrizione obbligatoria a fondi pensione nei Paesi Bassi con le regole di concorrenza. In tre sentenze del 21 settembre 1999 (causa C-67/96, *Albany*, Racc. pag. I-5751, cause riunite da C-115/97 a C-117/97, *Brentjens*, Racc. pag. I-6025, e causa C-219/97, *Bokken*, Racc. pag. I-6121), la Corte aveva già dichiarato che le regole di concorrenza non ostano alla decisione delle autorità pubbliche di rendere obbligatoria, su domanda delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori di un determinato settore, l'iscrizione ad un fondo pensione di categoria, né a che le autorità pubbliche attribuiscono ad un fondo pensione il diritto esclusivo di gestire, in un determinato settore, un regime pensionistico integrativo.

Nelle cause *Pavlov e a.* (sentenza 12 settembre 2000, cause riunite da C-180/98 a C-184/98, Racc. pag. I-6451), un giudice olandese ha interrogato la Corte circa la compatibilità con le regole di concorrenza dell'iscrizione obbligatoria a un fondo professionale, questa volta per i membri di una professione liberale, nel caso di specie, medici specialisti. Un siffatto regime trova la sua origine in un accordo tra i membri di una professione inteso a garantire loro un certo livello di pensione, ad affidarne la gestione ad un fondo e a chiedere alle pubbliche autorità di rendere l'iscrizione a tale fondo obbligatoria per tutti i membri di tale professione. La Corte ha sottolineato che, a differenza degli accordi conclusi nell'ambito di contrattazioni collettive tra parti sociali destinati a migliorare le condizioni di occupazione e di lavoro, che erano al centro delle cause *Albany*, *Brentjens* e *Bokken*, l'accordo fra tutti i membri di una professione liberale non può essere escluso, in ragione della loro natura e oggetto, dall'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Infatti, anche se inteso a garantire un certo livello di pensione a tutti i membri di una professione e, quindi, a migliorare una delle condizioni di lavoro di tali membri, cioè la loro retribuzione, tale accordo non è stato concluso nell'ambito di contrattazioni collettive tra le parti sociali. Inoltre, i medici specialisti indipendenti svolgono un'attività economica e, pertanto, costituiscono imprese ai sensi delle regole di concorrenza del Trattato. Allorché hanno deciso, in seno alla loro associazione nazionale, di contribuire congiuntamente ad un unico fondo pensionistico di categoria, hanno agito come imprese ai sensi degli articoli citati e non come consumatori finali. Tuttavia, la loro decisione di istituire un fondo siffatto non restringe sensibilmente il

gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, in quanto il costo del regime di pensione complementare esercita un'influenza solo marginale e indiretta sul costo finale dei servizi offerti dai membri di tale professione. Per quanto riguarda la domanda, presentata alla pubblica autorità da una organizzazione rappresentativa dei membri di una professione liberale, di rendere obbligatoria l'iscrizione al fondo pensione di categoria da essa istituito, si deve rilevare che tale domanda si inserisce nel contesto di un regime, previsto in vari diritti nazionali, che prevede l'esercizio del potere regolamentare nel campo sociale. Un siffatto regime è destinato a promuovere la costituzione di pensioni complementari rientranti nel secondo pilastro e implica un numero di salvaguardie. Pertanto, la decisione dei membri di una professione liberale di istituire un fondo pensione incaricato della gestione di un regime pensionistico complementare e di chiedere alle pubbliche autorità di rendere obbligatoria l'iscrizione a tale fondo di tutti i membri di tale professione non è in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato e gli artt. 5 e 85 del Trattato non ostano alla decisione delle pubbliche autorità di rendere obbligatoria l'iscrizione al detto fondo. Per il resto, facendo riferimento alle sue sentenze *Albany*, *Brentjens* e *Bokken*, la Corte ha giudicato che un fondo pensione che fissa, esso stesso, l'importo dei contributi e delle prestazioni e che funziona secondo il principio della capitalizzazione, che è stato incaricato della gestione di un regime pensionistico complementare, istituito da un ente rappresentativo dei membri di una professione liberale e al quale l'iscrizione è stata resa obbligatoria dalla pubblica autorità per tutti i membri di tale professione, è impresa ai sensi delle regole di concorrenza del Trattato e che gli artt. 86 e 90 del Trattato non ostano a che l'autorità pubblica attribuisca ad un fondo pensione il diritto esclusivo di gestire il regime pensionistico complementare dei membri di una professione liberale.

17. Nel settore del *controllo degli aiuti di Stato* saranno menzionate due sentenze della Corte, la prima, relativa ad un aiuto a favore di una cooperativa di esportazione del libro francese, e la seconda ad un aiuto accordato alle imprese dei nuovi Länder tedeschi.

Nella causa *Francia/Commissione* (sentenza 22 giugno 2000, causa C-332/98, Racc. pag. I-4833), la Corte ha respinto un ricorso diretto all'annullamento parziale di una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato a favore di una cooperativa di esportazione del libro francese. In tale procedimento, la Repubblica francese ha sostenuto la tesi secondo cui gli aiuti che rientrano nella deroga alle regole di concorrenza prevista dall'art. 90, n. 2, del Trattato devono, certo, essere notificati alla Commissione, ma non sono soggetti all'obbligo di sospensione provvisoria derivante dall'ultima frase

dell'art. 93, n. 3, del Trattato. La Corte ha respinto tale approccio in quanto l'oggetto dell'art. 93, n. 3, del Trattato non è un semplice obbligo di notifica, bensì un obbligo di notifica previo che, in quanto tale, comporta ed implica l'effetto sospensivo sancito dall'ultima frase della medesima disposizione. Pertanto, tale disposizione non consente di operare una dissociazione tra gli obblighi ivi previsti, e cioè quelli di notifica di ogni aiuto nuovo e quelli di sospensione provvisoria dell'attuazione di tale aiuto.

In una sentenza del 19 settembre 2000, *Germania/Commissione* (causa C-156/98, Racc. pag. I-6857) la Corte ha chiarito il campo di applicazione della deroga di cui all'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato. Secondo tale disposizione sono compatibili con il mercato comune gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. La Corte ha constatato che, trattandosi di una deroga al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, tale disposizione deve essere oggetto di interpretazione restrittiva. La sua applicazione ai nuovi Länder non può essere intesa se non alle stesse condizioni vigenti per i vecchi Länder nel periodo antecedente alla data della riunificazione. Poiché l'espressione «divisione della Germania» si riferisce storicamente alla demarcazione nel 1948 della linea di separazione tra le due zone occupate, gli «svantaggi economici provocati da tale divisione» riguardano solamente quelli determinati in talune regioni tedesche per l'isolamento causato dalla creazione di tale linea di confine fisica, quale l'interruzione delle vie di comunicazione o la perdita di sbocchi in conseguenza dell'interruzione delle relazioni commerciali tra le due parti del territorio tedesco. Per contro, la tesi secondo cui l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato consentirebbe di compensare totalmente l'arretratezza economica, per quanto incontestabile essa sia, di cui soffrono i nuovi Länder, si pone in contrasto tanto con il carattere derogatorio di tale disposizione quanto con il suo contesto e con gli scopi che essa persegue. Infatti, gli svantaggi economici di cui soffrono complessivamente i nuovi Länder non sono dovuti direttamente alla divisione geografica della Germania, ai sensi dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato. Le differenze di sviluppo tra i vecchi e i nuovi Länder si spiegano per ragioni diverse dalla separazione geografica risultante dalla divisione della Germania e, in particolare, con i differenti regimi politico-economici attuati negli Stati dell'una e dell'altra parte della Germania.

18. Come nel 1999, la Corte ha pronunciato durante l'anno passato, numerose sentenze nel settore dell'imposizione indiretta. Nell'ambito della presente relazione, ci si limiterà a menzionare le cause relative

all'assoggettamento dei pedaggi riscossi per l'uso di strade e ponti all'imposta sul valore aggiunto. In tali cause, la Commissione aveva proposto un ricorso per inadempimento nei confronti di cinque Stati membri per non aver assoggettato i pedaggi riscossi per l'uso di strade e ponti all'imposta sul valore aggiunto. Con sentenze 12 settembre 2000 (causa C-276/97, *Commissione/Francia*, Racc. pag. I-6251, causa C-358/97, *Commissione/Irlanda*, Racc. pag. I-6301, causa C-359/97, *Commissione/Regno Unito*, Racc. pag. I-6355, causa C-408/97, *Commissione/Paesi Bassi*, Racc. pag. I-6417, e causa C-260/98, *Commissione/Grecia*, Racc. pag. I-6537), la Corte ha dichiarato che la messa a disposizione di strade e ponti contro il pagamento di un pedaggio costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi della direttiva 77/388/CEE¹⁵. L'uso dell'infrastruttura stradale, infatti, è subordinato al pagamento di un pedaggio il cui importo dipende, in particolare, dalla categoria del veicolo e dalla distanza percorsa. Esiste, quindi, una relazione diretta e necessaria tra il servizio prestato e il corrispettivo pecuniario ricevuto. Gli Stati membri sostenevano, nelle loro difese, che gli operatori di tali infrastrutture erano enti di diritto pubblico e non dovevano essere considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità. La Corte sottolinea che, per l'applicazione della norma, prevista dalla sesta direttiva, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto degli enti di diritto pubblico per quanto riguarda attività o operazioni da essi compiute in veste di autorità pubbliche, devono essere congiuntamente soddisfatte due condizioni, vale a dire l'esercizio di attività da parte di un ente pubblico e l'esercizio di attività in veste di pubblica autorità. Per quanto riguarda quest'ultima condizione, le attività esercitate in quanto pubbliche autorità sono quelle svolte dagli enti di diritto pubblico nell'ambito del regime giuridico loro proprio, escluse le attività da essi svolte in base allo stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati. Ora, in Francia, in Irlanda e nel Regno Unito, l'attività consistente nel mettere a disposizione degli utenti le infrastrutture di cui trattasi contro il pagamento di un pedaggio è esercitata, per lo meno in certi casi, non già da un ente di diritto pubblico, bensì da operatori privati. In casi del genere, l'esenzione fatta valere non può trovare applicazione. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l'inadempimento dei tre Stati membri citati. Invece, in Grecia e nei Paesi Bassi l'attività consistente nel mettere a disposizione degli utenti le

¹⁵

Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

infrastrutture di cui trattasi contro il pagamento di un pedaggio è esercitata da un ente di diritto pubblico e la Commissione non ha provato che tale ente agisce in base allo stesso regime di un operatore economico privato. Di conseguenza, la Corte ha respinto il ricorso proposto contro tali due Stati membri.

19. Per quanto riguarda gli *appalti pubblici*, numerose sentenze hanno consentito alla Corte di proseguire nella sua opera di interpretazione delle direttive comunitarie in questo settore, tanto nell'ambito delle domande di pronuncia pregiudiziale che le sono state sottoposte quanto in occasione dei ricorsi per inadempimento proposti dalla Commissione contro taluni Stati membri. Tra questi ultimi, saranno menzionate due sentenze *Commissione/Francia*.

Nel primo procedimento *Commissione/Francia* (sentenza 26 settembre 2000, causa C-225/98, Racc. pag. I-7445), la Commissione aveva adito la Corte con un ricorso diretto a far constatare che, in occasione delle diverse procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori relativi alla costruzione e alla manutenzione di edifici scolastici, la Repubblica francese era venuta meno agli obblighi ad essa derivanti ai sensi dell'art. 59 del Trattato e delle direttive 71/305/CEE¹⁶ e 93/37/CEE¹⁷. In particolare, la Commissione opponeva alla Francia di non aver preliminarmente presentato una preinformazione e di avere presentato esplicitamente come criterio di aggiudicazione, in un certo numero di bandi di gara, una condizione relativa all'occupazione, condizione connessa ad un'azione locale di lotta contro la disoccupazione. Respingendo la prima censura, la Corte ha giudicato che la pubblicazione di una preinformazione è obbligatoria soltanto qualora le amministrazioni aggiudicatrici ricorrano alla facoltà loro concessa di ridurre i termini di ricezione delle offerte. Per quanto riguarda la seconda censura, la Corte ha ricordato, riferendosi alla sentenza 20 settembre 1988, causa 31/87, *Beentjes* (Racc. pag. 4635), che i criteri sui quali le amministrazioni aggiudicatrici possono fondarsi per l'aggiudicazione dell'appalto, conformemente alla

¹⁶ Direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU L 185, pag. 5), come modificata dalla direttiva 89/440/CEE.

¹⁷ Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54).

direttiva 93/37, sono unicamente il prezzo più basso ovvero, quando l'aggiudicazione si fa a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, diversi criteri variabili secondo l'appalto, come il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, la redditività, il valore tecnico. Ciononostante, l'art. 30 della direttiva non esclude tutte le possibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici, di ricorrere ad un criterio come la condizione connessa alla lotta contro la disoccupazione ammesso che una siffatta condizione rispetti tutti i principi fondamentali del diritto comunitario, ed in particolare il principio di non discriminazione, come esso deriva dalle disposizioni del Trattato in materia di diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. L'applicazione di tale criterio deve aver luogo nel rispetto di tutte le norme procedurali della detta direttiva ed in particolare delle disposizioni di questa in materia di pubblicità. Ne consegue che un criterio di aggiudicazione connesso alla lotta contro la disoccupazione deve essere espressamente menzionato nel bando di gara affinché gli imprenditori siano posti in grado di conoscere l'esistenza di una siffatta condizione. Considerato che la Commissione ha contestato la sola menzione di un criterio siffatto nel bando di gara come criterio di aggiudicazione, senza far valere che tale criterio non rispettava i principi fondamentali del diritto comunitario, in particolare il principio di non discriminazione, o che lo stesso non era stato pubblicato nel bando di gara, la Corte ha respinto anche la seconda censura.

Nella seconda causa *Commissione/Francia* (sentenza 5 ottobre 2000, causa C-16/98, Racc. pag. I-8315), la Commissione aveva adito la Corte con un ricorso inteso a far constatare che, in occasione della procedura di appalto avviata da un organismo che raggruppa vari consorzi intercomunali per lavori di elettrificazione o di illuminazione pubblica, la Repubblica francese era venuta meno agli obblighi incombenti in forza della direttiva 93/38/CEE¹⁸. La Commissione riteneva che gli appalti controversi costituissero lotti di un'opera unica, la cui iniziativa spettava ad una sola autorità aggiudicatrice, e che avrebbero dovuto essere assoggettati tutti, e non solo i sei principali tra di essi, alle norme della direttiva. La Corte ha giudicato che dalla definizione dell'opera prevista dalla direttiva risulta che l'esistenza di un'opera deve essere valutata in relazione alla funzione economica e tecnica del risultato dei lavori di cui trattasi. Per quanto riguarda la scissione artificiale dell'opera tra lavori

¹⁸ Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84).

di elettrificazione e lavori di illuminazione pubblica, la Corte ha constatato che una rete di distribuzione di elettricità e una rete di illuminazione pubblica hanno una funzione economica e tecnica diversa. Pertanto, i lavori relativi alle reti di distribuzione di elettricità e di illuminazione pubblica non potevano essere considerati nel senso che costituiscono lotti di un'opera unica scissa artificialmente in violazione della direttiva 93/38. Inoltre, la definizione della nozione di opera prevista da tale direttiva non subordina l'esistenza di un'opera al concorso di elementi quali il numero di enti aggiudicatori o la possibilità di realizzazione dell'insieme dei lavori da parte di una sola impresa. Per quanto riguarda la scissione geografica artificiale dell'opera relativa ai lavori di elettrificazione, la Corte ha constatato che le reti di elettrificazione possono essere interconnesse e, considerate nel loro insieme, svolgono una stessa funzione economica e tecnica, che consiste nella preparazione e nella vendita dell'energia elettrica ai consumatori del dipartimento interessato. Inoltre, esistono, nella fattispecie, elementi rilevanti, quali la simultaneità del bando degli appalti controversi, la similitudine degli avvisi di appalto, l'unità del contesto geografico all'interno del quale questi appalti sono stati banditi e il coordinamento assicurato da un organismo che raggruppa i consorzi intercomunali di elettrificazione a livello dipartimentale, che si pongono a favore del raggruppamento di tali appalti a tale livello. La Corte ha pertanto accolto la censura attinente alla scissione geografica artificiale dell'opera. La Corte ha altresì dichiarato provato l'inadempimento in quanto il valore di tutti gli appalti in materia di elettrificazione, salvo uno, eccedeva i massimali fissati dalla direttiva 93/38 ai fini della sua applicazione e che, avendo proceduto alla scissione artificiale dell'appalto relativo ai lavori controversi, la Repubblica francese ha anche violato le disposizioni della direttiva in materia di massimali.

Adita in via pregiudiziale di questa stessa direttiva 93/38, la Corte ha dichiarato, nella causa *Telaustria* (sentenza 7 dicembre 2000, causa C-324/98, Racc. pag. I-10745), che i contratti di concessione di servizi pubblici non sono inclusi nella nozione di «contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto» previsti dalla direttiva 93/38 e, quindi, non rientrano nella sua sfera di applicazione. Nonostante il fatto che i contratti di concessione di servizi pubblici, allo stadio attuale del diritto comunitario, siano esclusi dalla sfera di applicazione della direttiva 93/38, gli enti aggiudicatori che li stipulano sono cionondimeno tenuti a rispettare i principi fondamentali del Trattato, in generale, e il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, in particolare.

20. Per quanto riguarda il contenzioso relativo alla *proprietà intellettuale*, ci si limiterà a menzionare, oltre alla causa *Commissione/Francia*, già citata ¹⁹, la sentenza pronunciata dalla Corte il 7 novembre 2000 (causa C-312/98, *Warsteiner Brauerei*, Racc. pag. I-9187), sul regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ²⁰.

In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che il regolamento n. 2081/92 ha ad oggetto solo le indicazioni geografiche per le quali esiste un nesso diretto tra una particolare qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto, da un lato, e la sua origine geografica specifica, dall'altro. Le indicazioni di origine geografica semplici, che non implicano nessun rapporto fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica, non rientrano in questa definizione e non possono pertanto trovare protezione in virtù del regolamento n. 2081/92. Tuttavia, tali indicazioni di origine geografica possono essere tutelate in forza di una disciplina nazionale di uno Stato membro che proibisca l'uso ingannevole di una indicazione di origine geografica che non implica nessun rapporto tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica.

21. Nel settore della politica sociale, la Corte ha pronunciato, durante l'anno passato, numerose sentenze rilevanti, relative alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'impresa e al principio di parità di trattamento tra uomini e donne.

21.1. La protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, in particolare di medici delle unità di pronto soccorso, è stata al centro della causa *Simap* (sentenza 3 ottobre 2000, causa C-303/98, Racc. pag. I-7963). Un sindacato dei medici della pubblica assistenza di una regione spagnola aveva fatto valere dinanzi al giudice nazionale che i medici assegnati alle unità di pronto soccorso dei centri sanitari erano tenuti a lavorare senza che la durata del lavoro fosse soggetta ad un limite giornaliero, settimanale, mensile o annuale. In mancanza di provvedimenti espressi di trasposizione nel diritto interno, tale sindacato aveva chiesto che fossero applicate ai detti medici numerose disposizioni della direttiva 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario

¹⁹ V. punto 8.1.

²⁰ Regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081 (GU L 208, pag. 1).

di lavoro ²¹. La Corte ha constatato che l'attività dei medici delle unità di pronto soccorso rientra nel campo di applicazione della direttiva 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e, in particolare, della direttiva 93/104. La loro attività non rientra fra le attività specifiche del pubblico impiego destinate ad assicurare l'ordine e la pubblica sicurezza, indispensabili al buon funzionamento della vita sociale, che tali direttive escludono dal loro campo di applicazione, a causa delle loro particolarità. Il periodo di servizio di guardia che svolgono i medici delle unità di pronto soccorso, secondo il regime della presenza fisica nel centro sanitario, dev'essere interamente considerato come rientrante nell'orario di lavoro e, se del caso, come lavoro straordinario ai sensi della direttiva 93/104. Infatti, gli elementi caratteristici della nozione di orario di lavoro sono presenti nei periodi di servizio di guardia dei medici delle unità di pronto soccorso svolto secondo un siffatto regime, vale a dire che essi sono al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle loro funzioni. Inoltre, l'obbligo imposto a tali medici di essere presenti e disponibili sul luogo di lavoro per prestare la loro opera professionale dev'essere considerato rientrante nell'esercizio delle loro funzioni. Escludere dalla nozione di orario di lavoro il periodo di servizio di guardia svolto secondo il regime della presenza fisica equivarrebbe a rimettere seriamente in discussione l'obiettivo perseguito dalla direttiva, che è quello di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, facendo in modo che essi possano beneficiare di periodi minimi di riposo e di adeguati periodi di pausa. Diverso è il caso in cui i medici delle unità di pronto soccorso svolgano il servizio di guardia secondo il sistema per cui essi devono essere reperibili in permanenza senza per questo essere obbligati ad essere presenti nel centro sanitario. In tale caso i medici possono gestire il loro tempo in modo più libero e dedicarsi ai propri interessi. Di conseguenza, solo il tempo relativo alla prestazione effettiva di servizi di pronto soccorso dev'essere considerato orario di lavoro. Il lavoro svolto dai medici delle unità di pronto soccorso durante l'orario di guardia costituisce un lavoro a turni ai sensi della direttiva 93/104: i medici sono successivamente occupati negli stessi posti di lavoro secondo un sistema a rotazione che comporta, per essi, la necessità di compiere un lavoro ad ore differenti su un periodo determinato di giorni o settimane. In mancanza di disposizioni nazionali di trasposizione, la direttiva 93/104 attribuisce ai singoli un diritto a che il periodo di riferimento per l'attuazione della durata massima settimanale del loro lavoro non superi i

²¹

Direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE (GU L 307, pag. 18).

dodici mesi. Infine, è necessario il consenso individuale dei lavoratori interessati affinché uno Stato membro possa derogare, come consentito dalla direttiva 93/104, alle disposizioni relative alla durata massima settimanale del lavoro. Un contratto collettivo non può sostituirsi ad un siffatto consenso individuale.

21.2. Nelle cause *Collino* e *Mayeur*, la Corte ha confermato l'applicabilità della direttiva 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti²² in due situazioni totalmente opposte, vale a dire, da un lato, il trasferimento ad una società privata di un'impresa gestita da un ente pubblico e, dall'altro, il trasferimento di un'attività esercitata da un'associazione di diritto privato ad una persona giuridica di diritto pubblico.

La causa *Collino* (sentenza 14 settembre 2000, causa C-343/98, Racc. pag. I-6659) riguardava il trasferimento a titolo oneroso di un ente che gestisce servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico e gestito da un ente pubblico integrato nell'amministrazione dello Stato ad una società di diritto privato costituita da un altro ente pubblico che ne deteneva tutte le azioni. Tale trasferimento aveva avuto luogo a seguito di decisioni delle pubbliche amministrazioni, sotto forma di una concessione amministrativa. La Corte ha giudicato che la direttiva 77/187 può applicarsi ad una siffatta situazione se le persone coinvolte in siffatto trasferimento sono state inizialmente tutelate in quanto lavoratori in base al diritto nazionale in materia di diritto del lavoro.

Nella causa *Mayeur* (sentenza 26 settembre 2000, causa C-175/99, Racc. pag. I-7755), la Corte ha dichiarato che la direttiva 77/187 trova applicazione in caso di ripresa, ad opera di un Comune, persona giuridica di diritto pubblico operante nell'ambito delle specifiche norme del diritto amministrativo, delle attività di pubblicità e informazione sui servizi offerti al pubblico dalla medesima e fino a quel momento prestati, nell'interesse di questo Comune, da un'associazione senza scopo di lucro, persona giuridica di diritto privato, sempreché l'entità ceduta conservi la propria identità. La mera circostanza che l'attività esercitata dal precedente e dal nuovo imprenditore sia analoga non consente di concludere nel senso che sussista il trasferimento di un'entità economica. Infatti, un'entità non può essere ridotta all'attività che le è affidata. La sua identità emerge anche da altri elementi quali il personale che la

²²

Direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE (GU L 61, pag. 26).

compone, il suo inquadramento, l'organizzazione del suo lavoro, i metodi di gestione o ancora, all'occorrenza, i mezzi di gestione a sua disposizione.

21.3. Il principio di parità di trattamento tra uomini e donne ha sollevato, nel corso del 2000, numerose domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte. Tali domande riguardavano soprattutto la parità delle retribuzioni, l'accesso al lavoro e l'adozione, da parte degli Stati, di azioni intese a favorire le donne nel settore del pubblico impiego.

In materia di parità delle retribuzioni saranno menzionate la causa *JämO*, relativa alla parità degli stipendi, e le cause *Deutsche Telekom* e *Preston e Fletcher*, relative all'esclusione dei lavoratori a tempo parziale dai regimi pensionistici professionali.

Nella causa *JämO* (sentenza 30 marzo 2000, causa C-236/98, Racc. pag. I-2189), la Corte ha risolto in senso negativo la questione se un'indennità per orari disagiati versata ad ostetriche dovesse essere presa in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione che funge da parametro per il raffronto delle retribuzioni ai sensi dell'art. 119 del Trattato (gli artt. 117-120 del Trattato sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE) e della direttiva 75/117/CEE, relativa alla parità delle retribuzioni²³. Tale indennità variava a seconda dei mesi, in funzione del periodo della giornata in cui i turni venivano svolti e rendeva pertanto difficile compiere un raffronto tra la retribuzione complessiva di un'ostetrica, con i relativi elementi accessori, da un lato, e la retribuzione di base del gruppo dei tecnici ospedalieri, dall'altro. Nel caso in cui una differenza di retribuzione tra le due categorie sia stata accertata e dai dati statistici disponibili emerga l'esistenza di una proporzione assai più rilevante di donne che di uomini nella categoria sfavorita, l'art. 119 del Trattato impone al datore di lavoro di giustificare tale differenza con elementi obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso. La riduzione dell'orario lavorativo accordata per il lavoro svolto dalle ostetriche secondo un sistema a turni di tre squadre, rispetto all'orario ordinario di lavoro svolto dai tecnici ospedalieri, o il corrispettivo di tale riduzione non devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione che funge da parametro per il raffronto delle retribuzioni, ai sensi dell'art. 119 del Trattato e della direttiva

²³ Direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19).

75/117, accordate alle due categorie di cui trattasi. Tuttavia, una tale riduzione può costituire un motivo obiettivo ed estraneo a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, idoneo a giustificare una diversità di retribuzione. Incombe al datore di lavoro l'onere di dimostrare che questo è effettivamente il caso.

Nelle cause *Deutsche Telekom* (sentenze 10 febbraio 2000, causa C-50/96, Racc. pag. I-743, cause riunite C-234/96 e C-235/96, Racc. pag. I-799, e cause riunite C-270/97 e C-271/97, Racc. pag. I-929), la Corte ha ricordato che l'esclusione dei lavoratori a tempo parziale da un regime pensionistico professionale, come quello di cui si trattava nella causa principale, costituisce una discriminazione vietata dall'art. 119 del Trattato quando tale provvedimento colpisce, in percentuale, un numero considerevolmente più elevato di lavoratori di sesso femminile che di sesso maschile, e non sia giustificato da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso. In un caso siffatto, la possibilità di far valere l'effetto diretto di tale articolo è limitata nel tempo, nel senso che i periodi lavorativi di tali lavoratori devono essere presi in considerazione solo a partire dall'8 aprile 1976, data della sentenza *Defrenne II* (causa 43/75, Racc. pag. 455), ai fini della loro iscrizione con effetti retroattivi a tale regime e del calcolo delle prestazioni cui hanno diritto, fatta eccezione per i lavoratori o i loro aventi causa che, prima di tale data, abbiano esperito un'azione in giudizio o proposto un reclamo equivalente. La limitazione nel tempo della possibilità di far valere l'effetto diretto dell'art. 119 del Trattato, risultante dalla sentenza *Defrenne II*, non osta a norme nazionali che enuncino un principio di parità di trattamento in forza del quale i lavoratori a tempo parziale hanno il diritto di essere iscritti retroattivamente ad un regime pensionistico professionale e di ricevere una pensione in forza di detto regime, e ciò nonostante il rischio di distorsioni della concorrenza tra operatori economici dei diversi Stati membri a scapito dei datori di lavoro stabiliti nel primo Stato membro.

Anche la causa *Preston e Fletscher* (sentenza 16 maggio 2000, causa C-78/98, Racc. pag. I-3201) ha avuto origine dalle richieste di lavoratori a tempo parziale di essere retroattivamente iscritti a regimi pensionistici professionali dai quali erano stati esclusi in contrasto con l'art. 119 del Trattato. La normativa nazionale esigeva tuttavia che i lavoratori presentassero la loro domanda entro il termine di sei mesi a decorrere dalla cessazione dell'attività lavorativa e limitava ai due anni dalla data di proposizione dei ricorsi il periodo per il quale i lavoratori possono ottenere il diritto di essere iscritti retroattivamente al regime pensionistico dal quale sono stati esclusi. Dinanzi al giudice del rinvio è sorto il problema della compatibilità con il diritto comunitario di siffatte regole procedurali. La Corte ha dichiarato che tale

diritto non osta ad una norma procedurale nazionale in base alla quale la domanda di iscrizione ad un regime pensionistico aziendale (ovvero dal quale derivino diritti alla pensione) debba essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi a decorrere dalla cessazione dell'attività lavorativa oggetto della richiesta. Infatti, la fissazione di un tale termine, in quanto costituisce l'applicazione del fondamentale principio della certezza del diritto, risponde al principio di effettività del diritto comunitario, secondo cui le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali diretti a garantire la salvaguardia dei diritti derivanti dall'efficacia diretta del detto diritto non possono essere strutturate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti attribuiti dall'ordinamento giuridico comunitario. Un tale termine non può tuttavia essere meno favorevole per i ricorsi fondati sul diritto comunitario rispetto a quelli fondati sul diritto interno. D'altra parte, il principio di effettività osta ad una norma procedurale nazionale che limita i periodi di attività lavorativa presi in considerazione per calcolare i diritti a pensione a una data non anteriore ai due anni precedenti la data di proposizione della relativa domanda. Infatti, anche se una regola siffatta non priva totalmente gli interessati della possibilità di iscriversi, essa impedisce che vengano presi in considerazione tutti i loro periodi di anzianità compiuti prima dei due anni dalla data di proposizione dei rispettivi ricorsi ai fini del calcolo delle prestazioni che sarebbero loro dovute anche dopo la data di presentazione della domanda. La Corte ricorda che la circostanza che un lavoratore possa reclamare l'iscrizione, con effetti retroattivi, a un regime pensionistico aziendale non consente allo stesso di esimersi dal versamento dei contributi concernenti il periodo d'iscrizione di cui trattasi.

Per quanto riguarda l'accesso al lavoro, saranno menzionate la causa *Kreil*, relativa alla limitazione dell'accesso delle donne agli impieghi militari, e la causa *Mahlburg*, che riguardava il rifiuto di impiegare una donna incinta.

Nella causa *Kreil* (sentenza 11 gennaio 2000, causa C-285/98, Racc. pag. I-69), la ricorrente contestava, dinanzi al giudice nazionale, il rifiuto della Bundeswehr di impiegarla nel suo servizio di manutenzione. Tale rifiuto era fondato sulla costituzione tedesca, che esclude in via generale le donne dagli impieghi militari che comportano l'uso delle armi e autorizza soltanto l'accesso ai servizi di sanità e nelle formazioni di musica militare. Interrogata sulla compatibilità di una siffatta esclusione con la direttiva 76/207/CEE, relativa all'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le

condizioni di lavoro²⁴, la Corte ha giudicato che tale direttiva osta all'applicazione di norme nazionali come quelle del diritto tedesco. Certo, spetta agli Stati membri adottare le decisioni relative all'organizzazione delle loro Forze armate. Non ne deriva, ciò nondimeno, che siffatte decisioni debbano sfuggire del tutto all'applicazione del diritto comunitario. Infatti, all'infuori delle ipotesi specifiche considerate da talune disposizioni del Trattato, quest'ultimo non contiene una riserva generale riguardante qualsiasi provvedimento adottato da uno Stato membro per motivi di tutela della pubblica sicurezza. Qualsiasi limitazione dell'accesso delle donne agli impieghi militari deve pertanto rispettare la direttiva 76/207, che consente di escludere dal suo campo d'applicazione le attività professionali per le quali, in considerazione della loro natura o delle condizioni per il loro esercizio, il sesso rappresenti una condizione determinante, nonché il principio di proporzionalità, in quanto si tratta di una deroga ad un diritto fondamentale, come quello alla parità di trattamento fra uomini e donne. Tenuto conto della sua portata, l'esclusione controversa, che si applica alla quasi totalità degli impieghi militari della Bundeswehr, non può considerarsi come una misura di deroga giustificata dalla natura specifica degli impieghi di cui trattasi o dalle particolari condizioni per il loro esercizio.

Nella causa *Mahlburg* (sentenza 3 febbraio 2000, causa C-207/98, Racc. pag. I-549), la Corte ha dichiarato che la direttiva 76/207 osta al rifiuto di assumere una donna in stato interessante per un posto di lavoro a tempo indeterminato a causa di un divieto di lavoro previsto per legge in connessione a tale stato che ne impedisca, fin dall'inizio e per la durata della gravidanza, l'impiego in detto posto. Dall'applicazione delle disposizioni relative alla tutela della donna in stato interessante non può infatti derivare un trattamento meno favorevole per quanto riguarda il suo accesso al lavoro.

Le cause *Badeck* e *Abrahamsson* riguardavano l'adozione, da parte degli Stati membri, di azioni intese a favorire le donne nel settore del pubblico impiego.

Fondandosi sulla direttiva 76/207, la Corte ha giudicato, nella causa *Badeck* (sentenza 28 marzo 2000, causa C-158/97, Racc. pag. I-1875), che, nei settori del pubblico impiego in cui le donne sono sottorappresentate, una normativa nazionale può accordare, a parità di qualifiche tra candidati di sesso diverso,

²⁴

Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40).

una preferenza ai candidati di sesso femminile, quando ciò sia necessario per garantire il rispetto degli obiettivi del piano di promozione delle donne e non vi siano ostacoli di maggiore rilevanza giuridica, purché detta normativa garantisca che le candidature siano oggetto di una valutazione obiettiva che tenga conto della situazione personale particolare di tutti i candidati. Gli obiettivi vincolanti del piano di promozione delle donne per posti temporanei del servizio scientifico e per assistenti scientifici, sanciti da una siffatta normativa nazionale, possono prevedere una quota minima di personale femminile pari almeno alla percentuale che le donne rappresentano tra i laureati, i titolari di dottorato e gli studenti di ciascun settore di studi. Essendo diretta ad eliminare una situazione di insufficiente rappresentanza delle donne, tale normativa, nelle professioni qualificate in cui le donne siano sottorappresentate e rispetto alle quali lo Stato non abbia il monopolio nella gestione della formazione, può attribuire alle donne almeno la metà dei posti di formazione, a meno che, nonostante l'adozione di misure adeguate per richiamare l'attenzione delle donne sulla disponibilità di posti di formazione, non si abbia un numero insufficiente di candidature femminili. A parità di qualifiche tra candidati di sesso diverso, essa può altresì garantire, alle donne in possesso di qualifiche che soddisfino tutti i requisiti stabiliti o previsti, la convocazione a colloqui di assunzione nei settori nei quali esse sono insufficientemente rappresentate. Infine, una normativa nazionale sulla composizione degli organi rappresentativi dei lavoratori e degli organi di amministrazione e di controllo può prescrivere che le disposizioni legislative adottate per la sua attuazione tengano conto dell'obiettivo di una partecipazione quanto meno paritaria delle donne in seno a tali collegi.

Nella causa *Abrahamsson*, citata ²⁵, la Corte ha interpretato per la prima volta l'art. 141, n. 4, CE, che autorizza gli Stati membri a mantenere o adottare misure che prevedano vantaggi specifici diretti ad evitare o a compensare svantaggi nelle carriere professionali, al fine di assicurare una piena parità tra uomini e donne nella vita professionale. Essa ha dichiarato che tanto la direttiva 76/207 quanto l'art. 141, n. 4, CE ostano ad una normativa nazionale che accorda automaticamente la preferenza ai candidati del sesso sottorappresentato, purché in possesso di qualifiche sufficienti, alla sola condizione che la differenza tra i meriti dei candidati di ciascun sesso non sia di rilevanza tale da dar luogo ad una violazione del criterio di obiettività che deve essere osservato nelle assunzioni. Infatti, un tale metodo non può trovare legittimazione nella direttiva 76/207, dato che la selezione di un candidato, tra

²⁵

V. punto 5.4.

quelli in possesso delle qualifiche sufficienti, si basa, in ultima analisi, sulla semplice appartenenza al sesso sottorappresentato, e ciò anche nel caso in cui i meriti del candidato così prescelto siano inferiori a quelli di un candidato dell'altro sesso. Una siffatta normativa non può essere neanche giustificata alla luce dell'art. 141, n. 4, CE, considerato che il metodo di selezione di cui trattasi si rivela in ogni caso sproporzionato rispetto allo scopo perseguito. Inoltre, il fatto di restringere il campo d'applicazione di una misura di discriminazione positiva come quella controversa non è idoneo a modificare il carattere assoluto e sproporzionato della stessa, con la conseguenza che le disposizioni citate ostano ad una siffatta normativa anche nel caso in cui essa trovi applicazione esclusivamente alle selezioni volte ad assegnare un numero di posti preventivamente determinato. Infine, il diritto comunitario non fa in alcun modo dipendere l'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, dal livello dei posti da ricoprire.

22. In materia di *tutela dei consumatori*, la Corte è stata condotta, nelle cause *Océano Grupo* (sentenza 27 giugno 2000, cause riunite da C-240/98 a C-244/98, Racc. pag. I-4941), a interpretare la direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ²⁶. La Corte ha dichiarato che una clausola derogativa dalla competenza, inserita in un contratto concluso tra un consumatore ed un professionista senza essere stata oggetto di negoziato individuale e volta ad attribuire la competenza esclusiva al tribunale nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata vessatoria ai sensi di tale direttiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina a danno del consumatore un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto. La tutela assicurata ai consumatori dalla direttiva 93/13 comporta che il giudice nazionale, esaminando la ricevibilità dell'istanza presentatagli, possa valutare d'ufficio l'illiceità di una clausola del contratto di cui è causa. Nell'applicare disposizioni di diritto nazionale precedenti o successive alla direttiva 93/13, il giudice nazionale deve interpretarle quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della stessa. In particolare, l'obbligo di interpretazione conforme impone al giudice nazionale di preferire l'interpretazione che gli consenta di declinare d'ufficio la competenza attribuitagli da una clausola vessatoria.

23. Durante l'anno trascorso, è stato portato dinanzi alla Corte un contenzioso abbondante in materia di *tutela dell'ambiente*. Esso riguardava

²⁶

Direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE (GU L 95, pag. 29).

contemporaneamente materie ormai tradizionali come quella dei rifiuti pericolosi, della conservazione dell'habitat naturale o della valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ma anche materie nuove, come quella della commercializzazione degli organismi geneticamente modificati (OGM).

Quest'ultima materia era al centro della causa *Greenpeace France e a.* (sentenza 21 marzo 2000, causa C-6/99, Racc. pag. I-1651), in cui la Greenpeace France ed altre associazioni avevano chiesto al giudice nazionale l'annullamento di un decreto ministeriale che autorizza l'immissione in commercio di sementi derivanti da talune varietà di granturco geneticamente modificate. Ritenendo che tale decreto potesse avere conseguenze gravi, il giudice nazionale ne ha sospeso l'esecuzione e ha interrogato la Corte sul margine di manovra di cui dispone uno Stato membro nell'ambito dei meccanismi istituiti dalla direttiva 90/220/CEE²⁷. Tale direttiva prevede un meccanismo di valutazione dei rischi per la salute umana o per l'ambiente risultanti dall'emissione deliberata o dall'immissione sul mercato di OGM, meccanismo composto da numerose fasi di controllo da parte delle autorità nazionali o comunitarie prima di ogni autorizzazione di immissione sul mercato valida su tutto il territorio della Comunità. Se le autorità nazionali competenti alle quali viene presentata da una società una domanda di immissione sul mercato di un OGM non respingono tale domanda, esse devono obbligatoriamente inviare la pratica alla Commissione, dopo aver emesso un parere favorevole. La Corte considera che, in questa fase, le autorità nazionali che si rivolgono alla Commissione hanno tutte le possibilità di valutare i rischi che il prodotto presenta per la salute umana o per l'ambiente. La direttiva 90/220 prevede che, dopo l'adizione della Commissione, vengano consultate le autorità nazionali degli altri Stati membri. Il rispetto del principio di precauzione si traduce, da una parte, nell'obbligo, imposto all'impresa, di comunicare immediatamente all'autorità competente ogni nuova informazione in merito ai rischi che il prodotto comporta per la salute o l'ambiente, nonché nell'obbligo, imposto a tale autorità, d'informarne immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri e, d'altra parte, nella facoltà, attribuita ad ogni Stato membro, di limitare o vietare provvisoriamente l'uso e/o la vendita sul proprio territorio di un prodotto per il quale, benché sia stato

²⁷ Direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 15), come modificata dalla direttiva 97/35/CE.

oggetto di un consenso, vi sono valide ragioni di ritenere che presenti un rischio per la salute o l'ambiente. Il sistema di protezione istituito dalla direttiva 90/220 implica necessariamente che lo Stato membro interessato non è tenuto a dare il proprio consenso scritto ove nel frattempo sia entrato in possesso di nuove informazioni che lo inducono a ritenere che il prodotto oggetto della notifica possa essere pericoloso per la salute e l'ambiente. In un caso del genere, esso è tenuto ad informarne immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri affinché sia adottata una decisione in materia secondo il procedimento previsto dalla direttiva 90/220. Tuttavia, qualora, come nel caso di specie, lo Stato membro abbia trasmesso la domanda con parere favorevole e la Commissione abbia adottato una decisione favorevole, esso è tenuto a rilasciare il «consenso scritto» che permette l'immissione in commercio del prodotto. Infine, qualora il giudice nazionale accerti eventuali irregolarità nello svolgimento dell'esame della domanda di immissione sul mercato da parte dell'autorità nazionale competente, irregolarità idonee a pregiudicare la validità della decisione favorevole della Commissione, il detto giudice è tenuto ad adire la Corte in via pregiudiziale, eventualmente disponendo la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di attuazione della detta decisione fino a che la Corte non abbia statuito sulla questione della validità. Infatti la Corte è il solo organo giudiziario competente per dichiarare l'invalidità di un atto comunitario.

Per quanto riguarda le materie ambientali più tradizionali, sarà ricordata la causa *Fornasar* (sentenza 22 giugno 2000, causa C-318/98, Racc. pag. I-4785), relativa alla nozione di rifiuti pericolosi. La Corte ha precisato che la direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi²⁸, non impedisce agli Stati membri, ivi comprese, nell'ambito dei loro poteri, le rispettive autorità giudiziarie, di qualificare come rifiuti pericolosi diversi da quelli figuranti nell'elenco dei rifiuti pericolosi fissato dalla decisione 94/904/CE, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva²⁹, e di stabilire, conseguentemente, misure rafforzate di protezione al fine di vietare l'abbandono, lo scarico e l'eliminazione incontrollata di tali rifiuti. In tale

²⁸ Direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE (GU L 377, pag. 20).

²⁹ Decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/904/CE, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 356, pag. 14).

ipotesi, spetta alle autorità dello Stato membro interessato, competenti in base alla legge nazionale, darne notifica alla Commissione, ai sensi della direttiva.

La direttiva 85/337/CEE³⁰ è stata al centro della causa *Linster e a.* (sentenza 19 settembre 2000, causa C-287/98, Racc. pag. I-6917). Tale direttiva prevede che i progetti che possono presentare un impatto ambientale importante devono formare oggetto di valutazioni del loro impatto ambientale e di procedimenti di informazione del pubblico. La direttiva 85/337 non si applica ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico. Infatti, la procedura legislativa deve di regola consentire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla direttiva, incluso l'obiettivo della disponibilità delle informazioni. In tale causa, i proprietari di fondi che dovevano essere espropriati, in forza di un atto legislativo, per la realizzazione di un'autostrada avevano contestato dinanzi al giudice a quo la legittimità del procedimento di espropriazione a causa della sua mancata conformità alla direttiva 85/337. La Corte ha dichiarato che la nozione di atto legislativo nazionale specifico di cui alla direttiva deve costituire oggetto di autonoma interpretazione, per garantire l'applicazione uniforme del diritto comunitario e il principio d'uguaglianza. Costituisce un atto siffatto una norma emanata da un Parlamento a seguito di dibattito parlamentare pubblico, quando la procedura legislativa abbia consentito il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 85/337, ivi compreso l'obiettivo della disponibilità di informazioni, e quando le informazioni a disposizione del Parlamento, al momento dell'approvazione in dettaglio del progetto, siano risultate equivalenti a quelle che avrebbero dovuto essere sottoposte all'autorità competente nell'ambito di un'ordinaria procedura di autorizzazione del progetto. Il giudice del rinvio può accertare se il legislatore nazionale si sia mantenuto nei limiti di discrezionalità fissati dalla direttiva 85/337, in particolare quando la valutazione preliminare dell'impatto ambientale del progetto non sia stata effettuata, le informazioni minime che il committente deve fornire non siano state messe a disposizione del pubblico e non sia stata data al pubblico interessato la possibilità di esprimere il proprio parere prima dell'avvio del progetto, contrariamente al disposto della direttiva.

Infine, per quanto riguarda la direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, la

³⁰

Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).

Corte ha precisato, nella causa *First Corporate Shipping* (sentenza 7 novembre 2000, causa C-371/98, Racc. pag. I-9235), che uno Stato membro non può prendere in considerazione esigenze economiche, sociali e culturali nonché particolarità regionali e locali nella scelta e delimitazione dei siti da proporre alla Commissione come identificabili di importanza comunitaria ai sensi di tale direttiva. Per elaborare un progetto di elenco di siti d'importanza comunitaria idoneo a portare alla costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, la Commissione deve disporre di un elenco completo di siti aventi, a livello nazionale, un interesse ecologico pertinente con l'obiettivo della conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e della flora selvatiche contemplato da questa direttiva. Solo in questo modo è possibile realizzare l'obiettivo contemplato dalla direttiva 92/43, cioè il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale. Ora, tale area può essere ubicata da una parte e dall'altra di una o più frontiere interne alla Comunità e uno Stato membro non può avere una conoscenza precisa e circostanziata della situazione degli habitat negli altri Stati membri. Tale Stato non può quindi, di propria iniziativa, sia pure in ragione di esigenze economiche, sociali e culturali o delle specificità regionali e locali, escludere siti aventi, a livello nazionale, un interesse ecologico in linea con l'obiettivo della conservazione, senza mettere a repentaglio la realizzazione di questo stesso obiettivo a livello comunitario.

24. Per quanto riguarda l'interpretazione della *Convenzione di Bruxelles* (Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), l'attenzione del lettore è attirata sulla causa *Krombach* (sentenza 28 marzo 2000, causa C-7/98, Racc. pag. I-1935), che riguarda la nozione di ordine pubblico ai sensi dell'art. 27, punto 1), della Convenzione. Secondo tale disposizione, le decisioni rese in uno Stato contraente non sono riconosciute in un altro Stato contraente se il riconoscimento è contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto. Fondandosi sulla cittadinanza della vittima, il giudice dello Stato d'origine aveva condannato il signor Krombach per un reato doloso in un procedimento contumaciale, vale a dire senza sentire i difensori incaricati dal signor Krombach di rappresentarlo. Il giudice dello Stato richiesto ha domandato alla Corte se, in una situazione siffatta, si potesse tener conto del fatto che il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza sulla cittadinanza della vittima di un reato e negato al signor Krombach il diritto di farsi difendere senza comparire personalmente. La Corte ha dichiarato che gli Stati contraenti restano, in linea di principio, liberi di determinare, in forza della riserva di cui all'art. 27, punto 1), della Convenzione, conformemente

alle loro concezioni nazionali, le esigenze del loro ordine pubblico, ma che i limiti di tale nozione rientrano nell'interpretazione della Convenzione. Pertanto, sebbene non spetti alla Corte definire il contenuto dell'ordine pubblico di uno Stato contraente, essa è però tenuta a controllare i limiti entro i quali il giudice di uno Stato contraente può ricorrere a tale nozione per non riconoscere una decisione emanata da un giudice di un altro Stato contraente. Alla luce della clausola dell'ordine pubblico di cui all'art 27, punto 1), della Convenzione, il giudice dello Stato richiesto non può tener conto, nei confronti di un convenuto domiciliato sul territorio di quest'ultimo, del solo fatto che il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza sulla cittadinanza della vittima di un reato. Un ricorso alla clausola dell'ordine pubblico è immaginabile solo nel caso in cui il riconoscimento o l'esecuzione della decisione pronunciata in un altro Stato contraente contrastasse in modo inaccettabile con l'ordinamento giuridico dello Stato richiesto, in quanto fosse lesiva di un principio fondamentale. Per rispettare il divieto della revisione nel merito della decisione straniera, la lesione dovrebbe costituire una violazione manifesta di una regola di diritto considerata essenziale nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento giuridico. Il ricorso alla clausola dell'ordine pubblico deve essere considerato possibile nei casi eccezionali in cui le garanzie previste dall'ordinamento dello Stato d'origine e dalla Convenzione stessa non sono bastate a proteggere il convenuto da una violazione manifesta del suo diritto a difendersi dinanzi al giudice d'origine, come sancito dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Ora, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo risulta che il giudice nazionale di uno Stato contraente ha il diritto di ritenere che il rifiuto di sentire la difesa di un imputato assente dal dibattimento costituisca una violazione manifesta di un diritto fondamentale. Pertanto, il giudice dello Stato richiesto può tener conto, nei confronti di un convenuto domiciliato sul territorio di quest'ultimo e perseguito per un reato doloso, del fatto che il giudice dello Stato d'origine gli ha negato il diritto di farsi difendere senza comparire personalmente.

25. Nel contesto dell'*accordo di associazione CEE-Turchia*, in una sentenza del 14 marzo 2000, la Corte ha interpretato il principio di non discriminazione in base alla nazionalità sancito dalla decisione n. 3/80 del consiglio di associazione per quanto riguarda le prestazioni previdenziali accordate da uno Stato membro, ai sensi della sua normativa, ai cittadini turchi che risiedono nel suo territorio (cause riunite C-102/98 e C-211/98, *Kocak*, Racc. pag. I-1287). La Corte ha dichiarato che tale principio non osta a che uno Stato membro applichi a lavoratori turchi una disciplina normativa la

quale, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia e della costituzione del numero di matricola previdenziale attribuito a tale effetto, riconosca come data di nascita determinante quella risultante dalla prima dichiarazione resa dall'interessato ad un ente previdenziale di questo Stato e subordini il riconoscimento di una diversa data di nascita alla condizione che venga presentato un documento il cui originale sia stato emesso anteriormente alla data di questa dichiarazione. Infatti, una tale disciplina trova applicazione indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori interessati e riconosce il medesimo valore probatorio ai documenti che devono essere prodotti affinché si possa non tener conto della data di nascita indicata all'atto della prima dichiarazione resa ad un ente previdenziale, qualunque ne sia l'origine o provenienza. A differenza della disciplina che ha dato luogo alla sentenza 2 dicembre 1997, causa C-336/94, *Dafeki* (Racc. pag. I-6761), la normativa di cui trattasi non pone i cittadini turchi in una situazione giuridica diversa da quella dei cittadini dello Stato membro in cui risiedono. Essa non contiene neanche disparità di trattamento idonee a costituire una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza, dato che non può esigersi, in forza del divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza, che uno Stato membro che disciplini la determinazione della data di nascita ai fini della costituzione di un numero di matricola previdenziale e della concessione di una pensione di vecchiaia tenga conto della particolare situazione derivante dal contenuto e dalle modalità di applicazione concreta della normativa turca in materia di stato civile.

26. Per quanto riguarda i *paesi e territori d'oltremare* (PTOM), sarà menzionata la causa *Emesa Sugar* (sentenza 8 febbraio 2000, causa C-17/98, Racc. pag. I-675), in cui la Corte è stata adita con diverse questioni relative alla validità della decisione del Consiglio 24 novembre 1997, 97/803/CE, riguardante la revisione di medio periodo della decisione 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea. Confermando la validità della decisione impugnata, la Corte ha respinto, in particolare, l'argomento secondo cui, con riguardo in particolare all'art. 136, secondo comma, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 187, secondo comma, CE), esisterebbe un meccanismo di chiusura che impedisce di rimettere in discussione i vantaggi attribuiti agli PTOM nell'ambito della realizzazione a tappe dell'associazione. Nel soppesare i diversi obiettivi fissati dal Trattato, tenendo conto al contempo del complesso delle realizzazioni acquisite sulla base delle proprie precedenti decisioni, il Consiglio, il quale dispone a tal fine di un ampio potere discrezionale dovuto alle responsabilità politiche ad esso conferite dalle disposizioni del Trattato relative alla politica agricola e dall'art. 136 del Trattato, può essere indotto,

ove necessario, a ridurre taluni vantaggi in precedenza accordati agli PTOM. Una volta accertata la possibilità che l'applicazione della regola del cumulo di origine nel settore dello zucchero determina rilevanti perturbazioni nel funzionamento di un'organizzazione di mercato, il Consiglio, dopo aver soppesato gli obiettivi dell'associazione degli PTOM e quelli della politica agricola comune, era legittimato ad adottare, nel rispetto dei principi di diritto comunitario che ne delimitano il potere discrezionale, qualunque misura idonea a porre fine o ad attenuare le perturbazioni suddette, ivi compresa la soppressione o la limitazione dei vantaggi in precedenza accordati agli PTOM. Ciò vale tanto più quando i vantaggi in questione presentino un carattere eccezionale rispetto alle regole sul funzionamento del mercato comunitario. Tale è il caso della regola che consente, dopo determinate operazioni, di accordare un'origine PTOM ad alcuni prodotti provenienti dagli Stati ACP. Per il resto, la Corte ha respinto gli argomenti attinenti ad una violazione, da parte della decisione impugnata, dei principi del legittimo affidamento e di proporzionalità, nonché dell'art. 133, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 184, n. 1, CE), e dell'art. 136, secondo comma, del Trattato.

27. Infine, si concluderà il giro d'orizzonte delle sentenze pronunciate dalla Corte durante l'anno scorso menzionando le cause Consiglio/Chvatal e a. (sentenza 5 ottobre 2000, cause riunite C-432/98 P e C-433/98 P, Racc. pag. I-8535), relative allo *statuto del personale delle Comunità europee*. In occasione dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, il Consiglio ha adottato, nel novembre 1995, un regolamento che autorizza il Parlamento europeo ad adottare, nei confronti dei suoi dipendenti che hanno raggiunto l'età di 55 anni, misure di cessazione definitiva dal servizio chiamate di «esodo volontario». Poiché l'autorità che ha il potere di nomina (APN) aveva respinto la domanda di taluni dipendenti della Corte di essere iscritti sull'elenco delle persone che hanno manifestato il proprio interesse a fare oggetto di una siffatta misura, in quanto solo il Parlamento poteva adottare tali misure, gli stessi dipendenti hanno proposto dinanzi al Tribunale ricorsi diretti a far constatare l'illegittimità del regolamento di cui trattasi e ad ottenere l'annullamento delle decisioni dell'APN di rigetto delle loro domande, ricorsi accolti dal Tribunale. Adita con un'impugnazione, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale e, ritenendo che lo stato degli atti lo consentisse, ha statuito definitivamente sui ricorsi, respingendoli. La Corte ha sottolineato che misure di cessazione definitiva dal servizio come quelle consentite dal regolamento controverso non trovano la loro origine legale nello Statuto e non rappresentano quindi un elemento ordinario nella carriera delle persone interessate. Siffatte misure devono al contrario essere esaminate come una pratica alla quale la Comunità

ha fatto ricorso in modo puntuale nell'interesse del buon funzionamento delle proprie istituzioni. Ne discende, da un lato, che una domanda di iscrizione in un elenco di persone che hanno manifestato il loro interesse per una siffatta misura presuppone l'esistenza di una disposizione regolamentare specifica e legittima che le fornisca una base giuridica e, dall'altro, che, anche in presenza di una simile disposizione, l'istituzione interessata non è obbligata né ad accogliere le domande presentatele né ad utilizzare, pur parzialmente, la facoltà, di cui dispone, di decidere la cessazione definitiva dal servizio di una parte dei suoi dipendenti. Ora, il regolamento controverso autorizzava solo il Parlamento a prendere tali misure. Esso non poteva quindi fornire una base giuridica alle domande di dipendenti di altre istituzioni. E' pertanto a torto che il Tribunale ha dichiarato ricevibile un'eccezione d'illegittimità del regolamento controverso sollevata da taluni dipendenti della Corte nell'ambito di una controversia avente ad oggetto l'annullamento di una decisione dell'APN di rigetto della loro domanda di iscrizione sull'elenco dei dipendenti interessati a misure di esodo volontario.

B – La composizione della Corte di giustizia



(Ordine protocollare al 7 ottobre 2000)

Prima fila, da sinistra a destra:

V. Skouris, giudice; D. Ruiz-Jarabo Colomer, primo avvocato generale; C. Gulmann, giudice; G.C. Rodríguez Iglesias, presidente; A.M. La Pergola, M. Wathelet, giudici; F.G. Jacobs, avvocato generale.

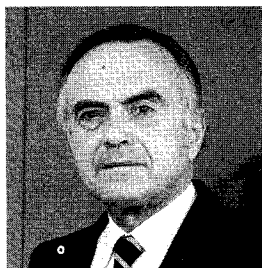
Seconda fila, da sinistra a destra:

R. Schintgen, P. Jann, giudici; A. Tizzano, avvocato generale; D.A.O. Edward, giudice; P. Léger, avvocato generale; L. Sevón, giudice; S. Alber, J. Mischo, avvocati generali.

Terza fila, da sinistra a destra:

Signora C. Stix-Hackl, avvocato generale; J.-P. Puissochet, C.W.A. Timmermans, giudici; signora N. Colneric, F. Macken, giudici; S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, giudici; L.A. Geelhoed, avvocato generale; R. Grass, cancelliere.

1. Membri della Corte di giustizia (secondo l'ordine di assunzione delle funzioni)



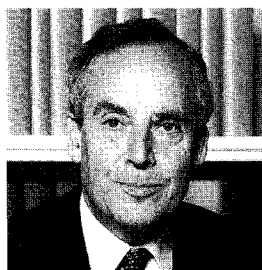
José Carlos de Carvalho Moitinho de Almeida

nato nel 1936; Pubblico Ministero presso la Corte d'appello di Lisbona; capo di gabinetto del Ministro della Giustizia; sostituto procuratore generale della Repubblica; direttore del gabinetto di diritto europeo; professore di diritto comunitario (Lisbona); giudice della Corte di giustizia dal 31 gennaio 1986 al 6 ottobre 2000.



Gil Carlos Rodríguez Iglesias

nato nel 1946; assistente, poi professore (nelle Università di Oviedo, di Friburgo in Brisgovia, autonoma di Madrid, Complutense di Madrid e di Granada); titolare della cattedra di diritto internazionale pubblico (Granada); membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto Max-Planck di Diritto internazionale pubblico e di Diritto comparato di Heidelberg; laurea honoris causa presso l'Università di Torino, presso l'Università di Cluj-Napoca (Romania) e presso l'Università del Saarland; bencher onorario del Gray's Inn (Londra) e del King's Inn (Dublino); membro onorario della Society of Advanced Legal Studies (Londra); membro onorario dell'Academia Asturiana de jurisprudencia; giudice della Corte di giustizia dal 31 gennaio 1986; presidente della Corte di giustizia dal 7 ottobre 1994.



Francis G. Jacobs, QC

nato nel 1939; barrister; funzionario della segreteria della Commissione europea dei diritti dell'uomo; referendario dell'avvocato generale J.P. Warner; professore di diritto europeo (King's College, Londra); autore di varie opere sul diritto comunitario; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 1988.



Paul Joan George Kapteyn

nato nel 1928; funzionario del ministero degli Affari esteri; professore di diritto delle organizzazioni internazionali (Utrecht, Leida); membro del Raad van State; presidente della sezione giudiziaria del Raad van State; membro della Reale Accademia delle scienze; membro del consiglio di amministrazione dell'Accademia di diritto internazionale dell'Aia; giudice della Corte di giustizia dal 29 marzo 1990 al 6 ottobre 2000.



Claus Christian Gulmann

nato nel 1942; funzionario del ministero della Giustizia; referendario del giudice Max Sørensen; professore di diritto internazionale pubblico e preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Copenaghen; avvocato; presidente e membro di collegi arbitrali; membro dell'organo giurisdizionale d'appello amministrativo; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 1991 al 6 ottobre 1994; giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre 1994.



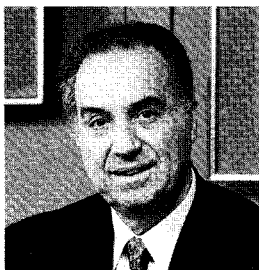
David Alexander Ogilvy Edward

nato nel 1934; avvocato (Scozia); Queen's Counsel (Scozia); segretario, poi tesoriere della Faculty of Advocates; presidente del Consiglio consultivo degli ordini forensi della CE; titolare di cattedra Salvesen di istituzioni europee e direttore dell'Europa Institute, Università di Edimburgo; consigliere speciale dello House of Lords Select Committee on the European Communities; bencher onorario del Gray's Inn (Londra); giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989 al 9 marzo 1992; giudice della Corte di giustizia dal 10 marzo 1992.



Antonio Mario La Pergola

nato nel 1931; professore ordinario di diritto costituzionale e di diritto pubblico generale e comparato nelle Università di Padova, Bologna e Roma; membro del Consiglio superiore della Magistratura (1976-1978); membro della Corte costituzionale e in seguito presidente della Corte costituzionale (1986-1987); ministro per le Politiche comunitarie (1987-1989); deputato al Parlamento europeo (1989-1994); giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre al 31 dicembre 1994; avvocato generale dal 1° gennaio 1995 al 14 dicembre 1999; giudice della Corte di giustizia dal 15 dicembre 1999.



Georges Cosmas

nato nel 1932; avvocato del foro di Atene; uditore al Consiglio di Stato (1963); referendario al Consiglio di Stato (1973); consigliere di Stato (1982-1994); membro della Corte speciale competente a pronunciarsi sulla responsabilità dei magistrati; membro della Corte suprema speciale competente, in forza della Costituzione ellenica, ad armonizzare la giurisprudenza delle tre corti supreme e ad esercitare il controllo giurisdizionale di validità per le elezioni politiche e per le elezioni europee; membro del Consiglio superiore della magistratura; membro del Consiglio superiore del ministero degli Affari esteri; presidente del Tribunale di secondo grado dei marchi; presidente del Comitato speciale per la preparazione dei progetti di legge del ministero della Giustizia; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 1994 al 6 ottobre 2000.



Jean-Pierre Puissochet

nato nel 1936; consigliere di Stato (Francia); direttore, poi direttore generale, del servizio giuridico del Consiglio delle Comunità europee (1968-1973); direttore generale dell'Ufficio nazionale per l'occupazione (1973-1975); direttore dell'amministrazione generale del ministero dell'Industria (1977-1979); direttore degli Affari giuridici presso l'OCSE (1979-1985); direttore dell'Istituto internazionale di amministrazione pubblica (1985-1987); giureconsulto, direttore degli affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri (1987-1994); giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre 1994.



Philippe Léger

nato nel 1938; magistrato in distacco presso il ministero della Giustizia (1966-1970); capo di gabinetto, poi consigliere tecnico, presso il gabinetto del ministro per la Qualità della vita (1976); consigliere tecnico nel gabinetto del Guardasigilli (1976-1978); vicedirettore degli Affari penali e delle Grazie (1978-1983); consigliere alla Corte d'appello di Parigi (1983-1986); vicedirettore del gabinetto del Guardasigilli, ministro della Giustizia (1986); presidente del Tribunal de grande instance di Bobigny (1986-1993); direttore del gabinetto del ministro di Stato, Guardasigilli, ministro della Giustizia, e avvocato generale presso la Corte d'appello di Parigi (1993-1994); professore associato presso l'Università René Descartes (Parigi V) (1988-1993); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 1994.



Günter Hirsch

nato nel 1943; direttore presso il ministero della Giustizia del Land Baviera; presidente della Corte costituzionale del Land Sassonia e presidente della Corte d'appello di Dresda (1992-1994); professore onorario di diritto europeo e di diritto della medicina all'Università di Saarbrücken; giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre 1994 al 14 luglio 2000.



Peter Jann

nato nel 1935; laureato in giurisprudenza presso l'Università di Vienna (1957); nomina a giudice e assegnazione al Ministero federale della giustizia (1961); giudice in materia di delitti a mezzo stampa presso lo Straf-Bezirksgericht di Vienna (1963-1966); portavoce presso il ministero federale della Giustizia (1966-1970), poi assunzione di incarichi presso la sezione internazionale di tale ministero; consigliere per la commissione giustizia e portavoce presso il Parlamento (1973-1978); nomina a membro della Corte costituzionale (1978); giudice permanente presso tale organo sino alla fine del 1994; giudice della Corte di giustizia dal 19 gennaio 1995.



Hans Ragnemalm

nato nel 1940; laureato in giurisprudenza e professore di diritto pubblico presso l'Università di Lund; professore di diritto pubblico e preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Stoccolma; Ombudsman parlamentare; giudice della Suprema Corte amministrativa della Svezia; giudice della Corte di giustizia dal 19 gennaio 1995 al 6 ottobre 2000.



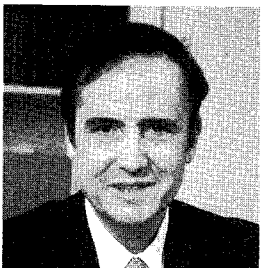
Leif Sevón

nato nel 1941; laureato in giurisprudenza (OTL) presso l'Università di Helsinki; direttore presso il ministero della Giustizia; consigliere presso la direzione Commercio del ministero degli Affari esteri; giudice della Corte suprema; giudice della Corte EFTA; presidente della Corte EFTA; giudice della Corte di giustizia dal 19 gennaio 1995.



Nial Fennelly

nato nel 1942; Master of Arts in scienze economiche presso l'University College di Dublino; barrister-at Law; Senior Counsel; presidente del Legal Aid Board e del Bar Council; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 19 gennaio 1995 al 6 ottobre 2000.



Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer

nato nel 1949; giudice; magistrato del Consejo General del Poder Judicial (Consiglio superiore della magistratura); professore; capo di gabinetto del presidente del Consiglio della magistratura; giudice ad hoc della Corte europea dei diritti dell'uomo; magistrato del Tribunal Supremo dal 1996; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 19 gennaio 1995.



Melchior Wathelet

nato nel 1949; vice-primo ministro, ministro della Difesa (1995), borgomastro di Verviers; vice-primo ministro, ministro della Giustizia e degli Affari economici (1992-1995); vice-primo ministro, ministro della Giustizia e del Ceto medio (1988-1991); deputato (1977-1995); laureato in giurisprudenza e in economia (Università di Liegi); Master of Laws (Harvard University, USA); professore presso l'Università cattolica di Lovanio; giudice della Corte di giustizia dal 19 settembre 1995.



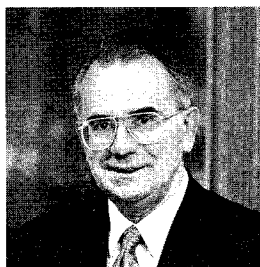
Romain Schintgen

nato nel 1939; avvocato e procuratore legale; amministratore generale al ministero del Lavoro; presidente del Consiglio economico e sociale; amministratore della Société nationale de crédit et d'investissement e della Société européenne des satellites; membro di nomina governativa del Fondo sociale europeo, del Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori e del Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro; giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989 all'11 luglio 1996; giudice della Corte di giustizia dal 12 luglio 1996.



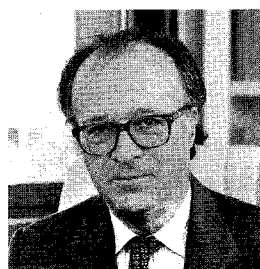
Siegbert Alber

nato nel 1936; ha compiuto gli studi di diritto presso le Università di Tubinga, Berlino, Parigi, Amburgo e Vienna; ha approfondito gli studi a Torino e a Cambridge; deputato al Bundestag dal 1969 al 1980; membro del Parlamento europeo nel 1977; membro, poi presidente (1993-1994), della Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini; presidente della delegazione parlamentare incaricata dei rapporti con i Paesi Baltici e delle sottocommissioni per la protezione dei dati e per le sostanze tossiche o pericolose; vicepresidente del Parlamento europeo dal 1984 al 1992; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 1997.



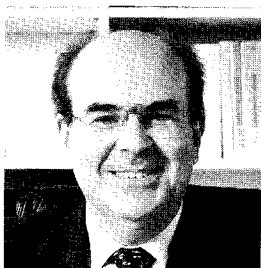
Jean Mischo

nato nel 1938; laureato in giurisprudenza e in scienze politiche (Università di Montpellier, Parigi, Cambridge); membro del servizio giuridico della Commissione, poi amministratore principale nei gabinetti di due membri della Commissione; segretario di legazione presso il ministero degli Affari esteri del Granducato di Lussemburgo, servizio Contenzioso e trattati; rappresentante permanente aggiunto del Lussemburgo presso le Comunità europee; direttore della direzione Affari politici del ministero degli Affari esteri; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 13 gennaio 1986 al 6 ottobre 1991; segretario generale del Ministero degli Affari esteri; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 19 dicembre 1997.



Antonio Saggio

nato nel 1934; giudice del Tribunale di Napoli; consigliere alla Corte d'appello di Roma, poi alla Corte di cassazione; addetto all'Ufficio legislativo del ministero di Grazia e Giustizia; presidente del Comitato generale alla conferenza diplomatica per l'elaborazione della Convenzione di Lugano; referendario dell'avvocato generale italiano alla Corte di giustizia; professore alla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione di Roma; giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989 al 17 settembre 1995; Presidente del Tribunale di primo grado dal 18 settembre 1995 al 4 marzo 1998; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 5 marzo 1998 al 6 ottobre 2000.



Vassilios Skouris

nato nel 1948; laureato in giurisprudenza nel 1970 (Università libera di Berlino); dottore in diritto costituzionale e amministrativo (Università di Amburgo, 1973); professore accreditato (Università di Amburgo, 1972-1977); professore di diritto pubblico (Università di Bielefeld, 1978); professore di diritto pubblico (Università di Salonicco, 1982); ministro degli Affari interni (1989 e 1996); membro del consiglio di amministrazione dell'Università di Creta (1983-1987); direttore del Centro di diritto economico internazionale ed europeo di Salonicco (dal 1997); presidente dell'Associazione ellenica per il diritto europeo (1992-1994); membro del Consiglio nazionale greco per la ricerca (1993-1995); membro del Consiglio superiore per la selezione dei funzionari greci (1994-1996); membro del Consiglio scientifico dell'Accademia di diritto europeo di Treviri (dal 1995); membro del comitato amministrativo della Scuola nazionale greca della magistratura (1995-1996); membro del Consiglio scientifico del ministero degli Affari esteri (1997-1999); presidente del Consiglio economico e sociale greco nel 1998; giudice della Corte di giustizia dall'8 giugno 1999.



Fidelma O'Kelly Macken

nata nel 1945; barrister del foro d'Irlanda (1972); consigliere giuridico in materia di proprietà industriale e commerciale (1973-1979); barrister (1979-1995), successivamente Senior Counsel (1995-1998), del foro d'Irlanda; membro anche del foro d'Inghilterra e del Galles; giudice presso la Corte Suprema d'Irlanda (1998); professore di «sistemi giuridici e metodi giuridici» e titolare della cattedra «Averil Deverell» in diritto commerciale (Trinity College, Dublino); benchers (preside) dell'Honorable Society of King's Inns; giudice della Corte di giustizia dal 6 ottobre 1999.



Ninon Colneric

nata nel 1948; studi a Tubinga, Monaco di Baviera e Ginevra; dopo talune ricerche scientifiche a Londra, diploma di dottore in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Monaco di Baviera; giudice dell'Arbeitsgericht di Oldenburg; abilitazione, conseguita presso l'Università di Brema, all'insegnamento di diritto del lavoro, sociologia del diritto e diritto sociale; docente ad interim presso la facoltà di giurisprudenza delle Università di Francoforte e di Brema; presidente del Landesarbeitsgericht del Land Schleswig-Holstein (1989); collaborazione, come esperta, al progetto dell'European Expertise Service (EU) riguardante la riforma del diritto del lavoro nel Kirghizistan (1994-1995); professore onorario di diritto del lavoro, in particolare di diritto europeo del lavoro, presso l'Università di Brema; giudice della Corte di giustizia dal 15 luglio 2000.



Stig von Bahr

nato nel 1939; ha lavorato presso l'Ombudsman parlamentare e presso il segretariato generale del governo svedese, nonché presso ministeri, in particolare come sottosegretario assistente al Ministero delle Finanze; nominato giudice al Kammarrätten (corte amministrativa d'appello) di Göteborg nel 1981, poi giudice presso il Regeringsrätten (Corte amministrativa suprema) nel 1985; ha contribuito a numerosi rapporti ufficiali, in particolare nel settore della legislazione tributaria e della contabilità; è stato, tra l'altro, presidente del comitato per l'imposta sul reddito adeguata all'inflazione, presidente del comitato per la contabilità e relatore speciale del comitato per le norme sulla tassazione dei soci delle società private; è stato altresì presidente del consiglio per le norme contabili e membro del consiglio dell'amministrazione giudiziaria nazionale, nonché del consiglio dell'autorità di sorveglianza finanziaria; ha pubblicato numerosi articoli, in particolare nel settore della legislazione tributaria; giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000.



Antonio Tizzano

nato nel 1940; diversi incarichi d'insegnamento presso università italiane; consigliere giuridico alla rappresentanza permanente dell'Italia presso le Comunità europee (1984-1992); avvocato patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione e dinanzi ad altri organi giudiziari supremi; membro della delegazione italiana in occasione di negoziati internazionali e conferenze intergovernative, tra cui quelle relative all'Atto unico europeo ed al Trattato sull'Unione europea; responsabile di diverse pubblicazioni; membro del gruppo di esperti indipendenti designato per esaminare le finanze della Commissione europea (1999); professore di diritto comunitario, direttore dell'istituto di diritto internazionale e comunitario dell'Università di Roma; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000.



José Narciso da Cunha Rodrigues

nato nel 1940; diverse funzioni giudiziarie (1964-1977); incaricato dal governo di diverse missioni ai fini della realizzazione e del coordinamento di studi sulla riforma del sistema giudiziario; agente del governo presso la Commissione europea per i diritti dell'uomo (1980-1984); esperto presso il comitato direttivo per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa (1980-1985); membro della commissione per la revisione del codice penale e del codice di procedura penale; Procurador-Geral da República (1984-2000); membro del comitato di sorveglianza dell'Ufficio per la lotta contro le frodi dell'Unione europea (OLAF) (1999-2000); giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000.



Christiaan Willem Anton Timmermans

nato nel 1941; referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1966-1969); funzionario della Commissione delle Comunità europee (1969-1977); dottorato in giurisprudenza (Università di Leida); professore di diritto comunitario all'Università di Groningen (1977-1989); giudice aggiunto alla Corte d'appello di Arnhem; responsabile di diverse pubblicazioni; direttore generale aggiunto presso il servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1989-2000); professore di diritto comunitario all'Università di Amsterdam; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000.



Leendert Adrie Geelhoed

nato nel 1942; assistente ricercatore all'Università di Utrecht (1970-1971); referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1971-1974); consigliere principale presso il Ministero della Giustizia (1975-1982) membro del consiglio consultivo sulla politica governativa (1983-1990); diversi incarichi di insegnamento; segretario generale del Ministero degli Affari economici (1990-1997); segretario generale del Ministero degli Affari generali (1997-2000); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000.



Christine Stix-Hackl

nata nel 1957; studi in giurisprudenza (Università di Vienna), studi post-universitari di diritto comunitario (Collège d'Europe, Bruges); membro del servizio diplomatico austriaco (dal 1982); esperta per le questioni relative all'Unione europea presso l'ufficio del consigliere giuridico del Ministero degli Affari esteri (1984-1988); servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1989); capo del «Servizio giuridico - UE» presso il Ministero federale degli Affari esteri (1992-2000, ministro plenipotenziario); partecipazione ai negoziati sullo Spazio Economico Europeo e ai negoziati sull'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea; console generale d'Austria a Zurigo (2000); diversi incarichi d'insegnamento e pubblicazioni; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000.



Roger Grass

nato nel 1948; laureato presso l'Istituto di studi politici di Parigi e titolare del diploma di studi superiori di diritto pubblico; sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunal de grande instance di Versailles; amministratore principale alla Corte di giustizia; segretario generale della procura generale presso la Corte d'appello di Parigi; membro del gabinetto del Guardasigilli, ministro della Giustizia; referendario del presidente della Corte di giustizia; cancelliere della Corte dal 10 febbraio 1994.

2. Modifiche nella composizione della Corte di giustizia nel 2000

Nel 2000 la composizione della Corte di giustizia è così cambiata:

Il 14 luglio, il giudice Günter Hirsch ha lasciato la Corte ed è stato sostituito dalla signora Ninon Colneric, in qualità di giudice.

Il 6 ottobre, alla scadenza dei loro mandati, i giudici José Carlos de Carvalho Moitinho de Almeida, Paul Joan George Kapteyn e Hans Ragnemalm nonché gli avvocati generali Nial Fennelly, Georges Cosmas e Antonio Saggio hanno lasciato la Corte e sono stati sostituiti, rispettivamente, dai signori José Narciso da Cunha Rodrigues, Christiaan Willem Anton Timmermans e Stig von Bahr, in qualità di giudici, nonché dalla signora Christine Stix-Hackl e dai signori Leendert Adrie Geelhoed e Antonio Tizzano, in qualità di avvocati generali.

3. Ordini protocollari

dal 1° gennaio al 14 luglio 2000

G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, presidente della Corte
J.C. MOITINHO DE ALMEIDA, presidente della Terza e della Sesta Sezione
D.A.O. EDWARD, presidente della Quarta e della Quinta Sezione
L. SEVÓN, presidente della Prima Sezione
N. FENNELLY, primo avvocato generale
R. SCHINTGEN, presidente della Seconda Sezione
F.G. JACOBS, avvocato generale
P.J.G. KAPTEYN, giudice
C. GULMANN, giudice
A.M. LA PERGOLA, giudice
G. COSMAS, avvocato generale
J.-P. PUISSOCHET, giudice
P. LEGER, avvocato generale
G. HIRSCH, giudice
P. JANN, giudice
H. RAGNEMALM, giudice
D. RUIZ-JARABO COLOMER, avvocato generale
M. WATHELET, giudice
S. ALBER, avvocato generale
J. MISCHO, avvocato generale
A. SAGGIO, avvocato generale
V. SKOURIS, giudice
Signora F. MACKEN, giudice

R. GRASS, cancelliere

dal 15 luglio al 6 ottobre 2000

G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, presidente della Corte
J.C. MOITINHO DE ALMEIDA, presidente della Terza e della Sesta Sezione
D.A.O. EDWARD, presidente della Quarta e della Quinta Sezione
L. SEVÓN, presidente della Prima Sezione
N. FENNELLY, primo avvocato generale
R. SCHINTGEN, presidente della Seconda Sezione
F.G. JACOBS, avvocato generale
P.J.G. KAPTEYN, giudice
C. GULMANN, giudice
A.M. LA PERGOLA, giudice
G. COSMAS, avvocato generale
J.-P. PUISSOCHET, giudice
P. LEGER, avvocato generale
P. JANN, giudice
H. RAGNEMALM, giudice
D. RUIZ-JARABO COLOMER, avvocato generale
M. WATHELET, giudice
S. ALBER, avvocato generale
J. MISCHO, avvocato generale
A. SAGGIO, avvocato generale
V. SKOURIS, giudice
Signora F. MACKEN, giudice
Signora N. COLNERIC, giudice

R. GRASS, cancelliere

dal 7 ottobre al 31 dicembre 2000

G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, presidente della Corte
C. GULMANN, presidente della Terza e della Sesta Sezione
A.M. LA PERGOLA, presidente della Quarta e della Quinta Sezione
D. RUIZ-JARABO COLOMER, primo avvocato generale
M. WATHELET, presidente della Prima Sezione
V. SKOURIS, presidente della Seconda Sezione
F.G. JACOBS, avvocato generale
D.A.O. EDWARD, giudice
J.-P. PUISSOCHET, giudice
P. LEGER, avvocato generale
P. JANN, giudice
L. SEVÓN, giudice
R. SCHINTGEN, giudice
S. ALBER, avvocato generale
J. MISCHO, avvocato generale
Signora F. MACKEN, giudice
Signora N. COLNERIC, giudice
S. von BAHR, giudice
A. TIZZANO, avvocato generale
J.N. CUNHA RODRIGUES, giudice
C.W.A. TIMMERMANS, giudice
L.A. GEELHOED, avvocato generale
Signora C. STIX-HACKL, avvocato generale

R. GRASS, cancelliere

4. Precedenti membri della Corte di giustizia

PILOTTI Massimo, giudice (1952-1958), presidente dal 1952 al 1958
SERRARENS Petrus, Josephus, Servatius, giudice (1952-1958)
RIESE Otto, giudice (1952-1963)
DELVAUX Louis, giudice (1952-1967)
RUEFF Jacques, giudice (1952-1959 e 1960-1962)
HAMMES Charles Léon, giudice (1952-1967), presidente dal 1964 al 1967
VAN KLEFFENS Adrianus, giudice (1952-1958)
LAGRANGE Maurice, avvocato generale (1952-1964)
ROEMER Karl, avvocato generale (1953-1973)
ROSSI Rino, giudice (1958-1964)
DONNER Andreas Matthias, giudice (1958-1979), presidente dal 1958 al 1964
CATALANO Nicola, giudice (1958-1962)
TRABUCCHI Alberto, giudice (1962-1972), poi avvocato generale (1973-1976)
LECOURT Robert, giudice (1962-1976), presidente dal 1967 al 1976
STRAUSS Walter, giudice (1963-1970)
MONACO Riccardo, giudice (1964-1976)
GAND Joseph, avvocato generale (1964-1970)
MERTENS DE WILMARS Josse J., giudice (1967-1984), presidente dal 1980 al 1984
PESCATORE Pierre, giudice (1967-1985)
KUTSCHER Hans, giudice (1970-1980), presidente dal 1976 al 1980
DUTHEILLET DE LAMOTHE Alain Louis, avvocato generale (1970-1972)
MAYRAS Henri, avvocato generale (1972-1981)
O'DALAIGH Cearbhall, giudice (1973-1974)
SØRENSEN Max, giudice (1973-1979)
MACKENZIE STUART Alexander J., giudice (1973-1988), presidente dal 1984 al 1988
WARNER Jean-Pierre, avvocato generale (1973-1981)
REISCHL Gerhard, avvocato generale (1973-1981)
O'KEEFFE Aindrias, giudice (1975-1985)
CAPOTORTI Francesco, giudice (1976), poi avvocato generale (1976-1982)
BOSCO Giacinto, giudice (1976-1988)
TOUFFAIT Adolphe, giudice (1976-1982)
KOOPMANS Thymen, giudice (1979-1990)
DUE Ole, giudice (1979-1994), presidente dal 1988 al 1994
EVERLING Ulrich, giudice (1980-1988)
CHLOROS Alexandros, giudice (1981-1982)
Sir Gordon SLYNN, avvocato generale (1981-1988), poi giudice (1988-1992)

ROZES Simone, avvocato generale (1981-1984)
 VERLOREN van THEMAAT Pieter, avvocato generale (1981-1986)
 GRÉVISSE Fernand, giudice (1981-1982 et 1988-1994)
 BAHLMANN Kai, giudice (1982-1988)
 MANCINI G. Federico, avvocato generale (1982-1988), poi giudice (1988-1999)
 GALMOT Yves, giudice (1982-1988)
 KAKOURIS Constantinos, giudice (1983-1997)
 LENZ Carl Otto, avvocato generale (1984-1997)
 DARMON Marco, avvocato generale (1984-1994)
 JOLIET René, giudice (1984-1995)
 O'HIGGINS Thomas Francis, giudice (1985-1991)
 SCHOCKWEILER Fernand, giudice (1985-1996)
 Da CRUZ VILAÇA José Luis, avvocato generale (1986-1988)
 DIEZ DE VELASCO Manuel, giudice (1988-1994)
 ZULEEG Manfred, giudice (1988-1994)
 VAN GERVEN Walter, avvocato generale (1988-1994)
 TESAURO Giuseppe, avvocato generale (1988-1998)
 ELMER Michael Bendik, avvocato generale (1994-1997)
 IOANNOU Krateros, giudice (1997-1999)
 De CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA José Carlos, giudice (1986-2000)
 KAPTEYN Paul Joan George, giudice (1990-2000)
 COSMAS Georges, avvocato generale (1994-2000)
 HIRSCH Günter, giudice (1994-2000)
 RAGNEMALM Hans, giudice (1995-2000)
 FENNELLY Nial, avvocato generale (1995-2000)
 SAGGIO Antonio, avvocato generale (1998-2000)

– Presidenti

PILOTTI Massimo (1952-1958)
 DONNER Andreas Matthias (1958-1964)
 HAMMES Charles Léon (1964-1967)
 LECOURT Robert (1967-1976)
 KUTSCHER Hans (1976-1980)
 MERTENS DE WILMARS Josse J. (1980-1984)
 MACKENZIE STUART Alexander John (1984-1988)
 DUE Ole (1988-1994)

– Cancellieri

VAN HOUTTE Albert (1953-1982)

HEIM Paul (1982-1988)

GIRAUD Jean-Guy (1988-1994)

Capitolo II

Tribunale di primo grado delle Comunità europee

A – L'attività del Tribunale di primo grado nel 2000

presentata dal signor presidente, Bo Vesterdorf

I. Attività del Tribunale

1. Il numero di cause presentate dinanzi al Tribunale nel 2000, ossia 387¹, supera quello del 1999, pari a 356. La cifra dell'anno giudiziario 2000 comprende una serie di 59 ricorsi presentati da imprese italiane per ottenere l'annullamento di una decisione della Commissione che dispone il recupero di aiuti di Stato a loro versati, nonché 34 ricorsi presentati contro le decisioni delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno.

Il numero totale delle cause decise ammonta, prescindendo dai procedimenti particolari, a 327 (ossia 241 dopo la riunione delle cause). Tale cifra comprende la soluzione di 41 cause «cemento», il più ampio fascicolo di diritto della concorrenza mai presentato dinanzi al Tribunale.

Il numero di sentenze pronunciate dalle sezioni composte da cinque giudici (competenti per i ricorsi riguardanti norme relative ad aiuti di Stato e a misure di tutela commerciale) ammonta a 24 (39 nel 1999) mentre 82 sentenze (74 nel 1999) sono state pronunciate da sezioni a tre giudici. Nessuna causa è stata presentata dinanzi al Tribunale in seduta plenaria nel corso di quest'anno, e nessun avvocato generale è stato designato.

Il numero di domande di provvedimenti provvisori registrate nel corso del 2000 conferma la tendenza sottolineata nel 1999 (43 domande nel 2000 rispetto alle 38 domande del 1999, alle 26 del 1998 e alle 19 del 1997); 45 procedimenti sommari sono stati conclusi nel corso di questo stesso anno.

Il numero totale di cause pendenti alla fine dell'anno ammonta, prescindendo dai procedimenti particolari, ormai a 784 (724 cause nel 1999).

In forza delle disposizioni del regolamento di procedura che permette al Tribunale di decidere nella formazione a giudice unico, nel corso di quest'anno sono state adottate 15 decisioni di attribuzione di cause a giudici unici. In tale formazione il Tribunale ha pronunciato undici sentenze e quattro ordinanze.

¹

Le cifre non tengono conto dei procedimenti particolari riguardanti soprattutto l'assistenza giudiziaria e la liquidazione delle spese.

2. Il 16 novembre 2000, il Consiglio ha approvato il testo delle modifiche del regolamento di procedura del Tribunale trasmessogli il 21 gennaio precedente (GU L 322, pag. 4). Tali modifiche, adottate formalmente dal Tribunale il 6 dicembre 2000, entreranno in vigore all'inizio del 2001.

Le nuove disposizioni permetteranno ormai al Tribunale di decidere talune cause secondo un procedimento semplificato oppure, tenuto conto della particolare urgenza e delle circostanze, secondo un procedimento accelerato. Il termine e le modalità di intervento dei terzi sono stati conseguentemente rivisti.

Esse disciplinano anche la trasmissione di documenti mediante telecopia, o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione, prevedono la possibilità da parte del Tribunale di escludere, in via eccezionale, la comunicazione alle parti di documenti di cui è necessario disporre la produzione e creano una base giuridica per l'adozione di istruzioni pratiche alle parti.

3. I lavori della conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, iniziati nel febbraio 2000, sono terminati a Nizza il successivo 11 dicembre. Il risultato di tale conferenza per quanto riguarda la Corte, in quanto istituzione, è commentato dal presidente della Corte nella prefazione alla presente relazione annuale.

II. Orientamento della giurisprudenza

Le principali evoluzioni giurisprudenziali sopravvenute nel corso del 2000 verranno presentate operando una distinzione tra il contenzioso di legittimità (A), il contenzioso in tema di risarcimento (B) e le domande di provvedimenti provvisori (C).

A. Il contenzioso di legittimità

A.1 Ricevibilità dei ricorsi d'annullamento

Nel corso del 2000, il Tribunale ha dichiarato irricevibili per mancanza di legittimazione ad agire svariati ricorsi diretti all'annullamento di decisioni di cui i ricorrenti non erano destinatari, oppure di atti di carattere normativo. In sette cause, i ricorsi sono stati respinti con sentenza [sentenze 22 febbraio 2000, causa T-138/98, *ACAV e a./Consiglio*, Racc. pag. II-341, 20 giugno 2000, causa T-597/97, *Euromim/Consiglio*, Racc. pag. II-2421, 27 giugno 2000, cause riunite T-172/98, da T-175/98 a T-177/98, *Salamander e a./Parlamento e Consiglio*, Racc. pag. II-2487 (oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, cause C-281/00

P e C-313/00 P), e 13 dicembre 2000, causa T-69/99, *Danish Satellite TV/Commissione*, Racc. pag. II-4039], nelle altre con ordinanza.

Svariate decisioni hanno dichiarato irricevibili ricorsi diretti all'annullamento di regolamenti nel settore della politica agricola e della pesca [in particolare, sentenza 22 febbraio 2000, *ACAV e a./Consiglio*, citata; ordinanza 11 luglio 2000, causa T-268/99, *FNAB e a./Consiglio*, Racc. pag. II-2893 (oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C-345/00 P)], della politica commerciale comune (sentenza 20 giugno 2000, *Euromim/Consiglio*, citata) e della politica della concorrenza [ordinanze 12 luglio 2000, causa T-45/00, *Conseil national des professions de l'automobile e a./Commissione* (oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C-341/00 P), e 19 ottobre 2000, causa T-58/00, *Bond van de Fegarbhel-Beroepsverenigingen e a./Commissione*, Racc. pag. II-3301]. Una sentenza ha anch'essa dichiarato irricevibili ricorsi diretti all'annullamento di una direttiva (sentenza 27 giugno 2000, *Salamander e a./Parlamento e Consiglio*, citata).

D'altra parte, il Tribunale ha ricordato che, in mancanza di disposizioni espresse di diritto comunitario, non si può riconoscere, a carico delle autorità amministrative o giurisdizionali della Comunità, un obbligo generale di informare i soggetti di diritto sui mezzi di ricorso disponibili e sulle condizioni in cui essi li possono esercitare (sentenza 24 febbraio 2000, causa T-145/98, *ADT Projekt/Commissione*, Racc. pag. II-387).

I contributi forniti dalla giurisprudenza, nel corso dell'anno in esame, alla nozione di atto impugnabile, dies a quo del termine di impugnazione, interesse ad agire e legittimazione ad agire

– Sulla nozione di atto impugnabile

Secondo costante giurisprudenza, costituiscono atti o decisioni suscettibili di ricorso d'annullamento, ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 230 CE), gli atti che producono effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare gli interessi del ricorrente modificando in maniera sensibile la sua situazione giuridica [sentenze 17 febbraio 2000, causa T-241/97, *Stork Amsterdam/Commissione*, Racc. pag. II-309, 10 maggio 2000, causa T-46/97, *SIC/Commissione*, Racc. pag. II-2125, 8 giugno 2000, cause riunite T-79/96, T-260/97 e T-117/98, *Camar e Tico/Commissione e Consiglio*, Racc. pag. II-2193 (oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C-312/00 P), e 29 novembre 2000, causa T-213/97, *Eurocoton e a./Consiglio*, Racc. pag. II-3727]. Di conseguenza, allorché l'atto che costituisce oggetto di un ricorso di annullamento

contiene parti sostanzialmente distinte, possono essere impugnate solo le parti di quest'atto che producono simili effetti [sentenza del Tribunale 27 settembre 2000, causa T-184/97, *BP Chemicals/Commissione*, Racc. pag. II-3145 (oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C-448/00 P)].

Per determinare se un atto o una decisione produce effetti obbligatori occorre rifarsi al suo contenuto. Tale aspetto è stato ampiamente sviluppato nella sentenza 22 marzo 2000, cause riunite T-125/97 e T-127/97, *Coca-Cola e Coca-Cola Enterprises/Commissione* (Racc. pag. II-1733). In tali cause, le ricorrenti domandavano l'annullamento di una parte dei motivi della decisione della Commissione 22 gennaio 1997, 97/540/CE, che dichiara la compatibilità di una concentrazione con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE (GU L 218, pag. 15). La Commissione aveva fatto valere nelle due cause un'eccezione di irricevibilità. Questa è stata accolta dal Tribunale.

In via preliminare il Tribunale ha ritenuto che il solo fatto che la decisione impugnata dichiari l'operazione notificata compatibile con il mercato comune e non arrechi quindi, in linea di massima, pregiudizio ai ricorrenti, non lo esime dall'esaminare se le constatazioni contestate contenute in tale decisione producano effetti giuridici obbligatori tali da pregiudicare i loro interessi.

Esso ha quindi esaminato anzitutto se la constatazione dell'esistenza di una posizione dominante produca effetti giuridici obbligatori. Ha dichiarato che la mera constatazione dell'esistenza di una posizione dominante nella decisione impugnata, anche se è atta ad esercitare, di fatto, un'influenza sulla politica e sulla futura strategia commerciale dell'impresa interessata, è priva di effetti giuridici obbligatori, con la conseguenza che le ricorrenti non sono legittimate a contestarne la correttezza. Per giungere a tale conclusione, il Tribunale ha rilevato che una simile constatazione risulta dall'analisi della struttura del mercato e della concorrenza che in esso domina al momento dell'adozione di ciascuna decisione da parte della Commissione. Il comportamento che l'impresa considerata in posizione dominante sarà indotta susseguentemente ad adottare per evitare un'eventuale violazione dell'art. 86 del Trattato (divenuto art. 82 CE) dipende pertanto da una serie di parametri che riflettono, in ogni momento, le condizioni di concorrenza prevalenti sul mercato. Inoltre, nel contesto di un'eventuale decisione di applicazione dell'art. 86 del Trattato, la Commissione dovrà, nuovamente, definire il mercato pertinente e procedere ad una nuova analisi delle condizioni di concorrenza, che non sarà necessariamente basata su considerazioni identiche a quelle che erano alla base della precedente constatazione dell'esistenza di una posizione dominante. Esso ha anche precisato che il fatto che, nell'ipotesi di una tale decisione, la Commissione possa essere influenzata da detta

constatazione non implica che, per questa sola ragione, tale constatazione produca effetti giuridici obbligatori. L'impresa interessata non è privata del suo diritto di presentare un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale per contestare un'eventuale decisione della Commissione che constati un comportamento abusivo.

In ogni caso, neppure la possibilità che un giudice nazionale, applicando direttamente l'art. 86 del Trattato alla luce della prassi decisionale della Commissione, possa giungere alla stessa constatazione dell'esistenza di una posizione dominante dell'impresa interessata implica che la constatazione controversa produca effetti giuridici obbligatori. Infatti, poiché deve valutare eventi successivi alla decisione impugnata nell'ambito di una controversia di cui è investito, nulla gli impedisce di concludere che tale impresa non è più in posizione dominante.

In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato se un impegno assunto da un'impresa e contenuto nella decisione oggetto di ricorso, consistente nel rinunciare a talune pratiche commerciali, possa essere oggetto di un ricorso d'annullamento. La soluzione è affermativa nel caso risulti dall'analisi della sua sostanza che esso mira a produrre effetti giuridici obbligatori. Nel caso di specie, considerando che la dichiarazione di compatibilità dell'operazione di concentrazione notificata non è stata condizionata da tale impegno, nel senso che, in caso di violazione delle sue clausole, la Commissione non potrebbe revocare la sua decisione, il Tribunale ha concluso che l'impegno non produce effetti giuridici obbligatori e non costituisce quindi un atto impugnabile ai sensi dell'art. 173.

Un ricorso diretto all'annullamento della «decisione» del Consiglio di non adottare la proposta di regolamento che istituisce un diritto antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti è stato dichiarato irricevibile (sentenza 29 novembre 2000, *Eurocoton e a./Consiglio*, citata). Il Tribunale ha anzitutto rilevato che le ricorrenti non potevano vantare alcun diritto a che il Consiglio adottasse una proposta di regolamento istitutivo di dazi antidumping definitivi sottopostagli dalla Commissione. Esso ha poi rilevato che il voto avvenuto in seno al Consiglio non aveva permesso il formarsi di una maggioranza semplice a favore di tale proposta di regolamento, cosicché il Consiglio non aveva adottato alcuna disposizione.

Le cause che hanno dato luogo alla sentenza 27 giugno 2000, *Salamander e a./Parlamento e Consiglio*, citata, trovano la loro origine nella direttiva 98/43/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione

a favore dei prodotti del tabacco ², la quale prevede che, salvo deroga, ogni forma di pubblicità in favore dei prodotti del tabacco è vietata nella Comunità. Tale direttiva doveva essere trasposta nel diritto nazionale non oltre il 30 luglio 2001 ³. Svariate imprese commercializzano prodotti diversi da quelli del tabacco con nomi di prodotti del tabacco ed imprese che operano sul mercato della pubblicità dei prodotti del tabacco hanno chiesto l'annullamento di tale direttiva. Sebbene i loro ricorsi siano stati dichiarati irricevibili in quanto le ricorrenti non avevano legittimazione ad agire, il Tribunale non ha escluso che la direttiva, in quanto atto avente un carattere normativo, possa, in talune circostanze, riguardare direttamente e individualmente taluni operatori economici. Tale esame non era di per sé obbligatorio, poiché l'art. 173, quarto comma, del Trattato non prevede, per i singoli, alcun ricorso diretto dinanzi al giudice comunitario contro le direttive.

– Sul dies a quo del termine di impugnazione

Riguardo alle decisioni adottate ai sensi della procedura d'esame di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 88, n. 2, CE), il Tribunale ha confermato che, tra i criteri indicati all'art. 173, quinto comma, di tale Trattato, deve essere accolto quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* per determinare il dies a quo del termine per il ricorso d'annullamento presentato da qualsiasi soggetto che non sia lo Stato membro a cui la decisione è notificata, anche se esso ha avuto conoscenza di tale decisione prima della sua pubblicazione (sentenza 12 dicembre 2000, causa T-296/97, *Alitalia/Commissione*, Racc. pag. II-3871).

– Sull'interesse ad agire

Se l'interesse ad agire non è espressamente previsto dall'art. 173 del Trattato, esso costituisce tuttavia una condizione di ricevibilità del ricorso d'annullamento presentato da una persona fisica o giuridica (sentenze 27 gennaio 2000, causa T-256/97, *BEUC/Commissione*, Racc. pag. II-101, 17 febbraio 2000, causa T-183/97, *Micheli e a./Commissione*, Racc. pag. II-287, 13 giugno 2000, cause riunite T-204/97 e T-270/97, *EPAC/Commissione*, Racc. pag. II-2267; ordinanza 10 febbraio 2000, causa T-5/99, *Andriotis/Commissione e Cedefop*, Racc. pag.

² Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/43/CE (GU L 213, pag. 9).

³ Con sentenza 5 ottobre 2000, causa C-376/98, *Germania/Parlamento e Consiglio* (Racc. pag. I-8419), la Corte ha annullato la direttiva.

II-235). L'interesse ad agire deve essere valutato nel momento in cui il ricorso è presentato (sentenza 8 novembre 2000, causa T-509/93, *Glencore Grain/Commissione*, Racc. pag. II-3697) e deve trattarsi di un interesse personale della persona fisica o giuridica che ha presentato tale ricorso (sentenza 27 gennaio 2000, causa *BEUC/Commissione*, citata).

Nella sentenza 6 luglio 2000, causa T-139/99, *AICS/Parlamento* [Racc. pag. II-2849 (oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C-330/00 P)], il Tribunale ha ritenuto che, nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, l'istituzione aggiudicatrice non può sostenere che l'offerente la cui offerta non è stata accolta non ha un interesse a presentare un ricorso in quanto ha presentato un'offerta che non poteva in nessun caso esser accolta. Infatti, nei limiti in cui fosse annullata la decisione di non accogliere la sua offerta per il fatto che le modalità di esecuzione del contratto in questione da parte del primo aggiudicatario non sarebbero autorizzate dalla normativa dello Stato membro interessato, ciò avrebbe come conseguenza la riapertura della gara d'appalto in condizioni differenti, la ricorrente ha quindi effettivamente un interesse a proporre un ricorso per poter presentare una nuova offerta senza essere posta in concorrenza con il primo aggiudicatario.

D'altra parte, nella sentenza 10 febbraio 2000, cause riunite T-32/98 e T-41/98, *Nederlandse Antillen/Commissione*, [Racc. pag. II-201 (oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C-142/00 P)], il Tribunale ha confermato che l'interesse ad agire di una entità territoriale infrastatale allo scopo di ottenere l'annullamento di regolamenti non è escluso per il solo motivo che lo Stato membro dispone di un diritto di ricorso autonomo in forza dell'art. 173, secondo comma, del Trattato.

La mancanza di interesse ad agire di una ricorrente è stato rilevato nell'ordinanza 27 gennaio 2000, causa T-49/97, *TAT European Airlines/Commissione* (Racc. pag. II-51). Infatti, quando una decisione della Commissione che autorizza un aiuto di Stato è annullata in ogni sua disposizione, tale annullamento ha come effetto quello di privare della loro base giuridica le conseguenti decisioni relative al versamento delle differenti quote dell'aiuto. Pertanto, la decisione adottata dalla Commissione dopo la sentenza di annullamento, che riafferma la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune e che autorizza di nuovo il versamento di quote dell'aiuto, deve essere considerata come una decisione autonoma sostituitasi alle precedenti decisioni di autorizzazione, e non come un atto puramente confermativo di esse. L'adozione della nuova decisione, che riveste un carattere costitutivo, e quindi innovatore, per quanto riguarda le autorizzazioni di pagamento di quote dell'aiuto, fa venir meno ogni interesse legittimo a mantenere

un ricorso diretto all'annullamento di una delle decisioni anteriori che autorizzano il versamento di una quota dell'aiuto.

– Sulla legittimazione ad agire

L'art. 230, quarto comma, CE prevede che «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre [...] un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur appearing come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente».

La condizione secondo cui il singolo deve essere direttamente interessato dalla misura comunitaria impugnata implica che quest'ultima produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e che essa non lasci alcun potere di valutazione ai destinatari di tale misura che sono incaricati della sua attuazione, avendo questa un carattere puramente automatico e derivante esclusivamente dalla regolamentazione comunitaria senza l'applicazione di altre norme intermedie.

La mancanza di un interesse diretto sulla posizione giuridica di operatore economico è stata accertata nella sentenza 27 giugno 2000, causa *Salamander e a./Parlamento e Consiglio*, citata. In tale sentenza il Tribunale ha ritenuto che la direttiva 98/43, di cui i ricorrenti contestano la legittimità, non può di per sé creare obblighi a carico di un privato e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso. Ne consegue che una direttiva che, come nel caso di specie, costringe gli Stati membri ad imporre obblighi ad operatori economici non può, di per sé, prima dell'adozione dei provvedimenti statali di trasposizione e indipendentemente da questi, incidere direttamente sulla situazione giuridica di tali operatori economici. In subordine, essa lascia agli Stati membri un potere discrezionale tale da escludere che le ricorrenti siano direttamente riguardate dalla suddetta direttiva.

Invece, nella sentenza 22 febbraio 2000, causa *ACAV e a./Consiglio*, citata, il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dai pescatori di tonno bianco alalunga stabiliti a l'île-d'Yeu (Francia) diretto all'annullamento del regolamento n. 1239/98⁴, nella parte in cui vieta, a partire dal 1° gennaio 2002, a qualsiasi nave di tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o più reti

⁴ Regolamento (CE) del Consiglio 8 giugno 1998, n. 1239, che modifica il regolamento (CE) n. 894/97, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 171, pag. 1).

da posta derivanti destinate alla cattura di talune specie, tra cui il tonno bianco alalunga.

Anzitutto il Tribunale ha ritenuto che il regolamento impugnato ha una portata generale, in quanto si applica, indistintamente, ad ogni imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro che si dedica, attualmente o potenzialmente, a tale attività nelle zone di pesca da esso definite, e non ai soli operatori che hanno ottenuto, prima della sua adozione, eventuali autorizzazioni all'esercizio di dette attività da parte dello Stato membro di cui battono bandiera. Il Tribunale ha poi esaminato se talune circostanze permettano di concludere che il regolamento impugnato, nonostante la sua portata generale, riguardi individualmente le ricorrenti. A tal riguardo, esso ha rilevato che tale regolamento li riguarda solo nella loro qualità obiettiva di pescatori di tonno bianco alalunga che utilizzano una certa tecnica di pesca in una zona determinata, allo stesso modo che ogni altro operatore economico che si trovi in una situazione identica, e che esso non contiene alcun elemento concreto che permetta di affermare che è stato adottato tenendo conto della situazione particolare. In risposta agli argomenti relativi al fatto che il regolamento impugnato avrebbe una grave incidenza economica sull'attività dei ricorrenti, il Tribunale ha sottolineato che la circostanza che un atto normativo possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non è tale da caratterizzarli in rapporto a tutti gli altri operatori interessati, dato che l'applicazione di tale atto si svolge in forza di una situazione determinata oggettivamente.

Svariati ricorsi diretti all'annullamento di atti di portata generale sono stati tuttavia dichiarati ricevibili. Così, nella sentenza 10 febbraio 2000, causa *Nederlandse Antillen/Commissione*, citata, il Tribunale ha ritenuto che un'entità autonoma di uno Stato membro che gode della personalità giuridica in forza del diritto interno e che fa parte dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), come il governo delle Antille olandesi, possa impugnare il regolamento (CE) n. 2352/97, che introduce provvedimenti specifici per l'importazione di riso originario dei PTOM ⁵, e il regolamento (CE) n. 2494/97 ⁶, adottato nell'ambito di tali provvedimenti. Infatti, nonostante i regolamenti impugnati abbiano, per loro natura, una portata

⁵ Regolamento (CE) della Commissione 27 novembre 1997, n. 2352, che istituisce misure specifiche per l'importazione di riso originario dei PTOM (GU L 326, pag. 21)

⁶ Regolamento (CE) della Commissione 12 dicembre 1997, n. 2494, relativo al rilascio di titoli di importazione per il riso di cui al codice NC 1006 originario dei paesi e territori d'oltremare, nel quadro delle misure specifiche istituite dal regolamento (CE) n. 2352/97 (GU L 343, pag. 17).

generale, e non costituiscano decisioni ai sensi dell'art. 189 del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 249 CE), il Tribunale ha ritenuto, in primo luogo, che la ricorrente fosse individualmente interessata da essi in quanto la Commissione, al momento dell'adozione dei regolamenti impugnati, era obbligata a tener conto della particolare situazione del ricorrente, in forza dell'art. 109, n. 2, della decisione 91/482/CEE⁷. In secondo luogo, esso ha dichiarato che la ricorrente era direttamente interessata dai regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97. Riguardo al primo, il Tribunale ha affermato che esso contiene una disciplina completa, che non lascia spazio alle valutazioni discrezionali delle autorità degli Stati membri, in quanto disciplina, in modo vincolante, il meccanismo della domanda e del rilascio dei titoli di importazione del riso originario dei PTOM, autorizzando la Commissione a sospendere tale rilascio in caso di superamento di una quota dallo stesso determinata e di turbative significative del mercato.

In una delle cause risolte dalla sentenza 8 giugno 2000, *Camar e Tico/Commissione e Consiglio*, citata, le ricorrenti domandavano l'annullamento di una decisione della Commissione che respingeva una domanda di revisione di un contingente doganale. Trattandosi di una decisione a carattere negativo, il Tribunale ha ricordato che un rifiuto è un atto che può essere oggetto di ricorso d'annullamento in quanto l'atto che l'istituzione rifiuta di adottare avrebbe potuto essere impugnato in forza dell'art. 173 del Trattato. Nella fattispecie, avendo la decisione negativa della Commissione riguardato l'adozione di un regolamento, il Tribunale ha esaminato se le ricorrenti sarebbero state direttamente e individualmente interessate dal regolamento. Per dichiarare tale ricorso ricevibile, il Tribunale ha rilevato che le ricorrenti, in quanto principali importatrici del prodotto oggetto del contingente doganale, erano colpite dal rifiuto della Commissione a causa di una situazione di fatto che le caratterizzava in rapporto ad ogni altro operatore economico esercitante sullo stesso mercato.

Nell'ambito degli aiuti di Stato, il Tribunale ha esaminato d'ufficio la ricevibilità di un ricorso d'annullamento di una decisione che dichiara illegittimi ed incompatibili con il mercato taluni aiuti di Stato e che dispone il loro recupero presso i beneficiari (sentenza 29 settembre 2000, causa T-55/99, *CETM/Commissione*, Racc. pag. II-3207). Esso ha infatti ritenuto che il ricorso della confederazione spagnola del trasporto merci (CETM), in quanto essa difende gli interessi di quelli dei suoi membri che hanno beneficiato degli aiuti in questione e si vedono costretti a rimborsarli in forza della decisione impugnata,

⁷ Decisione 25 luglio 1991, 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 263, pag. 1)

fosse ricevibile solo nei limiti in cui tale ricorso riguarda i membri della CETM la cui attività principale è costituita dal trasporto di merci su strada.

Nell'ambito dell'antidumping, il Tribunale è stato condotto ad esaminare, in svariate cause dirette all'annullamento di regolamenti, eccezioni di irricevibilità relative alla mancanza della legittimazione ad agire. A seconda dei casi esse sono state respinte (sentenze 29 giugno 2000, causa T-7/99, *Medici Grimm/Consiglio*, Racc. pag. II-2671, e 26 settembre 2000, causa T-80/97, *Starway/Consiglio*, Racc. pag. II-3099) oppure accolte (sentenza 26 settembre 2000, cause riunite T-74/97 e T-75/97, *Büchel & Co. Fahrzeugteilefabrik/Consiglio e Commissione*, Racc. pag. II-3067).

A.2 Controllo di legittimità

1. Regole di concorrenza applicabili alle imprese

La giurisprudenza in materia di regole di concorrenza applicabili alle imprese si è arricchita esclusivamente di sentenze pronunciate in applicazione delle norme del Trattato CE. Con la sola sentenza 15 marzo 2000 nelle cause «Cemento» (in prosieguo: la «sentenza *Cemento*») ⁸, sono state risolte 41 cause. I contributi dati dalla sentenza *Cemento* sono molteplici e possono essere illustrati solo in modo assai limitato nell'ambito della presente relazione annuale.

Gli insegnamenti che si possono trarre dalla giurisprudenza del 2000 riguardano questioni molto diverse: campo di applicazione delle regole comunitarie di concorrenza, intese vietate dall'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE), abuso di posizione dominante vietato dall'art. 86 del Trattato, rispetto dei diritti della difesa, esame dei ricorsi relativi a questi due articoli e determinazione delle sanzioni applicabili.

⁸ Sentenza 15 marzo 2000, cause riunite T-25/95, T-26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95, Racc. pag. II-491. I nomi delle parti figurano in una tabella alla fine della presente relazione.

I ricorsi presentati dinanzi alla Corte contro tale sentenza sono stati registrati con il numero di ruolo C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P.

1.1 Campo d'applicazione delle regole comunitarie di concorrenza

a) *Nozione di impresa e di associazione di imprese*

Ai sensi del diritto comunitario della concorrenza, la nozione di impresa, come definita dalla Corte nella sentenza 23 aprile 1991, causa C-41/90, *Höfner e Elser* (Racc. pag. I-1979), comprende ogni entità che esercita un'attività economica, indipendentemente dallo statuto giuridico e dal suo modo di finanziamento. Inoltre, è stato accertato che costituisce un'attività economica ogni attività che consiste nell'offrire beni o servizi su un dato mercato.

Fondandosi su tale costante giurisprudenza, il Tribunale ha ritenuto, nella sentenza 30 marzo 2000, causa T-513/93, *CNSD/Commissione* (Racc. pag. II-1807), che l'attività di spedizioniere doganale è un'attività economica e che gli spedizionieri devono essere considerati come imprese ai sensi dell'art. 85 del Trattato. Esso ha concluso che l'organizzazione professionale che raggruppa i rappresentanti di tale professione (il CNSD) dev'essere considerata come una associazione di imprese ai sensi di tale articolo, senza che il suo statuto di diritto pubblico possa essere d'ostacolo alla sua applicazione.

In tale causa, il Tribunale ha anche affermato che, alla luce della normativa nazionale, i membri del CNSD non possono essere qualificati come esperti indipendenti e che essi non sono tenuti a fissare le tariffe prendendo in considerazione, oltre agli interessi delle imprese o delle associazioni di imprese che li hanno designati, anche l'interesse generale e gli interessi delle imprese degli altri settori o degli utenti dei servizi di cui trattasi. Esso ne ha dedotto che le decisioni con le quali tale organizzazione fissa le tariffe delle prestazioni professionali devono essere considerate non come decisioni statali per mezzo delle quali essa svolgerebbe funzioni pubbliche, bensì come decisioni di una associazione di imprese suscettibili di rientrare nel campo d'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

La sentenza *Cemento* conferma la posizione tenuta dalla Commissione nella decisione impugnata secondo cui non è necessario che le associazioni professionali abbiano un'attività commerciale o produttiva propria affinché sia ad esse applicabile l'art. 85, n. 1, del Trattato. Infatti, l'art. 85, n. 1, del Trattato si applica alle associazioni nella misura in cui la loro attività, o quella delle imprese che vi aderiscono, è diretta a produrre gli effetti da esso vietati.

Infine, nella sentenza 12 dicembre 2000, causa T-128/98, *Aéroports de Paris/Commissione* (Racc. pag. II-3929), il Tribunale ha ricordato che le disposizioni del Trattato CE in materia di concorrenza restano applicabili alle attività di un organismo che sono separabili da quelle che esercita in quanto pubblica autorità. Pertanto, la circostanza che Aéroports de Paris sia un ente pubblico sottoposto all'autorità del ministro incaricato dell'aviazione civile e che provveda alla gestione di impianti facenti parte del demanio pubblico non può da sola escludere che essa, nella fattispecie, possa essere considerata come un'impresa. Dopo aver distinto tra attività puramente amministrative e attività di gestione e di esercizio degli aeroporti parigini che sono compensate da canoni commerciali varianti a seconda del fatturato realizzato, il Tribunale ha dichiarato che queste ultime attività erano servizi costitutivi di un'attività d'impresa. Infatti, l'attività di gestori delle infrastrutture aeroportuali, che permette a Aéroports de Paris di determinare le modalità e le condizioni d'attività dei prestatori di assistenza nello scalo e di riscuotere, come contropartita, il canone controverso, non può essere qualificata come attività di polizia e deve essere considerata come un'attività di natura economica.

b) *Misure statali e comportamento delle imprese*

Nel 1993, il CNSD ha presentato dinanzi al Tribunale un ricorso d'annullamento della decisione della Commissione secondo la quale la tariffa per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali adottata dal CNSD costituisce un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato. Prima della pronuncia da parte del Tribunale della propria decisione, era stato presentato un ricorso dinanzi alla Corte da parte della Commissione, in forza dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), diretto a far accertare un inadempimento della Repubblica italiana degli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 5 del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 10 CE) e 85 del Trattato. Il Tribunale aveva quindi sospeso il procedimento fino alla sentenza della Corte, pronunciata il 18 giugno 1998. Nella sua sentenza (causa C-35/96, *Commissione/Italia*, Racc. pag. I-3851), la Corte ha dichiarato che, «adottando e mantenendo in vigore una legge che, nel conferire il relativo potere deliberativo, impone al [CNSD] l'adozione di una decisione d'associazione di imprese in contrasto con l'art. 85 del Trattato CE, consistente nel fissare una tariffa obbligatoria per tutti gli spedizionieri doganali, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dagli artt. 5 e 85 dello stesso Trattato». La sentenza 30 marzo 2000, causa *CNSD/Commissione*, citata, pone termine al procedimento dinanzi al Tribunale.

La questione essenziale, che non era stata oggetto di un'analisi specifica della Corte nella sua sentenza, era sapere se l'art. 85, n. 1, del Trattato fosse stato erroneamente applicato nella decisione della Commissione, in quanto, in mancanza di comportamento autonomo da parte del CNSD e dei suoi membri, l'adozione della tariffa controversa non costituirebbe una decisione di associazione di imprese ai sensi dell'articolo citato. Ricordando preliminarmente che l'art. 85 del Trattato può trovare applicazione nel caso in cui la normativa nazionale lasci sussistere la possibilità di una concorrenza che possa essere ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi delle imprese, il Tribunale ha ritenuto che una normativa nazionale che imponeva al CNSD di adottare una tariffa uniforme ed obbligatoria comportava limitazioni importanti alla concorrenza e rendeva praticamente difficoltoso per gli spedizionieri doganali porre in essere una vera e propria concorrenza in termini di prezzi. Essa tuttavia non impediva di per se stessa il sussistere di una certa concorrenza, atta ad essere ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi degli spedizionieri doganali, nella misura in cui non prevedeva livelli o quote di prezzo determinati da prendere necessariamente in considerazione nella fissazione della tariffa e non definiva criteri sulla base dei quali detta organizzazione professionale doveva elaborare tale tariffa. Poiché una tale organizzazione disponeva di un margine di manovra per assolvere gli obblighi ad essa derivanti dalla normativa nazionale, margine in virtù del quale essa avrebbe potuto e dovuto operare in modo da non restringere la concorrenza esistente, gli effetti restrittivi della concorrenza risultanti da una tariffa da essa fissata potevano trovare la loro origine nel suo comportamento.

c) *Regimi settoriali*

Nella sentenza 12 dicembre 2000, causa *Aéroports de Paris/Commissione*, citata, il Tribunale ha preso posizione sulla questione se la Commissione avesse applicato legittimamente il regolamento n. 17⁹ alle attività di Aéroports de Paris. La ricorrente ha fatto valere che la Commissione avrebbe dovuto applicare il regolamento (CEE) n. 3975/87¹⁰, che, con altri due regolamenti, ha sostituito

⁹ Regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204).

¹⁰ Regolamento (CEE) del Consiglio 14 dicembre 1987, n. 3975, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (GU L 374, pag. 1).

il regolamento n. 141 ¹¹. Secondo il Tribunale, la volontà espressa dal legislatore nel regolamento n. 141 di limitare la non applicazione del regolamento n. 17 alle sole attività riguardanti direttamente la prestazione del servizio di trasporto propriamente detto è stata mantenuta nel regolamento n. 3975/87, cosicché tale regolamento, di carattere specifico, si applica unicamente alle attività concernenti direttamente la prestazione di servizi di trasporto aereo. Nella fattispecie, non essendo la ricorrente un'impresa di trasporto aereo e non garantendo servizi di trasporto aereo, la Commissione aveva il diritto di applicare il regolamento n. 17.

1.2 Le intese vietate dall'articolo 85, n. 1, del Trattato CE

– La sentenza *Cemento*

Il 30 novembre 1994, la Commissione ha adottato una decisione, di cui erano destinatarie 42 imprese e associazioni d'impresa, nella quale è stata accertata l'esistenza di una serie di accordi e pratiche diretti alla spartizione dei mercati del cemento grigio e del cemento bianco in Europa. Secondo la Commissione, tali intese costituivano un'infrazione unica, alla quale avevano partecipato questi 42 destinatari e il cui inizio è stato fissato al gennaio 1983. A tale data, i rappresentanti dei produttori europei di cemento, membri di Cembureau (associazione professionale dei fabbricanti europei di cemento), si sarebbero riuniti ed avrebbero deciso un accordo avente ad oggetto il rispetto dei mercati interni ed in forza del quale era vietata ogni esportazione di cemento all'interno dell'Europa suscettibile di destabilizzare i mercati vicini. L'esistenza di tale accordo, denominato «accordo Cembureau», e la partecipazione ad esso di tutte le imprese ed associazioni di imprese destinatarie della decisione impugnata, in violazione del divieto previsto dall'art. 85, n. 1, del Trattato, è stata accertata all'art. 1 di detta decisione. L'accordo Cembureau è stato qualificato, nella decisione impugnata, come accordo unico e continuativo, in quanto attuato nell'ambito di intese bilaterali o multilaterali. L'esistenza di tali intese, così come la partecipazione ad esse delle diverse imprese ed associazioni di imprese, è

¹¹ Regolamento del Consiglio n. 141, relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti (GU 1962, n. 124, pag. 2751).

accertata agli artt. 2-6 della decisione impugnata¹². La data di cessazione dell'infrazione era invece dubbia. I destinatari della decisione si sono visti irrogare ammende per un importo totale di circa euro 250 milioni.

Dinanzi al Tribunale, tutte le ricorrenti hanno negato la loro partecipazione all'accordo di cui all'art. 1 della decisione. Il giudice ha anzitutto rilevato, al termine di un esame dei documenti menzionati nella decisione impugnata, che la prova dell'esistenza dell'accordo Cembureau è stata fornita dalla Commissione e che è effettivamente esistita un'intesa tra tutte le imprese ricorrenti riguardante il rispetto dei mercati interni.

In tale contesto, il Tribunale ha apportato taluni chiarimenti riguardo al livello di prova richiesto per ritenere dimostrata la partecipazione di un'impresa ad un'intesa. Esso ha infatti indicato che, allorché un'impresa o una associazione di imprese ha partecipato, pur senza avere un ruolo attivo, ad una o più riunioni nel corso delle quali un concorso di volontà si è manifestato o riaffermato sul principio di comportamenti anticoncorrenziali, ed essa, con la sua presenza, ha aderito o, quanto meno, ha fatto pensare agli altri partecipanti di voler aderire al contenuto dell'accordo anticoncorrenziale prima concluso e poi confermato durante le dette riunioni, questa deve ritenersi partecipe di detto accordo, salvo che provi di essersi apertamente dissociata dalla concertazione illecita o di aver informato gli altri partecipanti di voler partecipare alla riunione con un modo di vedere diverso dal loro. In mancanza della prova di un tale distacco, il fatto che tale impresa o tale associazione di imprese non si conformi alle conclusioni di tali riunioni non basta a esimerla da una sua piena responsabilità per la partecipazione all'intesa.

¹²

La decisione impugnata rivela l'esistenza di intese tra Cembureau ed i suoi membri, aventi ad oggetto scambi di informazioni diretti a facilitare l'esecuzione dell'accordo Cembureau. Essa rileva anche l'esistenza di particolari intese transfrontaliere, relative rispettivamente alle relazioni franco-italiane, ispano-portoghesi e franco-tedesche. Essa mette in luce la concertazione che sarebbe nata tra svariati produttori europei in reazione alle importazioni di cemento e di clinker greci negli Stati membri della Comunità a metà degli anni '80, concertazione che avrebbe dato luogo alla costituzione di un gruppo denominato European Task Force, alla costituzione di una società comune di acquisto e vendita, all'adozione di misure di difesa del mercato italiano e all'adozione di misure dirette ad acquistare le quantità di cemento o di clinker suscettibili di destabilizzare il mercato. Con essa viene infine addebitato a svariate imprese ed associazioni di imprese di aver partecipato a pratiche concertate contrarie all'art. 85, n. 1, del Trattato, nell'ambito di due comitati istituiti dall'associazione di categoria per discutere di problemi legati all'esportazione, l'European Cement Export Committee e l'European Export Policy Committee.

Inoltre, esso ha dichiarato che nessun principio di diritto comunitario osta a che la Commissione, per giudicare esistente un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato, si basi su un solo documento, purché il valore probatorio di quest'ultimo sia incontestabile e purché il detto documento attesti, di per sé solo, con certezza, l'esistenza dell'infrazione controversa. A tal proposito, nel valutare il valore probatorio di un documento, si deve anzitutto prendere in considerazione la verosimiglianza dell'informazione in esso contenuta. A tal fine, si deve in particolare considerare da chi il documento proviene, in quali circostanze è stato elaborato, a chi è destinato e se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile.

Nell'accertare se l'esistenza di intese di cui all'art. 4 della decisione impugnata era stata dimostrata, il Tribunale ha precisato che il semplice fatto che un produttore di uno Stato membro abbia saputo che gli acquisti effettuati presso di esso da parte di altri produttori europei avevano lo scopo di far cessare o di ridurre le sue vendite dirette sui mercati europei non consente di considerarlo parte di un'intesa contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato. Una tale conoscenza può essere giudicata rivelatrice di un comportamento integrante gli estremi di un'infrazione solo allorché venga dimostrato che essa è accompagnata da una adesione di tale produttore alla finalità perseguita da detti produttori europei mediante gli acquisti considerati. Poiché la finalità in esame è evidentemente diretta contro gli interessi del produttore di cui trattasi, solo la prova di un impegno di tale produttore a cessare o ridurre le sue vendite dirette nei mercati europei, come contropartita degli acquisti o dei contratti considerati, potrebbe essere reputata costitutiva della sua adesione a tale finalità.

Secondo la decisione impugnata, l'accordo Cembureau era costituito «dall'insieme delle disposizioni adottate nel quadro di Cembureau e delle riunioni e i contatti bilaterali e/o multilaterali». Per rispondere alle censure delle ricorrenti, il Tribunale ha esaminato se l'infrazione accertata potesse essere qualificata come accordo unico e continuo. Prima di concludere in senso affermativo, esso ha anzitutto rilevato che taluni dei comportamenti indicati nel dispositivo della decisione impugnata perseguivano la stessa finalità anticoncorrenziale dell'accordo Cembureau e che essi potevano quindi essere considerati come elementi costitutivi dell'infrazione di cui all'art. 1 di detta decisione. In tale contesto, esso ha rilevato che intese bilaterali o multilaterali possono essere considerate come elementi costitutivi di un accordo anticoncorrenziale unico solo se è dimostrato che esse si inserivano in un piano complessivo, che persegue un obiettivo comune. Ritenendo tuttavia che l'identità di oggetto tra tali intese ed un tale accordo anticoncorrenziale non fosse sufficiente per addossare ad un'impresa parte a tali intese la partecipazione a tale accordo, esso ha esaminato poi se le ricorrenti

fossero a conoscenza dell'accordo Cembureau. Infatti, secondo il Tribunale, la partecipazione dell'impresa alle intese di cui trattasi può costituire espressione della sua adesione a detto accordo solo se essa, nel partecipare a tali intese, ha saputo oppure avrebbe dovuto sapere che, così facendo, si integrava all'accordo unico.

Al termine della sua analisi degli elementi di prova indicati nella decisione impugnata, esso ha ritenuto che la partecipazione di talune imprese all'accordo unico non era stato sufficientemente dimostrato dalla Commissione (ossia, Buzzi, Castle, Cedest, ENCI, Titan, Heracles, Nordciment, Alsen-Breitenburg e Rugby). Riguardo agli altri destinatari della decisione, il Tribunale ha ritenuto che la durata della loro partecipazione all'infrazione era minore di quella accertata dalla Commissione. A questo proposito, esso ha tenuto debitamente conto del sistema di dimostrazione dell'infrazione stabilito nella decisione impugnata, secondo cui, da un lato, la partecipazione di una parte ad un provvedimento di attuazione dell'accordo costituiva la prova della sua adesione a tale accordo e, dall'altro, la Commissione aveva scelto di basarsi unicamente su prove documentarie dirette per dimostrare l'accordo e i suoi provvedimenti di attuazione nonché la partecipazione ad essi di ciascuna parte. Pertanto, la Commissione non poteva, in mancanza di tali prove documentarie dirette, presumere la continuità dell'adesione di una parte all'accordo oltre alla sua prima, dimostrata, partecipazione ad un provvedimento di attuazione di tale accordo.

Nell'ambito delle valutazioni del Tribunale, saranno oggetto di esame le considerazioni relative alla nozione di pratica concordata. E' stato infatti sottolineato che la pratica concordata presuppone l'esistenza di contatti contraddistinti dalla reciprocità. Tale requisito di reciprocità è soddisfatto quando la divulgazione, effettuata da un concorrente a un altro, delle sue intenzioni o della sua condotta futura sul mercato sia stata richiesta o, quanto meno, accettata dal secondo. Lo stesso avviene quando il colloquio nel corso del quale una parte è stata informata dal suo concorrente delle intenzioni o del comportamento futuro di esso è stata provocata da questa stessa parte ed emerge dal resoconto di tale colloquio da essa redatto che essa non ha espresso alcuna riserva o opposizione quando il suo concorrente gli ha espresso le sue intenzioni. L'atteggiamento di questa parte durante il colloquio non può, in tali condizioni, essere ridotto ad un ruolo puramente passivo di destinatario delle informazioni che il suo concorrente avrebbe deciso unilateralmente di comunicargli, senza nessuna richiesta da parte sua.

– Le altre sentenze

La distinzione tra, da un lato, un comportamento effettivamente unilaterale di un fabbricante adottato nell'ambito delle relazioni contrattuali che intrattiene con i suoi rivenditori e, dall'altro, un comportamento solo apparentemente unilaterale è stata chiarita nelle sentenze 6 luglio 2000, causa T-62/98, *Volkswagen/Commissione* [Racc. pag. II-2707 (oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C-338/00 P)], e 26 ottobre 2000, causa T-41/96, *Bayer/Commissione* [Racc. pag. II-3383 (oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, cause riunite C-2/01 P e C-3/01 P)].

Con la sentenza *Volkswagen/Commissione*, il Tribunale ha parzialmente respinto il ricorso d'annullamento della decisione della Commissione che irroga un'ammenda di euro 102 milioni al gruppo Volkswagen per la violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Esso ha confermato quasi interamente detta decisione e ridotto l'ammenda a euro 90 milioni, in particolare perché la Commissione non aveva provato che l'infrazione fosse stata commessa durante l'intero periodo preso in considerazione. Nella sua decisione, la Commissione addebitava alla Volkswagen di aver concluso con i concessionari italiani della sua rete di distribuzione accordi diretti a vietare o a restringere le vendite, in Italia, di veicoli Volkswagen e Audi a consumatori finali di altri Stati membri nonché a concessionari della sua rete stabiliti in altri Stati membri. Tra i mezzi utilizzati dalla Volkswagen per impedire o limitare tali importazioni parallele a partire dall'Italia figuravano un sistema di forniture contingentato dei concessionari italiani e un sistema di premi che disincentivava questi ultimi a vendere a clienti non italiani. In sostanza, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione aveva fornito la prova di tali misure, che esso ha ritenuto effettivamente in grado di compartimentare il mercato di taluni prodotti tra Stati membri e di rendere così più difficile la compenetrazione economica voluta dal Trattato.

Nell'ambito di tale causa ha ritenuto, basandosi sulla giurisprudenza, che un invito rivolto da un produttore di autoveicoli ai suoi rivenditori non costituisce un atto unilaterale che esulerebbe dal divieto dell'art. 85, n. 1, del Trattato, bensì un accordo ai sensi della medesima disposizione, allorché, come nella fattispecie, si inserisce in un complesso di rapporti commerciali continuativi disciplinati da un accordo generale predeterminato. Esso ha aggiunto che tale articolo non può, in alcun caso, essere dichiarato inapplicabile qualora le parti di un contratto di distribuzione selettiva si comportino in modo da limitare le importazioni parallele.

Infatti, lo spirito stesso del regolamento (CEE) della Commissione n. 123/85¹³ consiste nel subordinare la prevista esenzione alla condizione che venga garantito, tramite la possibilità di importazioni parallele, il fatto che agli utilizzatori sarà riservata un'equa parte dei vantaggi derivanti dalla distribuzione esclusiva.

Con la sentenza 26 ottobre 2000, causa *Bayer/Commissione*, citata, il Tribunale ha in compenso annullato la decisione della Commissione 10 gennaio 1996 con la quale veniva accertato un accordo tra la Bayer e i suoi grossisti francesi e spagnoli diretto a vietare le esportazioni del medicinale «Adalat» (o «Adalate») verso il Regno Unito e che infliggeva un'ammenda di tre milioni di euro alla Bayer.

La causa trovava origine nel fatto che il prezzo del medicinale «Adalat» nel Regno Unito era nettamente superiore a quello fissato dalle autorità sanitarie spagnole e francesi. Tale circostanza ha condotto i grossisti stabiliti in Spagna e Francia ad esportare tale medicinale verso il Regno Unito. Gli effetti sulle vendite di Adalat derivanti dalle importazioni parallele effettuate dalla filiale britannica del gruppo Bayer hanno condotto quest'ultimo a soddisfare gli ordinativi dei grossisti spagnoli e francesi solo in misura pari ai loro bisogni abituali. La Commissione, a cui era stata presentata una denuncia da parte di tali grossisti, ha ritenuto che il gruppo Bayer avesse violato l'art. 85, n. 1, del Trattato e ha ad esso comminato una sanzione a tale titolo.

Secondo il Tribunale, la Commissione non ha fornito la prova dell'esistenza di un accordo tra la Bayer e i suoi grossisti spagnoli e francesi. Infatti, dopo aver sottolineato che non esisteva alcuna prova documentale diretta della conclusione di un accordo tra le parti, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non avesse dimostrato l'esistenza di un'acquiescenza, espressa o tacita, da parte degli altri partners nei confronti dell'atteggiamento adottato dal fabbricante, essendo il comportamento effettivo dei primi chiaramente contrario alla nuova politica del secondo. Essa non poteva quindi ritenere che il comportamento della Bayer, adottato nell'ambito di relazioni contrattuali intercorrenti con i suoi rivenditori, fosse in realtà all'origine di un accordo tra imprese, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

¹³ Regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123/85, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (GU 1985, L 15, pag. 16), sostituito, a partire dal 1° ottobre 1995, dal regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1995, n. 1475 (GU L 145, pag. 25).

1.3 L'abuso di posizione dominante

Con decisione 11 giugno 1998, la Commissione ha rilevato che Aéroports de Paris ha violato l'art. 86 del Trattato utilizzando la sua posizione dominante per imporre ai prestatori di taluni tipi di servizi di assistenza allo scalo canoni commerciali discriminatori negli aeroporti parigini di Orly e di Roissy-Charles-de-Gaulle. La sentenza 12 dicembre 2000, *Aéroports de Paris/Commissione*, citata, respinge il ricorso d'annullamento di tale decisione, dopo aver rilevato che la definizione di mercato del prodotto e di mercato geografico accolta dalla Commissione era corretta, che Aéroports de Paris occupava effettivamente una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato e che l'abuso era stato commesso.

1.4 Diritti della difesa

a) *Sull'accesso al fascicolo*

– Accesso delle imprese indagate al fascicolo della Commissione

Le norme che disciplinano l'accesso al fascicolo dell'istruttoria della Commissione sono state ribadite e precisate nella sentenza *Cemento*. Praticamente tutti i destinatari della decisione criticavano la Commissione per aver loro accordato un accesso insufficiente al fascicolo nel corso del procedimento amministrativo.

Il Tribunale ha così ricordato la norma, derivante in particolare dal principio generale della «parità delle armi», secondo cui la Commissione, allo scopo di permettere alle parti di difendersi utilmente, è tenuta a rendere accessibile il fascicolo dell'istruttoria nella sua integralità, eccettuati i documenti contenenti segreti aziendali di altre imprese o altre informazioni riservate e i documenti interni della Commissione. Conformemente alle sentenze del Tribunale nelle cause dette «carbonato di sodio»¹⁴, ha affermato che, se la Commissione ritiene che taluni documenti contengano segreti commerciali o altre informazioni riservate, dovrebbe preparare, o far preparare dalle parti da cui emanano i documenti di cui trattasi, versioni non confidenziali di questi ultimi. Se la preparazione di versioni non confidenziali di tutti i documenti si rivela difficoltosa, essa deve trasmettere alle parti interessate un elenco sufficientemente preciso dei documenti che ponevano problemi per consentir loro di determinare, in piena cognizione di

¹⁴ Sentenze 29 giugno 1995, causa T-30/91, *Solvay/Commissione*, Racc. pag. II-1775, e T-36/91, *ICI/Commissione* (Racc. pag. II-1847).

causa, se i documenti descritti possano essere rilevanti per la loro difesa. Nella fattispecie, esso ha ritenuto che un elenco di documenti non contenenti alcuna descrizione di essi non era sufficientemente preciso.

Le conseguenze di un accesso irregolare al fascicolo, nel corso del procedimento amministrativo in materia di concorrenza, sulla legittimità della decisione finale sono state precisate nel senso che un tale *accertamento non può, di per sé, portare all'annullamento della decisione impugnata*. Infatti, l'accesso al fascicolo non è fine a sé stesso, bensì diretto a tutelare i diritti della difesa. Pertanto, il diritto di accesso al fascicolo è inseparabile dal principio dei diritti della difesa e da esso condizionato. L'annullamento della decisione impugnata può essere pronunciato solo mediante la constatazione che l'accesso irregolare al fascicolo ha impedito alle parti di prendere conoscenza di documenti che avrebbero potuto eventualmente essere utili alla difesa e ha in tal modo violato i loro diritti della difesa.

Qualora una parte contesti, nell'ambito del ricorso di annullamento di una decisione definitiva della Commissione, il rifiuto di quest'ultima di comunicarle uno o più documenti del fascicolo, spetta al Tribunale ordinarne l'esibizione ed esaminarli; questo è ciò che il Tribunale ha fatto in tali cause poiché ha domandato alla Commissione di comunicargli il fascicolo perché questo potesse essere consultato dalle parti nella sua integralità. Senza che il Tribunale possa sostituirsi alla Commissione, l'esame in causa deve anzitutto vertere sul se i documenti che non hanno potuto essere consultati nel corso del procedimento amministrativo presentino un nesso obiettivo con un addebito mosso nei confronti della ricorrente interessata nella decisione impugnata. Qualora manchi detto nesso, i documenti di cui trattasi non presentano nessuna utilità per la difesa della parte che se ne avvale. In caso contrario, occorre allora esaminare se la loro mancata divulgazione abbia potuto pregiudicare i diritti della difesa di detta parte nel corso del procedimento amministrativo. Al riguardo, occorrerà esaminare gli elementi di prova addotti dalla Commissione a sostegno di tale censura e valutare se i documenti non divulgati possono avere avuto – tenuto conto di essi – un'importanza che non avrebbe dovuto essere trascurata. Una violazione dei diritti della difesa è stata rilevata nei confronti di svariati ricorrenti poiché, secondo il Tribunale, esisteva una possibilità, seppure ridotta, che il procedimento amministrativo portasse ad un risultato diverso nell'ipotesi in cui tali imprese avessero potuto avvalersi del documento nel corso di detto procedimento.

Il Tribunale ha anche definito un «documento a carico» nei confronti di un'impresa parte in un procedimento in materia di concorrenza come il documento utilizzato dalla Commissione a sostegno della constatazione di

un'infrazione alla quale tale impresa avrebbe partecipato. Pertanto i diritti della difesa non sono violati dal solo fatto che tale impresa non ha potuto pronunciarsi nel corso del procedimento amministrativo su un documento impiegato nella decisione impugnata. E' necessario che la ricorrente dimostri che la Commissione ha utilizzato, nella citata decisione, un nuovo elemento di prova per considerare dimostrata un'infrazione alla quale la ricorrente avrebbe partecipato.

Infine il Tribunale ha confermato che la Commissione non ha l'obbligo di rendere accessibili documenti interni nel corso del procedimento in materia di concorrenza. Inoltre, nel corso del procedimento dinanzi al giudice comunitario non vengono portati a conoscenza delle parti tali documenti, salvo che le circostanze eccezionali della fattispecie lo esigano, sulla base di indizi seri che le ricorrenti stesse sono tenute a fornire. Tale restrizione di accesso ai documenti interni è giustificata dalla necessità di garantire il buon funzionamento dell'istituzione interessata nel settore della repressione delle infrazioni alle regole di concorrenza del Trattato.

– Accesso dei terzi al fascicolo della Commissione

Nella sentenza 30 marzo 2000, causa T-65/96, *Kish Glass/Commissione* [Racc. pag. II-1885 (oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C-241/00 P)], nonché nella sentenza 30 novembre 2000, causa T-5/97, *Industrie des poudres sphériques/Commissione* (Racc. pag. II-3755), il Tribunale ha avuto modo di ricordare che un'impresa che ha presentato un ricorso dinanzi alla Commissione non può chiedere di disporre di un diritto di accesso al fascicolo in possesso della Commissione secondo modalità identiche a quelle cui possono aver diritto le imprese oggetto di indagini (punto 34 della sentenza *Kish Glass* e punto 229 della sentenza IPS).

b) *Sulla comunicazione degli addebiti*

Nelle cause *Cemento*, le ricorrenti denunciavano diverse violazioni dei diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo. Così, svariate tra loro, non presenti alla riunione del 14 gennaio 1983 (vedi sotto), hanno sostenuto che, nella decisione, la Commissione aveva ritenuto che esse fossero state rappresentate a tale riunione e avessero, per questo motivo, partecipato all'intesa fin dalla data di tale riunione, quando invece un tale elemento non era indicato nella comunicazione degli addebiti. Il Tribunale ha ritenuto effettivamente che la Commissione avrebbe dovuto manifestare la sua intenzione di considerare come punto di partenza dell'infrazione per tutti i destinatari della sua futura decisione, la riunione del 14 gennaio 1983. Il Tribunale ha quindi determinato, per ciascuna

impresa, il punto di partenza della sua partecipazione all'infrazione senza tener conto di tale criterio di rappresentazione adottato dalla Commissione.

Diverse associazioni d'impresa sostenevano ugualmente che, nella comunicazione degli addebiti, la Commissione non aveva manifestato la propria intenzione di irrogare loro un'ammenda. Su questo punto, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non aveva il diritto di irrogare un'ammenda ad un'impresa o ad un'associazione di imprese dato che, nella comunicazione degli addebiti, essa non aveva previamente informato la parte interessata della sua intenzione al riguardo, comunicazione degli addebiti che deve dare la possibilità a detta parte di difendersi non solamente contro un accertamento d'infrazione ma anche contro il fatto di vedersi irrogare un'ammenda. Essendo fondato l'argomento presentato dalle diverse associazioni, le ammende irrogate alle associazioni d'impresa sono state annullate.

1.5 Esame dei reclami da parte della Commissione

Gli obblighi della Commissione, allorché è investita di un reclamo ai sensi dell'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 17, sono stati definiti da una ben consolidata giurisprudenza della Corte e del Tribunale. Svariate sentenze contribuiscono ad affinare la definizione degli obblighi che gravano sulla Commissione e che attestano il controllo esercitato sulle valutazioni svolte da quest'ultima [sentenze 17 febbraio 2000, causa T-241/97, *Stork Amsterdam/Commissione*, Racc. pag. II-309, 30 marzo 2000, causa *Kish Glass/Commissione*, citata, 25 maggio 2000, causa T-77/95 RV, *Ufex e a./Commissione*, Racc. pag. II-2167, 26 ottobre 2000, causa T-154/98, *Asia Motor e a./Commissione*, Racc. pag. II-3453 (oggetto d'impugnazione dinanzi alla Corte, causa C-1/01 P), e 30 novembre 2000, *Industrie des poudres sphériques/Commissione*, citata].

– Nella sentenza *Stork Amsterdam/Commissione*, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione, quando riapre un procedimento amministrativo di esame di un reclamo archiviato, deve debitamente motivare il suo cambiamento di posizione nella decisione di rigetto del reclamo, in particolare se la decisione di riaprire il procedimento amministrativo non si basa sull'esistenza o la conoscenza di elementi di fatto o di diritto nuovi che giustifichino il riesame della causa. Non avendo soddisfatto l'esigenza di motivazione, la decisione impugnata è stata annullata.

– Nella sentenza 25 maggio 2000, causa *Ufex e a./Commissione*, citata, pronunciata dopo rinvio della causa avvenuto con sentenza della Corte 4 marzo

1999, causa C-119/97 P, *Ufex e a./Commissione* (Racc. pag. I-1341) ¹⁵, il Tribunale ha rilevato che la Commissione non aveva rispettato i suoi obblighi nell'ambito dell'esame del reclamo ad essa presentato dalla ricorrente. Nella fattispecie, il rigetto del reclamo, basato sulla mancanza di interesse comunitario, era motivato dalla cessazione delle pratiche abusive denunciate. Ora, se il Tribunale ha confermato che la Commissione può rigettare un reclamo per mancanza di interesse comunitario sufficiente per proseguire l'esame del caso, esso ha dichiarato, conformemente alla sentenza della Corte, che la Commissione deve valutare, sulla base di tutti gli elementi di fatto e di diritto raccolti, la gravità e la durata delle infrazioni fatte valere nonché l'eventuale persistenza dei loro effetti, e ciò anche se le pratiche asseritamente abusive sono cessate dopo la presentazione del reclamo. Al termine di un esame della decisione impugnata, il Tribunale ha rilevato che la Commissione era venuta meno ai suoi obblighi. Esso ha quindi annullato la decisione impugnata.

1.6 Determinazione dell'importo delle ammende

Nella sentenza *Cemento*, il Tribunale è stato condotto a ridurre sensibilmente l'importo delle ammende irrogate alle imprese rispetto alle quali è stata provata la partecipazione all'accordo, essendo state le ammende fissate in funzione della gravità e della durata dell'infrazione ¹⁶.

Esso ha precisato in particolare la portata dell'obbligo di motivazione di una decisione che irroga ammende a svariate imprese o associazioni di imprese per una infrazione alle regole comunitarie della concorrenza. Ricordando che occorre valutare tale obbligo in particolare alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni deve essere accertata in funzione di un gran numero di elementi, senza che esista una lista vincolante o esaustiva di criteri da prendere obbligatoriamente in considerazione, e che, nel fissare l'importo di ciascuna ammenda, la Commissione dispone di un potere di valutazione, esso ha sottolineato, ancora una volta, che sarebbe auspicabile che le imprese, per poter decidere la loro posizione con cognizione di causa, possano conoscere nei dettagli, secondo il sistema che la Commissione ritenga opportuno, il modo di calcolo dell'ammenda ad esse irrogata, senza essere obbligate a tal fine a presentare un ricorso giurisdizionale

¹⁵ Con quest'ultima sentenza, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale 15 gennaio 1997, causa T-77/95, *SFEI e a./Commissione* (Racc. pag. II-1).

¹⁶ Tale circostanza, unitamente ad altre, ha come conseguenza che l'importo complessivo delle ammende è stato ridotto da circa euro 250 milioni a circa euro 110 milioni (v. pag. 155 della presente relazione).

contro la decisione, soprattutto quando la Commissione utilizza formule aritmetiche dettagliate per il calcolo delle ammende. Spiegazioni del genere, che spetta al Tribunale richiedere alla Commissione, nel caso lo ritenga necessario, non costituiscono tuttavia una motivazione supplementare e a posteriori della decisione impugnata, ma la traduzione cifrata dei criteri in essa enunciati, allorché questi ultimi siano essi stessi suscettibili di essere quantificati ¹⁷.

2. Aiuti di Stato

Nell'ambito degli aiuti di Stato, il Tribunale si è pronunciato su ricorsi presentati ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE ¹⁸ e dell'art. 33 del Trattato CECA ¹⁹. Le decisioni pronunciate precisano diversi aspetti del diritto materiale degli aiuti.

2.1 Nozione di aiuto di Stato

Svariate cause hanno condotto il Tribunale a pronunciarsi, da un lato, sugli elementi costitutivi della *nozione di aiuto di Stato* e, dall'altro, sulla distinzione tra aiuto nuovo e aiuto esistente.

a) Elementi costitutivi della nozione di aiuto di Stato

Ai sensi del diritto comunitario, un aiuto è un vantaggio, accordato dallo Stato direttamente o per mezzo di risorse statali, in favore di talune imprese o talune

¹⁷ V. a questo proposito la sezione della presente relazione dedicata all'attività della Corte nel 2000, nella parte riguardante le sentenze pronunciate nei giudizi di impugnazione delle cause «cartone» (punto 16.1, pag. 48 e ss.).

¹⁸ Sentenze 16 marzo 2000, causa T-72/98, *Astilleros Zamacona/Commissione* (Racc. pag. II-1683), 10 maggio 2000, *SIC/Commissione*, citata, 13 giugno 2000, *EPAC/Commissione*, citata, 15 giugno 2000, cause riunite T-298/97, T-312/97, 313/97, 315/97, da T-600/97 a T-607/97, T-1/98, da T-3/98 a T-6/98 e T-23/98, *Alzetta e a./Commissione* [Racc. pag. II-2319 (oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C-298/00 P)]; 27 settembre 2000, *BP Chemicals/Commissione*, citata, 29 settembre 2000, *CETM/Commissione*, citata; 12 dicembre 2000, *Alitalia/Commissione*, citata, e 14 dicembre 2000, causa T-613/97, *Ufex e a./Commissione* (Racc. pag. II-4055).

¹⁹ Ordinanza 25 luglio 2000, causa T-110/98, *RJB Mining/Commissione* [Racc. pag. II-2971 (oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C-371/00 P)]; sentenza 29 giugno 2000, causa T-234/95, *DSG/Commissione* [Racc. pag. II-2603 (oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C-323/00 P)].

produzioni. Sia il vantaggio sia il carattere specifico della misura statale sono stati valutati dal Tribunale nel corso del periodo in esame.

– Nella sentenza 13 giugno 2000, *EPAC/Commissione*, citata, il Tribunale ha ricordato che la nozione di aiuto di Stato vale a designare non soltanto prestazioni positive del genere delle sovvenzioni stesse, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti. Per valutare se una misura statale costituisca un aiuto, si deve determinare se l'impresa beneficiaria riceva un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato.

Nel suo ricorso diretto all'annullamento di una decisione della Commissione che dichiara illegale e incompatibile con il mercato comune l'aiuto concesso dal governo portoghese alla EPAC, quest'ultima fa valere, in particolare, che questa istituzione aveva violato l'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 87, n. 1, CE) avendo ritenuto che costituisse un aiuto di Stato la garanzia accordata a suo favore dalle autorità portoghesi. Il Tribunale ha quindi esaminato se, in condizioni normali di mercato, la garanzia che lo Stato portoghese ha concesso all'EPAC per consentirle di ottenere un mutuo presso istituti bancari sarebbe stata concessa anche da un investitore privato tenuto conto, in particolare, del rischio di veder realizzata tale garanzia in caso di mancato rimborso del prestito concesso. Vista in particolare la situazione finanziaria gravemente compromessa dell'EPAC, il Tribunale ha affermato che la Commissione poteva legittimamente considerare che, nella fattispecie, un operatore privato non avrebbe concesso all'EPAC la garanzia controversa.

– Per determinare se l'impresa beneficiaria di una misura adottata da un'autorità pubblica avrebbe potuto ottenere gli stessi vantaggi economici da parte di un investitore privato operante in condizioni di mercato, la Commissione può utilizzare il criterio dell'investitore privato. Tale criterio è pertinente per determinare se un'impresa ha beneficiato di un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato. Lo è anche per determinare se una misura adottata da un'autorità pubblica, che agisce come operatore economico oppure tramite un operatore economico, in favore di un'impresa costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA come dichiarato dal Tribunale nella sentenza 29 giugno 2000, causa *DSG/Commissione*, citata. Infatti, le precisazioni del giudice comunitario relative alle nozioni previste dalle disposizioni del Trattato CE in materia di aiuti di Stato sono pertinenti per l'applicazione delle disposizioni corrispondenti al Trattato CECA nella misura in cui esse non sono incompatibili con questo. E' pertanto giustificato, entro tali limiti, fare riferimento alla

giurisprudenza relativa agli aiuti di Stato contemplati dal Trattato CE al fine di valutare la legittimità delle decisioni aventi ad oggetto aiuti contemplati dal Trattato CECA.

Investito, in questa causa, di un ricorso d'annullamento di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato incompatibile e dispone il suo recupero, il Tribunale ha ricordato la giurisprudenza della Corte secondo cui il comportamento dell'investitore privato al quale dev'essere comparato quello di un investitore pubblico che persegue obiettivi di politica economica non è necessariamente quello dell'investitore ordinario che investe capitali per una redditività a più o meno lungo termine, ma deve almeno essere quello di una holding privata o di un gruppo privato di imprese che perseguono una politica strutturale globale o settoriale, e condotto da prospettive di redditività a più lungo termine. Basandosi su tale giurisprudenza, esso ha considerato che, nella fattispecie, la ricorrente non aveva dimostrato che la Commissione aveva commesso un palese errore di valutazione ritenendo che un investitore privato non avrebbe concesso prestiti come quelli in questione nel caso di specie tenuto conto della situazione finanziaria dell'impresa beneficiaria, delle sue necessità di investimento e della situazione del mercato dei prodotti interessati.

– La decisione della Commissione riguardante la ricapitalizzazione della compagnia Alitalia è stata annullata (sentenza 12 dicembre 2000, causa *Alitalia/Commissione*, citata) per mancanza di motivazione e manifesto errore di valutazione. In questa causa, il Tribunale ha dovuto giudicare se la Commissione avesse potuto legittimamente concludere che l'apporto di capitale di ITL 2 750 miliardi da parte dell'IRI costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato.

A tal proposito, esso ha, in primo luogo, respinto l'argomento della ricorrente secondo cui tale investimento rispettava il criterio dell'investitore privato perché al suo capitale partecipavano investitori privati. Esso ha infatti ritenuto che un apporto di capitale su fondi pubblici soddisfa il criterio dell'investitore privato e non implica la concessione di un aiuto di Stato, in particolare, se tale apporto avviene in concomitanza con un significativo apporto di capitale da parte di un investitore privato effettuato in condizioni comparabili, ciò che non era il caso della fattispecie.

In secondo luogo, il Tribunale ha rilevato che la Commissione non aveva sufficientemente motivato l'applicazione di un tasso del 30% come tasso minimo che un investitore che agisce secondo le leggi del mercato richiederebbe per procedere all'iniezione di capitale in questione. Tale tasso minimo deciso per un

investimento fatto dalle autorità pubbliche in una compagnia aerea era stato applicato dalla Commissione in una decisione relativa alla compagnia Iberia. Ora, il fatto che la ricorrente abbia cercato, durante il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, di distinguere la sua situazione da quella dell'Iberia rivestiva un carattere essenziale ai fini della sua dimostrazione che l'investimento dell'IRI soddisfaceva il criterio dell'investitore privato e giustificava il fatto che la Commissione vi dovesse rispondere nella decisione impugnata. La mancata spiegazione da parte della Commissione della ragione per cui, nella decisione impugnata, essa abbia ritenuto necessario applicare all'investimento dell'IRI lo stesso tasso minimo del 30% da essa fissato nella decisione Iberia costituisce un difetto di motivazione.

In terzo luogo, il Tribunale ha rilevato che, nella decisione impugnata, la Commissione non aveva rivalutato il tasso minimo e il tasso interno sulla base dell'ultima versione del piano di ristrutturazione della ricorrente, cosa che essa avrebbe dovuto fare per poter valutare correttamente se l'investimento dell'IRI soddisfacesse il criterio dell'investitore privato.

– L'elemento di specificità della misura statale, ossia il suo carattere selettivo, è stato ricordato dal Tribunale nella sentenza 29 settembre 2000, causa T-55/99, *CETM/Commissione* (Racc. pag. II-3207).

Per poter considerare dimostrato il carattere selettivo della misura, occorre verificare se la misura in questione comporti o meno vantaggi a beneficio esclusivo di talune imprese o di taluni settori di attività. Investito, nella causa *CETM*, di una domanda di annullamento di una decisione della Commissione riguardante un regime spagnolo di aiuto all'acquisto di veicoli industriali, nella parte in cui tale decisione dichiara illegittimi ed incompatibili con il mercato comune taluni aiuti, il Tribunale ha proceduto a verificare il carattere specifico della misura. Esso ha rilevato, in questo contesto, che il fatto che un aiuto non riguardi uno o più beneficiari particolari individuati in precedenza, ma che sia soggetto ad una serie di criteri oggettivi, in applicazione dei quali esso potrà essere concesso, nell'ambito di un pacchetto budgetario complessivo predeterminato, ad un numero indefinito di beneficiari, all'origine non individualizzati, non è sufficiente a porre in discussione il carattere selettivo della misura e, pertanto, la qualificazione di esso come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato. Nella fattispecie, una misura diretta ad avvantaggiare, e che ha effettivamente avvantaggiato, tra gli utilizzatori di veicoli industriali, le sole persone fisiche, piccole e medie imprese, enti pubblici territoriali ed enti che forniscono servizi pubblici locali (ad esclusione degli altri utilizzatori di tale tipo

di veicoli, come le grandi imprese), è stata considerata selettiva e quindi specifica ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato.

b) Distinzione tra aiuto nuovo e aiuto esistente

Regimi di aiuto finanziario alle imprese locali di autotrasporto di merci sono stati istituiti con leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia del 1981 e 1985, ma non sono stati notificati alla Commissione. In una decisione adottata nel 1997, quest'ultima ha dichiarato incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi alle imprese di autotrasporto internazionale e quelli concessi, a partire dal 1° luglio 1990, alle imprese che svolgono esclusivamente trasporto locale, regionale o nazionale, e ha ordinato la loro restituzione.

Nel loro ricorso d'annullamento della decisione, i trasportatori facevano valere in particolare che gli aiuti al trasporto locale, regionale e nazionale dovevano essere qualificati come aiuti esistenti in quanto previsti da leggi anteriori alla liberalizzazione del settore interessato e di conseguenza non soggetti all'obbligo di notifica. Il Tribunale ha quindi dovuto decidere se aiuti concessi nell'ambito di un regime di aiuti introdotto prima dell'apertura del mercato alla concorrenza dovessero essere considerati, a partire dalla data di tale liberalizzazione, come aiuti nuovi o come aiuti esistenti.

Nella sentenza 15 giugno 2000, *Alzetta e a./Commissione*²⁰, citata, il Tribunale ha dichiarato che costituiscono aiuti esistenti non solamente quelli istituiti prima dell'entrata in vigore del Trattato o dell'adesione dello Stato membro interessato alle Comunità europee e quelli posti regolarmente in esecuzione alle condizioni previste dall'art. 93, n. 3, del Trattato, ma anche quelli istituiti in un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza. Infatti, al momento della sua istituzione, il regime di aiuti in questione non rientrava nel campo di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato, applicabile soltanto nei settori aperti alla concorrenza, alla luce delle condizioni fissate da tale testo, relative all'incidenza sugli scambi tra gli Stati membri e alle ripercussioni sulla concorrenza. La liberalizzazione, che non è imputabile alle autorità competenti dello Stato membro interessato, non può essere considerata una modifica sostanziale del regime di aiuti soggetta all'obbligo di notifica previsto dall'art. 93, n. 3, del Trattato. Essa condiziona invece

²⁰

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha anche presentato un ricorso d'annullamento della decisione impugnata. L'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti di tale ricorso è stata respinta con sentenza 15 giugno 1999, causa T-288/97, *Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commissione* (Racc. pag. II-1871). Il procedimento in questa causa segue il suo corso.

l'applicabilità delle disposizioni del Trattato relative agli aiuti di Stato in taluni settori particolari, come quello dei trasporti, inizialmente chiuso alla concorrenza.

Nel caso di specie, poiché il settore dell'autotrasporto internazionale di merci è stato aperto alla concorrenza a partire dal 1969, i regimi di aiuti istituiti nel 1981 e nel 1985 in questo settore dovevano essere considerati come regimi di aiuti nuovi soggetti, come tali, all'obbligo di notifica previsto dall'art. 93, n. 3, del Trattato.

Viceversa, nei limiti in cui il mercato del cabotaggio è stato liberalizzato soltanto a partire dal 1° luglio 1990, i regimi di aiuti istituiti nel 1981 e nel 1985 dovevano essere considerati come regimi esistenti e non come regimi di aiuti nuovi, cosicché, secondo il Tribunale, gli aiuti versati ad imprese che effettuano esclusivamente attività di trasporto locale, regionale o nazionale potevano essere oggetto, se del caso, solo di una decisione di incompatibilità che produce effetti per l'avvenire. Infatti, in forza delle disposizioni dell'art. 93, nn. 1 e 2, del Trattato e conformemente al principio della certezza giuridica, nell'ambito del suo controllo permanente degli aiuti esistenti, la Commissione era abilitata solo ad imporre la soppressione o la modifica di tali aiuti nel termine da essa determinato. Questi potevano quindi essere regolarmente eseguiti fintantoché la Commissione non ne aveva constatato l'incompatibilità.

La decisione impugnata è stata quindi annullata nella parte in cui la Commissione vi dichiarava illegittimi gli aiuti versati a partire dal 1° luglio 1990 alle imprese che svolgono esclusivamente attività di trasporto locale, regionale o nazionale ed imponeva il loro recupero.

2.2 Deroga al principio dell'interdizione

— Riguardo alle deroghe all'interdizione degli aiuti prevista all'art. 92, n. 1, del Trattato CE, si farà riferimento alla sentenza 16 marzo 2000, causa T-72/98, *Astilleros Zamacona/Commissione* (Racc. pag. II-1683). Con questa sentenza il Tribunale ha controllato la legittimità di una decisione della Commissione che aveva rilevato che le condizioni di applicazione di una deroga all'interdizione degli aiuti al funzionamento nel settore della costruzione navale — deroga prevista dalla direttiva 90/684/CEE²¹ — non erano soddisfatte. Nell'ambito dell'esercizio del suo controllo, che l'ha portato a respingere il ricorso, il Tribunale ha preso

²¹

Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1990, 90/684/CEE, concernente gli aiuti alla costruzione navale (GU L 380, pag. 27).

in considerazione lo scopo, il contesto e la lettera dell'art. 4, n. 3, secondo comma, di tale direttiva, che permette di sfuggire al principio della riduzione progressiva del livello di aiuto quando le navi non sono costruite entro tre anni, per poi concludere che tale disposizione deve essere oggetto di una interpretazione restrittiva.

D'altra parte, con sentenza 13 giugno 2000, *EPAC/Commissione*, citata, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non aveva commesso alcun errore di diritto ritenendo che non sussistessero i criteri relativi agli aiuti per il salvataggio contenuti negli «orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» (GU 1994, C 368, pag. 12) e che, conseguentemente, la garanzia di Stato costituita a vantaggio dell'EPAC non poteva essere considerata come un aiuto al salvataggio compatibile con il mercato comune.

– Con sentenza 27 settembre 2000, *BP Chemicals/Commissione*, citata, il Tribunale ha annullato parzialmente una decisione della Commissione, adottata senza apertura del procedimento formale di esame, che autorizza le autorità francesi ad accordare un regime di aiuti ai biocarburanti e consistente nell'esonerare, in particolare, il bioetanolo dai diritti di accisa. La direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE²², permette agli Stati membri di prevedere talune esenzioni oppure aliquote ridotte all'interno del loro territorio nei confronti di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti meno inquinanti. Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto che non fosse dimostrato che il regime degli aiuti in questione riguardasse effettivamente un progetto pilota ai sensi di tale direttiva. Esso ha quindi concluso che la Commissione aveva violato la direttiva 92/81 ed ecceduto i poteri ad essa conferiti dall'art. 93, n. 3, del Trattato.

Tale sentenza ha permesso al Tribunale di precisare che il margine di valutazione che la Commissione intende legittimamente lasciare agli Stati membri per l'applicazione della nozione di «progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti meno inquinanti», alla quale fa riferimento l'art. 8, n. 2, della direttiva 92/81, deve essere distinto dal potere di valutazione attribuito alla Commissione dall'art. 93 del Trattato allo scopo di determinare in quale misura gli aiuti di Stato siano compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 92 del Trattato. Infatti, mentre il potere conferito alla Commissione dall'art. 93 del Trattato presuppone

²²

Direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12)

che questa istituzione effettui valutazioni discrezionali relative a situazioni economiche e sociali complesse, che devono costituire oggetto solo di un sindacato giurisdizionale ristretto, la valutazione di un'applicazione della disposizione controversa della direttiva 92/81 deve invece essere effettuata nell'ambito dell'interpretazione plausibile delle nozioni legislative di carattere vago e indeterminato che vi figurano, valutazione che rientra, in ultimo luogo, nella competenza del giudice comunitario. Di conseguenza, spetta sia alla Commissione, nell'ambito dell'esame di un regime di aiuti notificato, sia al giudice comunitario competente, adito con un ricorso di annullamento, controllare il rispetto dei limiti inerenti a qualsiasi interpretazione contestuale e ragionevole di nozioni che figurano nella normativa comunitaria.

2.3 Esame dei reclami da parte della Commissione

– Con sentenza 10 maggio 2000, *SIC/Commissione*, citata, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione riguardante misure in favore del gestore di canali televisivi pubblici portoghesi, la RTP-Radiotelevisão Portuguesa. Il finanziamento di quest'ultima era assicurato non solamente da entrate derivanti dalla pubblicità trasmessa dai suoi canali ma anche da dotazioni finanziarie dello Stato concesse annualmente come contributo agli obblighi di servizio pubblico.

All'origine del ricorso si trova una società commerciale che gestisce, dal 1992, una delle principali reti televisive private in Portogallo, la SIC-Sociedade Independente de Comunicação. Questa, il cui finanziamento si basa esclusivamente sugli introiti pubblicitari, ha presentato dinanzi alla Commissione in due occasioni (nel 1993 e nel 1996) reclami diretti a denunciare le dotazioni finanziarie versate alla RTP nonché altre misure in suo favore, ritenendo che si trattasse di aiuti di Stato falsanti la concorrenza. Essa faceva valere che tali misure avrebbero quindi dovuto essere preliminarmente notificate alla Commissione e da essa autorizzate.

Nella decisione impugnata, adottata nel novembre 1996, la Commissione aveva concluso che le misure denunciate dalla SIC nel suo primo reclamo del 1993 non costituivano aiuti di Stato ai sensi del diritto comunitario. La ricorrente dinanzi al Tribunale ha fatto valere la qualifica data a tali misure e, in particolare, il mancato avvio del procedimento formale di esame previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato. Ricordiamo che solo nell'ambito di tale procedimento, destinato a permettere alla Commissione di avere un'informazione completa sull'insieme dei dati della causa, il Trattato prevede l'obbligo per la Commissione di intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni.

Nel caso di specie, dopo aver rilevato che la Commissione ha adottato una decisione favorevole alle misure denunciate dalla SIC al termine della fase preliminare del procedimento, il Tribunale ha esaminato se le valutazioni sulle quali la Commissione si era basata presentassero serie difficoltà giustificanti l'avvio del procedimento formale di esame.

Riguardo alle dotazioni versate ciascun anno dallo Stato portoghese alla RTP, il Tribunale ha rilevato che, secondo la decisione stessa, esse avevano come risultato quello di procurare un vantaggio finanziario al suo beneficiario, criterio determinante della nozione di aiuto. Per quel che riguarda la possibile incidenza di tale vantaggio sulle condizioni della concorrenza, è stato sottolineato che la RTP era un gestore pubblico presente sul mercato della pubblicità ed era quindi in concorrenza diretta con gli altri operatori televisivi. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che la valutazione della Commissione secondo cui non si trattava di aiuti di Stato fosse per lo meno tale da creare serie difficoltà che richiedevano l'avvio del procedimento formale.

Anche se tali misure erano state presentate come dirette a compensare i costi supplementari derivanti dagli obblighi di servizio pubblico assunti dalla RTP, il Tribunale ha ricordato che tale circostanza non incide sulla qualificazione di una misura come aiuto di Stato. Essa può soltanto essere presa in considerazione dalla Commissione per autorizzare aiuti, alle condizioni previste dalle specifiche disposizioni del Trattato.

Riguardo alle altre misure denunciate, (esenzioni fiscali, facilità di pagamento, rateizzazione del debito dovuto dalla RTP alla previdenza sociale portoghese e mancato recupero degli interessi e relative maggiorazioni per il periodo di messa in mora), il Tribunale ha rilevato che, secondo i documenti del fascicolo, la Commissione si trovava anche di fronte a serie difficoltà di valutazione al termine dell'esame preliminare.

Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che la durata dell'esame preliminare, di circa tre anni, ha superato di gran lunga i normali tempi richiesti per un primo esame. Considerata insieme alle altre valutazioni svolte nella fattispecie, questa era tale da confermare l'esistenza di serie difficoltà di valutazione che imponevano l'impegno a procedere alla seconda fase dell'esame, allo scopo di permettere ai terzi interessati di presentare le loro osservazioni.

– Nella sua decisione riguardante gli aiuti che la Francia avrebbe accordato alla SFMI-Chronopost, adottata ai sensi del procedimento formale di esame, la Commissione aveva concluso, in particolare, che l'assistenza logistica e

commerciale fornita dalla Poste, persona giuridica di diritto pubblico, alla sua filiale, la SFMI-Chronopost, non costituisce un aiuto di Stato in favore di quest'ultima. Le ricorrenti, società concorrenti della SFMI-Chronopost sul mercato dei servizi di corriere espresso, avevano denunciato tale assistenza in un reclamo presentato alla Commissione. Con sentenza 14 dicembre 2000, causa T-613/97, *Ufex e a./Commissione* (Racc. pag. II-4055), il Tribunale ha accolto la loro domanda ed ha annullato la decisione della Commissione. Esso ha infatti ritenuto che la Commissione avrebbe dovuto esaminare se i costi totali pagati dalla SFMI-Chronopost alla Poste per l'assistenza logistica e commerciale fornita corrispondessero ai fattori che un'impresa che agisce in condizioni normali di mercato avrebbe dovuto prendere in considerazione per la fissazione della remunerazione dei servizi forniti. Il Tribunale ha ritenuto che, per non aver proceduto a tale verifica, la Commissione aveva basato la sua decisione su un'interpretazione errata dell'art. 92 del Trattato.

Gli altri motivi sollevati dalla ricorrente sono stati respinti, in particolare quello relativo ad una violazione dei diritti della difesa. A tal proposito, il Tribunale ha sottolineato che gli interessati ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato dispongono del solo diritto di essere associati al procedimento amministrativo in modo adeguato tenendo conto delle circostanze del caso di specie, cosicché la Commissione non ha l'obbligo di trasmetter loro le osservazioni o le informazioni che essa ha ricevuto da parte dello Stato membro interessato dal procedimento.

2.4 Sull'obbligo di recupero

Svariate cause hanno permesso al Tribunale di precisare la giurisprudenza secondo cui le imprese che usufruiscono di un aiuto possono, in linea di principio, essere considerate titolari di un legittimo affidamento alla regolarità dell'aiuto solo se esso è stato accordato nel rispetto del procedimento previsto dall'art. 93 del Trattato.

Riguardo alla questione se i beneficiari di un aiuto illegittimo, per opporsi alla sua restituzione, abbiano la possibilità di far valere circostanze eccezionali, che avrebbero potuto legittimamente giustificare il loro affidamento nel carattere regolare di tale aiuto, il Tribunale ha ritenuto che, seppure la ricorrente avesse invocato circostanze eccezionali sulle quali avrebbe potuto fondare il suo legittimo affidamento per opporsi al recupero dell'aiuto, la loro valutazione spetterebbe al giudice nazionale eventualmente adito (sentenza 13 giugno 2000, causa *EPAC/Commissione*, citata). Sulla stessa questione, il Tribunale ha tuttavia affermato, nelle sentenze pronunciate successivamente, *Alzetta e a./Commissione*

e *CETM/Commissione*, citate, che circostanze di questo tipo non erano soddisfatte, pur specificando nella sentenza *CETM/Commissione* che tale valutazione veniva fatta a prescindere dalla questione se i beneficiari di un aiuto illegittimo possano o meno invocare siffatte circostanze dinanzi al giudice comunitario.

In quest'ultima sentenza, il Tribunale ha anche ritenuto che la durata totale del procedimento amministrativo di esame delle misure statali, valutata distinguendo la durata del procedimento preliminare di esame (circa un anno) e quella del procedimento formale (circa due anni), non ha assunto un carattere eccezionale tale da poter ingenerare un legittimo affidamento delle imprese nella regolarità degli aiuti di cui esse sono state beneficiarie.

3. Misure di difesa commerciale

Il Tribunale si è pronunciato su svariati aspetti della disciplina in materia di antidumping (sentenze 27 gennaio 2000, *BEUC/Commissione*, citata, 30 marzo 2000, causa T-51/96, *Miwon/Consiglio*, Racc. pag. II-1841, 29 giugno 2000, *Medici Grimm/Consiglio*, citata, 26 settembre 2000, *Starway/Consiglio*, citata, e 29 settembre 2000, causa T-87/98, *International Potash Company/Consiglio*, Racc. pag. II-3179).

Due regolamenti del Consiglio sono stati parzialmente annullati (sentenze *Medici Grimm/Consiglio* e *Starway/Consiglio*).

Con il ricorso presentato dalla società Medici Grimm, è stato chiesto al Tribunale di pronunciarsi sulla legittimità di un regolamento del Consiglio adottato al termine di un procedimento di riesame intermedio delle misure antidumping, che modifica un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di borsette di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese (in prosieguo: il «regolamento iniziale»). La ricorrente, nei cui confronti è stato accertato, nel regolamento impugnato, che non esisteva alcun dumping relativamente alle sue transazioni con la società Lucci Creation, insediata a Hong-Kong, durante il periodo di indagine anteriore alla data di adozione del regolamento iniziale, sosteneva che il regolamento impugnato era illegittimo in quanto il Consiglio non le aveva accordato la restituzione dei dazi antidumping da essa pagati prima della sua adozione. Il Tribunale ha accolto il ricorso.

Infatti, il procedimento di riesame avviato dalla Commissione era destinato a permettere ad imprese che non avevano partecipato al procedimento antidumping di ottenere un trattamento individuale sulla base dei loro prezzi all'esportazione.

A tale scopo era stato preso in considerazione lo stesso periodo di quello dell'indagine iniziale. Il Tribunale ha dichiarato che, quando le istituzioni constatano che manca uno degli elementi sulla base dei quali i dazi antidumping definitivi sono stati imposti, non si può ritenere che le condizioni previste all'art. 1 del regolamento n. 384/96²³ fossero soddisfatte all'atto dell'adozione del regolamento iniziale e le misure di difesa commerciale fossero quindi necessarie. Alla luce di queste considerazioni, le istituzioni sono obbligate a trarre tutte le conseguenze della scelta del periodo d'indagine per il riesame di cui trattasi e, poiché esse constatano che l'interessato non aveva praticato dumping durante tale periodo, devono conferire una portata retroattiva a tale constatazione. Non seguire tale impostazione comporterebbe un indebito arricchimento della Comunità a spese del ricorrente.

La causa *Starway/Consiglio* sollevava, in particolare, la questione se, nell'ambito di un'indagine sull'elusione di misure antidumping, le istituzioni comunitarie possono domandare agli importatori, per ragioni di efficienza amministrativa, la produzione di certificati di origine per provare l'esattezza di quanto enunciato nelle loro dichiarazioni in dogana, al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art. 13 del regolamento n. 384/96, consistente nel contrastare pratiche elusive. La risposta è, in linea di principio, affermativa. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che le istituzioni comunitarie non possono, senza disconoscere tale disposizione, esigere certificati di origine con esclusione di qualsiasi altro mezzo di prova, quando sanno o devono sapere che taluni operatori interessati sono impossibilitati a produrre siffatti certificati, senza che detta impossibilità sia loro imputabile. Tale rifiuto di altri elementi di prova equivale infatti a negare al convenuto il diritto di produrre documenti a discarico. Ne consegue che le istituzioni comunitarie, che hanno ommesso di esaminare con cura ed imparzialità i documenti che erano stati loro trasmessi, non potevano legittimamente respingere tali documenti in quanto non probanti a priori.

E' stata anche annullata, per errore nell'interpretazione del regolamento n. 384/96, una decisione della Commissione che rifiuta di considerare un'associazione, il «Bureau européen des unions de consommateurs» (BEUC), come una parte interessata ai sensi di tale disciplina nell'ambito di un procedimento antidumping poiché questo riguardava un prodotto non venduto

23

Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1).

correntemente nell'ambito del commercio al dettaglio (sentenza 27 gennaio 2000, *BEUC/Commissione*, citata).

Il Tribunale ha anzitutto affermato che la Commissione aveva correttamente ritenuto di procedere all'interpretazione del regolamento n. 384/96 alla luce del codice antidumping del GATT del 1994. Esso ha tuttavia ritenuto che dall'art. 6, nn. 11 e 12, di tale codice antidumping non risulta che la Commissione possa interpretare il regolamento n. 384/96 in modo da limitare il diritto di una organizzazione di consumatori al riconoscimento dello status di parte interessata alle sole procedure antidumping riguardanti prodotti comunemente venduti nell'ambito del commercio al dettaglio.

Esso ha anche dichiarato che la Commissione non può legittimamente escludere automaticamente, con l'applicazione di un criterio generale quale la distinzione tra prodotti venduti nell'ambito del commercio al dettaglio e altri prodotti, le organizzazioni di consumatori dalla cerchia delle parti interessate ai sensi degli artt. 5, n. 10, 6, n. 7, e 21 del regolamento n. 384/96, senza loro concedere la possibilità di dimostrare sotto quale profilo potessero essere interessate dal prodotto di cui trattasi.

4. Associazione dei paesi e territori d'oltremare

L'applicazione della decisione 91/482/CEE del Consiglio, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) alla Comunità, modificata a metà del suo periodo di validità dalla decisione 97/803, è all'origine di un importante contenzioso dinanzi al Tribunale relativo sia alla validità della decisione di modifica sia alle misure di salvaguardia adottate dalla Commissione ai sensi dell'art. 109 della decisione 91/482 nel settore dell'importazione del riso e dello zucchero.

In una causa decisa nel 2000 (sentenza 10 febbraio 2000, causa *Nederlandse Antillen/Commissione*, citata), il Tribunale ha accolto il ricorso presentato dalle Antille olandesi diretto all'annullamento di un regolamento della Commissione che introduce misure specifiche riguardo all'importazione di riso originario dei PTOM, nonché di un secondo regolamento basato sul primo. Esso ha infatti deciso che la Commissione, non rilevando l'esistenza di un nesso di causalità tra l'applicazione della decisione 91/482 e la sopravvenienza di perturbazioni del mercato comunitario, non ha osservato l'art. 109 della decisione 91/482, come interpretato dalla Corte nella sua sentenza 11 febbraio 1999, causa C-390/95 P, *Antillean Rice Mills e a./Commissione* (Racc. pag. I-769).

5. Agricoltura

Nell'ambito della politica agricola lato sensu, l'applicazione della disciplina relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ha dato ancora luogo a svariate sentenze.

Nelle sentenze 28 marzo 2000, causa T-251/97, *T. Port/Commissione* (Racc. pag. II-1775), e 19 settembre 2000, causa T-252/97, *Dürbeck/Commissione* [Racc. pag. II-3031 (oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C-430/00 P)], le ricorrenti, società importatrici di frutta, domandavano l'annullamento delle decisioni della Commissione che negavano, nella prima causa, ed accordavano solo parzialmente, nella seconda, il rilascio di certificati supplementari d'importazione nell'ambito delle misure transitorie previste dall'art. 30 del regolamento (CEE) n. 404/93²⁴. Con tale regolamento è stato istituito un regime comune di importazione delle banane che ha sostituito i vari regimi nazionali. Rischiano tale sostituzione di perturbare il mercato interno, l'art. 30 attribuisce alla Commissione il potere di adottare specifiche misure transitorie volte a risolvere le difficoltà incontrate dagli operatori dopo l'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati, ma che hanno origine nelle condizioni dei mercati nazionali anteriori al regolamento n. 404/93.

Nella causa T-251/97, la Commissione aveva ritenuto che le circostanze fatte valere dalla T. Port non costituissero un caso di rigore eccessivo tale da giustificare uno speciale rilascio di certificati d'importazione, in particolare perché i contratti relativi alla fornitura di banane non potevano essere presi in considerazione in quanto conclusi dopo che il regolamento n. 404/93 era stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Il Tribunale ha confermato l'analisi della Commissione e ha respinto il ricorso.

Nella causa T-252/97, la Commissione aveva adottato una decisione che accoglieva parzialmente la domanda di rilascio di certificati d'importazione supplementari formulata dalla società Anton Dürbeck. Nel suo ricorso diretto all'annullamento di tale decisione, la ricorrente faceva valere che le misure transitorie adottate dalla Commissione ai sensi dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 erano insufficienti per consentirle di far fronte al caso di rigore eccessivo. In risposta, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione aveva applicato correttamente tale articolo, che deve essere interpretato restrittivamente in quanto

²⁴

Regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1).

deroga al regime generale del regolamento n. 404/93, considerando che le imponeva di compensare solo i costi che l'operatore interessato doveva sopportare per adattarsi alle nuove condizioni giuridiche. Il ricorso è stato respinto.

Infine, nella sentenza 8 giugno 2000, causa *Camar e Tico/Commissione e Consiglio*, citata, il Tribunale, investito in particolare di un ricorso basato sull'art. 175 del Trattato CE (divenuto art. 232 CE), ha dichiarato che la Commissione si era illegittimamente astenuta dall'adottare, sulla base dell'art. 30 del regolamento n. 404/93, le misure necessarie per consentire alla ricorrente di superare le sue difficoltà di rifornimento.

6. Diritto dei marchi

La giurisprudenza in materia di diritto dei marchi si è arricchita di svariate sentenze, i cui contributi riguardano la valutazione delle condizioni di registrazione di un marchio comunitario previste dal regolamento (CE) n. 40/94²⁵.

Il Tribunale ha così confermato le decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI riguardanti il diniego di registrazione come marchio comunitario in quanto mancante del carattere distintivo – di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 –, in rapporto ai prodotti e servizi interessati in ciascuno dei casi sottoposti, del vocabolo *Companyline* [sentenza 12 gennaio 2000, causa T-19/99, *DKV/UAMI* (*Companyline*, Racc. pag. II-1) (oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C-104/00 P)], del vocabolo *TRUSTEDLINK* [sentenza 26 ottobre 2000, causa T-345/99, *Harbinger/UAMI* (*TRUSTEDLINK*, Racc. pag. II-3525)], del vocabolo *Investorworld* [sentenza 26 ottobre 2000, causa T-360/99, *Community Concepts/UAMI* (*Investorworld*, Racc. pag. II-3545)] e del vocabolo «*electronica*» [sentenza 5 dicembre 2000, causa T-32/00, *Messe München/UAMI* (*electronica*, Racc. pag. II-3829)]. Con sentenza 30 marzo 2000, causa T-91/99, *Ford Motor/UAMI* (*OPTIONS*, Racc. pag. II-1925), esso ha anche dichiarato che l'Ufficio aveva a giusto titolo negato la registrazione del vocabolo *OPTIONS* come marchio comunitario in forza dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, in quanto il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso da tale marchio non è stato dimostrato nella parte sostanziale della Comunità in cui esso ne era privo alla luce dell'art. 7, n. 1, lett. b), c) e d), del detto regolamento.

²⁵

Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Esso ha invece ritenuto che la commissione di ricorso aveva commesso un errore di diritto ritenendo come motivo assoluto di rifiuto il fatto che il segno fosse costituito, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub i), del regolamento n. 40/94, esclusivamente da una forma imposta dalla natura stessa del prodotto [sentenza 16 febbraio 2000, causa T-122/99, *Procter & Gamble/UAMI* (forma di un sapone, Racc. pag. II-265)].

I contributi sono costituiti anche da utili chiarimenti sulla competenza delle commissioni di ricorso dell'UAMI. La sentenza *Procter & Gamble/UAMI* (forma di un sapone), citata, ci dice infatti che un ricorso presentato dinanzi ad una commissione di ricorso diretto a rovesciare il rifiuto di registrazione di un marchio comunitario opposto da un esaminatore in base ad un motivo assoluto pone tale commissione, nella fase dell'esame di merito della domanda di registrazione, nella situazione dell'esaminatore. Ne consegue che la commissione di ricorso, in forza dell'art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94, è allora competente a riprendere l'esame della domanda in base a tutti i motivi assoluti di diniego previsti dall'art. 7 di detto regolamento, senza che si senta limitata dalla motivazione espressa dall'esaminatore. Per contro, sollevando d'ufficio, a posteriori, un'irregolarità formale non rilevata dall'esaminatore, la commissione di ricorso è andata oltre le sue competenze. Infatti, se l'esaminatore avesse inizialmente dichiarato la domanda di registrazione irricevibile a causa dell'irregolarità formale di cui era viziata, la ricorrente avrebbe potuto, vuoi sottoporre tale rigetto all'esame della commissione di ricorso, vuoi inviare immediatamente una nuova domanda di registrazione all'Ufficio.

Inoltre, il principio generale di diritto comunitario di tutela dei diritti della difesa previsto dall'art. 73 del regolamento n. 40/94, impone che la commissione di ricorso fornisca all'interessato l'occasione di pronunciarsi su motivi assoluti di diniego di registrazione di un marchio comunitario che essa ha sollevato d'ufficio. Non fornendo all'interessato tale possibilità, il Tribunale ha ritenuto che la commissione di ricorso avesse violato i suoi diritti della difesa.

7. Accesso ai documenti del Consiglio e della Commissione

Il Tribunale si è pronunciato sulle condizioni di accesso del pubblico ai documenti ²⁶ della Commissione (sentenze 13 settembre 2000, causa T-20/99, *Denkavit Nederland/Commissione*, e 12 ottobre 2000, causa T-123/99, *JT's Corporation/Commissione*, Racc. pag. II-3269) e del Consiglio [sentenza 6 aprile 2000, causa T-188/98, *Kuijer/Consiglio*, Racc. pag. II-1959 (oggetto d'impugnazione dinanzi alla Corte, causa C-239/00 P)].

– La sentenza *Kuijer/Consiglio* ha censurato il diniego del Consiglio di dare accesso a taluni documenti legati all'attività del Centro di informazione, di riflessione e di scambio in materia di asilo, basato sull'eccezione relativa alla tutela dell'interesse pubblico (relazioni internazionali). Due motivi hanno portato all'annullamento. In primo luogo, la decisione non conteneva spiegazioni che permettessero di accertare se il Consiglio avesse esaminato la possibilità che la divulgazione di ciascuno dei documenti in questione potesse effettivamente recare danno alle relazioni dell'Unione europea con i paesi da essi presi in considerazione. La valutazione del motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione ha anche permesso al Tribunale di precisare le esigenze di motivazione a carico dell'istituzione quando essa adotta una decisione che conferma il rigetto di una domanda di accesso ai documenti in base agli stessi motivi. In un caso simile, occorre esaminare il carattere sufficiente della motivazione alla luce del carteggio tra l'istituzione e il richiedente nel suo insieme, tenendo conto delle informazioni di cui disponeva il richiedente sulla natura e sul contenuto dei documenti richiesti. In circostanze particolari, come quelle presenti nella fattispecie, il contesto che fa da sfondo alla decisione può aggravare le esigenze di motivazione. Infatti, nella misura in cui, durante il procedimento di richiesta di accesso a determinati documenti, il ricorrente avanza elementi idonei a porre in questione la fondatezza del primo rifiuto, il Consiglio deve rispondere alla richiesta di conferma indicando i motivi per cui tali elementi non sono tali da permettergli di modificare la sua posizione.

²⁶

Il 6 dicembre 1993, il Consiglio e la Commissione hanno approvato un codice di condotta riguardante l'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della Commissione (GU L 340, pag. 41). Per garantire l'applicazione dei principi enunciati da tale codice, il Consiglio ha adottato, il 20 dicembre 1993, la decisione 93/731/CE, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio (GU L 340, pag. 43). La Commissione ha allo stesso modo adottato, l'8 febbraio 1994, la decisione 94/90/CECA, CE, Euratom, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione (GU L 46, pag. 58).

In secondo luogo, il Tribunale, basandosi espressamente sulla sentenza 19 luglio 1999, causa T-14/98, *Hautala/Consiglio* (Racc. pag. II-2489; oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C-353/99 P)²⁷, ha ritenuto che il Consiglio avrebbe dovuto esaminare la possibilità di divulgare taluni passaggi dei documenti a cui era stato chiesto di poter accedere.

– Il Tribunale, anche basandosi direttamente sulla sentenza *Hautala/Consiglio*, e per motivi identici a quelli accolti nella sentenza *Kuijer/Consiglio*, ha deciso, nella sentenza *JT's Corporation/Commissione*, di annullare la decisione della Commissione nella misura in cui essa negava l'accesso a taluni documenti (rapporti di missione e corrispondenza tra la Commissione e il governo del Bangladesh), diniego basato sull'eccezione relativa alla tutela dell'interesse pubblico (attività di ispezione e di indagine) e sull'art. 19 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1468/81²⁸ (che decreta che le informazioni ottenute nell'ambito di inchieste in materia doganale hanno un carattere confidenziale). A proposito di un'altra categoria di documenti, ossia la corrispondenza indirizzata dal governo del Bangladesh alla Commissione, esso ha ritenuto che la Commissione poteva legittimamente avvalersi della regola dell'autore per negare l'accesso ad essi.

– La sentenza *Denkavit Nederland/Commissione* ha confermato il rifiuto della Commissione di dare accesso ad un rapporto ispettivo della Commissione sulla lotta contro la peste suina nei Paesi Bassi, rifiuto basato sulle eccezioni obbligatorie relative rispettivamente alla tutela dell'interesse pubblico (attività di controllo e di indagine) e alla tutela del segreto in materia commerciale ed industriale. Riferendosi tale documento ad una attività di ispezione e non avendo la Commissione commesso alcun errore di valutazione nel ritenere che la divulgazione del rapporto potesse pregiudicare la tutela dell'interesse pubblico, il Tribunale ha respinto il ricorso d'annullamento non senza aver precisato che tale sola eccezione era sufficiente a giustificare il diniego di accesso al documento richiesto.

²⁷ Tale sentenza è menzionata nella precedente relazione annuale della Corte.

²⁸ Regolamento (CEE) del Consiglio 19 maggio 1981, n. 1468, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola (GU L 144, pag. 1).

8. Contenzioso doganale

La normativa comunitaria che disciplina le modalità di rimborso o di sgravio dei diritti all'importazione [in particolare, art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 ²⁹], è stata, ancora una volta, al centro di una causa. Con la sentenza 18 gennaio 2000, causa T-290/97, *Mehibas Dordtselaan/Commissione* (Racc. pag. II-15), è stato respinto il ricorso che mette in causa la legittimità di una decisione della Commissione contenente diniego di accoglimento di una domanda, presentata dal Regno dei Paesi Bassi, di rimborso di prelievi agricoli a favore della ricorrente.

La ricorrente è uno spedizioniere doganale che ha dovuto pagare alle autorità doganali olandesi prelievi agricoli ulteriori rispetto a quelli già pagati, in quanto il valore delle merci importate era in realtà maggiore di quello dichiarato. Tale errore nella dichiarazione risultava dalla presentazione di fatture fraudolente dell'importatore di merci. Successivamente, la ricorrente ha presentato presso le autorità olandesi una domanda diretta ad ottenere il rimborso dei prelievi controversi, la quale è stata trasmessa alla Commissione, che ha ritenuto, in una prima decisione, che la domanda di rimborso non era giustificata. Tuttavia, in considerazione della sentenza del Tribunale 9 novembre 1995, causa T-346/94, *France-aviation/Commissione* (Racc. pag. II-2841), la Commissione ha proceduto al ritiro della prima decisione. Solo dopo essersi assicurata che la domanda conteneva una «dichiarazione relativa alla pratica» fatta dall'interessato, essa ha deciso che la domanda di rimborso non era giustificata. In questa seconda decisione, la Commissione ha ritenuto, in particolare, che il fatto che talune fatture risultino inesatte costituisce, per qualunque soggetto che effettui una dichiarazione in dogana, un rischio professionale inevitabile e non può di per sé essere considerato come una circostanza particolare.

In tale sentenza, il Tribunale ha rilevato che il procedimento al termine del quale la Commissione ha adottato la seconda decisione era viziato. Esso ha affermato, in particolare, che il meccanismo di dichiarazione relativa alla pratica risponde solo parzialmente ai principi posti dalla sentenza *France-aviation/Commissione*, dalla quale risulta che il diritto di essere sentito deve essere garantito non solamente in occasione della prima fase del procedimento amministrativo, che si svolge a livello nazionale, ma anche durante la seconda fase, che si svolge dinanzi

²⁹

Regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (GU L 175, pag. 1).

alla Commissione ³⁰. Tuttavia, non è stato dimostrato che, in assenza delle irregolarità rilevate nel caso di specie, il procedimento avrebbe potuto sfociare in una decisione diversa rispetto alla decisione impugnata.

Esso ha anche dichiarato che la Commissione non aveva commesso alcun errore manifesto di valutazione delle disposizioni dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79 confermando che la produzione, anche in buona fede, di documenti che poi risultano falsificati o inesatti non può costituire di per sé una situazione particolare che giustifichi uno sgravio o un rimborso dei dazi all'importazione.

9. Finanziamenti comunitari

– Per quanto riguarda le decisioni pronunciate in questo settore, prendiamo anzitutto in considerazione il seguito dato alle tre sentenze della Corte 5 maggio 1998 [causa C-386/96 P, *Dreyfus/Commissione*, Racc. pag. I-2309, causa C-391/96 P, *Compagnie Continentale (France)/Commissione*, Racc. pag. I-2377, e causa C-403/96 P, *Glencore Grain/Commissione*, Racc. pag. I-2405], che annullano le sentenze con le quali il Tribunale aveva dichiarato irricevibili ricorsi d'annullamento presentati da società di trading internazionale contro decisioni adottate dalla Commissione nell'esercizio delle sue competenze in materia di gestione delle operazioni di finanziamento destinate all'ex Unione Sovietica. Investito di tali cause su rinvio della Corte, il Tribunale ha respinto nel merito i ricorsi [sentenza 8 novembre 2000, cause riunite T-485/93, T-491/93, T-494/93 e T-61/98, *Dreyfus e a./Commissione*, Racc. pag. II-3659 (oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, cause riunite C-24/01 e C-25/01)]. Esso ha infatti ritenuto che la Commissione aveva giustamente rifiutato di avallare modifiche ai contratti di acquisto di grano conclusi tra una società di Stato russa e le ricorrenti – contratto di acquisto approvato dalla Commissione –, in quanto non era stato dimostrato il rispetto della condizione di libera concorrenza. Infatti le ricorrenti, una volta decise nuove condizioni di contratto con la società di Stato russa, non sono state poste in situazione di concorrenza con almeno due imprese indipendenti, come richiesto dai testi rilevanti.

– Il Fondo sociale europeo (FSE) partecipa al finanziamento di azioni di formazione e di orientamento professionale di cui gli Stati membri interessati garantiscono il buon esito. Quando il contributo finanziario non è utilizzato alle

³⁰

Nella sentenza, si rinvia alle sentenze del Tribunale 19 febbraio 1998, causa T-42/96, *Eyckeler & Malt/Commissione* (Racc. pag. II-401), e 17 settembre 1998, causa T-50/96, *Primex Produkte Import-Export e a./Commissione* (Racc. pag. II-3773), riportate nella Relazione annuale 1998 della Corte di giustizia.

condizioni fissate dalla decisione di approvazione dell’FSE, la normativa applicabile prevede che la Commissione possa sospendere, ridurre o sopprimere tale contributo. Proprio su decisioni della Commissione che prevedono la sospensione del contributo finanziario concesso dall’FSE ad una società portoghese il Tribunale si è dovuto nuovamente pronunciare (sentenza 27 gennaio 2000, cause riunite T-194/97 e T-83/98, *Branco/Commissione*, Racc. pag. II-69).

Nella causa *Branco/Commissione*, il Tribunale ha ricordato che, per sospendere tali contributi finanziari, la Commissione svolge valutazioni di situazioni di fatto e contabili, le quali sono oggetto solo di un controllo limitato da parte del Tribunale. Nella fattispecie, esso ha ritenuto che la Commissione non aveva commesso alcun errore manifesto di valutazione nel ritenere che esistessero effettivamente indizi di irregolarità che giustificavano la sospensione. Tale sentenza è da tenere in considerazione soprattutto nella parte in cui si dichiara, nell’ambito di un motivo relativo alla violazione del principio della certezza giuridica, che spetta alla Commissione decidere, in forza di una competenza esclusiva, sulle domande di pagamento del saldo di un contributo finanziario adottando una decisione entro un termine ragionevole, vuoi ordinando il pagamento integrale di detto saldo, vuoi adottando decisioni di sospensione, riduzione o soppressione dei contributi. Tuttavia, il superamento di un termine ragionevole per l’adozione di decisioni di sospensione di contributi non può comportare il loro annullamento. Invero, se esse fossero annullate a motivo della loro sola tardività, la Commissione, non disponendo ancora degli elementi atti a consentire il calcolo delle spese imputabili, potrebbe solo adottare nuove decisioni di sospensione di contributi ai sensi dell’art. 176 del Trattato (divenuto art. 233 CE). Conseguentemente, una decisione di annullamento sarebbe priva di qualsiasi utilità.

– Con sentenza 24 febbraio 2000, *ADT Projekt/Commissione*, citata, il Tribunale ha dichiarato privo di fondamento il ricorso d’annullamento della decisione della Commissione di non assegnare alla ricorrente un appalto relativo ad un progetto rientrante nell’ambito del programma TACIS. Nella fattispecie, la decisione di attribuire il mercato ad un offerente diverso dalla società ricorrente era stata adottata dopo che una prima valutazione delle offerte era stata annullata dall’autorità aggiudicatrice. Il Tribunale ha ritenuto, in risposta ad una censura della ricorrente, che il procedimento che aveva condotto all’adozione della decisione della Commissione di procedere ad una seconda valutazione delle offerte non era viziato da alcuna illegittimità. Dopo aver sottolineato che l’autorità aggiudicatrice non è vincolata dalla proposta del comitato di valutazione, esso ha dichiarato che, nella fattispecie, la Commissione era legittimata, allo scopo di ripristinare la parità di trattamento e, conseguentemente, di opportunità per tutti

gli offerenti, il cui rispetto dev'essere da essa garantito in ogni fase del procedimento d'appalto, ad annullare una procedura di valutazione e ad organizzarne una nuova, aperta agli stessi offerenti che avevano concorso alla prima procedura di valutazione.

– Nella causa tra *Conseil des communes et régions d'Europe* (Consiglio dei comuni e regioni d'Europa) e Commissione si è presentata la questione delle condizioni a cui è subordinata l'attribuzione di un contributo finanziario nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Nella sua sentenza 3 febbraio 2000, cause riunite T-46/98 e T-151/98, *CCRE/Commissione* (Racc. pag. II-167), il Tribunale ha, anzitutto, ritenuto che la decisione controversa contenuta in una nota di addebito doveva essere annullata per difetto di motivazione poiché essa non permetteva di comprendere, in particolare, perché i documenti contabili che il ricorrente aveva fornito alla Commissione non erano sufficienti a provare la veridicità delle spese sostenute. Esso ha poi ricordato che la concessione di un contributo finanziario è subordinata al rispetto non solo delle condizioni enunciate dalla Commissione nella decisione di concessione del contributo, ma anche dei termini della domanda di finanziamento oggetto di tale decisione. Nella fattispecie, dal momento che il programma di lavoro accompagnato da un progetto di bilancio, presentato in occasione della domanda di contributo finanziario, era stato approvato dalla Commissione, quest'ultima non poteva, senza violare i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, considerare non ammissibile un'azione prevista nel bilancio iniziale e ridurre di conseguenza il contributo finanziario relativo all'importo approvato. Essendo stato il motivo parzialmente accolto, la decisione impugnata è stata quindi annullata relativamente a tale punto.

– Infine, nella sentenza 14 dicembre 2000, causa T-105/99, *CCRE/Commissione* (Racc. pag. II-4099), si poneva la questione se la Commissione può opporre una compensazione ad enti creditori di fondi comunitari e contemporaneamente debitori di somme aventi origine comunitaria. Nel caso di specie, il Tribunale, prendendo in considerazione il principio dell'efficacia del diritto comunitario che implica che i fondi della Comunità debbano essere stanziati e utilizzati conformemente alla loro destinazione, ha dichiarato che la Commissione non aveva il diritto di adottare una decisione che opponeva al ricorrente una compensazione dei loro crediti reciproci senza previamente assicurarsi che questa non avrebbe comportato rischi per l'uso dei fondi in questione, alle cui finalità erano destinati, e per la realizzazione di talune attività, mentre essa avrebbe potuto agire diversamente senza mettere in discussione la riscossione dell'asserito debito del ricorrente nei suoi confronti e il buon uso delle somme controverse.

11. Contenzioso relativo al pubblico impiego europeo

Il contenzioso relativo al pubblico impiego europeo ha dato luogo ad un numero rilevante di decisioni. Tra esse un caso sufficientemente raro per essere messo in evidenza riguarda l'accertamento di uno sviamento di potere commesso da un'istituzione comunitaria (sentenze 16 giugno 2000, causa T-84/98, *C/Consiglio*, Racc. PI pag. II-497, e 12 dicembre 2000, causa T-223/99, *Dejaiffe/UAMI*, Racc. PI pag. II-1267). Occorre rilevare anche che il Tribunale si è pronunciato sulla libertà di espressione dei dipendenti comunitari [sentenza 14 luglio 2000, causa T-82/99, *Cwik/Commissione*, Racc. PI pag. II-713 (oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C-340/00 P)]. Esso ha anche annullato decisioni adottate dall'autorità con potere di nomina nell'ambito (sentenza 15 giugno 2000, causa T-211/98, *F/Commissione*, Racc. PI pag. II-471) o al termine (sentenza 17 maggio 2000, causa T-203/98, *Tzikis/Commissione*, Racc. PI pag. II-393) di un procedimento disciplinare.

B. Il contenzioso in tema di risarcimento

Se, nel corso dell'anno, svariate domande dirette a far valere la responsabilità della Commissione sono state respinte [in particolare, ordinanze 15 giugno 2000, causa T-614/97, *Aduanas Pujol Rubio e a./Consiglio e Commissione*, Racc. pag. II-2387, 16 giugno 2000, cause riunite T-611/97 e da T-619/97 a T-627/97, *Transfluvia e a./Consiglio e Commissione*, Racc. pag. II-2405, 26 giugno 2000, cause riunite T-12/98 e T-13/98, *Argon e a./Consiglio e Commissione*, Racc. pag. II-2473; sentenze 21 giugno 2000, causa T-429/93, *Le Goff e a./Consiglio*, Racc. pag. II-2439, e T-537/93, *Tromeur/Consiglio e Commissione*, Racc. pag. II-2457, 27 giugno 2000, causa T-72/99, *Meyer/Commissione*, Racc. pag. II-2521 (oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C-301/00 P), e 29 novembre 2000, *Eurocoton e a./Consiglio*, citata], il Tribunale ha ritenuto, nelle sue sentenze 8 giugno 2000, *Camar e Tico/Commissione e Consiglio*, citata, e 24 ottobre 2000, causa T-178/98, *Fresh Marine Company/Commissione* [Racc. pag. II-3331 (oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C-472/00 P)], che le condizioni previste dall'art. 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 288, secondo comma, CE), ossia l'illegittimità del comportamento rimproverato all'istituzione interessata, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento illegittimo e il danno fatto valere, erano soddisfatte. Concentreremo l'attenzione sulla prima delle tre condizioni necessarie perché sussista la responsabilità della Comunità.

Secondo una consolidata giurisprudenza, nell'ambito degli atti amministrativi, ogni violazione del diritto costituisce un illegittimo comportamento capace di far

sorgere la responsabilità della Comunità. La qualifica di atto amministrativo riveste quindi un interesse particolare.

Nella causa *Camar e Tico/Commissione e Consiglio*, il Tribunale ha dichiarato che una decisione con cui la Commissione ha negato l'adozione di provvedimenti provvisori che consentissero di calcolare il quantitativo annuo attribuito alla ricorrente per l'ottenimento di titoli d'importazione di banane ACP tradizionali con riferimento ai quantitativi da essa smerciati durante gli anni 1988, 1989 e 1990 — quantunque fondata sull'art. 30 del regolamento n. 404/93, recante organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, disposizione che obbliga la Commissione ad adottare i provvedimenti provvisori necessari per facilitare il passaggio dai regimi nazionali all'organizzazione comune dei mercati e che attribuisce a tale istituzione un ampio potere discrezionale —, ha tuttavia la natura di una decisione individuale e conseguentemente un carattere amministrativo.

Nella sentenza *Fresh Marine Company/Commissione*, il Tribunale ha accordato per la prima volta talune indennità ad un'impresa in una causa antidumping senza che questa abbia dovuto provare che l'istituzione convenuta aveva commesso una violazione sufficientemente caratterizzata di una norma superiore di diritto che tutela i singoli. In linea di principio, gli atti del Consiglio e della Commissione riguardanti un procedimento diretto all'eventuale adozione di misure antidumping devono essere considerati come atti normativi che implicano scelte di politica economica, cosicché la Comunità potrebbe essere ritenuta responsabile per simili atti solo in presenza di una violazione sufficientemente grave. Tuttavia, quando l'operazione in questione, di natura amministrativa, non comporta alcuna scelta di politica economica e attribuisce alla Commissione solo un margine di valutazione ridottissimo, o addirittura inesistente, la semplice violazione del diritto comunitario è sufficiente a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità.

Nella fattispecie, la Commissione non ha tenuto conto delle correzioni di errori di codificazione contenuti nella relazione della ricorrente, Fresh Marine Company, a scopo di verifica del rispetto da parte sua di un impegno a non vendere all'interno della Comunità i suoi prodotti al di sotto di un prezzo medio per evitare l'applicazione di dazi antidumping. Tale circostanza ha condotto la Commissione a concludere che era stato chiaramente violato l'impegno relativo al prezzo, nonché che era necessario adottare provvedimenti provvisori nei confronti delle importazioni della ricorrente. Tuttavia, la Commissione ha ulteriormente riconsiderato la sua posizione rilevando che l'impegno relativo al prezzo era stato effettivamente rispettato.

Il Tribunale dichiara che l'operazione di verifica da parte della Commissione di detto rapporto ha costituito un'operazione di natura amministrativa e che la Commissione ha commesso, in occasione dell'esame di detto rapporto, un'irregolarità che, in circostanze analoghe, non sarebbe stata commessa da un'amministrazione normalmente accorta e diligente. Tale accertamento ha permesso ad esso di concludere che il comportamento dell'istituzione ha dato vita ad un'illegittimità tale da comportare la responsabilità della Comunità.

C. Domande di provvedimenti urgenti

Oltre alle domande di provvedimenti urgenti presentate nell'ambito del diritto della concorrenza [ordinanze del presidente del Tribunale 14 aprile 2000, causa T-144/99 R, *IMA/Commissione*, Racc. pag. II-2067, 28 giugno 2000, causa T-191/98 R II, *Cho Yang Shipping/Commissione*, Racc. pag. II-2551, e 14 dicembre 2000, causa T-5/00 R, *FEG/Commissione*, Racc. pag. II-4121 (oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C-7/01 P-R)], e del pubblico impiego, svariate domande sono state dirette ad ottenere la sospensione dell'esecuzione di decisioni che autorizzavano l'immissione sul mercato di un medicinale (ordinanza del presidente del Tribunale 7 aprile 2000, causa T-326/99 R, *Olivieri/Commissione*, Racc. pag. II-1985), oppure, al contrario, che revocavano l'autorizzazione.

Riguardo a domande di questo tipo, la sospensione dell'esecuzione è stata disposta a più riprese (in particolare, ordinanza 28 giugno 2000, causa T-74/00 R, *Artegodan/Commissione*, Racc. pag. II-2583)³¹. Riguardo a tali ordinanze,

³¹ Dinanzi a fatti molto simili a quelli che hanno dato luogo all'ordinanza *Artegodan/Commissione*, il giudice del procedimento sommario ha seguito lo stesso ragionamento in svariate ordinanze successive [ordinanze 19 ottobre 2000, causa T-141/00 R, *Laboratoires pharmaceutiques Trenker/Commissione* (Racc. pag. II-3313), oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C-459/00 P (R), e 31 ottobre 2000, causa T-76/00 R, *Bruno Farmaceutici e a./Commissione* (Racc. pag. II-3557), oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C-474/00 P (R), causa T-83/00 R-I, *Hänseler/Commissione* (Racc. pag. II-3563), oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C-475/00 P (R), causa T-83/00 R-II, *Schuck/Commissione* (Racc. pag. II-3585), oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C-476/00 P (R), causa T-84/00 R, *Roussel e Roussel Diamant/Commissione* (Racc. pag. II-3591), oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C-477/00 P (R), causa T-85/00 R, *Roussel e Roussel Ibérica/Commissione* (Racc. pag. II-3613), oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C-478/00 P (R), causa T-132/00 R, *Gerot Pharmazeutika/Commissione* (Racc. pag. II-3635), oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C-479/00 P (R), e causa T-137/00 R, *Cambridge Healthcare Supplies/Commissione* (Racc. pag. II-3653), oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C-471/00 P (R)].

ricorderemo che un semplice riferimento alla tutela della salute pubblica non basta a giustificare una tale revoca dell'autorizzazione. Nell'ordinanza *Artegoda/Commissione*, il giudice del procedimento sommario ha ritenuto che, nonostante il carattere preponderante che dev'essere incontestabilmente riconosciuto alle esigenze legate alla tutela della salute pubblica in rapporto a considerazioni economiche, sussisteva un interesse prevalente in favore di una sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione di revocare l'autorizzazione di immissione sul mercato di un medicinale in quanto essa non era giunta a dimostrare che le misure di salvaguardia contenute in una decisione anteriore, basate su dati esattamente identici a quelli che hanno portato alla decisione impugnata, si erano rivelati insufficienti a tutelare la salute pubblica.

In tutt'altro settore, è stata accolta, con ordinanza 2 maggio 2000, causa T-17/00 R, *Rothley e a./Parlamento* (Racc. pag. II-2085), una domanda di provvedimenti provvisori in una causa tra 71 deputati e il Parlamento europeo sulle modalità di indagine dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Un breve richiamo del contesto di fatto è necessario per meglio caratterizzare la portata della decisione.

Nel maggio 1999, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato un regolamento relativo alle indagini svolte dall'OLAF, che prevedeva in particolare che quest'ultimo può condurre indagini all'interno delle istituzioni, venendo queste informate quando gli agenti dell'OLAF svolgono un'indagine nei loro locali o quando essi prendono visione di un documento o domandano un'informazione in possesso di tali istituzioni. Secondo l'accordo concluso successivamente tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, ciascuna istituzione doveva adottare un regime comune contenente le misure necessarie a facilitare il corretto svolgimento al loro interno delle indagini effettuate dall'Ufficio. E' nel novembre 1999 che il Parlamento ha adottato una decisione, recante modifica del proprio regolamento, la quale permette l'applicazione del regime previsto dall'accordo interistituzionale. La legittimità di tale decisione è stata contestata dinanzi al Tribunale da svariati deputati che ne hanno anche chiesto la sospensione.

Nella sua ordinanza, il giudice del procedimento sommario ha esaminato se le condizioni per la concessione di provvedimenti provvisori erano soddisfatte, dopo aver accertato che la domanda di provvedimenti urgenti era ricevibile in quanto la decisione impugnata può produrre effetti giuridici che vanno oltre l'ambito della sola organizzazione interna dei lavori del Parlamento e può riguardare individualmente e direttamente i ricorrenti.

Nell'ambito dell'esame della condizione relativa al *fumus boni iuris*, il giudice del procedimento sommario è stato condotto a valutare, in via sommaria, la portata dell'immunità di cui beneficiano i membri del Parlamento. Ai sensi di un'interpretazione contestuale, finalista e temporale delle disposizioni del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965, esso non ha escluso che il protocollo protegga i membri del Parlamento contro taluni interventi di istituti o organi comunitari, come l'OLAF, dal momento che essi possono costituire il presupposto di procedimenti giudiziari dinanzi ad un giudice nazionale e potrebbero ostacolare il funzionamento interno del Parlamento.

Valutando poi se la decisione controversa contenesse disposizioni tali da garantire la tutela dell'immunità dei deputati, esso ha ritenuto che la decisione del Parlamento non contiene alcuna garanzia specifica riguardo al rispetto dei diritti dei deputati allorché l'OLAF applica i suoi poteri d'indagine. In particolare, gli agenti dell'Ufficio potrebbero avere accesso agli uffici dei deputati, all'interno del Parlamento, in loro assenza o senza il loro consenso, per ottenere talune informazioni. La condizione relativa all'urgenza era quindi soddisfatta, in quanto, in mancanza di misure provvisorie, i deputati avrebbero rischiato di subire un danno grave e irreparabile.

Infine, soppesando gli interessi in gioco, esso ha ritenuto che, se è incontestabilmente nell'interesse della Comunità prevenire e lottare la frode ed ogni attività illegittima che metta in pericolo gli interessi finanziari della Comunità, è anche suo interesse che i membri del Parlamento possano esercitare le loro attività con la garanzia che non sia messa in pericolo la loro indipendenza.

Pertanto, per garantire la tutela provvisoria degli interessi dei ricorrenti assicurando al contempo nel miglior modo possibile gli interessi della Comunità, il presidente del Tribunale ha disposto, da un lato, la sospensione dell'esecuzione delle disposizioni della decisione del Parlamento che obbliga i ricorrenti a cooperare con l'OLAF e ad informare il presidente del Parlamento o l'Ufficio e, dall'altro, che il Parlamento informi immediatamente i membri interessati di ogni misura imminente dell'Ufficio nei loro confronti ed autorizzi l'accesso dei suoi agenti agli uffici di tali membri solo una volta ottenuto il loro consenso.

Cause «Cemento»: importi delle ammende

N. causa	Nomi delle parti	Importo delle ammende irrogate dalla Commissione (decisione 30 novembre 1994), 94/815/CE (Euro)	Importo delle ammende irrogate dal Tribunale di primo grado (Euro)
T-25/95	Cimenteries CBR/Commissione	8 032 000	1 711 000
T-26/95	Cembureau – Association européenne du ciment/Commissione	100 000	
T-30/95	Fédération de l'industrie cimentière belge/Commissione	100 000	
T-31/95	Eerste Nederlandse Cementindustrie (ENCI)/Commissione	7 316 000	
T-32/95	Vereniging Nederlandse Cementindustrie (VNC)/Commissione	100 000	
T-34/95	Ciments luxembourgeois/Commissione	1 052 000	617 000
T-35/95	Dyckerhoff/Commissione	13 284 000	7 055 000
T-36/95	Syndicat national de l'industrie cimentière (SFIC)/Commissione	100 000	
T-37/95	Vicat/Commissione	8 272 000	2 407 000
T-38/95	Groupe Origny/Commissione	2 522 000	
T-39/95	Ciments français/Commissione	25 768 000	13 570 000
T-42/95	Heidelberger Zement/Commissione	15 652 000	7 056 000
T-43/95	Lafarge Coppée/Commissione	23 900 000	14 248 000
T-44/95	Aalborg Portland/Commissione	4 008 000	2 349 000
T-45/95	Alsen/Commissione	3 841 000	
T-46/95	Alsen/Commissione	1 850 000	
T-48/95	Bundesverband der Deutschen Zementindustrie/Commissione	100 000	
T-50/95	Unicem/Commissione	11 652 000	6 399 000
T-51/95	Fratelli Buzzi/Commissione	3 652 000	

(segue)

(segue)

T-52/95	Compañía Valenciana de Cementos Portland/Commissione	1 866 000	638 000
T-53/95	The Rugby Group/Commissione	5 144 000	
T-54/95	British Cement Association/Commissione	100 000	
T-55/95	Asland/Commissione	5 337 000	740 000
T-56/95	Castle Cement/Commissione	7 964 000	
T-57/95	Heracles General Cement Company/Commissione	5 748 000	
T-58/95	Corporación Uniland/Commissione	1 971 000	592 000
T-59/95	Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen)/Commissione	70 000	
T-60/95	Irish Cement/Commissione	3 524 000	2 065 000
T-61/95	Cimpor -- Cimentos de Portugal/Commissione	9 324 000	4 312 000
T-62/95	Secil -- Companhia Geral de Cal e Cimento/Commissione	3 017 000	1 395 000
T-63/95	Associação Técnica da Indústria de Cimento (ATIC)/Commissione	70 000	
T-64/95	Titan Cement Company/Commissione	5 625 000	
T-65/95	Italcementi -- Fabbriche Riunite Cemento/Commissione	33 580 000	25 701 000
T-68/95	Holderbank Financière Glarus/Commissione	5 331 000	1 918 000
T-69/95	Hornos Ibéricos Alba(Hisalba)/Commissione	1 784 000	836 000
T-70/95	Aker RGI/Commissione	40 000	14 000
T-71/95	Scancem (publ)/Commissione	40 000	14 000
T-87/95	Cementir -- Cementerie del Tirreno/Commissione	8 248 000	7 471 000
T-88/95	Blue Circle Industries/Commissione	15 824 000	7 717 000
T-103/95	Enosi Tsimentoviomichanion Ellados/Commissione	100 000	
T-104/95	Tsimenta Chalkidos/Commissione	1 856 000	510 000

B – Composizione del Tribunale di primo grado



(ordine protocollare al 1° gennaio 2000)

Prima fila, da sinistra a destra:

J. Azizi, giudice; signora V. Tiili, giudice; R. García-Valdecasas y Fernández, giudice;
B. Vesterdorf, presidente; K. Lenaerts, J. Pirrung, giudici; signora P. Lindh, giudice.

Seconda fila, da sinistra a destra:

N.J. Forwood, P. Mengozzi, M. Jaeger, R.M. Moura Ramos, A. Potocki, J.D. Cooke, A.W.H. Meij,
M. Vilaras, giudici; H. Jung, cancelliere.

1. Membri del Tribunale di primo grado (secondo l'ordine di assunzione delle funzioni)



Bo Vesterdorf

nato nel 1945; giurista-linguista presso la Corte di giustizia delle Comunità europee; amministratore presso il ministero della Giustizia; uditore giudiziario; addetto giuridico della rappresentanza permanente della Danimarca presso le Comunità europee; giudice ad interim dell'Østre Landsret (Corte d'appello); capo della divisione «diritto costituzionale e amministrativo» del Ministero della Giustizia; direttore presso il ministero della Giustizia; docente universitario; membro del Comitato direttivo per i diritti dell'Uomo presso il Consiglio d'Europa (CDDH), successivamente membro del Consiglio direttivo del CDDH; giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989; Presidente del Tribunale di primo grado dal 4 marzo 1998.



Rafael García-Valdecasas y Fernández

nato nel 1946; avvocato dello Stato (a Jaén e a Granada); cancelliere del Tribunale economico amministrativo di Jaén, successivamente di Cordova; iscritto all'ordine degli avvocati (Jaén, Granada); capo del servizio del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri; capo della delegazione spagnola nel gruppo di lavoro istituito presso il Consiglio per la costituzione del Tribunale di primo grado; giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989.



Koenraad Lenaerts

nato nel 1954; laurea e dottorato in diritto (Università Cattolica di Lovanio); Master of Laws (LL.M.) in amministrazione pubblica (Università di Harvard); professore straordinario all'Università Cattolica di Lovanio; «visiting professor» nelle Università del Burundi, di Strasburgo e di Harvard; professore al Collegio d'Europa di Bruges; referendario presso la Corte di giustizia; avvocato del foro di Bruxelles; giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989.



Virpi Tiili

nata nel 1942; dottoressa (dottorato di ricerca) in giurisprudenza (Università di Helsinki); assistente di diritto civile e di diritto commerciale presso l'Università di Helsinki; direttore della direzione Affari giuridici e politica commerciale presso la Camera di commercio centrale finlandese; direttore generale dell'Ente nazionale finlandese per la tutela dei consumatori; giudice del Tribunale di primo grado dal 18 gennaio 1995.



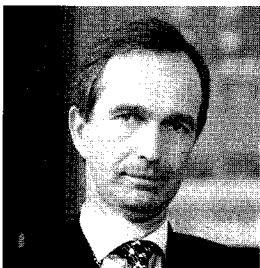
Pernilla Lindh

nata nel 1945; dottoressa in giurisprudenza (Università di Lund); giudice (assessor) della Corte d'appello di Stoccolma; giurista e direttore generale dell'Ufficio giuridico della divisione Commercio presso il ministero degli Affari esteri; giudice del Tribunale di primo grado dal 18 gennaio 1995.



Josef Azizi

nato nel 1948; dottore in giurisprudenza e in scienze economiche e sociali (Università di Vienna); professore incaricato e docente presso l'Università delle scienze economiche di Vienna e presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Vienna; Ministerialrat e capodivisione presso la cancelleria federale; giudice del Tribunale di primo grado dal 18 gennaio 1995.



André Potocki

nato nel 1950; consigliere presso la Corte d'appello di Parigi e professore associato presso l'Università di Parigi X - Nanterre (1994); capo dell'Ufficio Affari europei e internazionali presso il ministero della Giustizia (1991); vicepresidente del Tribunal de grande instance di Parigi (1990); segretario generale della prima presidenza della Cour de cassation (1988); giudice del Tribunale di primo grado dal 18 settembre 1995.



Rui Manuel Gens de Moura Ramos

nato nel 1950; professore presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Coimbra e presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica di Porto; titolare della cattedra Jean Monnet; direttore di corsi (in lingua francese) presso l'Accademia di diritto internazionale dell'Aia (1984) e professore ospite presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parigi I (1995); rappresentante del governo portoghese presso la commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (Cnudci), della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, della Commissione internazionale per lo stato civile e del Comitato sulla cittadinanza del Consiglio d'Europa; membro dell'Istituto di diritto internazionale; giudice del Tribunale di primo grado dal 18 settembre 1995.



John D. Cooke

nato nel 1944; avvocato del foro d'Irlanda (1966); avvocato altresì del foro d'Inghilterra e del Galles, dell'Irlanda del Nord e del Nuovo Galles del Sud; barrister in attività dal 1966 al 1996; iscritto all'Inner Bar in Irlanda (Senior Counsel) nel 1980 e nel Nuovo Galles del Sud nel 1991; presidente del Consiglio degli ordini forensi della Comunità europea (CCBE) nel 1985-1986; professore ospite presso la facoltà di giurisprudenza dell'University College di Dublino; membro del Chartered Institute of Arbitrators; presidente della Royal Zoological Society d'Irlanda dal 1987 al 1990; Bencher dell'Honorable Society of Kings Inns (Dublino); Bencher onorario del Lincoln's Inn (Londra); giudice del Tribunale di primo grado dal 10 gennaio 1996.



Marc Jaeger

nato nel 1954; avvocato; attaché de Justice, delegato presso il Procuratore generale; giudice, vicepresidente presso il Tribunal d'arrondissement di Lussemburgo; docente presso il Centro universitario di Lussemburgo; magistrato distaccato, referendario presso la Corte di giustizia dal 1986; giudice del Tribunale di primo grado dall'11 luglio 1996.



Jörg Pirrung

nato nel 1940; assistente presso l'Università di Marburgo; funzionario del Ministero federale della Giustizia (Sezioni «Diritto processuale civile internazionale» e «Diritti dell'infanzia»); direttore della Sezione «Diritto internazionale privato» presso il Ministero federale della Giustizia; successivamente, direttore della Divisione «Diritto civile»; giudice del Tribunale di primo grado dall'11 giugno 1997.



Paolo Mengozzi

nato nel 1938; professore di diritto internazionale e titolare della cattedra Jean Monnet di diritto delle Comunità europee, Università di Bologna; dottore honoris causa, Università Carlos III, Madrid; professore ospite, Università Johns Hopkins (Bologna Center), St. Johns (New York), Georgetown, Paris-II, Georgia (Athens) e dell'Institut universitaire international (Lussemburgo); coordinatore dello European Business Law Pallas Program, organizzato presso l'Università di Nimega; membro del comitato consultivo della Commissione delle Comunità europee per gli appalti pubblici; sottosegretario di Stato all'Industria e al Commercio durante il semestre di presidenza italiana al Consiglio; membro del gruppo di riflessione della Comunità europea sull'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e direttore della sessione 1997 del centro di ricerche dell'accademia di diritto internazionale dell'Aia, dedicata all'OMC; giudice del Tribunale di primo grado dal 4 marzo 1998.



Arjen W.H. Meij

nato nel 1944; consigliere della Corte suprema dei Paesi Bassi (1996); consigliere e vicepresidente del College van Beroep voor het bedrijfsleven (Tribunale amministrativo del commercio e dell'industria, 1986); consigliere ad interim della Corte d'appello della previdenza sociale e della commissione giudiziaria doganale; referendario presso la Corte di giustizia delle Comunità europee (1980); professore di diritto europeo presso la facoltà di diritto (Università di Groninga) e ricercatore assistente (University of Michigan Law School); membro della segreteria internazionale della camera di commercio di Amsterdam (1970); giudice del Tribunale di primo grado dal 17 settembre 1998.



Mihalis Vilaras

nato nel 1950; avvocato; uditore del Consiglio di Stato greco; referendario del Consiglio di Stato; membro associato presso la Corte suprema speciale greca; esperto nazionale presso il servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, successivamente amministratore principale presso la direzione generale V (Occupazione, Relazioni industriali, Affari sociali); membro del Comitato centrale per l'elaborazione dei progetti di legge in Grecia; direttore del servizio giuridico presso il segretariato generale del governo greco; giudice del Tribunale di primo grado dal 17 settembre 1998.



Nicholas James Forwood

nato nel 1948; diplomi dell'Università di Cambridge nel 1969 (scienze meccaniche e diritto); iscritto al foro d'Inghilterra nel 1970, esercita come avvocato a Londra (1971-1979) e a Bruxelles (1979-1999); iscritto al foro d'Irlanda nel 1982; Queen's Counsel (1987) e bencher del Middle Temple (1998); rappresentante del foro d'Inghilterra e del Galles presso il Consiglio degli ordini forensi dell'Unione europea (CCBE) e presidente della delegazione permanente del CCBE presso la Corte di giustizia; tesoriere della European Maritime Law Organization (membro del consiglio di amministrazione dal 1991) e membro della World Trade Law Association; giudice del Tribunale di primo grado dal 15 dicembre 1999.



Hans Jung

nato nel 1944; assistente, successivamente assistente-professore presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Berlino; avvocato (Francoforte); giurista-linguista presso la Corte di giustizia; referendario del presidente della Corte di giustizia Kutscher, successivamente del giudice tedesco della Corte di giustizia; cancelliere aggiunto della Corte di giustizia; cancelliere del Tribunale di primo grado dal 10 ottobre 1989.

2. Ordini protocollari

dal 1° gennaio al 30 settembre 2000

B. VESTERDORF, Presidente del Tribunale
R. GARCÍA-VALDECASAS Y FERNÁNDEZ, Presidente di Sezione
K. LENAERTS, Presidente di Sezione
V. TIILI, Presidente di Sezione
J. PIRRUNG, Presidente di Sezione
P. LINDH, giudice
J. AZIZI, giudice
A. POTOCKI, giudice
R.M. MOURA RAMOS, giudice
J.D. COOKE, giudice
M. JAEGER, giudice
P. MENGOZZI, giudice
A.W.H. MEIJ, giudice
M. VILARAS, giudice
N.J. FORWOOD, giudice

H. JUNG, cancelliere

dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000

B. VESTERDORF, Presidente del Tribunale

P. LINDH, Presidente di Sezione

J. AZIZI, Presidente di Sezione

P. MENGOZZI, Presidente di Sezione

A.W.H. MEIJ, Presidente di Sezione

R. GARCÍA-VALDECASAS Y FERNÁNDEZ, giudice

K. LENAERTS, giudice

V. TIILI, giudice

A. POTOCKI, giudice

R.M. MOURA RAMOS, giudice

J.D. COOKE, giudice

M. JAEGER, giudice

J. PIRRUNG, giudice

M. VILARAS, giudice

N.J. FORWOOD, giudice

H. JUNG, cancelliere

3. Precedenti membri del Tribunale di primo grado

Da CRUZ VILAÇA José Luis (1989-1995), presidente dal 1989 al 1995

SAGGIO Antonio (1989-1998), presidente dal 1995 al 1998

BARRINGTON Donal Patrick Michael (1989-1996)

EDWARD David Alexander Ogilvy (1989-1992)

KIRSCHNER Heinrich (1989-1997)

YERARIS Christos (1989-1992)

SCHINTGEN Romain Alphonse (1989-1996)

BRIËT Cornelis Paulus (1989-1998)

BIANCARELLI Jacques (1989-1995)

KALOGEROPOULOS Andreas (1992-1998)

BELLAMY Christopher William (1992-1999)

Presidenti

Da CRUZ VILAÇA José Luis (1989-1995)

SAGGIO Antonio (1995-1998)

Capitolo III

Incontri e visite

A – Visite ufficiali e manifestazioni presso la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nel 2000

12 gennaio	Sig.ra Birgitta Dahl, presidente del Parlamento svedese (Sveriges Riksdag)
13 gennaio	Sig. Giovanni Perego, presidente del Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)
27 gennaio	Sig. Herbert Mertin, ministro della Giustizia del Land Renania-Palatinato
3 febbraio	S. Ecc. sig. Richard Morningstar, ambasciatore della rappresentanza degli Stati Uniti d'America presso l'Unione europea
10 febbraio	S. Ecc. sig. Panayotis C. Macris, ambasciatore della Repubblica ellenica nel Granducato di Lussemburgo
14 febbraio	Sig. Antonio Vitorino, membro della Commissione europea
17 febbraio	Sig. Vicente Álvarez Areces, presidente del governo del principato delle Asturie
23 febbraio	S. Ecc. sig. Harry Kney-Tal, ambasciatore straordinario e plenipotenziario nonché capo della rappresentanza di Israele presso l'Unione europea
13 e 14 marzo	Delegazione della Corte suprema di Israele con il suo presidente

14 marzo	S. Ecc. sig. Liviu-Petru Zapirtan, ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Romania nel Granducato di Lussemburgo
17 marzo	S. Ecc. sig. Ampalavanar Selverajah, ambasciatore straordinario e plenipotenziario nonché capo della rappresentanza della repubblica di Singapore a Bruxelles
23 marzo	Sig. G. Canivet, primo presidente della Corte di cassazione di Francia
23 marzo	S. Ecc. sig. Jean André Gréther, ambasciatore straordinario e plenipotenziario della rappresentanza del principato di Monaco presso l'Unione europea
30 marzo	Sig. Hans-Jürgen Papier, vice-presidente della Corte costituzionale tedesca
10 aprile	S. Ecc. sig. Nils Gunnar Watz, ambasciatore di Svezia nel Granducato di Lussemburgo
10 maggio	Sig. Luzius Wildhaber, presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo, e Sig. Marc Fischbach, giudice presso la Corte europea dei diritti dell'uomo
11 maggio	S. Ecc. sig. Pierre Friederich, ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Confederazione svizzera nel Granducato di Lussemburgo
11 maggio	Sig. Reinhold Bocklet, Ministro di Stato incaricato delle questioni tedesche ed europee presso la cancelleria (Staatskanzlei) di Baviera

17 maggio	Delegazione del Consiglio di Stato di Francia
25 maggio	Sig. Mario Monti, membro della Commissione europea
5 giugno	S. Ecc. sig.ra Ann Wilkens, ambasciatore di Svezia nel Granducato di Lussemburgo
6 giugno	Delegazione del Consiglio consultivo della Rioja
8 giugno	Delegazione di presidenti e magistrati di corti d'appello e del Consiglio nazionale della giustizia di Ungheria
19 e 20 giugno	Riunione dei magistrati degli Stati membri
26 giugno	Delegazione della Federazione europea dei giudici amministrativi
27 giugno	Delegazione del Bundesgerichtshof
29 e 30 giugno	Sig. Ronan Keane, presidente (Chief justice) della Corte suprema d'Irlanda
3 luglio	S. Ecc. sig. Gunnar Lund, rappresentante permanente del Regno di Svezia presso l'Unione europea
13 luglio	Delegazione del Consiglio legislativo della Romania
18 settembre	S. Ecc. sig. Gordon Geoffrey Wetherell, ambasciatore del Regno Unito nel Granducato di Lussemburgo

18 settembre	S. Ecc. sig. Tudorel Postolache, ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Romania nel Granducato di Lussemburgo
19 settembre	Delegazione del Consiglio superiore della magistratura d'Italia
27 settembre	S. Ecc. sig. Christian Strohal, ambasciatore di Austria nel Granducato di Lussemburgo
18 ottobre	Comitato per le questioni giuridiche e costituzionali del Parlamento della Bassa-Sassonia (Ausschuss für Rechts- und Verfassungsfragen des Niedersächsischen Landtages)
6 e 7 novembre	Delegazione del Consiglio superiore della magistratura di Francia
20 e 21 novembre	Stage dei magistrati degli Stati membri
27 novembre	Delegazione del Consiglio forense della Comunità europea (CCBE)
5 dicembre	Sig. A. Kruse, direttore generale degli affari giuridici presso il Ministero degli Affari esteri di Svezia

**B – Visite di studio alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado
nel 2000**
(numero di visitatori)

	Magistrati nazionali ¹	Avvocati, consulenti, tirocinanti	Professori di diritto comunitario, insegnanti ²	Diplomatici, parlamentari, gruppi politici, funzionari nazionali	Studenti, tirocinanti, CE-PE	Membri di associazioni professionali	Altri	TOTALE
B	86	110	—	—	349	73	53	671
DK	8	41	—	—	157	—	—	219
D	370	424	—	132	787	24	243	1 980
EL	63	73	17	—	175	—	22	350
E	24	35	1	21	240	40	55	416
F	59	139	31	89	736	19	17	1 090
IRL	12	—	—	—	74	—	5	91
I	24	145	3	4	201	—	20	397
L	4	—	—	—	59	—	60	123
NL	22	33	35	—	353	—	—	443
A	33	51	3	41	196	—	2	326
P	9	1	1	—	27	21	—	59
FIN	8	71	—	—	35	21	20	155
S	28	64	9	36	43	—	25	205
UK	45	13	6	47	608	—	—	719
Paesi terzi	235	81	6	197	787	220	41	1 567
Gruppi misti	20	30	31	33	246	30	—	390
TOTALE	1 050	1 311	143	613	5 073	448	563	9 201

(segue)

¹ In questa rubrica sono compresi i magistrati degli Stati membri che hanno partecipato ai convegni e alle giornate di studio organizzati dalla Corte di giustizia. Nel 2000 essi erano così ripartiti: Belgio: 10; Danimarca: 8; Germania: 24; Grecia: 8; Spagna: 24; Francia: 24; Irlanda: 8; Italia: 24; Lussemburgo: 4; Paesi Bassi: 8; Austria: 8; Portogallo: 8; Finlandia: 8; Svezia: 8; Regno Unito: 24.

² Diversi dai professori che accompagnano gruppi di studenti.

**Visite di studio alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado
nel 2000**

(numero di gruppi)

	Magistrati nazionali ¹	Avvocati, consulenti, tirocinanti	Professori di diritto comunitario, insegnanti ²	Diplomatici, parlamentari, gruppi politici, funzionari nazionali	Studenti, tirocinanti, CE-PE	Membri di associazioni professionali _i	Altri	TOTALE
B	3	3	—	—	10	1	2	19
DK	—	1	—	1	5	—	—	7
D	10	16	—	5	26	2	8	67
EL	3	5	4	—	6	—	1	19
E	—	5	1	1	10	1	2	20
F	4	6	2	4	25	1	1	43
IRL	2	—	—	—	2	—	1	5
I	—	7	1	2	6	—	1	17
L	—	—	—	—	3	—	1	4
NL	1	1	2	—	14	—	—	18
A	1	5	2	3	7	—	2	20
P	1	1	1	—	1	1	—	5
FIN	—	3	—	—	1	1	1	6
S	2	6	1	3	3	—	2	17
UK	2	2	1	2	19	—	1	27
Paesi terzi	13	10	4	10	27	2	6	72
Gruppi misti	1	1	1	2	8	1	—	14
TOTALE	43	72	20	33	173	10	29	380

¹ La presente rubrica comprende, tra l'altro, i convegni e le giornate di studio dei magistrati.

² Diversi dai professori che accompagnano gruppi di studenti.

C – Udienze solenni nel 2000

20 gennaio	Seduta solenne in occasione della presentazione degli scritti in omaggio a Fernand Schockweiler
8 marzo	Impegno solenne dei nuovi membri della Corte dei conti
7 giugno	Udienza solenne in memoria di Constantinos N. Kakouris, già membro della Corte di giustizia
14 giugno	Udienza solenne in memoria di Riccardo Monaco, già membro della Corte di giustizia
14 luglio	Udienza solenne in occasione della cessazione dalle funzioni di Günter Hirsch, giudice presso la Corte di giustizia, e dell'entrata in carica della sig.ra Ninon Colneric come giudice presso la Corte di giustizia
6 ottobre	Udienza solenne in occasione del parziale rinnovo dei membri della Corte di giustizia (v. rubrica «Modifiche nella composizione della Corte di giustizia nel 2000», pag. 91)
15 novembre	Udienza solenne in memoria di Lord Mackenzie-Stuart, già giudice e presidente della Corte di giustizia

D – Visite o partecipazione a manifestazioni ufficiali nel 2000

- 6 gennaio Una delegazione della Corte assiste all'udienza solenne di inizio dell'anno giudiziario della Corte di cassazione a Parigi
- 25 gennaio Una delegazione della Corte e del Tribunale assiste all'udienza solenne della Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo
- 20 marzo Conferenza del presidente della Corte su «la Corte di giustizia delle Comunità europee e i Tribunali degli Stati membri – Componenti del potere giudiziario nell'Unione europea» (Der Europäische Gerichtshof und die Gerichte der Mitgliedstaaten – Komponenten der richterlichen Gewalt in der Europäischen Union) su invito della Juristische Studiengesellschaft, presso la sede del Bundesgerichtshof, in occasione del 50° anniversario di tale organo a Karlsruhe
- 7 aprile Partecipazione del presidente della Corte al «Congresso del Millennio – La Gran-Bretagna in Europa» (Millennium Conference – Britain in Europe) organizzato dall'Istituto di diritto europeo comparato (Oxford Institute of European Comparative Law) dell'università di Oxford a Londra
- 15-22 aprile Visita ufficiale del presidente e di una delegazione della Corte alla Corte suprema degli Stati Uniti d'America a Washington D.C.
- 7-11 maggio Delegazione della Corte al «XVII° congresso tra i Consigli di Stato e le Corti supreme amministrative nell'Unione europea» (XVIIth Conference between the Councils of State and the Supreme Administrative Judicial Bodies of the EU) a Vienna

15 maggio	Partecipazione di una delegazione della Corte e del Tribunale all'apertura della conferenza «L'esperienza giudiziaria nel contesto della giustizia comunitaria» (A experiência judiciária no âmbito da Justiça Comunitária) su invito del presidente della Corte suprema di giustizia del Portogallo a Lisbona
18 maggio	Incontro del presidente della Corte con la sig.ra Nicole Fontaine, presidente del Parlamento europeo, a Strasburgo
23 maggio	Delegazione della Corte alla celebrazione della «Giornata della Costituzione della Repubblica federale di Germania» (Verfassungstag der Bundesrepublik Deutschland) a Berlino
26 maggio	Visite del presidente del Tribunale a Niels Helveg Petersen, Ministro degli Affari esteri a Copenaghen
30 maggio-2 giugno	Delegazione della Corte al congresso delle Corti supreme e dei procuratori generali degli Stati membri dell'Unione europea (Conference of the Supreme Courts and Attorneys General of Member States of the European Union) a Londra
1-3 giugno	Delegazione della Corte e del Tribunale al XIX° congresso della Federazione internazionale per il diritto europeo (FIDE) a Helsinki
3 luglio	Delegazione della Corte all'inaugurazione ufficiale della sede della Corte internazionale del diritto del mare (Seegerichtshof) a Amburgo
3 e 4 luglio	Delegazione della Corte alla commemorazione dell'anniversario della Corte costituzionale a Madrid
20 luglio	Partecipazione del presidente della Corte e di una delegazione della Corte e del Tribunale alla cerimonia dell'entrata in carica di Günter Hirsch come presidente del Bundesgerichtshof a Karlsruhe

7 settembre	Visita del presidente della Corte a Michel Barnier, membro della Commissione europea, a Bruxelles
15 settembre	Il presidente della Corte presiede la seduta sul «Controllo giudiziario dell'azione amministrativa» al colloquio in onore di Walter van Gerven all'università cattolica di Lovanio
19-22 settembre	Delegazione della Corte al X° colloquio dei giudici europei dei brevetti a Lussemburgo
27 settembre	Il presidente della Corte e il presidente del Tribunale assistono alle cerimonie in occasione della successione al trono di Sua Altezza reale il granduca Henri di Lussemburgo
2 ottobre	Delegazione della Corte e del Tribunale alla cerimonia dell'apertura dell'anno giudiziario a Londra
2 ottobre	Partecipazione di una delegazione della Corte al seminario (Fachgespräch) organizzato nell'ambito della «Giornata della Costituzione» (Verfassungstag) con il presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo e i presidenti di numerose Corti costituzionali europee, organizzato dalla Corte costituzionale austriaca a Vienna
12 ottobre	Delegazione della Corte alla celebrazione del 50° anniversario del Bundesfinanzhof a Monaco di Baviera
17 ottobre	Delegazione della Corte alla cerimonia di inaugurazione della sede dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (Inauguration Ceremony of the headquarters of the Community Plant Variety) a Angers
30 ottobre	Visita del presidente della Corte a Josep Piqué i Camp, Ministro degli Affari esteri, a Madrid
4 novembre	Delegazione della Corte alla cerimonia commemorativa del 50° anniversario della firma della convenzione europea dei diritti dell'uomo a Roma

- 7 novembre Il presidente del Tribunale partecipa a un simposio in onore della Corte suprema della Danimarca all'università di Copenagen
- 8 novembre Il presidente della Corte partecipa al simposio «La nascita di un ordine giuridico costituzionale europeo – Gli ingranaggi tra il diritto costituzionale nazionale e comunitario» (Die Entstehung einer europäischen Verfassungsdordnung. Das Ineinandergreifen von nationalem und europäischem Verfassungsrecht) in occasione della presentazione del libro dallo stesso titolo, scritto sotto la direzione del prof. Jürgen Schwarze, presso la rappresentanza regionale del (Landesvertretung) Baden-Württemberg a Berlino
- 10-12 novembre Visita del presidente e di una delegazione della Corte all'«Honorable society of King's Inns» a Dublino
- 4 e 5 dicembre Partecipazione del presidente della Corte e di una delegazione della Corte e del Tribunale al colloquio «I principi comuni di una giustizia degli Stati dell'Unione europea» organizzato a Parigi dalla Corte di cassazione nell'ambito della presidenza francese dell'Unione europea
- 18 dicembre Visita del presidente della Corte a Angel Acebes, Ministro della Giustizia, a Madrid
- 18 dicembre Partecipazione del presidente del Tribunale a una conferenza organizzata a Parigi dalla Corte di cassazione sul tema «La riforma del sistema giurisdizionale dell'Unione».

Capitolo IV

Indici e statistiche

A – Attività giurisdizionale della Corte di giustizia

1.	Indice analitico delle sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia nel 2000	187
	Agricoltura	187
	Aiuti di Stato	194
	Ambiente e consumatori	195
	Associazione dei paesi e territori d'oltremare	198
	CA	198
	Concorrenza	199
	Convenzione competenza giurisdizionale/esecuzione delle decisioni	206
	Cultura	207
	Diritto delle imprese	207
	Diritto delle istituzioni	209
	Fiscalità	210
	Libera circolazione dei capitali	217
	Libera circolazione delle merci	218
	Libera circolazione delle persone	221
	Libera prestazione dei servizi	229
	Politica commerciale	231
	Politica industriale	232
	Politica regionale	232
	Politica sociale	232
	Principi del diritto comunitario	239
	Ravvicinamento delle legislazioni	240
	Relazioni esterne	243
	Statuto del personale	246
	Trasporti	248
2.	Indice delle altre decisioni della Corte di giustizia riassunte nel bollettino delle attività nel 2000	251
3.	Statistiche	253

1. Indice analitico delle sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia nel 2000

Causa	Data	Parti	Oggetto
AGRICOLTURA			
C-414/98	20 gennaio 2000	Landerzeugergemeinschaft eG Groß Godems / Amt für Landwirtschaft Parchim	Regolamento (CEE) n. 4115/88 – Aiuti all'estensivizzazione della produzione – Sanzioni applicabili
C-104/89 e C-37/90	27 gennaio 2000	J.M. Mulder, W.H. Brinkhoff, J.M.M. Muskens, T. Twijnstra e Otto Heinemann / Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee	Prelievo supplementare sul latte – Responsabilità extracontrattuale – Risarcimento e quantificazione del danno
C-217/98	21 marzo 2000	Hauptzollamt Hamburg-Jonas / LFZ Nordfleisch AG	Organizzazione comune dei mercati – Carne bovina – Restituzione all'esportazione – Ritiro della domanda di pagamento anticipato – Incidenza sulla cauzione
C-269/97	4 aprile 2000	Commissione delle Comunità europee / Consiglio dell'Unione europea	Regolamento (CE) n. 820/97 – Base giuridica
C-292/97	13 aprile 2000	Kjell Karlsson e a.	Prelievo supplementare sul latte – Regime delle quote latte in Svezia – Attribuzione iniziale delle quote latte – Disciplina nazionale – Interpretazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 – Principio della parità di trattamento

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-56/99	11 maggio 2000	Gascogne Limousin viandes SA / Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (Ofival)	Carni bovine – Premio per l'immissione precoce dei vitelli sul mercato – Concessione in funzione del peso carcassa medio dei vitelli macellati in ciascuno Stato membro nel corso del 1995 – Validità con riguardo all'art. 40, n. 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 34, n. 2, CE)
C-301/98	18 maggio 2000	KVS International BV / Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij	Polizia sanitaria nel settore veterinario in materia di scambi intracomunitari e di importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina – Certificazione dello sperma bovino destinato all'esportazione verso uno Stato membro – Direttive 88/407/CEE e 93/60/CEE – Effetti nel tempo
C-242/97	18 maggio 2000	Regno del Belgio / Commissione delle Comunità europee	FEAOG – Liquidazione dei conti – Esercizi 1992 e 1993 – Cereali e carne bovina
C-273/98	25 maggio 2000	Hans-Josef Schlebusch / Hauptzollamt Trier	Prelievo supplementare sul latte – Quantitativi di riferimento iniziali e specifici – Cumulo – Attribuzione definitiva di un quantitativo di riferimento specifico – Presupposti – Cessione parziale e temporanea del quantitativo di riferimento iniziale prima dell'attribuzione definitiva di un quantitativo di riferimento specifico

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-359/98 P	25 maggio 2000	Ca' Pasta Srl / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di p r i m o g r a d o – Regolamento (CEE) n. 4028/86 – Contributo finanziario comunitario – Sospensione del versamento del contributo inizialmente concesso – Atto impugnabile
C-91/99	8 giugno 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica portoghese	Inadempimento di uno Stato – Direttiva 96/43/CE – Mancata trasposizione entro il termine prescritto
C-190/99	8 giugno 2000	Commissione delle Comunità europee / Irlanda	Inadempimento di uno Stato – Direttiva 96/43/CE – Mancata trasposizione entro il termine prescritto
C-348/97	15 giugno 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica federale di Germania	Inadempimento di uno Stato – Scambi con la Repubblica democratica tedesca durante il periodo p r e c e d e n t e a l l a riunificazione tedesca – Regolamento (CEE) n. 2252/90 – Soppressione delle formalità doganali – Mancata riscossione dei prelievi all'importazione nell'ambito degli scambi intertedeschi – Mancata messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie
C-470/98	15 giugno 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica ellenica	Inadempimento di uno Stato – Mancata trasposizione completa della direttiva 90/675/CEE

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-147/96	22 giugno 2000	Regno dei Paesi Bassi / Commissione delle Comunità europee	Ricorso d'annullamento – Rifiuto della Commissione di iscrivere un paese d'oltremare nell'elenco provvisorio di paesi terzi previsto all'art. 23 della direttiva 92/46/CEE – Atto impugnabile
C-45/97	6 luglio 2000	Regno di Spagna / Commissione delle Comunità europee	FEAOG – Liquidazione dei conti – Esercizi 1992 e 1993
C-289/97	6 luglio 2000	Eridania SpA / Azienda Agricola San Luca di Rumagnoli Viannj	Zucchero – Regime dei prezzi – Campagna di commercializzazione 1996 / 1997 – Regionalizzazione – Zone deficitarie – Classificazione dell'Italia – Validità dei regolamenti (CE) n. 1580/96 e (CEE) n. 1785/81
C-356/97	6 luglio 2000	Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen eG / Hauptzollamt Lindau	Prelievo supplementare sul latte – Conteggio annuale dei quantitativi di latte consegnati all'acquirente – Comunicazione tardiva – Penale – Validità dell'art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) n. 536/93
C-402/98	6 luglio 2000	Agricola Tabacchi Bonavicina Snc di Mercati Federica (ATB) e a. / Ministero per le Politiche Agricole, Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Mario Pittaro	Organizzazione comune dei mercati – Tabacco greggio – Validità del regolamento (CE) del Consiglio n. 711/95 e dei regolamenti (CE) della Commissione nn. 1066/95 e 1067/95

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-117/99	13 luglio 2000	Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (Unilet), Gilles Le Bars / Association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel)	Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Organizzazione di produttori – Imposizione di contributi ai produttori non aderenti di prodotti freschi – Esenzione dei produttori non aderenti di prodotti destinati alla trasformazione – Legittimità dell'esenzione
C-46/97	13 luglio 2000	Repubblica ellenica / Commissione delle Comunità europee	Liquidazione dei conti del FEAOG – Esercizio 1992
C-243/97	13 luglio 2000	Repubblica ellenica / Commissione delle Comunità europee	Liquidazione dei conti del FEAOG – Esercizio 1993
C-369/98	14 settembre 2000	The Queen / Minister of Agriculture, Fisheries & Food, ex parte: Trevor Robert Fisher and Penny Fisher	Regimi di aiuti – Base di dati informatizzata – Divulgazione delle informazioni
C-22/99	26 settembre 2000	Cristoforo Bertinetto / Biraghi SpA	Organizzazione comune dei mercati – Latte e latticini – Prezzo del latte – Art. 3 del regolamento (CEE) n. 804/68
C-372/98	12 ottobre 2000	The Queen / Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte: J.H. Cooke & Sons	Politica agricola comune – Regolamento (CEE) n. 1765/92 – Regolamento (CE) n. 762/94 – Aiuti collegati alla superficie investita a seminativi e al ritiro dalla produzione – Nozione di superficie che nell'anno precedente era stata coltivata per ottenerne un raccolto

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-114/99	17 ottobre 2000	Roquette Frères SA / Office national interprofessionnel des céréales (ONIC)	Organizzazione comune dei mercati – Restituzioni all'esportazione – Cereali – Presupposti per la c o n c e s s i o n e – Trasformazione in un prodotto atto ad essere reimportato nella Comunità
C-155/99	19 ottobre 2000	Giuseppe Busolin e a. / Ispettorato Centrale Repressione Frodi – Ufficio di Conegliano – Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali	Organizzazione comune dei mercati agricoli – Mercato vitivinicolo – Regime di distillazione obbligatoria
C-312/98	7 novembre 2000	Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV / Warsteiner Brauerei Haus Cramer GmbH & Co. KG	Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine – Regolamento (CEE) n. 2081/92 – Ambito di applicazione – Disciplina nazionale che proibisce l'uso ingannevole delle indicazioni di origine geografica dette semplici
C-148/99	9 novembre 2000	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord / Commissione delle Comunità europee	FEAOG – Liquidazione dei conti – Esercizio 1995 – Regolamento (CEE) n. 1164/89 – Aiuto per il lino tessile e la canapa
C-214/98	16 novembre 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica ellenica	Inadempimento di uno Stato – Mancata trasposizione di determinate disposizioni della direttiva 93/118/CE
C-436/98	30 novembre 2000	HMIL Ltd / Minister for Agriculture, Food and Forestry	Organizzazione comune dei mercati – Restituzioni particolari all'esportazione e aiuto all'ammasso privato di talune carni bovine

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-477/98	5 dicembre 2000	Eurostock Meat Marketing Ltd / Department of Agriculture for Northern Ireland	Polizia sanitaria – Misure nazionali urgenti contro l'encefalopatia spongiforme bovina – Materiale specifico a rischio
C-2/99	7 dicembre 2000	Döhler GmbH / Hauptzollamt Darmstadt	Organizzazione comune dei mercati – Restituzioni alla produzione – Art. 7 del regolamento (CEE) n. 2169/86, modificato dal regolamento (CEE) n. 165/89 – Amido o fecola esterificati o eterificati – Utilizzazione regolare – Sanzioni – Nozione di parte interessata
C-395/99	7 dicembre 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana	Inadempimento di uno Stato – Direttive 96/51/CE e 96/93/CE – Mancata trasposizione entro i termini prescritti
C-110/99	14 dicembre 2000	Emsland-Stärke GmbH / Hauptzollamt Hamburg-Jonas	Restituzioni all'esportazione – Prodotti immediatamente reimportati nella Comunità – Abuso di diritto
C-99/99	14 dicembre 2000	Repubblica italiana / Commissione delle Comunità europee	Ricorso d'annullamento – Regolamento (CE) n. 2815/98 – Norme commerciali dell'olio d'oliva
C-245/97	14 dicembre 2000	Repubblica federale di Germania / Commissione delle Comunità europee	FEAOG – Liquidazione dei conti – Esercizio 1993 – Promozione dei latticini

Causa	Data	Parti	Oggetto

AIUTI CONCESSI DAGLI STATI

C-83/98 P	16 maggio 2000	Repubblica francese / Ladbroke Racing Ltd e Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di p r i m o g r a d o – Concorrenza – Aiuti concessi da uno Stato
C-106/98 P	23 maggio 2000	Comité d'entreprise de la Société française de production e a. / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano d i r e t t a m e n t e e individualmente – Aiuti concessi dagli Stati – Decisione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato comune – Sindacati e commissioni aziendali
C-332/98	22 giugno 2000	Repubblica francese / Commissione delle Comunità europee	Aiuto alla Coopérative d'exportation du livre français (CELF)
C-404/97	27 giugno 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica portoghese	Inadempimento di uno Stato – Aiuto di Stato incompatibile col mercato comune – Recupero – Impossibilità assoluta di esecuzione
C-156/98	19 settembre 2000	Repubblica federale di Germania / Commissione delle Comunità europee	Aiuti concessi a imprese dei nuovi Länder tedeschi – Misure fiscali a favore degli investimenti

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-288/96	5 ottobre 2000	Repubblica federale di Germania / Commissione delle Comunità europee	Aiuto al funzionamento – Linee direttrici nel settore della pesca – Art. 92, nn. 1 e 3, lett. c), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 87, nn. 1 e 3, lett. c), CE] – Diritti della difesa – Motivazione
C-480/98	12 ottobre 2000	Regno di Spagna / Commissione delle Comunità europee	Aiuti concessi alle imprese del gruppo Magefesa
C-15/98 e C-105/99	19 ottobre 2000	Repubblica italiana e Sardegna Lines – Servizi Marittimi della Sardegna SpA / Commissione delle Comunità europee	Aiuti della Regione Sardegna al settore della navigazione in Sardegna – Lesione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra S t a t i m e m b r i – Motivazione

AMBIENTE E CONSUMATORI

C-6/99	21 marzo 2000	Association Greenpeace France e a. / Ministère de l'Agriculture et de la Pêche e a.	Direttiva 90/220/CEE – Biotecnologia – Organismi geneticamente modificati – Decisione 97/98/CE – Sementi di granturco
C-256/98	6 aprile 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Inadempimento di uno Stato – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della fauna e della flora selvatiche
C-274/98	13 aprile 2000	Commissione delle Comunità europee / Regno di Spagna	Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/676/CE
C-307/98	25 maggio 2000	Commissione delle Comunità europee / Regno del Belgio	Inadempimento da parte di uno Stato – Direttiva 76/160/CEE – Qualità delle acque di balneazione

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-384/97	25 maggio 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica ellenica	Inadempimento di uno Stato – I n q u i n a m e n t o dell'ambiente idrico – Obbligo di adottare programmi per la riduzione dell' i n q u i n a m e n t o provocato da certe sostanze pericolose – Mancata trasposizione della direttiva 76/464/CEE
C-418/97 e C-419/97	15 giugno 2000	ARCO Chemie Nederland Ltd / Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Vereniging Dorpsbelang Hees, Stichting Werkgroep Weurt, Vereniging Stedelijk Leefmilieu Nijmegen / Directeur van de dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland	Ambiente – Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE – Nozione di rifiuto
C-318/98	22 giugno 2000	Giancarlo Fornasar, Andrea Strizzolo, Giancarlo Toso, Lucio Mucchino, Enzo Peressutti e Sante Chiarcosso	Rifiuti – Nozione di rifiuti pericolosi – Direttiva 91/689/CEE – Decisione 94/904/CE – Misure rafforzate di protezione
C-240/98 - C-244/98	27 giugno 2000	Océano Grupo Editorial SA / Rocío Murciano Quintero Salvat Editores SA / José M. Sánchez Alcón Prades e a.	Direttiva 93/13/CEE – Clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori – Clausola derogativa dalla competenza – Potere del giudice di esaminare d'ufficio l'illiceità di tale clausola
C-236/99	6 luglio 2000	Commissione delle Comunità europee / Regno del Belgio	Inadempimento da parte di uno Stato – Mancata attuazione della direttiva 91/271/CEE

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-261/98	13 luglio 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica portoghese	Inadempimento di uno Stato – Direttiva 76/464/CEE – Inquinamento idrico – Mancata trasposizione
C-287/98	19 settembre 2000	Granducato di Lussemburgo / Berthe Linster, Aloyse Linster, Yvonne Linster e a.	Ambiente – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Atto legislativo nazionale specifico – Effetti della direttiva
C-371/98	7 novembre 2000	The Queen / Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions, ex parte: First Corporate Shipping Ltd	Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Delimitazione dei siti designabili come zona speciale di conservazione – Potere discrezionale degli Stati membri – Considerazioni economiche e sociali – Estuario del Severn
C-69/99	7 dicembre 2000	Commissione delle Comunità europee / Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Individuazione delle acque inquinate – Determinazione delle acque dolci superficiali
C-374/98	7 dicembre 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Inadempimento di uno Stato – Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE – Conservazione degli uccelli selvatici – Zone di protezione speciale

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-38/99	7 dicembre 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Inadempimento di uno Stato – Direttiva 79/409/CEE – Conservazione degli uccelli selvatici – Periodi di caccia
C-435/99	12 dicembre 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica portoghese	Inadempimento di uno Stato – Mancata trasposizione delle direttive 76/464/CEE, 78/176/CEE, 78/659/CEE, 80/68/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE

ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE

C-17/98	8 febbraio 2000	Emesa Sugar (Free Zone) NV / Aruba	Decisione 97/803/CE – Importazioni di zucchero – Cumulo di origine ACP/PTOM – Giudizio di validità – Organo giurisdizionale nazionale – Misure cautelari

CA

C-274/97	16 maggio 2000	Commissione delle Comunità europee / Coal Products Ltd	Clausola compromissoria – Abbuono di interessi
C-210/98 P	13 luglio 2000	Salzgitter AG (già Preussag Stahl) / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Decisione n. 3855/91/CECA (quinto codice degli aiuti alla siderurgia) – Notifica di un progetto di aiuti dopo la scadenza del termine previsto – Effetti

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-441/97 P	23 novembre 2000	Wirtschaftsvereinigung Stahl e a. / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – CECA – Decisione della Commissione n. 3855/91/CECA (quinto codice degli aiuti) – Aiuti statali alle imprese siderurgiche del settore pubblico italiano – Sviamento di potere – Principio di non discriminazione – Principio di necessità
C-1/98 P	23 novembre 2000	British Steel plc / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – CECA – Decisione della Commissione n. 3855/91/CECA (quinto codice degli aiuti) – Decisioni individuali della Commissione che autorizzano la concessione di aiuti statali alle imprese siderurgiche – Competenza della Commissione – Legittimo affidamento

CONCORRENZA

C-147/97 e C-148/97	10 febbraio 2000	Deutsche Post AG / Gesellschaft für Zahlungssysteme mbH (GZS) e a.	Impresa pubblica – Servizio postale – Reimpostazione immateriale

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-395/96 P e C-396/96 P	16 marzo 2000	Compagnie marittime belge transports SA, Compagnie marittime belge SA e Dafra-Lines A/S / Commissione delle Comunità europee	Trasporti marittimi internazionali – Conferenze marittime – Regolamento (CEE) n. 4056/86 – Art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE) – Posizione dominante collettiva – A c c o r d o t r a amministrazioni nazionali e conferenze marittime che prevede un diritto esclusivo – Conferenza marittima che insiste sull'applicazione dell'accordo – Navi da combattimento – Sconti di fedeltà – Diritti della difesa – Ammende – Criteri di valutazione
C-265/97 P	30 marzo 2000	Coöperatieve Vereniging De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer BA (VBA) / Florimex BV e Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerij-producten / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di p r i m o g r a d o – Concorrenza – Decisione di rigetto di una denuncia – Compatibilità con l'art. 2 del regolamento n. 26 di una commissione a carico di fornitori esterni per i prodotti della floricoltura consegnati a grossisti stabiliti nell'area c o m m e r c i a l e d i un'associazione cooperativa di vendita all'asta – Motivazione

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-266/97 P	30 marzo 2000	Coöperatieve Vereniging De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer BA (VBA), Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerij-producten (VGB) e a. / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Concorrenza – Archiviazione di una denuncia in mancanza di risposta dei denuncianti entro il termine impartito – Compatibilità con l'art. 85, n. 1, del Trattato CE di una commissione riscossa dai fornitori che hanno concluso contratti aventi ad oggetto la consegna di prodotti della floricoltura a imprese stabilite nell'area commerciale di un'associazione cooperativa di vendita all'asta – Compatibilità con l'art. 85, n. 1, del Trattato, di un obbligo esclusivo di acquisto assunto da grossisti che rivendono tali prodotti ai dettaglianti in uno spazio commerciale specifico della stessa area – Discriminazione – Effetti sul commercio tra Stati membri – Valutazione nel contesto globale di un insieme di regolamentazioni – Mancanza di effetto rilevante

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-286/95 P	6 aprile 2000	Commissione delle Comunità europee / Imperial Chemical Industries plc (ICI)	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Ricorso di annullamento – Motivi – Violazione delle forme sostanziali – Mancata autenticazione di una decisione adottata dal collegio dei membri della Commissione – Motivo rilevabile d'ufficio
C-287/95 P e C-288/95 P	6 aprile 2000	Commissione delle Comunità europee / Solvay SA	Ricorsi contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Ricorso di annullamento – Motivi – Violazione delle forme sostanziali – Mancata autenticazione di decisioni adottate dal collegio dei membri della Commissione – Motivo rilevabile d'ufficio
C-209/98	23 maggio 2000	Sydhavns Sten & Grus ApS / Københavns Kommune	Art. 90 del Trattato CE (divenuto art. 86 CE) in relazione con l'art. 34 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 29 CE) e con l'art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE) – Direttiva 75 / 442 / C E E – Regolamento (CEE) n. 259/93 – Diritto speciale o esclusivo di raccogliere i rifiuti di cantiere – Protezione dell'ambiente
C-258/98	8 giugno 2000	Giovanni Carra e a.	Posizione dominante – Imprese pubbliche – Attività di collocamento di manodopera – Monopolio legale

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-180/98 - C-184/98	12 settembre 2000	Pavel Pavlov e a./ Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten	Iscrizione obbligatoria ad un fondo pensione di categoria – Compatibilità con le regole di concorrenza – Qualificazione di un fondo pensione di categoria come impresa
C-222/98	21 settembre 2000	Hendrik van der Woude / Stichting Beatrixoord	Intese e posizione dominante – Contratto collettivo – Iscrizione all'assicurazione malattia dei lavoratori
C-248/98 P	16 novembre 2000	NV Koninklijke KNP BT / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) – A m m e n d a – Motivazione – Competenza anche di merito
C-279/98 P	16 novembre 2000	Cascades SA / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) – Imputabilità del comportamento illecito – Ammenda – Motivazione – Principio di non discriminazione
C-280/98 P	16 novembre 2000	Moritz J. Weig GmbH & Co. KG / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) – A m m e n d a – D e t e r m i n a z i o n e dell'importo – Motivazione – Circostanze attenuanti

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-282/98 P	16 novembre 2000	Enso Española SA / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) – Motivazione – Principio della parità di trattamento – Spese
C-283/98 P	16 novembre 2000	Mo och Domsjö AB / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) – A m m e n d a – D e t e r m i n a z i o n e dell'importo – Motivazione – Competenza anche di merito
C-286/98 P	16 novembre 2000	Stora Kopparbergs Bergslags AB / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) – A m m e n d a – Motivazione – Imputabilità del comportamento illecito
C-291/98 P	16 novembre 2000	Sarrió SA / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di p r i m o g r a d o – Concorrenza – Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) – Nozione d'infrazione unica – Scambio d'informazioni – Ingiunzione – Ammenda – Determinazione dell'importo – Metodo di calcolo – Motivazione – Circostanze attenuanti

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-294/98 P	16 novembre 2000	Metsä-Serla Oyj e a. / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 – Responsabilità solidale per il pagamento dell'ammenda
C-297/98 P	16 novembre 2000	SCA Holding Ltd / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) – Imputabilità del comportamento illecito – Ammenda – Motivazione – Circostanze attenuanti
C-298/98 P	16 novembre 2000	Metsä-Serla Sales Oy / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) – A m m e n d a – D e t e r m i n a z i o n e dell'importo – Motivazione – Collaborazione nel corso del procedimento amministrativo
C-422/99	30 novembre 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana	Inadempimento di uno Stato – Mancata trasposizione della direttiva 97/51/CE
C-423/99	7 dicembre 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana	Inadempimento di uno Stato – Mancata trasposizione della direttiva 98/10/CE
C-214/99	7 dicembre 2000	Neste Markkinointi Oy / Yötuuli Ky e a.	Accordi di acquisto esclusivo – Accordi relativi a stazioni di servizio – Durata – Contributo significativo dei contratti di un fornitore alla chiusura del mercato – Distinzione in funzione dei contratti dello stesso fornitore

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-344/98	14 dicembre 2000	Masterfoods Ltd / HB Ice Cream Ltd HB Ice Cream Ltd / Masterfoods Ltd	Artt. 85 e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) – Procedimenti paralleli dinanzi ai giudici nazionali e comunitari

CONVENZIONE COMPETENZA GIURISDIZIONALE/ESECUZIONE DELLE DECISIONI

C-8/98	27 gennaio 2000	Dansommer A/S / Andreas Götz	Art. 16, punto 1 – Competenza esclusiva in materia di contratti d'affitto di immobili – Ambito di applicazione
C-7/98	28 marzo 2000	Dieter Krombach / André Bamberski	Esecuzione delle decisioni – Ordine pubblico
C-38/98	11 maggio 2000	Régie nationale des usines Renault SA / Maxicar SpA, Orazio Formento	Esecuzione delle decisioni – Diritti di privativa intellettuale su parti di carrozzeria di autoveicoli – Ordine pubblico
C-412/98	13 luglio 2000	Group Josi Reinsurance Company SA / Universal General Insurance Company (UGIC)	Ambito di applicazione ratione personae – Attore domiciliato in uno Stato non contraente – Ambito di applicazione ratione materiae – Norme sulla competenza in materia di assicurazioni – Controversia relativa ad un contratto di riassicurazione
C-387/98	9 novembre 2000	Coreck Maritime GmbH / Handelsveem BV e a.	Art. 17 – Clausola attributiva di competenza – Requisiti di forma – Effetti

Causa	Data	Parti	Oggetto

CULTURA

C-164/98 P	27 gennaio 2000	DIR International Film Srl e a. / Commissione delle Comunità europee	Programma MEDIA – Condizioni di concessione di prestiti – Potere discrezionale – Motivazione

DIRITTO DELLE IMPRESE

C-293/98	3 febbraio 2000	Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) / Hostelería Asturiana SA (Hoasa)	Diritti d'autore – Radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo
C-373/97	23 marzo 2000	Dionysios Diamantis / Elliniko Dimosio, Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (OAE)	Diritto societario – Seconda direttiva 77/91/CEE – Società per azioni in dissesto finanziario – Aumento del capitale sociale disposto in via amministrativa – Esercizio abusivo di un diritto derivante da una norma comunitaria
C-225/98	26 settembre 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Inadempimento – Appalti pubblici di lavori – Direttive 71/305/CEE, come modificata dalla direttiva 89/440/CEE, e 93/37/CEE – Costruzione e manutenzione di edifici scolastici dirette dalla Regione Nord-Pas-de-Calais e dal dipartimento del Nord

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-380/98	3 ottobre 2000	The Queen / H.M. Treasury, ex parte: The University of Cambridge	Appalti pubblici – Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, di forniture e di lavori – Amministrazione aggiudicatrice – Organismo di diritto pubblico
C-16/98	5 ottobre 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Inadempimento di uno Stato – Direttiva 93/38/CEE – Appalti pubblici nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni – Lavori di elettrificazione e di illuminazione pubblica nel dipartimento della Vandea – Nozione di opera
C-337/98	5 ottobre 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Inadempimento – Appalti pubblici nel settore dei trasporti – Direttiva 93/38/CEE – Applicazione nel tempo – Progetto di metropolitana leggera del distretto urbano dell'agglomerato di Rennes – Appalto attribuito tramite procedimento negoziato senza indizione preventiva di gara
C-324/98	7 dicembre 2000	Telaustria Verlags GmbH, Telefonadress GmbH / Post & Telekom Austria AG	Appalti pubblici di servizi – Direttiva 92/50/CEE – Appalti pubblici di servizi nel settore delle telecomunicazioni – Direttiva 93/38/CEE – Concessione di pubblico servizio

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-94/99	7 dicembre 2000	ARGE Gewässerschutz / Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft	Appalti pubblici di servizi – Direttiva 92/50/CEE – Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici – Parità di trattamento degli o f f e r e n t i – Discriminazione basata sulla nazionalità – Libera prestazione dei servizi

DIRITTO DELLE ISTITUZIONI

C-174/98 P e C-189/98 P	11 gennaio 2000	Regno dei Paesi Bassi / Commissione delle Comunità europee e Gerard van der Wal	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Accesso all'informazione – D e c i s i o n e d e l l a C o m m i s s i o n e 94/90/CECA, CE, Euratom – Portata dell'eccezione relativa alla protezione dell'interesse pubblico – Motivazione insufficiente – Art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – Principi di parità tra le parti e dei diritti della difesa
C-156/97	17 febbraio 2000	Commissione delle Comunità europee / Van Balkom Non-Ferro Scheiding BV	Clausola compromissoria – Risoluzione di un contratto – Diritto al rimborso di anticipi
C-387/97	4 luglio 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica ellenica	Inadempimento di uno Stato – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Omessa esecuzione – Art. 171 del Trattato CE (divenuto art. 228 CE) – Sanzioni pecuniarie – Penalità – Rifiuti – Direttive 75/442/CEE e 78/319/CEE

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-352/98 P	4 luglio 2000	Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm SA / Jean-Jacques Goupil	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Emanazione della direttiva 95/34/CE
C-356/99	9 novembre 2000	Commissione delle Comunità europee / Hitesys SpA	Clausola compromissoria – Inadempimento di un contratto – Recupero di somme anticipate – Procedura in contumacia

FISCALITÀ

C-23/98	27 gennaio 2000	Staatssecretaris van Financiën / J. Heerma	Sesta direttiva IVA – Operazioni tra un socio e la società
C-12/98	3 febbraio 2000	Miguel Amengual Far / Juan Amengual Far	Sesta direttiva IVA – Affitto e locazione di beni immobili – Esenzioni
C-228/98	3 febbraio 2000	Charalampos Dounias / Ypourgos Oikonomikon	Tributi gravanti sui prodotti importati – Valore imponibile – Artt. 30 e 95 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 90 CE) – Regolamento (CEE) n. 1224/80
C-434/97	24 febbraio 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Ricorso per inadempimento – Direttiva 92/12/CEE – Imposizione specifica per i superalcolici

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-437/97	9 marzo 2000	Evangelischer Krankenhausverein Wien / Abgabenberufungskommission Wien Wein & Co. HandelsgesmbH / Oberösterreichische Landesregierung	Imposizione indiretta – Imposta comunale sulle bevande – Sesta direttiva IVA – Direttiva 92/12/CEE
da C-110/98 a C-147/98	21 marzo 2000	Gabalfrisa SL e a. / Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)	Nozione di giudice nazionale ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE) – Ricevibilità – Imposta sul valore aggiunto – Interpretazione dell'art. 17 della sesta direttiva 77/388/CEE – Detrazione dell'imposta pagata a monte – Attività preliminari alla realizzazione regolare delle operazioni economiche
C-98/98	8 giugno 2000	Commissioners of Customs & Excise / Midland Bank plc	Imposta sul valore aggiunto – Direttive IVA prima e sesta – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Soggetto passivo che effettua sia operazioni imponibili sia operazioni esenti da imposta – Imputazione dei servizi a monte alle operazioni effettuate a valle – Necessità di un nesso immediato e diretto

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-396/98	8 giugno 2000	Grundstückgemein- schaft Schloßstraße GbR / Finanzamt Paderborn	Imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto – Art. 17 della sesta direttiva 77/388/CEE – Detrazione dell'imposta pagata a monte – Impossibilità di effettuare la detrazione a causa di una modifica della legislazione nazionale che sopprime la possibilità di optare per la tassazione della locazione di beni immobili
C-400/98	8 giugno 2000	Finanzamt Goslar / Brigitte Breitsohl	Imposte sulla cifra d'affari – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Artt. 4, 17 e 28 della sesta direttiva 77/388/CEE – Qualità di soggetto passivo ed esercizio del diritto a deduzione in caso di insuccesso dell'attività economica prevista, precedente alla prima fissazione dell'IVA – Cessioni di fabbricati e del suolo attiguo – Possibilità di limitare l'opzione per l'imposizione ai soli fabbricati ad esclusione del suolo
C-365/98	15 giugno 2000	Brinkmann Tabakfabriken GmbH / Hauptzollamt Bielefeld	Direttiva 92/80/CEE – Imposta nazionale consistente in un tributo specifico per prodotti che non superano un certo prezzo, oppure in un tributo ad valorem per i prodotti che superano tale prezzo

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-455/98	29 giugno 2000	Tullihallitus / Kaupo Salumets e a.	Disposizioni fiscali – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d'affari – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Sesta direttiva – Tassa all'importazione – Ambito di applicazione – Importazione di contrabbando di alcol etilico
C-136/99	13 luglio 2000	Ministre du Budget, Ministre de l'Économie et des Finances / Società Monte dei Paschi di Siena	Imposta sulla cifra d'affari – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Rimborso dell'imposta ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese – Artt. 17 della sesta direttiva 77/388/CEE nonché 2 e 5 dell'ottava direttiva 79/1072/CEE
C-36/99	13 luglio 2000	Idéal tourisme SA / Stato belga	IVA – Sesta direttiva 77/388/CEE – Disposizioni transitorie – Mantenimento in vigore dell'esenzione dei trasporti aerei internazionali di persone – Mancata esenzione dei trasporti internazionali di persone mediante autocorriera – Discriminazione – Aiuto concesso da uno Stato

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-276/97	12 settembre 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Inadempimento – Art. 4, n. 5, della sesta direttiva IVA – Messa a disposizione di strade contro pagamento di un pedaggio – Non assoggettamento all'IVA – Regolamenti (CEE, Euratom) nn. 1552/89 e 1553/89 – Risorse proprie provenienti dall'IVA
C-358/97	12 settembre 2000	Commissione delle Comunità europee / Irlanda	Inadempimento – Art. 4, n. 5, della sesta direttiva IVA – Messa a disposizione di strade contro pagamento di un pedaggio – Non assoggettamento all'IVA – Regolamenti (CEE, Euratom) nn. 1552/89 e 1553/89 – Risorse proprie provenienti dall'IVA
C-359/97	12 settembre 2000	Commissione delle Comunità europee / Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	Inadempimento – Art. 4, n. 5, della sesta direttiva IVA – Messa a disposizione di strade contro pagamento di un pedaggio – Non assoggettamento all'IVA – Regolamenti (CEE, Euratom) nn. 1552/89 e 1553/89 – Risorse proprie provenienti dall'IVA
C-408/97	12 settembre 2000	Commissione delle Comunità europee / Regno dei Paesi Bassi	Inadempimento – Art. 4, n. 5, della sesta direttiva IVA – Messa a disposizione di strade contro pagamento di un pedaggio – Non assoggettamento all'IVA

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-260/98	12 settembre 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica ellenica	Inadempimento — Art. 4, n. 5, della sesta direttiva IVA — Messa a disposizione di strade contro pagamento di un pedaggio — Non assoggettamento all'IVA — Regolamenti (CEE, Euratom) nn. 1552/89 e 1553/89 — Risorse proprie provenienti dall'IVA
C-384/98	14 settembre 2000	D. / W.	Sesta direttiva IVA — Esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche — Presentazione da parte di un medico in qualità di perito giudiziario di un parere in materia di accertamento di paternità
C-454/98	19 settembre 2000	Schmeink & Cofreth AG & Co. KG / Finanzamt Borken Manfred Strobel / Finanzamt Esslingen	Sesta direttiva IVA — Obbligo degli Stati membri di prevedere la possibilità di regolarizzazione dell'imposta indebitamente fatturata — Condizioni — Buona fede di chi emette la fattura
C-177/99 e C-181/99	19 settembre 2000	Ampafrance SA / Directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire Sanofi Synthelabo, già Sanofi Winthrop SA / Directeur des services fiscaux du Val-de-Marne	IVA — Detrazione dell'imposta — Esclusione del diritto alla detrazione — Spese di rappresentanza — Proporzionalità

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-19/99	21 settembre 2000	Modelo Continente SGPS SA / Fazenda Pública	Direttiva 69/335/CEE – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Onorari richiesti per la redazione di un atto notarile che attesta un aumento di capitale nonché una modifica dello statuto di una società di capitali
C-134/99	26 settembre 2000	IGI - Investimentos Imobiliários SA / Fazenda Pública	Direttiva 69/335/CEE – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Diritti di iscrizione in un registro nazionale delle persone giuridiche – Diritti di carattere remunerativo
C-216/98	19 ottobre 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica ellenica	Inadempimento da parte di uno Stato – Direttiva 95/59/CE – Art. 9 – Prezzo minimo – Tabacchi lavorati
C-142/99	14 novembre 2000	Floridienn SA, Berginvest SA / Stato belga	Sesta direttiva IVA – Detrazione dell'imposta pagata a monte – Impresa soggetto passivo unicamente per una parte delle sue operazioni – Detrazione prorata – Calcolo – Riscossione di dividendi di azioni e di interessi su prestiti da parte di una società holding nei confronti delle sue consociate – Interferenza nella gestione delle consociate

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-482/98	7 dicembre 2000	Repubblica italiana / Commissione delle Comunità europee	Ricorso d'annullamento – Direttiva del Consiglio 9 2 / 8 3 / C E E – Armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche – Decisione della Commissione 21 ottobre 1998, 98/617/CE, che nega all'Italia l'autorizzazione a rifiutare l'esenzione dall'accisa per determinati prodotti esenti dall'accisa in virtù della direttiva 92/83 – Prodotti cosmetici
C-446/98	14 dicembre 2000	Fazenda Pública / Câmara Municipal do Porto	Sesta direttiva IVA – Soggetti passivi – Enti pubblici – Locazione di aree destinate al parcheggio degli autoveicoli

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

C-54/99	14 marzo 2000	Association Église de scientologie de Paris, Scientology International Reserves Trust / Premier ministre	Investimenti diretti stranieri – Autorizzazione preventiva – Ordine pubblico e pubblica sicurezza
C-35/98	6 giugno 2000	Staatssecretaris van Financiën / B.G.M. Verkooijen	Tassazione diretta dei dividendi azionari – Esenzione – Limitazione ai dividendi di azioni di società aventi sede sul territorio nazionale
C-478/98	26 settembre 2000	Commissione delle Comunità europee / Regno del Belgio	Prestiti emessi all'estero – Divieto d'acquisto per i residenti belgi

Causa	Data	Parti	Oggetto

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

C-220/98	13 gennaio 2000	Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG / Lancaster Group GmbH	Commercializzazione di un prodotto cosmetico recante la denominazione lifting – Artt 30 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt 28 CE e 30 CE) – Direttiva 76/768/CEE
C-254/98	13 gennaio 2000	Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb / TK-Heimdienst Sass GmbH	Art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) – Vendita ambulante di prodotti da forno, di carni e insaccati e di prodotti alimentari – Limitazione territoriale
C-246/98	23 marzo 2000	Berendse-Koenen M. G. en Berendse H. D. Maatschap	Direttiva 83/189/CEE – Divieto di somministrazione di stimolatori della crescita – Misure di effetto equivalente
C-310/98 e C-406/98	23 marzo 2000	Hauptzollamt Neubrandenburg / Leszek Labis, Sagpol SC Transport Miedzynarodowy i Spedycja	Operazione di transito esterno – Circolazione con carnet TIR – Infrazioni o irregolarità – Prova del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa – Termine per fornire la prova – Mezzi di prova ammissibili – P r o c e d u r a d i compensazione

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-309/98	28 marzo 2000	Holz Geenen GmbH / Oberfinanzdirektion München	Tariffa doganale comune – Voci doganali – Classificazione nella nomenclatura combinata – Regolamento (CE) n. 1509/97 – Legni a sezione rettangolare per la fabbricazione di telai per finestre
C-388/95	16 maggio 2000	Regno del Belgio / Regno di Spagna	Art. 34 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 29 CE) – Regolamento (CEE) n. 823/87 – Vini di qualità prodotti in una regione determinata – Denominazioni di origine – Obbligo di imbottigliamento nella regione di produzione – Giustificazione – Conseguenze di una precedente pronuncia pregiudiziale – Art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE)
C-473/98	11 luglio 2000	Kemikalieinspektionen / Toolex Alpha AB	Divieto nazionale di principio dell'uso del tricloroetilene – Art. 36 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE)
C-441/98 e C-442/98	21 settembre 2000	Kapniki Michailidis AE / Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA)	Tasse di effetto equivalente – Esportazioni di tabacco – Prelievo a beneficio di una cassa previdenziale
C-23/99	26 settembre 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Inadempimento di uno Stato – Libera circolazione delle merci – Procedure di blocco in dogana – Merci in transito – Diritto di proprietà industriale – Pezzi di ricambio per la riparazione di automobili

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-42/99	26 settembre 2000	Fábrica de Queijo Eru Portuguesa L ^{da} / Tribunal Técnico Aduaneiro de Segunda Instância	Tariffa doganale comune – Voce tariffaria – Formaggi o caseine – Regolamento (CEE) n. 3174/88
C-9/99	3 ottobre 2000	Échirolles Distribution SA / Association du Dauphiné e a.	Normativa nazionale sul prezzo dei libri
C-339/98	19 ottobre 2000	Peacock AG / Hauptzollamt Paderborn	Tariffa doganale comune – Voci doganali – Classificazione doganale delle schede per rete – Classificazione nella Nomenclatura combinata
C-15/99	19 ottobre 2000	Hans Sommer GmbH & Co. KG / Hauptzollamt Bremen	Tariffa doganale comune – Valore in dogana – Costi delle analisi delle merci – Recupero a posteriori dei dazi all'importazione – Sgravio dei dazi all'importazione
C-217/99	16 novembre 2000	Commissione delle Comunità europee / Regno del Belgio	Inadempimento da parte di uno Stato – Libera circolazione delle merci – Misure di effetto equivalente – Sostanze nutritive e prodotti alimentari contenenti sostanze nutritive – Obbligo di depositare un fascicolo di notifica – Obbligo di indicare sull'etichettatura il numero di notifica
C-448/98	5 dicembre 2000	Jean-Pierre Guimont	Misure di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa – Situazione puramente interna – Fabbricazione e commercializzazione di formaggio emmenthal senza crosta

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-213/99	7 dicembre 2000	José Teodoro de Andrade / Director da Alfândega de Leixões	Immissione in libera pratica delle merci – Superamento del termine per l'assegnazione ad una destinazione doganale – Procedura di messa in vendita delle merci o di riscossione di un tributo ad valorem
C-55/99	14 dicembre 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Inadempimento da parte di uno Stato – Libera circolazione delle merci – Misure di effetto equivalente – Reagenti medici – Procedimento obbligatorio di registrazione applicabile a tutti i reagenti – Obbligo di indicare il numero di registrazione sull'imballaggio esterno e sul foglio di istruzioni che accompagna ciascun reagente

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

C-190/98	27 gennaio 2000	Volker Graf / Filzmoser Maschinenbau GmbH	Libera circolazione dei lavoratori – Indennità di licenziamento – Diniego in caso di risoluzione del contratto di lavoro da parte del lavoratore al fine di svolgere un'attività lavorativa in un altro Stato membro
C-202/97	10 febbraio 2000	Fitzwilliam Executive Search Ltd / Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen	Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Determinazione della normativa applicabile – Lavoratori temporanei distaccati in un altro Stato membro

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-34/98	15 febbraio 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Previdenza sociale – Finanziamento – Legislazione applicabile
C-169/98	15 febbraio 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Previdenza sociale – Finanziamento – Legislazione applicabile
C-355/98	9 marzo 2000	Commissione delle Comunità europee / Regno del Belgio	Inadempimento di uno Stato – Libera circolazione dei lavoratori – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Attività di sorveglianza e di sicurezza – Necessità di una previa autorizzazione – Obbligo per le persone giuridiche di avere la loro sede di attività nel territorio nazionale — Obbligo per i dirigenti e gli impiegati di risiedere nel territorio nazionale – Necessità di un documento d'identificazione rilasciato secondo la legislazione nazionale
C-178/97	30 marzo 2000	Barry Banks e a. / Théâtre royal de la Monnaie	Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Determinazione della normativa applicabile – Portata del certificato E 101
C-356/98	11 aprile 2000	Arben Kaba / Secretary of State for the Home Department	Regolamento (CEE) n. 1612/68 – Libera circolazione dei lavoratori – Vantaggio sociale – Diritto per il coniuge di un lavoratore migrante di ottenere un permesso di soggiorno a tempo indeterminato nel territorio dello Stato membro ospitante

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-251/98	13 aprile 2000	C. Baars / Inspecteur der Belastingen Particulieren/Ondernemingen Gorinchem	Libertà di stabilimento – Patrimonio investito in azioni di società stabilite nello Stato membro di imposizione – Esenzione dall'imposta sul patrimonio – Patrimonio investito in azioni di società stabilite in un altro Stato membro – Insussistenza dell'esenzione
C-176/96	13 aprile 2000	Jyri Lehtonen, Castors Canada Dry Namur-Braine ASBL / Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASBL (FRBSB)	Libera circolazione dei lavoratori – Regole di concorrenza applicabili alle imprese – Giocatori professionisti di pallacanestro – Regolamenti sportivi relativi al trasferimento di giocatori provenienti da altri Stati membri
C-87/99	16 maggio 2000	Patrick Zurstrassen / Administration des contributions directes	Articolo 48 del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 39 CE) – Parità di trattamento – Imposta sul reddito – Residenza separata dei coniugi – Imposizione congiunta per le coppie sposate
C-424/98	25 maggio 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana	Inadempimento di uno Stato – Diritto di soggiorno – Direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE – Condizione relativa alla disponibilità di redditi
C-281/98	6 giugno 2000	Roman Angonese / Cassa di Risparmio di Bolzano SpA	Accesso al lavoro – Attestato di bilinguismo rilasciato da un'amministrazione locale – Art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) – Regolamento (CEE) n. 1612/68

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-302/98	15 giugno 2000	Manfred Sehrer / Bundesknappschaft	Libera circolazione dei lavoratori – Previdenza sociale – Contributi per assicurazione malattia riscossi da uno Stato membro sulle pensioni integrative di origine convenzionale versate in un altro Stato membro – Base di calcolo dei contributi – Inclusione dei contributi già trattenuti in tale altro Stato membro
C-424/97	4 luglio 2000	Salomone Haim / Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein	Principio della responsabilità di uno Stato membro in caso di violazione del diritto comunitario – Violazioni imputabili ad un ente di diritto pubblico di uno Stato membro – Presupposti della responsabilità dello Stato membro e di un ente di diritto pubblico di questo stesso Stato – Compatibilità di un requisito linguistico con la libertà di stabilimento
C-73/99	6 luglio 2000	Viktor Movrin / Landesversicherungsan- stalt Westfalen	Previdenza sociale – Trattato CE – Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 – Titolare di pensioni di vecchiaia – Assicurazione malattia obbligatoria nello Stato membro di residenza – Sussidio – Attribuzione in forza della normativa di un altro Stato membro

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-456/98	13 luglio 2000	Centrosteeel Srl / Adipol GmbH	Direttiva 86/653/CEE – Agenti commerciali indipendenti – Normativa nazionale che prevede la nullità dei contratti di agente commerciale conclusi da soggetti non iscritti all'albo degli agenti
C-423/98	13 luglio 2000	Alfredo Albore	Libertà di stabilimento – Libertà dei movimenti di capitali – Artt. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 73 B del Trattato CE (divenuto art. 56 CE) – Procedura di autorizzazione degli acquisti di beni immobili – Zone d'importanza militare – Discriminazione secondo la nazionalità
C-238/98	14 settembre 2000	Hugo Fernando Hocsman / Ministre de l'Emploi et de la Solidarité	Articolo 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) – Direttiva del Consiglio 93/16/CEE – Cittadino comunitario titolare di un diploma di laurea argentino riconosciuto dalle autorità di uno Stato membro come e q u i v a l e n t e , i n quest'ultimo, al diploma di laurea in medicina e chirurgia – Obblighi di un altro Stato membro cui sia stata presentata istanza per l'esercizio della professione medica sul suo territorio

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-16/99	14 settembre 2000	Ministre de la Santé / Jeff Erpelding	Direttiva 93/16/CEE del Consiglio – Interpretazione degli artt. 10 e 19 – Uso di un titolo di medico specialista nello Stato membro ospitante da parte di un medico che ha ottenuto, in un altro Stato membro, un titolo non incluso, per quanto riguarda tale Stato, nell'elenco dell'art. 7 di detta direttiva
C-124/99	21 settembre 2000	Carl Borawitz / Landesversicherungsanstalt Westfalen	Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Parità di trattamento – Normativa nazionale che, per il trasferimento all'estero di un importo integrativo di pensione, stabilisce un importo minimo più elevato rispetto al versamento effettuato all'interno del paese
C-262/97	26 settembre 2000	Rijksdienst voor Pensioenen / Robert Engelbrecht	Previdenza sociale – Libera circolazione dei lavoratori – Pensione di vecchiaia – Maggiorazione per coniuge a carico – Artt. 12 e 46 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 – Cumulo di pensioni concesse in base alla legislazione di Stati membri diversi
C-411/98	3 ottobre 2000	Angelo Ferlini / Centre hospitalier de Luxembourg	Lavoratori – Regolamento (CEE) n. 1612/68 – Parità di trattamento – Persone non iscritte al regime previdenziale nazionale – Dipendenti delle Comunità europee – Applicazione di tariffe relative a spese mediche e ospedaliere connesse alla maternità

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-371/97	3 ottobre 2000	Cinzia Gozza e a. / Università degli Studi di Padova e a.	Diritto di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Medici – Specializzazioni mediche – Periodi di formazione – Remunerazione – Effetto diretto
C-168/98	7 novembre 2000	Granducato di Lussemburgo / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea	Ricorso di annullamento – Libertà di stabilimento – Riconoscimento reciproco dei diplomi – Armonizzazione – Obbligo di motivazione – Direttiva 98/5/CE – Esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica
C-357/98	9 novembre 2000	The Queen / Secretary of State for the Home Department, ex parte: Nana Yaa Konadu Yiadom	Libera circolazione delle persone – Derghe – Decisioni in materia di polizia degli stranieri – Permesso temporaneo di soggiorno – Garanzie giurisdizionali – Mezzi di ricorso – Artt. 8 e 9 della direttiva 64/221/CEE
C-381/98	9 novembre 2000	Ingmar GB Ltd / Eaton Leonard Technologies Inc.	Direttiva 86/653/CEE – Agente commerciale indipendente che esercita la sua attività in uno Stato membro – Preponente stabilito in un paese terzo – Clausola che assoggetta il contratto di agenzia alla legge del paese di stabilimento del preponente
C-404/98	9 novembre 2000	Josef Plum / Allgemeine Ortskrankenkasse Rheinland, Regionaldirektion Köln	Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Determinazione della legislazione applicabile – Lavoratori distaccati in un altro Stato membro

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-75/99	9 novembre 2000	Edmund Thelen / Bundesanstalt für Arbeit	Previdenza sociale – Artt. 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1408/71 – Applicabilità di una convenzione tra Stati membri in materia di assicurazione contro la disoccupazione
C-421/98	23 novembre 2000	Commissione delle Comunità europee / Regno di Spagna	Inadempimento di uno Stato – Artt. 2 e 10 della direttiva 85/384/CEE – Restrizioni all'esercizio dell'attività di architetto per effetto della definizione della professione nello Stato membro di origine del diploma
C-135/99	23 novembre 2000	Ursula Elsen / Bundesversiche- rungsanstalt für Angestellte	Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Artt. 3 e 10 e allegato VI, lett. c), punto 19 – Assicurazione contro la vecchiaia – Computo dei periodi di educazione di un figlio compiuti in un altro Stato membro
C-195/98	30 novembre 2000	Österreichischer Gewerkschafts- bund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst / Republik Österreich	Art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE) – Concetto di giudice di uno degli Stati membri – Libera circolazione delle persone – Parità di trattamento – Promozione per anzianità – Carriera parzialmente fatta all'estero
C-141/99	14 dicembre 2000	Algemene Maatschappij voor Investeren en Dienstverlening NV (AMID) / Belgische Staat	Libertà di stabilimento – Legislazione fiscale – Imposte dirette – Deduzione delle perdite di esercizio – Esercizio d'imposta precedente

Causa	Data	Parti	Oggetto

LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

C-358/98	9 marzo 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana	Inadempimento di uno Stato – Prestazioni di servizi relativi alle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione – Imprese stabilite negli altri Stati membri – Obbligo d'iscrizione in un registro
C-51/96 e C-191/97	11 aprile 2000	Christelle Delière / Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo Christelle Delière / Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, François Pacquée	Regole di concorrenza applicabili alle imprese – Judoka – Normative sportive che prevedono contingenti nazionali e procedure di selezione da parte delle federazioni nazionali per la partecipazione a tornei internazionali
C-296/98	11 maggio 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Inadempimento da parte di uno Stato – Direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE – Disciplina nazionale che prescrive la comunicazione, all'atto della prima messa in commercio di un modello di polizza assicurativa, delle relative condizioni contrattuali al ministro competente
C-206/98	18 maggio 2000	Commissione delle Comunità europee / Regno del Belgio	Inadempimento di uno Stato – Direttiva 92/49/CEE – Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-58/99	23 maggio 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana	Privatizzazione delle imprese pubbliche – Attribuzione di poteri speciali
C-264/99	8 giugno 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana	Inadempimento di uno Stato – Artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE – Attività di spedizioniere svolta da operatori stabiliti in altri Stati membri – Normativa nazionale che richiede l'iscrizione nel registro delle imprese
C-109/99	21 settembre 2000	Association basco-béarnaise des opticiens indépendants / Préfet des Pyrénées-Atlantiques	Direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE – Obbligo di limitare l'oggetto sociale delle imprese di assicurazione all'attività assicurativa e alle operazioni che ne discendono direttamente, con esclusione di qualsiasi altra attività commerciale
C-58/98	3 ottobre 2000	Josef Corsten	Direttiva 64/427 – Servizi artigianali di edilizia – Normativa nazionale che impone l'iscrizione delle imprese artigianali straniere all'albo degli artigiani – Proporzionalità
C-319/99	23 novembre 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Inadempimento di uno Stato – Mancata trasposizione della direttiva 95/47/CE

Causa	Data	Parti	Oggetto

POLITICA COMMERCIALE

C-383/98	6 aprile 2000	The Polo/Lauren Company LP / PT. Dwidua Langgeng Pratama International Freight Forwarders	Politica commerciale comune – Regolamento (CE) n. 3295/94 – Divieto di immissione in libera pratica, di esportazione, di riesportazione e di vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative – Applicabilità a merci in transito esterno – Validità
C-230/98	18 maggio 2000	Amministrazione delle Finanze dello Stato / Schiavon Silvano	Politica commerciale comune – Regolamenti (CEE) nn. 545/92 e 859/92 – Importazione nella Comunità di carne bovina (baby beef) originaria dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dalla stessa proveniente – Ente competente a rilasciare i certificati di provenienza
C-46/98 P	21 settembre 2000	European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA) / Consiglio dell'Unione europea	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Antidumping – Motivi inoperanti – Diritti della difesa

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-458/98 P	3 ottobre 2000	Industrie des poudres sphériques / Consiglio dell'Unione europea	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Antidumping – Regolamento (CEE) n. 2423/88 – Calcio metallico – Ricevibilità – Ripresa di un procedimento antidumping dopo l'annullamento del regolamento che istituisce un dazio antidumping – Diritti della difesa

POLITICA INDUSTRIALE

C-384/99	30 novembre 2000	Commissione delle Comunità europee / Regno del Belgio	Inadempimento di uno Stato – Telecomunicazioni – Interconnessione delle reti – Interoperabilità dei servizi – Fornitura di un servizio universale

POLITICA REGIONALE

C-443/97	6 aprile 2000	Regno di Spagna / Commissione delle Comunità europee	Coordinamento degli strumenti strutturali – Linee direttrici della Commissione – Rettifiche finanziarie nette

POLITICA SOCIALE

C-285/98	11 gennaio 2000	Tanja Kreil / Bundesrepublik Deutschland	Parità di trattamento tra gli uomini e le donne – Limitazione dell'accesso delle donne agli impieghi militari della Bundeswehr

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-207/98	3 febbraio 2000	Silke-Karin Mahlburg / Land Mecklenburg- Vorpommern	Parità di trattamento tra uomini e donne – Accesso al lavoro – Rifiuto di assumere una donna incinta
C-50/96	10 febbraio 2000	Deutsche Telekom AG / Lilli Schröder	Parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117- 120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE) – Protocollo sull'art. 119 del Trattato CE – Regimi professionali di previdenza sociale – Esclusione di lavoratori a t e m p o p a r z i a l e dall'iscrizione ad un regime professionale che consenta di beneficiare di una pensione integrativa di vecchiaia – Iscrizione retroattiva – Diritto alla pensione – Rapporti tra diritto nazionale e diritto comunitario

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-234/96 e C-235/96	10 febbraio 2000	Deutsche Telekom AG / Agnes Vick Ute Conze	Parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE) – Protocollo sull'art. 119 del Trattato CE – Regimi professionali di previdenza sociale – Esclusione dei lavoratori a tempo parziale dall'iscrizione ad un regime professionale che consenta di beneficiare di una pensione integrativa di vecchiaia – Iscrizione retroattiva – Diritto alla pensione – Rapporti tra diritto nazionale e diritto comunitario
C-270/97 e C-271/97	10 febbraio 2000	Deutsche Post AG / Elisabeth Sievers Brunhilde Schrage	Parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE) – Protocollo sull'art. 119 del Trattato CE – Regimi professionali di previdenza sociale – Esclusione dei lavoratori a tempo parziale dall'iscrizione ad un regime professionale che consenta di beneficiare di una pensione integrativa di vecchiaia – Iscrizione retroattiva – Diritto alla pensione – Rapporti tra diritto nazionale e diritto comunitario – Interpretazione conforme della legge nazionale

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-386/98	9 marzo 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana	Inadempimento di uno Stato – Direttiva 93/104/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Mancata trasposizione
C-439/98	16 marzo 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana	Inadempimento di uno Stato – Direttiva 95/30/CE – Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro
C-158/97	28 marzo 2000	Georg Badeck e a.	Parità di trattamento tra uomini e donne – Impieghi nell’amministrazione – Azioni positive a favore delle donne
C-236/98	30 marzo 2000	Jämställdhet-sombudsmannen / Örebro läns landsting	Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Parità delle retribuzioni per un lavoro di uguale valore – Art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) – Direttiva 75/117/CEE – Raffronto tra la retribuzione di una ostetrica e quella di un tecnico ospedaliero – Computo di una indennità e di una riduzione dell’orario di lavoro per orario disagiato
C-226/98	6 aprile 2000	Birgitte Jørgensen / Foreningen af Speciallæger, Sygesikringens Forhandlingsudvalg	Direttive 76/207/CEE e 86/613/CEE – Parità di trattamento tra gli uomini e le donne – Attività lavorativa autonoma – Declassamento di ambulatori medici

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-78/98	16 maggio 2000	Shirley Preston e a. / Wolverhampton Healthcare NHS Trust e a. Dorothy Fletcher e a. / Midland Bank plc	Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Parità di retribuzione – Iscrizione ad un regime pensionistico aziendale – Lavoratori ad orario ridotto – Esclusione – Modalità procedurali nazionali – Principio di effettività – Principio di equivalenza
C-45/99	18 maggio 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Inadempimento di uno Stato – Mancata trasposizione della direttiva 94/33/CE
C-104/98	23 maggio 2000	Johann Buchner e a. / Sozialversicherungsanstalt der Bauern	Direttiva 79/7/CEE – Parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale – Pensione di vecchiaia anticipata per incapacità lavorativa – Fissazione di una età per la concessione della pensione differente a seconda del sesso
C-196/98	23 maggio 2000	Regina Virginia Hepple e a. / Adjudication Officer	Direttiva 79/7/CEE – Parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale – Prestazioni nell'ambito di un regime di assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali – Introduzione di un nesso con l'età pensionabile

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-50/99	25 maggio 2000	Jean-Marie Podesta / Caisse de retraite par répartition des ingénieurs cadres & assimilés (CRICA) e a.	Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Parità di retribuzione – Regime pensionistico integrativo interprofessionale privato a contributi definiti gestito col sistema a ripartizione – Pensioni di reversibilità le cui condizioni relative all'età di attribuzione variano in funzione del sesso
C-46/99	8 giugno 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Inadempimento di uno Stato – Direttiva 93/104/CE – Organizzazione dell'orario di lavoro – Mancata trasposizione
C-407/98	6 luglio 2000	Katarina Abrahamsson, Leif Anderson / Elisabet Fogelqvist	Nozione di giudice nazionale – Parità di trattamento fra gli uomini e le donne – Azione positiva a favore delle donne – Compatibilità con il diritto comunitario
C-11/99	6 luglio 2000	Margrit Dietrich / Westdeutscher Rundfunk	Direttiva 90/270/CEE relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali – Ambito di applicazione – Nozione di videoterminale ai sensi dell'art. 2 – Nozione di posti di guida di veicoli o macchine ai sensi dell'art. 1
C-166/99	13 luglio 2000	Marthe Defreyne / Sabena SA	Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Indennità supplementare di prepensionamento

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-343/98	14 settembre 2000	Renato Collino, Luisella Chiappero / Telecom Italia SpA	Direttiva 77/187/CEE – Salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti d'impresa – T r a s f e r i m e n t o d i un'impresa, esercitata da un ente pubblico integrato nell'amministrazione dello Stato, ad una società di diritto privato a capitale pubblico – Nozione di lavoratore – Presa in c o n s i d e r a z i o n e dell'anzianità complessiva dei lavoratori da parte del cessionario
C-462/98 P	21 settembre 2000	Mediocruso – Estabelecimento de Ensino Particular L ^{da} / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Fondo sociale europeo – Azione di formazione – Riduzione del contributo finanziario – Diritti della difesa – Diritto degli interessati ad essere sentiti
C-175/99	26 settembre 2000	Didier Mayeur / Association Promotion de l'information messine (APIM)	Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'impresa – Trasferimento ad un Comune di un'attività precedentemente svolta, nell'interesse di quest'ultimo, da una persona giuridica di diritto privato
C-322/98	26 settembre 2000	Bärbel Kachelmann / Bankhaus Hermann Lampe KG	Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Accesso al lavoro e condizioni di lavoro – Parità di trattamento – Condizioni inerenti al licenziamento

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-303/98	3 ottobre 2000	Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap) / Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana	Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttive 89/391/CEE e 93/104/CE – Ambito di applicazione – Medici di unità di pronto soccorso – Durata media del lavoro – Inclusione del tempo delle permanenze – Lavoratori notturni e lavoratori turnisti
C-79/99	7 dicembre 2000	Julia Schnorbus / Land Hessen	Parità di trattamento tra uomini e donne – Disciplina del tirocinio per le professioni legali nel Land dell'Assia – Priorità ai candidati che hanno prestato un servizio militare o civile
C-457/98	14 dicembre 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica ellenica	Inadempimento di uno Stato – Direttiva 96/97/CE – Attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di previdenza sociale – Mancata trasposizione

PRINCIPI DEL DIRITTO COMUNITARIO

C-88/99	28 novembre 2000	Roquette Frères SA / Direction des services fiscaux du Pas-de-Calais	Ripetizione dell'indebito – Modalità di procedura nazionali – Imposta sui conferimenti riscossa in occasione di una fusione di società

Causa	Data	Parti	Oggetto

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

C-208/98	23 marzo 2000	Berliner Kindl Brauerei AG / Andreas Siepert	Credito al consumo – Direttiva 87/102 – Ambito d'applicazione – Contratto di fideiussione – Esclusione
C-327/98	23 marzo 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Inadempimento di uno Stato – Direttiva 93/15/CEE
C-465/98	4 aprile 2000	Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln eV / Adolf Darbo AG	Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari – Direttiva 79/112/CEE – Confettura di fragole – Rischio di inganno
C-420/98	13 aprile 2000	W.N. / Staatssecretaris van Financiën	Direttiva 77/799/CEE – Reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette – Scambio spontaneo di informazioni
C-348/99	13 aprile 2000	Commissione delle Comunità europee / Granducato di Lussemburgo	Inadempimento di uno Stato – Direttiva 96/9/CE – Mancata trasposizione nel termine prescritto
C-123/99	13 aprile 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica ellenica	Inadempimento di uno Stato – Omessa trasposizione della direttiva 94/62/CE
C-107/97	18 maggio 2000	Max Rombi, Arkopharma / Organisation générale des consommateurs (Orgeco), Union Départementale 06	Integratori alimentari – Direttiva 89/398/CEE – Trasposizione – Presupposti – Mantenimento di una normativa nazionale anteriore – Additivo – L-carnitina

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-375/98	8 giugno 2000	Ministério Público, Fazenda Pública / Epson Europe BV	Armonizzazione delle legislazioni fiscali – Società capogruppo e controllate – Esenzione, nello Stato membro della società controllata, dalla ritenuta alla fonte sugli utili da questa distribuiti alla società capogruppo
C-425/98	22 giugno 2000	Marca Moda CV / Adidas AG, Adidas Benelux BV	Direttiva 89/104/CEE – Art. 5, n. 1, lett. b) – Marchi d'impresa – Rischio di confusione – Rischio di associazione tra il segno e il marchio d'impresa
C-219/98	4 luglio 2000	Regina / Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte: S.P. Anastasiou (Pissouri) Ltd e a.	Direttiva 77/93/CEE – Rilascio di certificati fitosanitari da parte di paesi terzi diversi dal paese d'origine dei vegetali – Prodotti originari della parte di Cipro situata a nord della zona cuscinetto delle Nazioni Unite
C-366/98	12 settembre 2000	Yannick Geffroy / Casino France SNC	Libera circolazione delle merci – Normativa nazionale in materia di smercio di un prodotto – Denominazione ed etichettatura – Normativa nazionale che impone l'uso della lingua ufficiale dello Stato membro – Direttiva 79/112/CEE
C-348/98	14 settembre 2000	Vitor Manuel Mendes Ferreira e Maria Clara Delgado Correia Ferreira / Companhia de Seguros Mundial Confiança SA	Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica – Direttive 84/5/CEE e 90/232/CE – Importi minimi di garanzia – Regime di responsabilità civile – Danni causati ai familiari dell'assicurato o del conducente

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-443/98	26 settembre 2000	Unilever Italia SpA / Central Food SpA	Norme e regolamentazioni tecniche – Obblighi di notifica e di rinvio di adozione – Applicabilità in procedimenti civili
C-376/98	5 ottobre 2000	Repubblica federale di Germania / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea	Direttiva 98/43/CE – P u b b l i c i t à e sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco – Fondamento giuridico – Art. 100 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE)
C-74/99	5 ottobre 2000	The Queen / Secretary of State for Health e a., ex parte: Imperial Tobacco Ltd e a.	Direttiva 98/43/CE – P u b b l i c i t à e sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco – Validità
C-314/98	12 ottobre 2000	Snellers Auto's BV / Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer	Prima autorizzazione alla circolazione dei veicoli – Determinazione della data – N o r m e e regolamentazioni tecniche – Art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE)
C-3/99	12 ottobre 2000	Cidrerie Ruwet SA / Cidre Stassen SA, HP Bulmer Ltd	Libera circolazione delle merci – Direttiva 75/106/CEE – Armonizzazione parziale – Liquidi in imballaggi preconfezionati – Precondizionamento in volume – Sidro – Divieto da parte di uno Stato membro di volumi nominali non previsti dalla direttiva

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-37/99	16 novembre 2000	Roelof Donkersteeg	Direttiva 83/189/CEE – Norme e regolamentazioni tecniche – Obbligo di comunicazione – Impianti di disinfezione delle calzature nelle aziende agricole – Vaccinazione dei suini
C-320/99	23 novembre 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Inadempimento di uno Stato – Direttiva 97/68/CE – Macchine mobili non stradali – Emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante

RELAZIONI ESTERNE

C-340/97	10 febbraio 2000	Ömer Nazli, Caglar Nazli, Melike Nazli / Stadt Nürnberg	Accordo di associazione CEE-Turchia – Libera circolazione dei lavoratori – Artt. 6, n. 1, e 14, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio d'associazione – Inserimento nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro – Lavoratore turco in stato di detenzione preventiva e successivamente condannato a pena detentiva con il beneficio della sospensione – Espulsione per ragioni di prevenzione generale

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-102/98 e C-211/98	14 marzo 2000	Ibrahim Kocak / Landesversiche- rungsanstalt Oberfranken und Mittelfranken Ramazan Örs / Bundesknappschaft	Accordo di associazione CEE-Turchia – Decisione del consiglio di associazione – Previdenza sociale – Divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza – Effetto diretto – Portata – Disciplina di uno Stato membro relativa alla determinazione della data di nascita ai fini della costituzione di un numero di matricola previdenziale e della concessione di una pensione di vecchiaia
C-329/97	16 marzo 2000	Sezgin Ergat / Stadt Ulm	Accordo di associazione CEE-Turchia – Libera circolazione dei lavoratori – Art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 del consiglio d'associazione – Familiare di un lavoratore turco – Proroga del permesso di soggiorno – Nozione di residenza regolare – Domanda di proroga di un permesso di soggiorno temporaneo inoltrata dopo la scadenza della sua validità
C-37/98	11 maggio 2000	The Queen / Secretary of State for the Home Department, ex parte: Abdulnasir Savas	Associazione CEE-Turchia – Restrizioni alla libertà di stabilimento e al diritto di soggiorno – Artt. 13 dell'accordo di associazione e 41 del protocollo addizionale – Effetto diretto – Portata – Cittadino turco in situazione irregolare nello Stato membro ospitante

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-237/98 P	15 giugno 2000	Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH / Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Responsabilità extracontrattuale - Embargo commerciale contro l'Iraq - Atto lecito - Danno
C-13/99 P	15 giugno 2000	TEAM Srl / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Programma PHARE - Decisione di annullamento di una gara d'appalto e indizione di una nuova gara - Domanda di risarcimento del danno - Qualificazione del danno risarcibile - Nesso di causalità - Misure di organizzazione del procedimento - Misure d'istruzione
C-65/98	22 giugno 2000	Safet Eyüp / Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Vorarlberg	Accordo d'associazione CEE-Turchia - Libera circolazione dei lavoratori - Art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio d'associazione - Familiare di un lavoratore turco - Nozione di residenza regolare - Periodi durante i quali la persona autorizzata a raggiungere il lavoratore ha convissuto more uxorio - Diritto a svolgere un impiego - Domanda di provvedimenti provvisori

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-300/98 e C-392/98	14 dicembre 2000	Parfums Christian Dior SA / Tuk Consultancy BV Assco Gerüste GmbH e Rob van Dijk, agente sotto la denominazione commerciale «Assco Holland Steigers Plettac Nederland» / Wilhelm Layher GmbH & Co. KG e Layher BV	Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio – Accordo TRIPs – Art. 177 del Trattato CE (divenuto a r t . 2 3 4 C E) – Competenza della Corte – Art. 50 dell'Accordo TRIPs – Misure provvisorie – Interpretazione – Effetto diretto

STATUTO DEL PERSONALE

C-284/98 P	16 marzo 2000	Parlamento europeo / Roland Bieber	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Aspettativa per motivi personali – Reintegrazione – R e s p o n s a b i l i t à extracontrattuale della C o m u n i t à – Determinazione del periodo da prendere in considerazione per il calcolo del danno subito
C-153/99 P	13 aprile 2000	Commissione delle Comunità europee / Antonio Giannini	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Esecuzione di una sentenza del Tribunale – Sviamento di potere
C-82/98 P	25 maggio 2000	Max Kögler / Corte di giustizia delle Comunità europee e Consiglio dell'Unione europea	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Coefficiente correttore applicabile alla pensione

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-154/99 P	29 giugno 2000	Corrado Politi / Fondazione europea per la formazione	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Agenti temporanei – Termine per presentare reclamo – Termine di ricorso – Errore di qualificazione – Ricevibilità
C-174/99 P	13 luglio 2000	Parlamento europeo / Pierre Richard	Dipendenti – Procedura di assunzione – Applicazione dell'art. 29, n. 1, dello Statuto
C-432/98 P e C-433/98 P	5 ottobre 2000	Consiglio dell'Unione europea / Christiane Chvatal e a. Consiglio dell'Unione europea / Antoinette Losch	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Cessazione definitiva dal servizio in occasione dell'adesione di nuovi Stati membri – Eccezione di illegittimità del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2688/95 – Irricevibilità dell'eccezione
C-434/98 P	5 ottobre 2000	Consiglio dell'Unione europea / Silvio Busacca e a.	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Controversia tra la Comunità e i suoi agenti – Ricorso di un'istituzione non intervenuta in primo grado – Irricevibilità
C-126/99	9 novembre 2000	Roberto Vitari / European Training Foundation	Agenti locali – Art. 79 del regime applicabile agli altri agenti – Contratto di lavoro a tempo determinato – Conversione in contratto a tempo indeterminato – Applicabilità della legislazione nazionale
C-207/99 P	9 novembre 2000	Commissione delle Comunità europee / Claudine Hamptaux	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Promozione – Scrutinio per merito comparativo

Causa	Data	Parti	Oggetto

TRASPORTI

C-62/98	4 luglio 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica portoghese	Inadempimento di uno Stato – Regolamento (CEE) n. 4055/86 – Libera prestazione dei servizi – Trasporti marittimi – Art. 234 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 307 CE)
C-84/98	4 luglio 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica portoghese	Inadempimento di uno Stato – Regolamento (CEE) n. 4055/86 – Libera prestazione dei servizi – Trasporti marittimi – Art. 234 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 307 CE)
C-160/99	13 luglio 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Inadempimento di uno Stato – Libera prestazione dei servizi – Regolamento (CEE) n. 3577/92 – Cabotaggio marittimo – Navi battenti bandiera francese
C-205/98	26 settembre 2000	Commissione delle Comunità europee / Repubblica d'Austria	Inadempimento di uno Stato – Direttiva 93/89/CEE – Pedaggi – Autostrada del Brennero – Divieto di discriminazioni – Obbligo di fissare le aliquote dei pedaggi in funzione dei costi della rete di infrastrutture di cui trattasi
C-408/99	26 settembre 2000	Commissione delle Comunità europee / Irlanda	Inadempimento di uno Stato – Direttive 94/55/CE e 96/86/CE – Mancata trasposizione entro il termine prescritto

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-193/99	28 settembre 2000	Graeme Edgar Hume	Disposizioni sociali nel settore dei trasporti su strada – Riposo settimanale – Rinvio
C-347/99	14 dicembre 2000	Commissione delle Comunità europee / Irlanda	Inadempimento da parte di uno Stato – Mancata trasposizione della direttiva 95/50/CE

2. Indice delle altre decisioni della Corte di giustizia riassunte nel bollettino delle attività nel 2000

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-17/98 (Ordinanza)	4 febbraio 2000	Emesa Sugar (Free Zone) NV / Aruba	Procedura – Domanda di deposito di osservazioni in risposta alle conclusioni dell'avvocato generale – Diritti fondamentali
C-428/98 P (Ordinanza)	11 maggio 2000	Deutsche Post AG / International Express Carriers Conference (IECC) e a.	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Servizi postali – Remailing

3. Statistiche giudiziarie *

Attività generale della Corte di giustizia

Tabella 1: Attività generale della Corte nel 2000

Cause definite

Tabella 2: Natura dei procedimenti
Tabella 3: Sentenze, pareri, ordinanze
Tabella 4: Modo di definizione
Tabella 5: Collegio giudicante
Tabella 6: Base del ricorso
Tabella 7: Oggetto del ricorso

Durata dei procedimenti

Tabella 8 : Natura dei procedimenti
Grafico I : Durata dei procedimenti su rinvio pregiudiziale
 (sentenze e ordinanze)
Grafico II : Durata dei procedimenti su ricorso (sentenze e
 ordinanze)
Grafico III: Durata dei procedimenti su ricorso contro una
 pronuncia del Tribunale di primo grado (sentenze e
 ordinanze)

Cause promosse

Tabella 9: Natura dei procedimenti

*

La messa in esercizio nel 1996 di un nuovo sistema informatico di gestione delle cause ha comportato la modifica (sin dall'anno scorso) della presentazione delle statistiche riportate nella Relazione annuale. Per quanto riguarda talune tabelle o taluni grafici, tale innovazione impedisce un confronto con i dati statistici relativi agli anni precedenti il 1995.

Tabella 10:	Natura del ricorso
Tabella 11:	Oggetto del ricorso
Tabella 12:	Ricorsi per inadempimento di Stati
Tabella 13:	Base del ricorso

Cause pendenti al 31 dicembre 2000

Tabella 14:	Natura dei procedimenti
Tabella 15:	Collegio giudicante

Evoluzione generale dell'attività giudiziaria fino al 31 dicembre 2000

Tabella 16:	Cause promosse e sentenze
Tabella 17:	Domande pregiudiziali (ripartizione per Stato membro e per anno)
Tabella 18:	Domande pregiudiziali (ripartizione per Stato membro e per organo giurisdizionale)

Attività generale della Corte di giustizia

Tabella 1: Attività generale della Corte nel 2000 ¹

Cause concluse	463	(526)
Cause promosse		(503)
Cause pendenti	803	(873)

¹

In questa tabella e in quelle che seguono, le cifre menzionate tra parentesi (*termini lordi*) indicano il numero totale di cause, *indipendentemente* dalle riunioni per connessione (un numero di causa=una causa). La *cifra netta* indica il numero di cause *tenuto conto* della riunione per connessione (una serie di cause riunite=una causa).

Cause concluse

Tabella 2: Natura dei procedimenti

Domande pregiudiziali	211	(268)
Ricorsi diretti	178	(180)
Ricorsi contro sentenze del Tribunale	74	(78)
Pareri	—	—
Procedimenti speciali ²	—	—
Totale	463	(526)

²

Sono considerati procedimenti speciali: la liquidazione delle spese (art. 74 del regolamento di procedura), il gratuito patrocinio (art. 76 del regolamento di procedura), l'opposizione a una sentenza (art. 94 del regolamento di procedura), l'opposizione di terzo (art. 97 del regolamento di procedura), l'interpretazione di una sentenza (art. 102 del regolamento di procedura), la revocazione di una sentenza (art. 98 del regolamento di procedura), la rettifica di una sentenza (art. 66 del regolamento di procedura), la richiesta di pignoramento (protocollo sui privilegi e sulle immunità) e le cause in tema di immunità (protocollo sui privilegi e sulle immunità).

Tabella 3: **Sentenze, pareri, ordinanze** ¹

Natura dei procedimenti	Sentenze	Ordinanze di carattere giurisdizionale ²	Ordinanze in procedimenti sommari ³	Altre ordinanze ⁴	Pareri	Totale
Domande pregiudiziali	152	17	–	42	–	211
Ricorsi diretti	84	4	2	90	–	180
Ricorsi contro sentenze del Tribunale	37	32	–	5	–	74
Totale parziale	273	53	2	137	–	465
Pareri	–	–	–	–	–	–
Procedimenti speciali	–	–	–	–	–	–
Totale parziale	–	–	–	–	–	–
TOTALE	273	53	2	137	–	465

¹ Termini netti.

² Ordinanze aventi carattere giurisdizionale che concludono un procedimento (irricevibilità, irricevibilità manifesta...).

³ Ordinanze emesse in seguito ad una domanda ai sensi degli artt. 185 o 186 del Trattato CE (divenuti artt. 242 CE e 243 CE) o delle corrispondenti disposizioni dei Trattati EA e CA (le ordinanze emesse a seguito di un ricorso *contro* un'ordinanza pronunciata in un procedimento sommario o a seguito d'intervento sono inserite nella rubrica «Ricorsi contro pronunce del Tribunale», colonna «Ordinanze di carattere giurisdizionale».

⁴ Ordinanze che concludono un procedimento per cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

Tabella 4: Modo di definizione

Modo di definizione	Ricorsi diretti		Domande pregiudiziali		Ricorsi contro pronunce del Tribunale		Procedimenti speciali	Totale	
<i>Sentenze</i>									
Ricorso fondato	58	(59)						58	(59)
Ricorso parzialmente fondato	7	(7)						7	(7)
Impugnazione parzialmente irricevibile e fondata	1	(2)						1	(2)
Ricorso infondato	16	(16)			23	(24)		39	(40)
Impugnazione parzialmente irricevibile e infondata					1	(1)		1	(1)
Impugnazione manifestamente irricevibile					1	(1)		1	(1)
Annullamento con rinvio					1	(1)		1	(1)
Annullamento parziale con rinvio					2	(2)		2	(2)
Annullamento senza rinvio					3	(5)		3	(5)
Annullamento parziale senza rinvio					6	(7)		6	(7)
Irricevibilità	2	(2)						2	(2)
Pronunce pregiudiziali			152	(207)				152	(207)
Totale delle sentenze	84	(86)	152	(207)	37	(41)		273	(334)

(segue)

(segue)

Modo di definizione	Ricorsi diretti	Domande pregiudiziali	Ricorsi contro pronunce del Tribunale	Procedimenti speciali	Totale
<i>Ordinanze</i>					
Ricorso infondato			3 (3)		3 (3)
Ricorso parzialmente fondato					
Incompetenza manifesta					
Irrricevibilità	1 (1)				1 (1)
Irrricevibilità manifesta	3 (3)	2 (2)			5 (5)
Impugnazione manifestamente irricevibile			3 (3)		3 (3)
Impugnazione manifestamente irricevibile e infondata			21 (21)		21 (21)
Impugnazione infondata					
Impugnazione manifestamente infondata			5 (5)		5 (5)
Totale parziale	4 (4)	2 (2)	32 (32)		38 (38)
Cancellazione dal ruolo	90 (90)	42 (44)	4 (4)		136 (138)
Non luogo a provvedere			1 (1)		1 (1)
Articolo 104, n. 3, del regolamento di procedura		15 (15)			15 (15)
Totale parziale	90 (90)	57 (59)	5 (5)		152 (154)
Totale delle ordinanze	94 (94)	59 (61)	37 (37)		190 (192)
<i>Pareri</i>					
TOTALE	178 (180)	211 (268)	74 (78)		463 (526)

Tabella 5: **Collegio giudicante**

Collegio giudicante	Sentenze		Ordinanze ¹		Totale	
Seduta plenaria	27	(31)	6	(6)	33	(37)
Piccolo plenum	44	(91)	—	—	44	(91)
Sezioni (di 3 giudici)	50	(50)	40	(40)	90	(90)
Sezioni (di 5 giudici)	152	(162)	3	(3)	155	(165)
Presidente	—	—	4	(4)	4	(4)
Totale	273	(334)	53	(53)	326	(387)

¹

Di carattere giurisdizionale, che conclude un procedimento (diverse dalle ordinanze che concludono un procedimento mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale).

Tabella 6: Base del ricorso ¹

Base del ricorso	Sentenze/Pareri		Ordinanze ²		Totale	
Articolo 169 del Trattato CE (divenuto articolo 226 CE)	60	(60)	1	(1)	61	(61)
Articolo 170 del Trattato CE (divenuto articolo 227 CE)	1	(1)	—	—	1	(1)
Articolo 171 del Trattato CE (divenuto articolo 228 CE)	1	(1)	—	—	1	(1)
Articolo 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 230 CE)	18	(19)	3	(3)	21	(22)
Articolo 177 del Trattato CE (divenuto articolo 234 CE)	148	(203)	17	(17)	165	(220)
Articolo 178 del Trattato CE (divenuto articolo 235 CE)	1	(2)	—	—	1	(2)
Articolo 181 del Trattato CE (divenuto articolo 238 CE)	2	(2)	—	—	2	(2)
Articolo 1 del Protocollo del 1971	4	(4)	—	—	4	(4)
Articolo 49 dello Statuto CE	34	(38)	28	(28)	62	(66)
Articolo 50 dello Statuto CE	—	—	4	(4)	4	(4)
Totale Trattato CE	269	(330)	53	(53)	322	(383)
Articolo 42 CA	1	(1)	—	—	1	(1)
Articolo 49 dello Statuto CA	3	(3)	—	—	3	(3)
Totale Trattato CA	4	(4)	—	—	4	(4)
TOTALE GENERALE	273	(334)	53	(53)	326	(387)

¹ In seguito alla nuova numerazione degli articoli nel Trattato di Amsterdam, a partire dal 1° maggio 1999, il modo di citazione degli articoli dei Trattati ha subito importanti modifiche.

² Di carattere giurisdizionale, che conclude un procedimento (diverse dalle ordinanze che concludono un procedimento mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale).

Tabella 7: Oggetto del ricorso

Oggetto del ricorso	Sentenze/Pareri		Ordinanze ¹		Totale	
Agricoltura	38	(39)	5	(5)	43	(44)
Aiuti concessi dagli Stati	8	(9)	1	(1)	9	(10)
Ambiente	16	(17)	1	(1)	17	(18)
Coesione economica e sociale	1	(1)	—	—	1	(1)
Concorrenza	24	(31)	9	(9)	33	(40)
Convenzione di Bruxelles	5	(5)	—	—	5	(5)
Disposizioni finanziarie	—	—	1	(1)	1	(1)
Disposizioni istituzionali	2	(3)	1	(1)	3	(4)
Disposizioni sociali	25	(27)	12	(12)	37	(39)
Energia	2	(2)	—	—	2	(2)
Fiscalità	29	(67)	1	(1)	30	(68)
Fondo sociale europeo	1	(1)	1	(1)	2	(2)
Libera circolazione dei capitali	3	(3)	—	—	3	(3)
Libera circolazione dei lavoratori	11	(11)	1	(1)	12	(12)
Libera circolazione delle merci	14	(15)	1	(1)	15	(16)
Libero stabilimento e servizi	23	(24)	9	(9)	32	(33)
Politica commerciale	4	(4)	—	—	4	(4)
Politica della pesca	1	(1)	—	—	1	(1)
Politica estera e di sicurezza comune	—	—	1	(1)	1	(1)
Previdenza sociale dei lavoratori migranti	13	(14)	2	(2)	15	(16)
Principi di diritto comunitario	—	—	1	(1)	1	(1)
Ravvicinamento delle legislazioni	25	(29)	—	—	25	(29)
Relazioni esterne	2	(3)	1	(1)	3	(4)
Statuto del personale	9	(10)	4	(4)	13	(14)
Tariffa doganale comune	1	(1)	—	—	1	(1)
Trasporti	6	(6)	1	(1)	7	(7)
Unione doganale	6	(7)	—	—	6	(7)
Totale	269	(330)	53	(53)	322	(383)
Trattato CA	4	(4)	—	—	4	(4)
Trattato EA	—	—	—	—	—	—
TOTALE GENERALE	273	(334)	53	(53)	326	(387)

¹ Di carattere giurisdizionale, che concludono un procedimento (diverse dalle ordinanze che concludono un procedimento mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale).

Durata dei procedimenti ¹

Tabella 8: Natura dei procedimenti ²
(sentenze e ordinanze di carattere giurisdizionale ³)

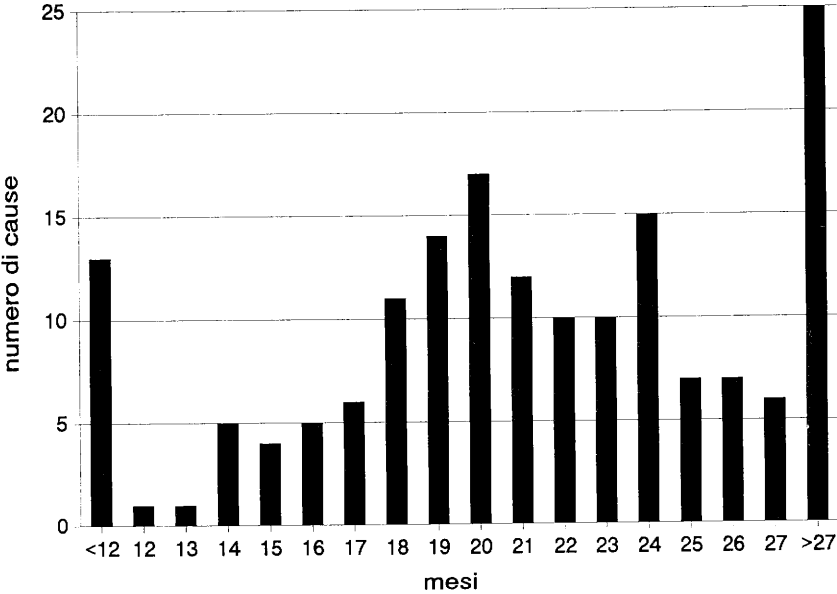
Domande pregiudiziali	21,6
Ricorsi diretti	23,9
Ricorsi contro sentenze del Tribunale	19,0

¹ Sono esclusi dal calcolo della durata dei procedimenti: le cause che comportano una sentenza interlocutoria o un provvedimento istruttorio: i pareri e le deliberazioni; i procedimenti speciali (cioè la liquidazione delle spese, il gratuito patrocinio, l'opposizione a una sentenza, l'opposizione di terzo, l'interpretazione di una sentenza, la revocazione di una sentenza, la rettifica di una sentenza, la richiesta di pignoramento e le cause in tema di immunità); le cause che si concludono con ordinanza di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere, rinvio o trasferimento al Tribunale; i procedimenti sommari, nonché i ricorsi diretti contro pronunce del Tribunale su procedimento sommario e su intervento.

² In questa tabella e nei grafici che seguono le durate sono espresse in mesi e decimi di mese.

³ Si tratta di ordinanze diverse da quelle che concludono un procedimento mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

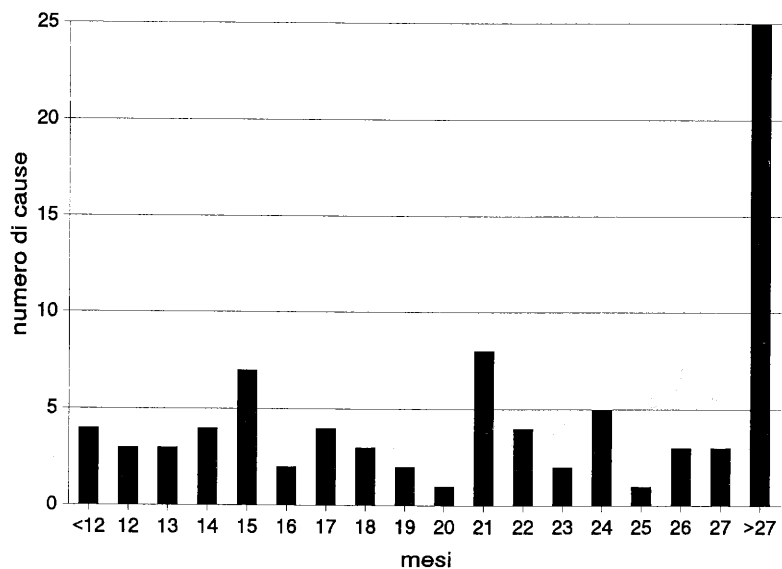
Grafico I: Durata dei procedimenti su rinvio pregiudiziale (sentenze e ordinanze ¹⁾)



Cause/Mese	< 12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	> 27
Domande pregiudiziali	13	1	1	5	4	5	6	11	14	17	12	10	10	15	7	7	6	25

¹ Si tratta delle ordinanze di carattere giurisdizionale diverse da quelle che concludono un procedimento mediante cancellazione dal ruolo o non luogo a provvedere.

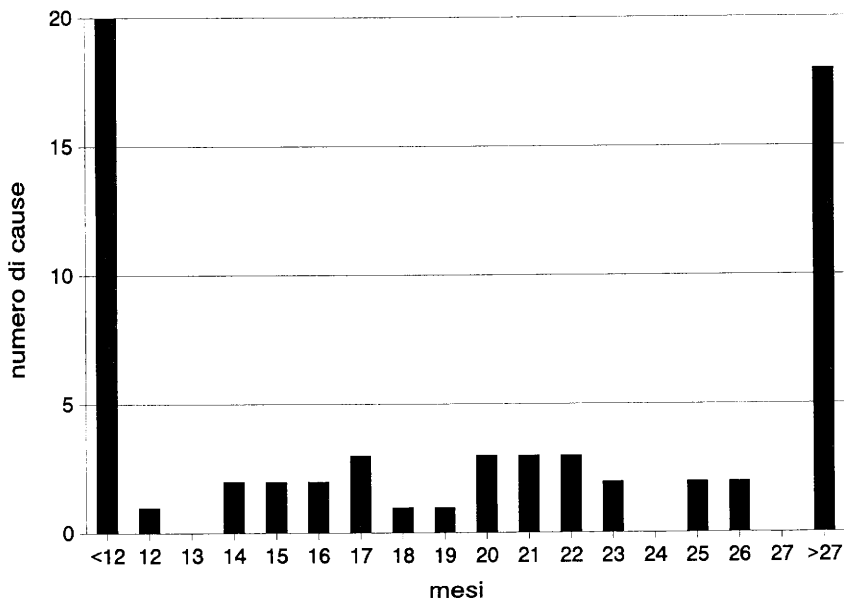
Grafico II: Durata dei procedimenti su ricorso diretto (sentenze e ordinanze ¹⁾)



Cause/Mese	< 12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	> 27
Ricorsi diretti	4	3	3	4	7	2	4	3	2	1	8	4	2	5	1	3	3	25

¹ Si tratta delle ordinanze di carattere giurisdizionale diverse da quelle che concludono un procedimento mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

Grafico III: **Durata dei procedimenti su ricorso contro una pronuncia del Tribunale (sentenze e ordinanze ¹)**



Cause/Mese	< 12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	> 27
Ricorsi contro sentenze del Tribunale	20	1	0	2	2	2	3	1	1	3	3	3	2	0	2	2	0	18

¹ Si tratta delle ordinanze di carattere giurisdizionale diverse da quelle che concludono un procedimento mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

Cause promosse ¹

Tabella 9: Natura dei procedimenti

Domande pregiudiziali	224
Ricorsi diretti	197
Ricorsi contro pronunce del Tribunale	79
Pareri / Deliberazioni	2
Procedimenti speciali	1
Totale	503

¹ Termini lordi.

Tabella 10: **Natura del ricorso**

Domande pregiudiziali	224
Ricorsi diretti	197
di cui:	
– annullamento	40
– carenza	–
– risarcimento	–
– inadempimento	157
– clausola compromissoria	–
– altri	–
Ricorsi contro sentenze del Tribunale	79
Pareri / Deliberazioni	2
Totale	502
Procedimenti speciali	1
di cui:	
– gratuito patrocinio	–
– liquidazione delle spese	–
– revoca di sentenza / di ordinanza	–
– richiesta di pignoramento	1
– opposizione di terzi	–
– interpretazione di una sentenza	–
– opposizione a una sentenza	–
Totale	1
Domande di provvedimenti provvisori	4

Tabella 11: **Oggetto del ricorso** ¹

Oggetto del ricorso	Ricorsi diretti	Domande pregiudiziali	Ricorsi contro pronunce del Tribunale	Totale	Procedimenti speciali
Adesione di nuovi Stati	1	1	—	2	—
Agricoltura	37	45	6	88	—
Aiuti concessi dagli Stati	13	1	4	18	—
Ambiente e consumatori	33	13	11	57	—
Concorrenza	2	6	14	22	—
Convenzione di Bruxelles	—	9	—	9	—
Diritto delle imprese	11	13	1	25	—
Diritto delle istituzioni	5	1	3	9	—
Fiscalità	6	24	—	30	—
Libera circolazione dei capitali	—	6	—	6	—
Libera circolazione delle merci	7	21	—	28	—
Libera circolazione delle persone	6	24	2	32	—
Libera prestazione dei servizi	10	8	—	18	—
Politica commerciale	3	3	3	9	—
Politica estera e di sicurezza comune	—	—	1	1	—
Politica industriale	13	3	—	16	—
Politica regionale	—	—	1	1	—
Politica sociale	11	15	19	45	—
Principi di diritto comunitario	3	4	—	7	—
Procedimento	—	—	1	1	—
Proprietà intellettuale	—	5	1	6	—
Ravvicinamento delle legislazioni	17	9	—	26	—
Relazioni esterne	1	6	—	7	2
Risorse proprie delle Comunità	2	—	—	2	—
Trasporti	15	7	—	22	—
Totale Trattato CE	196	224	67	487	2
Aiuti di Stato	1	—	4	5	—
Totale Trattato CA	1	—	4	5	—
Privilegi e immunità	—	—	—	—	1
Statuto del personale	—	—	8	8	—
Totale	—	—	8	8	1
TOTALE GENERALE	197	224	79	500	3

¹ Senza considerare le domande di provvedimenti provvisori (4).

Tabella 12: **Ricorsi per inadempimento** ¹

Promossi contro	2000	Dal 1953 al 2000
Belgio	5	243
Danimarca	—	22
Germania	12	143
Grecia	18	190
Spagna	9	76 ²
Francia	25	245 ³
Irlanda	14	111
Italia	22	406
Lussemburgo	11	111
Paesi Bassi	12	72
Austria	8	21
Portogallo	10	64
Finlandia	4	5
Svezia	3	5
Regno Unito	4	51 ⁴
Totale	157	1 765

¹ Articoli 169, 170, 171, 225 del Trattato CE (divenuti articoli 226 CE, 227 CE, 228 CE e 298 CE), articoli 141, 142, 143 EA e articolo 88 CA.

² Di cui un ricorso fondato sull'articolo 170 del Trattato CE (divenuto articolo 227 CE), promosso dal Regno del Belgio.

³ Di cui un ricorso fondato sull'articolo 170 del Trattato CE (divenuto articolo 227 CE), promosso dall'Irlanda.

⁴ Di cui due ricorsi fondati sull'articolo 170 del Trattato CE (divenuto articolo 227 CE), promossi rispettivamente dalla Repubblica francese e dal Regno di Spagna.

Tabella 13: **Base del ricorso**

Base del ricorso	2000
Articolo 157 del Trattato CE (divenuto articolo 213 CE)	–
Articolo 169 del Trattato CE (divenuto articolo 226 CE)	157
Articolo 170 del Trattato CE (divenuto articolo 227 CE)	–
Articolo 171 del Trattato CE (divenuto articolo 228 CE)	–
Articolo 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 230 CE)	38
Articolo 175 del Trattato CE (divenuto articolo 232 CE)	–
Articolo 177 del Trattato CE (divenuto articolo 234 CE)	215
Articolo 178 del Trattato CE (divenuto articolo 235 CE)	–
Articolo 180 del Trattato CE (divenuto articolo 237 CE)	1
Articolo 181 del Trattato CE (divenuto articolo 238 CE)	–
Articolo 225 del Trattato CE (divenuto articolo 298 CE)	–
Articolo 228 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 300 CE)	2
Articolo 1 del Protocollo del 1971	9
Articolo 49 dello Statuto CE	62
Articolo 50 dello Statuto CE	13
Totale Trattato CE	497
Articolo 33 CA	1
Articolo 49 CA	4
Totale Trattato CA	5
Totale Trattato EA	–
Totale	502
Protocollo sui privilegi e sulle immunità	1
Totale procedimenti speciali	1
TOTALE GENERALE	503

Cause pendenti al 31 dicembre 2000

Tabella 14: Natura dei procedimenti

Domande pregiudiziali	374	(432)
Ricorsi diretti	322	(326)
Ricorsi contro pronunce del Tribunale	103	(111)
Procedimenti speciali	2	(2)
Pareri / Deliberazioni	2	(2)
Totale	803	(873)

Tabella 15: Collegio giudicante

Collegio giudicante	Ricorsi diretti		Domande pregiudiziali		Ricorsi contro pronunce del Tribunale		Altri procedimenti ¹		Totale	
Seduta plenaria	247	(251)	291	(328)	82	(86)	3	(3)	623	(668)
Piccolo plenum	5	(5)	13	(18)	3	(3)			21	(26)
Totale parziale	252	(256)	304	(346)	85	(89)	3	(3)	644	(694)
Presidente della Corte					8	(8)			8	(8)
Totale parziale					8	(8)			8	(8)
Prima Sezione	3	(3)	5	(9)					8	(12)
Seconda Sezione	6	(6)	6	(6)					12	(12)
Terza Sezione	5	(5)	1	(1)			1	(1)	7	(7)
Quarta Sezione	7	(7)			3	(4)			10	(11)
Quinta Sezione	20	(20)	29	(41)	3	(3)			52	(64)
Sesta Sezione	29	(29)	29	(29)	4	(7)			62	(65)
Totale parziale	70	(70)	70	(86)	10	(14)	1	(1)	151	(171)
TOTALE	322	(326)	374	(432)	103	(111)	4	(4)	803	(873)

¹ Comprendenti i procedimenti speciali e i pareri.

Evoluzione generale dell'attività giudiziaria fino al 31 dicembre 2000

Tabella 16: Cause promosse e sentenze

Anno	Cause promosse ¹					Sentenze ²
	Ricorsi diretti ³	Domande pregiudiziali	Ricorsi contro pronunce del Tribunale	Totale	Domande di provvedimenti provvisori	
1953	4	—		4	—	—
1954	10	—		10	—	2
1955	9	—		9	2	4
1956	11	—		11	2	6
1957	19	—		19	2	4
1958	43	—		43	—	10
1959	47	—		47	5	13
1960	23	—		23	2	18
1961	25	1		26	1	11
1962	30	5		35	2	20
1963	99	6		105	7	17
1964	49	6		55	4	31
1965	55	7		62	4	52
1966	30	1		31	2	24
1967	14	23		37	—	24
1968	24	9		33	1	27
1969	60	17		77	2	30
1970	47	32		79	—	64
1971	59	37		96	1	60
1972	42	40		82	2	61
1973	131	61		192	6	80
1974	63	39		102	8	63
1975	61	69		130	5	78
1976	51	75		126	6	88
1977	74	84		158	6	100
1978	145	123		268	7	97
1979	1 216	106		1 322	6	138
1980	180	99		279	14	132
1981	214	108		322	17	128
1982	216	129		345	16	185
1983	199	98		297	11	151
1984	183	129		312	17	165
1985	294	139		433	22	211
1986	238	91		329	23	174
1987	251	144		395	21	208
1988	194	179		373	17	238
1989	246	139		385	20	188
1990 ⁴	222	141	16	379	12	193

(segue)

¹ Termini lordi; esclusi i procedimenti speciali.

² Termini netti.

³ Ivi compresi i pareri.

⁴ A partire dal 1990, i ricorsi dei dipendenti sono proposti dinanzi al Tribunale di primo grado.

(segue)

Anno	Cause promosse ¹					Sentenze ²
	Ricorsi diretti ³	Domande pregiudiziali	Ricorsi contro sentenze del Tribunale	Totale	Domande di provvedimenti provvisori	
1991	142	186	14	342	9	204
1992	253	162	25	440	4	210
1993	265	204	17	486	13	203
1994	128	203	13	344	4	188
1995	109	251	48	408	3	172
1996	132	256	28	416	4	193
1997	169	239	35	443	1	242
1998	147	264	70	481	2	254
1999	214	255	72	541	4	235
2000	199	224	79	502	4	273
Totale	6 636 ⁴	4 381	417	11 434	321	5 269

¹ Termini lordi; esclusi i procedimenti speciali.

² Termini netti.

³ Ivi compresi i pareri.

⁴ Di cui 2 388 ricorsi di dipendenti fino al 31 dicembre 1989.

Tabella 17: **Domande pregiudiziali**¹
(ripartizione per Stato membro e per anno)

Anno	B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	A	P	FIN	S	UK	BENELUX	Totale
1961	—		—			—		—	—	1							1
1962	—		—			—		—	—	5							5
1963	—		—			—		—	1	5							6
1964	—		—			—		2	—	4							6
1965	—		4			2		—	—	1							7
1966	—		—			—		—	—	1							1
1967	5		11			3		—	1	3							23
1968	1		4			1		1	—	2							9
1969	4		11			1		—	1	—							17
1970	4		21			2		2	—	3							32
1971	1		18			6		5	1	6							37
1972	5		20			1		4	—	10							40
1973	8	—	37			4	—	5	1	6					—		61
1974	5	—	15			6	—	5	—	7					1		39
1975	7	1	26			15	—	14	1	4					1		69
1976	11	—	28			8	1	12	—	14					1		75
1977	16	1	30			14	2	7	—	9					5		84
1978	7	3	46			12	1	11	—	38					5		123
1979	13	1	33			18	2	19	1	11					8		106
1980	14	2	24			14	3	19	—	17					6		99
1981	12	1	41	—		17	—	11	4	17					5		108
1982	10	1	36	—		39	—	18	—	21					4		129
1983	9	4	36	—		15	2	7	—	19					6		98
1984	13	2	38	—		34	1	10	—	22					9		129
1985	13	—	40	—		45	2	11	6	14					8		139
1986	13	4	18	2	1	19	4	5	1	16		—			8		91
1987	15	5	32	17	1	36	2	5	3	19		—			9		144
1988	30	4	34	—	1	38	—	28	2	26		—			16		179
1989	13	2	47	2	2	28	1	10	1	18		1			14		139
1990	17	5	34	2	6	21	4	25	4	9		2			12		141

(segue)

¹ Articoli 177 del Trattato CE (divenuto articolo 234 CE), 41 CA, 150 EA, Protocollo del 1971.

(segue)

Anno	B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	A	P	FIN	S	UK	BENELUX	Totale
1991	19	2	54	3	5	29	2	36	2	17		3			14		186
1992	16	3	62	1	5	15	—	22	1	18		1			18		162
1993	22	7	57	5	7	22	1	24	1	43		3			12		204
1994	19	4	44	—	13	36	2	46	1	13		1			24		203
1995	14	8	51	10	10	43	3	58	2	19	2	5	—	6	20		251
1996	30	4	66	4	6	24	—	70	2	10	6	6	3	4	21		256
1997	19	7	46	2	9	10	1	50	3	24	35	2	6	7	18		239
1998	12	7	49	5	55	16	3	39	2	21	16	7	2	6	24		264
1999	13	3	49	3	4	17	2	43	4	23	56	7	4	5	22		255
2000	15	3	47	3	5	12	2	50	—	12	31	8	5	4	26	1 ¹	224
Totale	425	84	1209	59	130	623	41	674	46	528	146	46	20	32	317	1	4381

¹ Causa C-265/00, Campina Melkunie.

Tabella 18: Domande pregiudiziali

(ripartizione per Stato membro e per organo giurisdizionale)

Belgio			Lussemburgo		
Cour de cassation	51		Cour supérieure de justice	10	
Cour d'arbitrage	1		Conseil d'État	13	
Conseil d'État	20		Cour administrative	1	
Altri organi giurisdizionali	353		Altri organi giurisdizionali	22	
Totale	425		Totale	46	
Danimarca			Paesi Bassi		
Højesteret	16		Raad van State	40	
Altri organi giurisdizionali	68		Hoge Raad der Nederlanden	100	
Totale	84		Centrale Raad van Beroep	41	
Germania			College van Beroep voor het		
Bundesgerichtshof	75		Bedrijfsleven	99	
Bundesarbeitsgericht	4		Tariefcommissie	34	
Bundesverwaltungsgericht	50		Altri organi giurisdizionali	214	
Bundesfinanzhof	176		Totale	528	
Bundessozialgericht	62		Austria		
Staatsgerichtshof	1		Verfassungsgerichtshof	2	
Altri organi giurisdizionali	841		Oberster Gerichtshof	27	
Totale	1 209		Bundesvergabeamt	9	
Grecia			Verwaltungsgerichtshof	23	
Areios Págos	2		Vergabekontrollsenat	3	
Symvorúlio Epikratéias	7		Altri organi giurisdizionali	82	
Altri organi giurisdizionali	50		Totale	146	
Totale	59		Portogallo		
Spagna			Supremo Tribunal Administrativo	27	
Tribunal Supremo	5		Altri organi giurisdizionali	19	
Audiencia Nacional	1		Totale	46	
Juzgado Central de lo Penal	7		Finlandia		
Altri organi giurisdizionali	117		Korkein hallinto-oikeus	5	
Totale	130		Korkein oikeus	1	
Francia			Altri organi giurisdizionali	14	
Cour de cassation	61		Totale	20	
Conseil d'État	20		Svezia		
Altri organi giurisdizionali	542		Högsta Domstolen	2	
Totale	623		Marknadsdomstolen	3	
Irlanda			Regeringsrätten	8	
Supreme Court	12		Altri organi giurisdizionali	19	
High Court	15		Totale	32	
Altri organi giurisdizionali	14		Regno Unito		
Totale	41		House of Lords	24	
Italia			Court of Appeal	16	
Corte suprema di Cassazione	65		Altri organi giurisdizionali	277	
Consiglio di Stato	34		Totale	317	
Altri organi giurisdizionali	575		BENELUX		
Totale	674		Cour de justice / Gerechtshof	1 ¹	
			Totale	1	
			TOTALE GENERALE		4 381

¹ Causa C-265/00, Campina Melkunie.

B – Attività giurisdizionale del Tribunale di primo grado

1. Indice analitico delle sentenze pronunciate dal Tribunale di primo grado nel 2000	283
Agricoltura	283
Aiuti di Stato	284
Ambiente e consumatori	286
CA	287
Concorrenza	287
Diritto delle imprese	290
Diritto delle istituzioni	291
Libera circolazione delle merci	292
Libera prestazione dei servizi	293
Politica commerciale	293
Politica regionale	295
Politica sociale	296
Proprietà intellettuale	296
Relazioni esterne	298
Ricerca, informazione, istruzione, statistiche	299
Statuto del personale	299
Trasporti	308
 2. Statistiche	 309

1. Indice analitico delle sentenze pronunciate dal Tribunale di primo grado nel 2000

Causa	Data	Parti	Oggetto

AGRICOLTURA

T-138/98	22 febbraio 2000	Armement coopératif artisanal vendéen (ACAV) e a. / Consiglio dell'Unione europea	Pesca — Regolamento (CE) n. 1239/98 — Divieto di reti da posta derivanti — Ricorso d'annullamento — Irrricevibilità
T-251/97	28 marzo 2000	T. Port GmbH & Co. / Commissione delle Comunità europee	Organizzazione comune dei mercati — Banane — Domanda di concessione di titoli d'importazione supplementari — Art. 30 del regolamento (CEE) n. 404/93 — Ricorso di annullamento
T-79/96, T-260/97 e T-117/98	8 giugno 2000	Camar srl, Tico srl / Commissione delle Comunità europee Consiglio dell'Unione europea	Organizzazione comune dei mercati — Banane — Domanda di titoli d'importazione supplementari — Adeguamento del contingente doganale in caso di necessità — Provvedimenti transitori
T-429/93	21 giugno 2000	Héritiers d'Edmond Ropars e a. / Consiglio dell'Unione europea	Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Latte — Prelievo supplementare — Quantitativo di riferimento — Produttore che ha sottoscritto un impegno di riconversione — Cessione dell'azienda

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-537/93	21 giugno 2000	Hervé Tromeur / Consiglio dell'Unione europea Commissione delle Comunità europee	Ricorso per risarcimento danni – Responsabilità extracontrattuale – Latte – Prelievo supplementare – Quantitativo di riferimento – Produttore che ha sottoscritto un impegno di riconversione – Mancata ripresa della produzione al termine dell'impegno
T-252/97	19 settembre 2000	Anton Dürbeck GmbH / Commissione delle Comunità europee	Banane – Importazione dagli Stati ACP e dai paesi terzi – Domanda di certificati supplementari d'importazione – Casi di rigore eccessivo – Provvedimenti transitori – Art. 30 del regolamento (CEE) n. 404/93 – Limitazione dei danni – Ricorso d'annullamento

AIUTI CONCESSI DAGLI STATI

T-72/98	16 marzo 2000	Astilleros Zamacona SA / Commissione delle Comunità europee	Costruzione navale – Art. 4, n. 3, della direttiva del Consiglio 90/684/CEE – Determinazione del massimale degli aiuti alla produzione
T-46/97	10 maggio 2000	SIC - Sociedade Independente de Comunicação, SA / Commissione delle Comunità europee	Finanziamento dei canali pubblici televisivi – Denuncia – Mancato avvio del procedimento ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) – Ricorso d'annullamento

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-204/97 e T-270/97	13 giugno 2000	EPAC - Empresa para a Agroalimentação e Cereais, SA / Commissione delle Comunità europee	Ricorso d'annullamento – Art. 92, nn. 1 e 3, del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 87, nn. 1 e 3, CE) – Nozione di aiuto – Garanzia prestata dallo Stato per il finanziamento di un'impresa pubblica – Sospensione dell'aiuto – Non luogo a statuire
T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97, T-601/97, T-602/97, T-603/97, T-604/97, T-605/97, T-606/97, T-607/97, T-1/98, T-3/98, T-4/98, T-5/98, T-6/98 e T-23/98	15 giugno 2000	Alzetta Mauro e a. / Commissione delle Comunità europee	Trasporti di merci su strada – Ricorso di annullamento – Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri e distorsione della c o n c o r r e n z a – Presupposti per una deroga al divieto di cui all'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE) – Aiuti nuovi o aiuti esistenti – Principio di tutela del legittimo affidamento – P r i n c i p i o d i proporzionalità – Motivazione
T-184/97	27 settembre 2000	BP Chemicals Ltd / Commissione delle Comunità europee	Ricorso d'annullamento – Interesse ad agire – Irricevibilità parziale – Art. 92, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 87, n. 3, CE) – Direttiva 92/81 CE – Nozione di progetto pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti meno inquinanti

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-55/99	29 settembre 2000	Confederación Española de Transporte de Mercancías / Commissione delle Comunità europee	Nozione di aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE) – Motivazione – Obbligo di recupero degli aiuti – Legittimo affidamento dei beneficiari – Principio di proporzionalità
T-296/97	12 dicembre 2000	Alitalia - Linee aeree italiane SpA / Commissione delle Comunità europee	Ricapitalizzazione dell'Alitalia da parte delle autorità italiane – Qualificazione della misura – Principio dell'investitore privato – Esame della Commissione
T-613/97	14 dicembre 2000	Union française de l'express (Ufex), DHL International, Federal express international (France), CRIE / Commissione delle Comunità europee	Diritti della difesa – Accesso alla pratica – Obbligo di motivazione – Settore postale – Sovvenzioni incrociate tra il settore riservato e il settore concorrenziale – Nozione di aiuto di Stato – Condizioni normali di mercato

AMBIENTE E CONSUMATORI

T-172/98, T-175/98, T-176/98 e T-177/98	27 giugno 2000	Salamander AG e a. / Parlamento europeo Consiglio dell'Unione europea	Ricorso di annullamento – Direttiva 98/43/CE – Divieto di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco – Ricevibilità

Causa	Data	Parti	Oggetto

CA

T-234/95	29 giugno 2000	DSG Dradenauer Stahlgesellschaft mbH / Commissione delle Comunità europee	CECA – Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Nozione di aiuto – Criterio dell'investitore privato – Unità economica – Importo dell'aiuto – Sviamento di potere

CONCORRENZA

T-241/97	17 febbraio 2000	Stork Amsterdam BV / Commissione delle Comunità europee	Procedimento amministrativo – Esame delle denunce – Violazione dell'art. 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE) – Lettera amministrativa di archiviazione – Riapertura del procedimento – Motivazione – Obbligo – Portata – Accordo di cooperazione – Clausola di esclusiva reciproca d'approvvigionamento – Clausola di non concorrenza

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-25/95	15 marzo 2000	Cimenteries CBR SA e a. / Commissione delle Comunità europee	Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) – Mercato del cemento – Diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Infrazione unica e continua – Accordo generale e misure di attuazione – Imputazione di un'infrazione – Prova della partecipazione all'accordo generale e alle misure di attuazione – Nessi oggettivi e soggettivi tra l'accordo generale e le misure di attuazione – Ammenda – Determinazione dell'ammontare
T-125/97 e T-127/97	22 marzo 2000	The Coca-Cola Company, Coca-Cola Enterprises Inc. / Commissione delle Comunità europee	Regolamento (CEE) n. 4064/89 – Decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune – Ricorso di annullamento – Motivazione – Ricevibilità
T-65/96	30 marzo 2000	Kish Glass & Co. Ltd / Commissione delle Comunità europee	Vetro semidoppio – Diritti della difesa e diritti procedurali della denunciante – Mercato del prodotto e mercato geografico – Art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE)

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-513/93	30 marzo 2000	Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali / Commissione delle Comunità europee	Spedizionieri doganali – Nozione di impresa e di associazione d'impresa – Decisione di associazione d'impresa – Fissazione delle tariffe – Disciplina statale – Applicabilità dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81 CE)
T-77/95 RV	25 maggio 2000	Union française de l'express (Ufex), DHL International, Service CRIE, May Courier / Commissione delle Comunità europee	Rigetto di una denuncia – Interesse comunitario – Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Rinvio da parte della Corte
T-62/98	6 luglio 2000	Volkswagen AG / Commissione delle Comunità europee	Distribuzione di autoveicoli – Compartimentazione – Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) – Regolamento (CEE) n. 123/85 – Divulgazioni alla stampa – Segreto professionale – Buona amministrazione – Ammenda – Gravità dell'infrazione
T-154/98	26 ottobre 2000	Asia Motor France SA, Jean-Michel Cesbron, Monin automobiles SA, Europe auto service (EAS) SA / Commissione delle Comunità europee	Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) – Obblighi in materia d'istruzione delle denunce – Legittimità dei motivi di rigetto – Errore manifesto di valutazione – Art. 176 del Trattato CE (divenuto art. 233 CE) – Ricevibilità di un motivo nuovo

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-41/96	26 ottobre 2000	Bayer AG / Commissione delle Comunità europee	Importazioni parallele – Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) – Nozione di accordo tra imprese – Prova dell'esistenza dell'accordo – Mercato di prodotti farmaceutici
T-5/97	30 novembre 2000	Industrie des poudres sphériques / Commissione delle Comunità europee	Ricorso d'annullamento – Rigetto di una denuncia – Art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE) – Impiego abusivo di procedura antidumping – Motivazione – Diritti della difesa
T-128/98	12 dicembre 2000	Aéroport de Paris / Commissione delle Comunità europee	Trasporti aerei – Gestione degli aeroporti – Regolamento applicabile – Regolamento n. 17 e regolamento (CEE) n. 3975/87 – Abuso di posizione dominante – Canoni discriminatori

DIRITTO DELLE IMPRESE

T-139/99	6 luglio 2000	Alsace International Car Service (AICS) / Parlamento europeo	Appalti pubblici di servizi – Trasporto di persone mediante automobili con autista – Bando di gara – Osservanza del diritto nazionale – Principio di buona amministrazione e di cooperazione leale – Rigetto di un'offerta

Causa	Data	Parti	Oggetto

DIRITTO DELLE ISTITUZIONI

T-256/97	27 gennaio 2000	Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) / Commissione delle Comunità europee	Procedura antidumping – Associazione di consumatori – Diniego di riconoscimento dello status di parte interessata – Accordo relativo all'applicazione dell'art. VI del GATT del 1994 – Artt. 6, n. 7, e 21 del regolamento (CE) n. 384/96
T-188/98	6 aprile 2000	Aldo Kuijer / Consiglio dell'Unione europea	Trasparenza – Decisione del Consiglio 93/731/CE relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio – Rigetto di una domanda di accesso – Tutela dell'interesse pubblico – Relazioni internazionali – Obbligo di motivazione – Accesso parziale
T-20/99	13 settembre 2000	Denkavit Nederland BV / Commissione delle Comunità europee	Decisione 94/90/CECA, CE, Euratom – Accesso del pubblico ai documenti della Commissione – Rapporto ispettivo – Eccezioni relative alla protezione dell'interesse pubblico (controlli e indagini) e del segreto commerciale

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-123/99	12 ottobre 2000	JT's Corporation Ltd / Commissione delle Comunità europee	Trasparenza – Accesso ai documenti – Decisione 94/90/CECA, CE, Euratom – – Portata della deroga relativa alla tutela dell'interesse pubblico – Controlli e indagini – Regola dell'autore – Motivazione
da T-83/99 a T-85/99	26 ottobre 2000	Carlo Ripa di Meana, Leoluca Orlando, Gastone Parigi / Parlamento europeo	Deputati al Parlamento europeo – Regime provvisorio in materia di pensione di cessata attività – T e r m i n e d i presentazione della domanda – Conoscenza acquisita – Ricevibilità

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

T-290/97	18 gennaio 2000	Mehibas Dordtselaan BV / Commissione delle Comunità europee	Ricorso d'annullamento – Importazioni di pollame – Art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 – Decisione della Commissione di diniego del rimborso di prelievi agricoli – Revoca di decisione – Dichiarazione relativa alla pratica – Liceità – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Errori manifesti di valutazione – Obbligo di motivazione

Causa	Data	Parti	Oggetto

LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

T-69/99	13 dicembre 2000	Danish Satellite TV (DSTV) A/S (Eurotica Rendez-vous Television) / Commissione delle Comunità europee	Direttiva «Televisione senza frontiere» – Restrizioni nazionali alla ritrasmissione di programmi televisivi transfrontalieri – Constatazione da parte della Commissione della compatibilità di tali restrizioni con il diritto comunitario – Ricorso d'annullamento – Ricevibilità

POLITICA COMMERCIALE

T-32/98 e T-41/98	10 febbraio 2000	Nederlandse Antillen / Commissione delle Comunità europee	Associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità – Regolamento (CE) n. 2352/97 – Regolamento (CE) n. 2494/97 – Ricorso d'annullamento – Ricevibilità – Decisione PTOM – Misura di salvaguardia – Nesso di causalità
T-51/96	30 marzo 2000	Miwon Co. Ltd / Consiglio dell'Unione europea	Antidumping – Violazione d'impegno di prezzi – Pregiudizio comunitario
T-597/97	20 giugno 2000	Euromin SA / Consiglio dell'Unione europea	Ricorso di annullamento – Dumping – Irricevibilità

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-7/99	29 giugno 2000	Medici Grimm KG / Consiglio dell'Unione europea	Dumping – Regolamento che chiude un riesame intermedio – Retroattività – Rimborso dei dazi versati – Ricorso d'annullamento – Ricevibilità
T-74/97 e T-75/97	26 settembre 2000	Büchel & Co. Fahrzeugteilefabrik GmbH / Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee	Estensione di un dazio antidumping – Esenzione – Parti di biciclette – Ricorso di annullamento – Irricevibilità
T-80/97	26 settembre 2000	Starway SA / Consiglio dell'Unione europea	Estensione di un dazio antidumping – Esenzione – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Operazione di assemblaggio – Onere della prova – Motivazione – Errore manifesto di valutazione
T-87/98	29 settembre 2000	International Potash Company / Consiglio dell'Unione europea	Dazi antidumping – Dazio specifico combinato con un dazio variabile – Margine di dumping – Principio di proporzionalità – Motivazione
T-178/98	24 ottobre 2000	Fresh Marine Company SA / Commissione delle Comunità europee	Dazi antidumping e dazi compensativi provvisori – Salmone d'allevamento dell'Atlantico – Responsabilità extracontrattuale della Comunità
T-213/97	29 novembre 2000	Comité des industries du coton et des fibres connexes de l'Union européenne (Eurocoton) e a. / Consiglio dell'Unione europea	Ricorso per risarcimento danni – Dumping – Mancata adozione di dazi definitivi da parte del Consiglio – Ricorso d'annullamento – Atto impugnabile

Causa	Data	Parti	Oggetto

POLITICA REGIONALE

T-46/98 e T-151/98	3 febbraio 2000	Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE) / Commissione delle Comunità europee	Ricorso di annullamento – Fondo europeo di sviluppo regionale – Riduzione di un contributo finanziario – Difetto di motivazione – Legittimo affidamento – Certezza del diritto
T-72/99	27 giugno 2000	Karl L. Meyer / Commissione delle Comunità europee	PTOM – Progetto finanziato dal FES – Ricorso per risarcimento – Legittimo affidamento – Obbligo di controllo g r a v a n t e s u l l a Commissione
T-105/99	14 dicembre 2000	Conseil des communes e régions d'Europe (CCRE) / Commissione delle Comunità europee	Diritto comunitario – Principio dell'efficacia del diritto comunitario – Principio della buona gestione finanziaria – Compensazione tra un c r e d i t o d e l l a Commissione e importi dovuti a titolo di contributi comunitari

Causa	Data	Parti	Oggetto

POLITICA SOCIALE

T-194/97 e T-83/98	27 gennaio 2000	Eugénio Branco, L ^{da} / Commissione delle Comunità europee	Fondo sociale europeo – Ricorso per carenza – Ricevibilità – Ricorso di annullamento – Decisione recante sospensione di contributi finanziari – Certificazione da parte dello Stato membro – Errore di valutazione dei fatti – Legittimo affidamento – Diritti acquisiti – Certezza del diritto – Proporzionalità

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

T-19/99	12 gennaio 2000	DKV Deutsche Krankenversicherung AG / Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)	Marchio comunitario – V o c a b o l o COMPANYLINE – Impedimento assoluto alla registrazione – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-122/99	16 febbraio 2000	The Procter & Gamble Company / Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)	Marchio comunitario – Forma di un pane di sapone – Irregolarità formale della domanda di registrazione – Impedimenti assoluti – Esame d'ufficio da parte della commissione di ricorso – Rispetto dei diritti della difesa – Segno costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto – Registrazione precedente del marchio in taluni Stati membri
T-91/99	30 marzo 2000	Ford Motor Company / Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)	Marchio comunitario – Vocabolo OPTIONS – Impedimento assoluto alla registrazione – Mancanza di carattere distintivo – Art. 7, n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94 – Acquisto in seguito all'uso in una parte della Comunità
T-345/99	26 ottobre 2000	Harbinger Corporation / Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)	Marchio comunitario – V o c a b o l o TRUSTEDLINK – Impedimento assoluto alla registrazione – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94
T-360/99	26 ottobre 2000	Community Concepts AG / Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)	Marchio comunitario – Vocabolo Investorworld – Impedimento assoluto alla registrazione – Mancanza di carattere distintivo

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-32/00	5 dicembre 2000	Messe München GmbH / Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (UAMI)	Marchio comunitario – Segno Electronica – Impedimento assoluto di registrazione – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 – Tassa di ricorso presso l'Ufficio – Art. 44 del regolamento (CE) n. 40/94

RELAZIONI ESTERNE

T-145/98	24 febbraio 2000	ADT Projekt Gesellschaft der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierzüchter mbH / Commissione delle Comunità europee	Ricorso d'annullamento – Ricorso per risarcimento danni – Ricevibilità – Programma TACIS – Gara – Irregolarità nella procedura di aggiudicazione
T-485/93, T-491/93, T-494/93 e T-61/98	8 novembre 2000	Société anonyme Louis Dreyfus & C ^{ie} , Glencore Grain Ltd, Compagnie Continentale (France) / Commissione delle Comunità europee	Ricorso d'annullamento – Ricorso per risarcimento danni – Aiuti urgenti della Comunità agli Stati dell'ex-Unione sovietica – Bando di gara
T-509/93	8 novembre 2000	Glencore Grain Ltd / Commissione delle Comunità europee	Ricorso di annullamento – Aiuti urgenti della Comunità agli Stati dell'ex Unione Sovietica – Bando di gara

Causa	Data	Parti	Oggetto

RICERCA, INFORMAZIONE, ISTRUZIONE, STATISTICHE

T-183/97	17 febbraio 2000	Carla Micheli, Andrea Peirano, Carlo Nike Bianchi e Marinella Abbate / Commissione delle Comunità europee	Ricorso di annullamento – Politica comunitaria di ricerca e di sviluppo tecnologico – Programma MAST III – Decisione che adotta l'elenco delle proposte di azioni che possono fruire di un contributo comunitario – Esclusione di una proposta dal finanziamento comunitario – Interesse ad agire – Non luogo a statuire

STATUTO DEL PERSONALE

T-86/98	26 gennaio 2000	Dimitrios Gouloussis / Commissione delle Comunità europee	Promozione – Impiego di grado A2 – Ricorso di annullamento
T-60/99	3 febbraio 2000	Malcolm Townsend / Commissione delle Comunità europee	Regime comune di assicurazione contro le malattie – Copertura del coniuge
T-171/98	22 febbraio 2000	Maria Adelina Biasutto / Consiglio dell'Unione europea	Congedo di malattia – Assenza non giustificata – Art. 59 dello Statuto – Procedura da seguire in caso di assenza per malattia
T-22/99	22 febbraio 2000	Gustave Rose / Commissione delle Comunità europee	Mancata promozione – Guida della promozione – Tutela del legittimo affidamento – Sviamento di potere – Scrutinio comparativo per merito

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-164/98	23 febbraio 2000	Giuseppe Carraro / Commissione delle Comunità europee	Rapporto informativo – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento dei danni
T-223/97 e T-17/98	23 febbraio 2000	Reinder Kooyman e Petra Van Eynde- Neutens / Parlamento europeo	Dipendenti – Agenti ausiliari – Interpreti ausiliari di sessione del Parlamento – Legittimità della trattenuta dell'imposta comunitaria sulle loro retribuzioni
T-82/98	24 febbraio 2000	Frans Jacobs / Commissione delle Comunità europee	Promozione – Mancanza del rapporto informativo – Irregolarità del procedimento di promozione
T-10/99	9 marzo 2000	Miguel Vicente Nuñez / Commissione delle Comunità europee	Promozione – Scrutinio comparativo per merito – Elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli – Elenco dei dipendenti promossi – Rapporto informativo – Difetto di motivazione
T-29/97	9 marzo 2000	Alain Libéros / Commissione delle Comunità europee	Agente temporaneo – Inquadramento nel grado – Esperienza professionale
T-95/98	23 marzo 2000	Christos Gogos / Commissione delle Comunità europee	Concorso interno – Insuccesso alle prove orali – Composizione della commissione giudicatrice – Parità di trattamento
T-197/98	23 marzo 2000	Charlotte Rudolph / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti – Termine per la presentazione di un reclamo – Notifica della decisione – Lingue – Annullamento di una visita medica d'assunzione a causa di una falsa dichiarazione

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-18/98	13 aprile 2000	Peter Reichert / Parlamento europeo	Art. 4 dell'allegato VII dello Statuto – Indennità di dislocazione – Luogo di svolgimento dell'attività lavorativa
T-177/97	10 maggio 2000	Odette Simon / Commissione delle Comunità europee	Rivendicazione dello status di agente temporaneo
T-34/99	11 maggio 2000	Philippe Pipeaux / Parlamento europeo	Cura talassoterapica – Rifiuto di autorizzazione previa – Motivazione
T-121/99	16 maggio 2000	Sean Irving / Commissione delle Comunità europee	Regime disciplinare – Destituzione – Termini di procedura – Diritti della difesa
T-203/98	17 maggio 2000	Yannis Tzikis / Commissione delle Comunità europee	Procedimento disciplinare – Destituzione – Motivazione – Realtà dei fatti – Errore manifesto di valutazione
T-173/99	25 maggio 2000	Gilbert Elkaïm, Philippe Mazuel / Commissione delle Comunità europee	Concorso generale su titoli e per esami – Violazione del bando di concorso – Parità di trattamento dei candidati – Principio di buona amministrazione – Sviamiento di potere e di procedura
T-211/98	15 giugno 2000	F / Commissione delle Comunità europee	Sospensione – Mancanza della previa audizione – Ricorso di annullamento e risarcimento del danno
T-51/99	15 giugno 2000	Sophia Fantechi / Commissione delle Comunità europee	Indennità di dislocazione – Servizi effettuati per un'organizzazione internazionale con sede fuori dal luogo di assegnazione – Art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-84/98	16 giugno 2000	C / Consiglio dell'Unione europea	Ricorso di annullamento – Commissione d'invalidità – Collocamento a pensione – Violazione di forme sostanziali – Sviamento di potere – Danno morale
T-47/97	27 giugno 2000	Onno Plug / Commissione delle Comunità europee	Copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale – Art. 73 dello Statuto – Artt. 18 e 19 della normativa relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei dipendenti – Tasso di invalidità permanente parziale – Autorità di giudicato – Ricorso d'annullamento
T-67/99	27 giugno 2000	K / Commissione delle Comunità europee	Obbligo di assistenza a carico dell'amministrazione – Art. 24 dello Statuto – Portata – Limiti
T-111/99	5 luglio 2000	Ignacio Samper / Parlamento europeo	Pubblicazione di un nuovo avviso di posto vacante in seguito all'annullamento di una decisione di nomina – Ricostituzione della carriera – Dovere di sollecitudine – Interesse del servizio – Sviamento di potere – Negata concessione dell'interim
T-134/99	11 luglio 2000	Anna Skrzypek / Commissione delle Comunità europee	Assegni familiari – Pensione di orfano – Presupposti per la concessione – Mantenimento effettivo del bambino
T-24/99	13 luglio 2000	Claudio d'Aloya / Consiglio dell'Unione europea	Promozione – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-87/99	13 luglio 2000	Michel Hendrickx / Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)	Mancato rinnovo del contratto – Rigetto di una candidatura a due posti – Ricevibilità – Competenza – Legittimità degli avvisi di posto vacante – Procedura di assunzione
T-157/99	13 luglio 2000	Helga Griesel / Consiglio dell'Unione europea	Diniego di promozione – Motivazione – Scrutinio comparativo per merito dei candidati
T-82/99	14 luglio 2000	Michael Cwik / Commissione delle Comunità europee	Autorizzazione alla pubblicazione – Art. 17, secondo comma, dello Statuto – Interessi della Comunità – Errore manifesto di valutazione
T-146/99	14 luglio 2000	Rui Teixeira Neves / Corte di giustizia delle Comunità europee	Concorso interno – Bando di concorso – Nomina ad un posto di consigliere giuridico – Requisito obbligatorio – Criterio preferenziale – Motivazione – Sviamento di potere
T-259/97	12 settembre 2000	Rui Teixeira Neves / Corte di giustizia delle Comunità europee	Dovere di lealtà e dignità della funzione – Principio della separazione dei poteri – Libertà sindacale – Regime disciplinare – Sanzione
T-101/98 e T-200/98	19 settembre 2000	Gisela Stodtmeister / Consiglio dell'Unione europea	Diniego di promozione – Ricorso di annullamento – Mancanza di rapporto informativo – Ricorso di danni
T-261/97	20 settembre 2000	Eleonore Orthmann / Commissione delle Comunità europee	Quadro scientifico o tecnico – Passaggio dalla categoria B alla categoria A – Interesse ad agire

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-203/99	20 settembre 2000	Patrizia de Palma, Jacqueline Escale, Claudine Hamptaux et Harry Wood / Commissione delle Comunità europee	Congedo sindacale
T-220/99	20 settembre 2000	Joachim Behmer / Parlamento europeo	Nomina mediante promozione – Grado LA 3 – Scrutinio comparativo per merito
T-317/99	27 settembre 2000	Franz Lemaître / Commissione delle Comunità europee	Indennità di dislocazione – Indennità di sistemazione – Art. 4, n. 1, lett. b), e art. 5 dell'allegato VII dello Statuto
T-187/98	3 ottobre 2000	Pascual Juan Cubero Vermurie / Commissione delle Comunità europee	Promozione – Mobilità – Ricevibilità
T-130/99	3 ottobre 2000	David Crabbe / Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)	Costituzione di un quadro linguistico – Non luogo a statuire
T-202/99	5 ottobre 2000	Léon Rappe / Commissione delle Comunità europee	Promozione – Rapporto informativo – Ritardo nella compilazione
T-27/99	17 ottobre 2000	Humbert Drabbe / Commissione delle Comunità europee	Pensioni – Diritti maturati prima di entrare in servizio presso le C o m u n i t à – Trasferimento verso il regime comunitario – Presentazione dell'istanza – Termini
T-138/99	26 ottobre 2000	Luc Verheyden / Commissione delle Comunità europee	Reclamo amministrativo previo – Termini – Fatto nuovo – Promozione – Scrutinio per merito comparativo

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-44/97	8 novembre 2000	Piera Ghignone e a. / Consiglio dell'Unione europea	Retribuzione – Sede di servizio in un paese terzo – Adeguamento dei coefficienti correttori – Effetto retroattivo – Recupero delle somme pagate in eccesso
T-175/97	8 novembre 2000	Bernard Bareyt e a. / Commissione delle Comunità europee	Agenti temporanei – Retribuzione – Sede di servizio in un paese terzo – Adeguamento dei coefficienti correttori – Effetto retroattivo – Recupero delle somme pagate in eccesso
T-158/98	8 novembre 2000	Bernard Bareyt e a. / Commissione delle Comunità europee	Agenti temporanei – Sede di servizio in un paese terzo – Retribuzione – Fissazione di un coefficiente correttore specifico per la città di Naka (Giappone) – Effetto retroattivo – Recupero delle somme pagate in eccesso
T-210/98	8 novembre 2000	E / Commissione delle Comunità europee	Assegno per figlio a carico – Assegno raddoppiato per figlio con handicap mentale o fisico – Sospensione – Ripetizione dell'indebito
T-261/99	15 novembre 2000	Jean Dehon / Parlamento europeo	Promozione – Avviso di posto vacante – Valutazione comparativa dei meriti – Pari opportunità
T-20/00	15 novembre 2000	Ivo Camacho-Fernandes / Commissione delle Comunità europee	Malattia professionale – Esposizione all'amianto e ad altre sostanze – Irregolarità del parere della commissione medica – Procedimento contumaciale

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-214/99	21 novembre 2000	Manuel Tomás Carrasco Benítez / Commissione delle Comunità europee	Assunzione – Accesso ai concorsi interni – Bando di concorso – Condizione relativa all'anzianità di servizio – Esperienza professionale del candidato
T-23/00	21 novembre 2000	A / Commissione delle Comunità europee	Condanna penale da parte di un giudice nazionale – Procedimento disciplinare – Destituzione
T-136/98	5 dicembre 2000	Anna Maria Campogrande / Commissione delle Comunità europee	Dovere di assistenza – Molestie sessuali
T-197/99	5 dicembre 2000	Anthony Gooch / Commissione delle Comunità europee	Ricorso d'annullamento – Responsabilità extracontrattuale delle Comunità – Luogo di assunzione – Ritiro di un atto amministrativo – Presunzione di legittimità di un atto amministrativo
T-223/99	12 dicembre 2000	Luc Dejaiffe / Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)	Agente temporaneo – Risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato di un agente temporaneo – Interesse del servizio – Errore manifesto di valutazione – Sviamiento di potere – Responsabilità extracontrattuale della Comunità
T-11/00	12 dicembre 2000	Michel Hautem / Banca europea per gli investimenti	Destituzione – Mancata esecuzione di una sentenza di annullamento – Articolo 233 CE – Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Danno morale – Risarcimento

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-130/98 e T-131/98	13 dicembre 2000	Francis Panichelli / Parlamento europeo	Agente temporaneo – Assunzione in base all'art. 2, lett. c), del RAA) – P r o s p e t t i v e d i riqualificazione del posto – Mancata promozione al grado A 4 – Rapporto informativo – Ricorso d'annullamento e per risarcimento danni – Ricevibilità del ricorso – Licenziamento ai sensi dell'art. 47, n. 2, lett. a), del RAA – Osservanza della procedura interna – Motivazione della decisione di licenziamento – Sviamento di potere
T-110/99 e T-260/99	13 dicembre 2000	F / Parlamento europeo	Assenze – Produzione di certificati medici – Mancata presentazione dell'interessato alle visite d i c o n t r o l l o – Imputazione dei congedi per malattia alla durata del congedo annuale – Ricorso d'annullamento – Domanda di risarcimento danni
T-213/99	14 dicembre 2000	Luc Verheyden / Commissione delle Comunità europee	Ricorso d'annullamento – Misure e istruzioni attinenti alla normativa del lavoro – Atto recante pregiudizio – Ricorso per risarcimento danni – Irricevibilità

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-352/99	14 dicembre 2000	M / Commissione delle Comunità europee	Congedo per malattia – Assenze irregolari – Imputazione alla durata dei congedi annuali – Artt. 59 e 60 dello Statuto – Rifiuto di certificati medici – Assenza di durata inferiore a quattro giorni – Effetti del controllo medico

TRASPORTI

T-63/98	1° febbraio 2000	Transpo Maastricht BV e Marco Ooms / Commissione delle Comunità europee	Navigazione interna – Risanamento strutturale – Applicazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 – Esclusione

2. Statistiche giudiziarie

Sunto delle attività del Tribunale di primo grado

Tabella 1: Attività generale del Tribunale nel 1998, nel 1999 e nel 2000

Cause promosse

Tabella 2: Natura dei procedimenti (1998, 1999 e 2000)

Tabella 3: Natura del ricorso (1998, 1999 e 2000)

Tabella 4: Base del ricorso (1998, 1999 e 2000)

Tabella 5: Oggetto del ricorso (1998, 1999 e 2000)

Cause definite

Tabella 6: Cause definite nel 1998, nel 1999 e nel 2000

Tabella 7: Esito del procedimento (2000)

Tabella 8: Base del ricorso (2000)

Tabella 9: Oggetto del ricorso (2000)

Tabella 10: Collegio giudicante (2000)

Tabella 11: Durata dei procedimenti (2000)

Grafico I : Durata dei procedimenti su ricorso del pubblico impiego
(sentenze e ordinanze) 2000

Grafico II : Durata dei procedimenti su altri ricorsi (sentenze e ordinanze)
2000

Cause pendenti

Tabella 12: Cause pendenti al 31 dicembre di ogni anno

Tabella 13: Base del ricorso al 31 dicembre di ogni anno

Tabella 14: Oggetto del ricorso al 31 dicembre di ogni anno

Varie

Tabella 15: Evoluzione generale

Tabella 16: Esiti delle impugnazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000
(sentenze e ordinanze)

Sunto delle attività del Tribunale di primo grado

Tabella 1: Attività generale del Tribunale nel 1998, nel 1999 e nel 2000 ¹

	1998		1999		2000	
Cause promosse		(238)		(384)		(398)
Cause definite	279	(348)	322	(659)	258	(344)
Cause pendenti	569	(1 007)	663	(732)	661	(786)

¹ Nella presente tabella e nelle tabelle delle pagine che seguono, le cifre menzionate fra parentesi indicano il numero totale delle cause *indipendentemente* dalle riunioni; per quanto riguarda le cifre fuori parentesi, ciascun gruppo di cause riunite viene considerato come una causa.

Cause promosse

Tabella 2: **Natura dei procedimenti (1998, 1999 e 2000)** ^{1 2}

Natura dei procedimenti	1998	1999	2000
Altri ricorsi	135	254	242
Proprietà intellettuale	1	18	34
Pubblico impiego	79	84	111
Procedimenti speciali	23	28	11
Totale	238 ³	384 ⁴	398 ⁵

¹ Nella presente tabella e nelle tabelle delle pagine seguenti, la menzione «altri ricorsi» indica tutti i ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche, diversi dai ricorsi dei dipendenti delle Comunità europee e dai ricorsi in materia di proprietà intellettuale.

² Sono considerati «procedimenti speciali» (in questa tabella e nelle seguenti): l'opposizione a una sentenza (articolo 38 dello Statuto CE; articolo 122 del regolamento di procedura TPG); l'opposizione di terzo (articolo 39 dello Statuto CE; articolo 123 del regolamento di procedura TPG); la revocazione di una sentenza (articolo 41 dello Statuto CE; articolo 125 del regolamento di procedura TPG); l'interpretazione di una sentenza (articolo 40 Statuto CE; articolo 129 del regolamento di procedura TPG); la liquidazione delle spese (articolo 92 del regolamento di procedura TPG); il gratuito patrocinio (articolo 94 del regolamento di procedura TPG); la rettifica di una sentenza (articolo 84 del regolamento di procedura TPG).

³ Di cui 2 procedimenti in materia di quote latte e 2 ricorsi proposti da agenti doganali.

⁴ Di cui 71 procedimenti in materia di stazioni di servizio.

⁵ Di cui 3 procedimenti in materia di stazioni di servizio e 59 procedimenti in materia di aiuti di Stato nella regione Veneto.

Tabella 3: Natura del ricorso (1998, 1999 e 2000)

Natura del ricorso	1998	1999	2000
Ricorso di annullamento	116	220	220
Ricorso per carenza	2	15	6
Ricorso per risarcimento	14	19	17
Ricorso per clausola compromissoria	3	1	–
Proprietà intellettuale	1	18	34
Pubblico impiego	79	83	110
Totale	215 ¹	356 ²	387 ³
<i>Procedimenti speciali</i>			
Gratuito patrocinio	6	7	6
Liquidazione delle spese	9	6	3
Opposizione a una sentenza	–	–	1
Rettifica di una sentenza	7	15	1
Revocazione di una sentenza	1	–	–
Totale	23	28	11
TOTALE GENERALE	238	384	398

¹ Di cui 2 procedimenti in materia di quote latte e 2 ricorsi proposti da agenti doganali.

² Di cui 71 procedimenti in materia di stazioni di servizio.

³ Di cui 3 procedimenti in materia di stazioni di servizio e 59 procedimenti in materia di aiuti di Stato nella regione Veneto.

Tabella 4: Base del ricorso (1998, 1999 e 2000)

Base del ricorso	1998	1999	2000
Articolo 63 del regolamento (CE) n. 40/94	1	18	34
Articolo 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 230 CE) ¹	104	215	219
Articolo 175 del Trattato CE (divenuto articolo 232 CE)	2	14	6
Articolo 178 del Trattato CE (divenuto articolo 235 CE)	13	17	17
Articolo 181 del Trattato CE (divenuto articolo 238 CE)	3	1	—
Totale Trattato CE	123	265	276
Articolo 33 del Trattato CA	12	5	1
Articolo 35 del Trattato CA	—	1	—
Articolo 40 del Trattato CA	—	1	—
Totale Trattato CA	12	7	1
Articolo 151 del Trattato EA	1	1	—
Totale Trattato EA	1	1	—
Statuto del personale	79	83	110
Totale	215	356	387
Articolo 84 del regolamento di procedura	7	15	1
Articolo 92 del regolamento di procedura	9	6	3
Articolo 94 del regolamento di procedura	6	7	6
Articolo 122 del regolamento di procedura	—	—	1
Articolo 125 del regolamento di procedura	1	—	—
Totale procedimenti speciali	23	28	11
TOTALE GENERALE	238	384	398

¹ In seguito alla nuova numerazione degli articoli nel Trattato di Amsterdam, il modo di citazione degli articoli ha subito importanti modifiche a partire dal 1° maggio 1999.

Tabella 5: Oggetto del ricorso (1998, 1999 e 2000) ¹

Oggetto del ricorso	1998	1999	2000
Agricoltura	19	42	23
Aiuti concessi dagli Stati	16	100	80
Ambiente e consumatori	4	5	14
Associazione dei paesi e territori d'oltremare	5	4	6
Cittadinanza europea	—	—	2
Clausola compromissoria	2	—	—
Concorrenza	23	34	36
Cultura	—	—	2
Diritto delle imprese	3	2	4
Diritto delle istituzioni	10	19	29
Libera circolazione delle merci	7	10	17
Libera circolazione delle persone	2	2	8
Libera prestazione dei servizi	—	1	—
Politica commerciale	12	5	8
Politica estera e di sicurezza	—	2	1
Politica regionale	2	2	—
Politica sociale	10	12	7
Proprietà intellettuale	1	18	34
Relazioni esterne	5	1	8
Ricerca, informazione, educazione e statistiche	—	1	1
Trasporti	3	2	—
Totale Trattato CE	124	262	280
Aiuti concessi dagli Stati	3	6	1
Concorrenza	8	—	—
Siderurgia	—	1	—
Totale Trattato CA	11	7	1
Diritto delle istituzioni	1	1	—
Totale Trattato EA	1	1	—
Statuto del personale	79	86	106
Totale	215	356	387

¹

In questa tabella i procedimenti speciali non sono presi in considerazione.

Cause definite

Tabella 6: Cause definite nel 1998, nel 1999 e nel 2000

Natura dei procedimenti	1998		1999		2000	
Altri ricorsi	141	(199) ¹	227	(544) ²	136	(219) ³
Proprietà intellettuale	1	(1)	2	(2)	7	(7)
Pubblico impiego	110	(120)	79	(88)	98	(101)
Procedimenti speciali	27	(29)	14	(25)	17	(17)
Totale	279	(348)	322	(659)	258	(344)

¹ Di cui 64 procedimenti in materia di quote latte.

² Di cui 102 procedimenti in materia di quote latte e 284 procedimenti in materia di agenti doganali.

³ Di cui 8 procedimenti in materia di quote latte e 13 procedimenti in materia di agenti doganali.

Tabella 7: Esito del procedimento (2000)

Esito del procedimento	Altri ricorsi		Proprietà intellettuale		Pubblico impiego		Procedimenti speciali		Totale	
<i>Sentenze</i>										
Ricorso irricevibile	8	(14)	—	—	1	(1)	—	—	9	(15)
Ricorso infondato	22	(28)	5	(5)	28	(29)	—	—	55	(62)
Ricorso parzialmente fondato	12	(62)	—	—	15	(17)	—	—	27	(79)
Ricorso fondato	11	(20)	1	(1)	10	(10)	—	—	22	(31)
Non luogo a provvedere	2	(3)	—	—	1	(1)	—	—	3	(4)
Totale delle sentenze	55	(127)	6	(6)	55	(58)	—	—	116	(191)
<i>Ordinanze</i>										
Cancellazione dal ruolo	36	(37)	1	1	20	(20)	1	(1)	58	(59)
Ricorso irricevibile	13	(13)	—	—	15	(15)	—	—	28	(28)
Non luogo a provvedere	7	(7)	—	—	2	(2)	—	—	9	(9)
Ricorso fondato	—	—	—	—	—	—	3	(3)	3	(3)
Ricorso parzialmente fondato	—	—	—	—	—	—	6	(6)	6	(6)
Ricorso infondato	1	(1)	—	—	1	(1)	7	(7)	9	(9)
Ricorso manifestamente infondato	17	(27)	—	—	5	(5)	—	—	22	(32)
Declinatoria di competenza	1	(1)	—	—	—	—	—	—	1	(1)
Incompetenza	6	(6)	—	—	—	—	—	—	6	(6)
Totale delle ordinanze	81	(92)	1	(1)	43	(43)	17	(17)	142	(153)
Totale	136	(219)	7	(7)	98	(101)	17	(17)	258	(344)

Tabella 8: Base del ricorso (2000)

Base del ricorso	Sentenze		Ordinanze		Totale	
Articolo 63 del regolamento (CE) n. 40/94	6	(6)	1	(1)	7	(7)
Articolo 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 230 CE)	47	(117)	48	(48)	95	(165)
Articolo 175 del Trattato CE (divenuto articolo 232 CE)	2	(2)	14	(14)	16	(16)
Articolo 178 del Trattato CE (divenuto articolo 235 CE)	4	(5)	17	(28)	21	(33)
Articolo 181 del Trattato CE (divenuto articolo 238 CE)	1	(2)	—	—	1	(2)
Totale Trattato CE	60	(132)	80	(91)	140	(223)
Articolo 33 del Trattato CA	1	(1)	1	(1)	2	(2)
Articolo 35 del Trattato CA	—	—	1	(1)	1	(1)
Totale Trattato CA	1	(1)	2	(2)	3	(3)
Statuto del personale	55	(58)	43	(43)	98	(101)
Totale	116	(191)	125	(136)	241	(327)
Articolo 84 del regolamento di procedura	—	—	3	(3)	3	(3)
Articolo 92 del regolamento di procedura	—	—	8	(8)	8	(8)
Articolo 94 del regolamento di procedura	—	—	6	(6)	6	(6)
Totale procedimenti speciali	—	—	17	(17)	17	(17)
TOTALE GENERALE	116	(191)	142	(153)	258	(344)

Tabella 9: **Oggetto del ricorso (2000)** ¹

Oggetto del ricorso	Sentenze		Ordinanze		Totale	
Agricoltura	7	(7)	7	(8)	14	(15)
Aiuti di Stato	8	(26)	9	(9)	17	(35)
Ambiente e consumatori	1	(4)	3	(3)	4	(7)
Associazione dei paesi e territori d'oltremare	—	—	1	(1)	1	(1)
Cittadinanza europea	—	—	1	(1)	1	(1)
Clausola compromissoria	1	(2)	—	—	1	(2)
Concorrenza	11	(52)	9	(9)	20	(61)
Diritto delle imprese	1	(1)	3	(3)	4	(4)
Diritto delle istituzioni	5	(8)	14	(24)	19	(32)
Libera circolazione delle merci	1	(1)	4	(4)	5	(5)
Libera circolazione delle persone	—	—	4	(4)	4	(4)
Libera prestazione dei servizi	1	(1)	—	—	1	(1)
Politica commerciale	9	(11)	6	(6)	15	(17)
Politica regionale	3	(4)	1	(1)	4	(5)
Politica sociale	1	(2)	16	(16)	17	(18)
Proprietà intellettuale	6	(6)	1	(1)	7	(7)
Relazioni esterne	3	(5)	1	(1)	4	(6)
Ricerca, informazione, educazione, statistiche	1	(1)	—	—	1	(1)
Trasporti	1	(1)	1	(1)	2	(2)
Totale Trattato CE	60	(132)	81	(92)	141	(224)
Aiuti di Stato	1	(1)	2	(2)	3	(3)
Totale Trattato CA	1	(1)	2	(2)	3	(3)
Statuto del personale	55	(58)	42	(42)	97	(100)
TOTALE GENERALE	116	(191)	125	(136)	241	(327)

¹

In questa tabella non sono presi in considerazione i procedimenti speciali.

Tabella 10: Collegio giudicante (2000)

Collegio giudicante	Totale
Sezioni di 3 giudici	214
Sezioni di 5 giudici	112
Giudice unico	15
Cause non assegnate	3
Totale	344

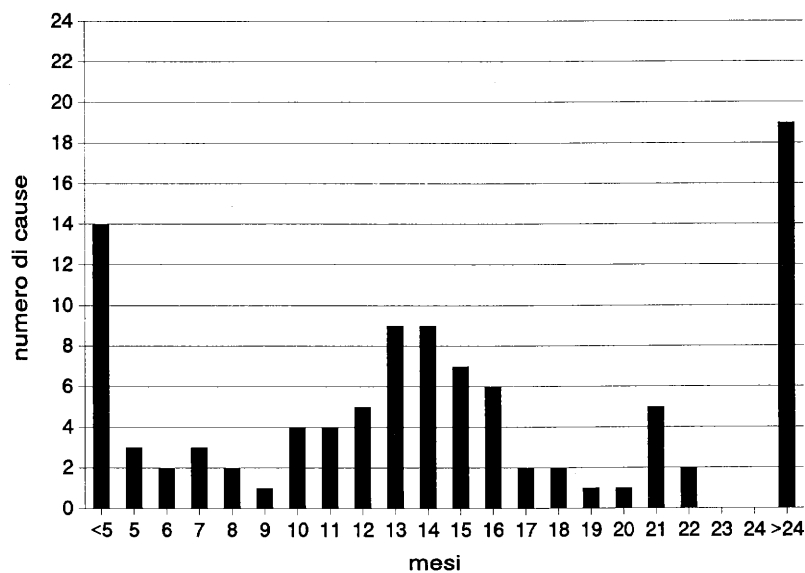
Tabella 11: Durata dei procedimenti (2000) ¹
(sentenze e ordinanze)

	Sentenze / Ordinanze
Altri ricorsi	27,5
Proprietà intellettuale	9,1
Pubblico impiego	15,6

¹

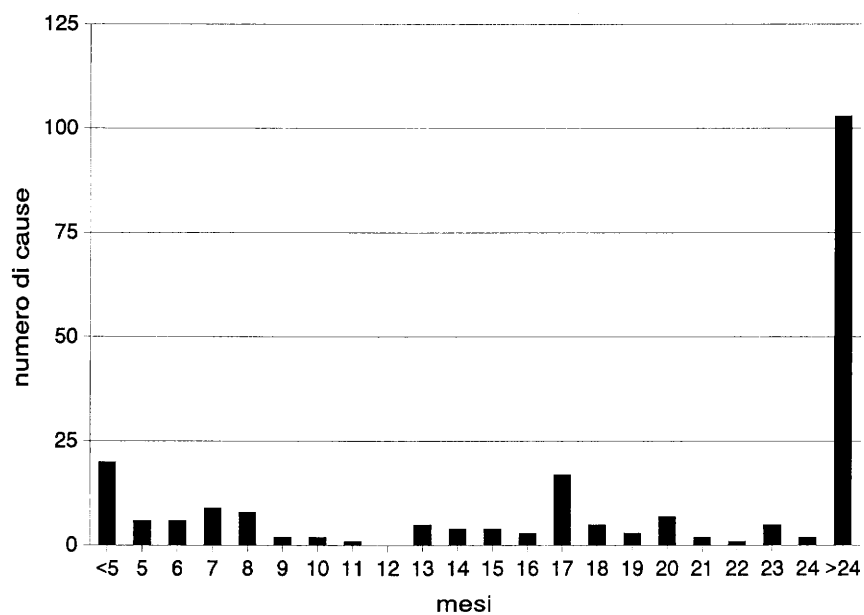
In questa tabella le durate sono espresse in mesi e decimi di mese.

Grafico I : Durata dei procedimenti su ricorso del pubblico impiego (sentenze e ordinanze) 2000



Cause/ Mese	<5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	>24
Pubblico impiego	14	3	2	3	2	1	4	4	5	9	9	7	6	2	2	1	1	5	2	0	0	19

Grafico II : Durata dei procedimenti su altri ricorsi (sentenze e ordinanze) 2000



Cause/ Mese	<5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	>24
Altri ricorsi	20	6	6	9	8	2	2	1	0	5	4	4	3	17	5	3	7	2	1	5	2	103

Cause pendenti

Tabella 12: Cause pendenti al 31 dicembre di ogni anno

Natura dei procedimenti	1998		1999		2000	
Altri ricorsi	400	(829) ¹	471	(538) ²	445	(561) ³
Proprietà intellettuale	1	(1)	17	(17)	44	(44)
Pubblico impiego	163	(173)	167	(169)	170	(179)
Procedimenti speciali	5	(5)	8	(8)	2	(2)
Totale	569	(1 007)	663	(732)	661	(786)

¹ Di cui 190 procedimenti in materia di quote latte e 297 ricorsi proposti da agenti doganali.

² Di cui 88 procedimenti in materia di quote latte, 13 procedimenti in materia di agenti doganali e 71 procedimenti in materia di stazioni di servizio.

³ Di cui 80 procedimenti in materia di quote latte, 74 procedimenti in materia di stazioni di servizio e 59 procedimenti relativi ad aiuti di Stato nella regione Veneto.

Tabella 13: Base del ricorso al 31 dicembre di ogni anno

Base del ricorso	1998		1999		2000	
Articolo 63 del regolamento (CE) n. 40/94	—	—	17	(17)	44	(44)
Articolo 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 230 CE)	256	(279)	360	(383)	360	(436)
Articolo 175 del Trattato CE (divenuto articolo 232 CE)	12	(12)	14	(14)	4	(4)
Articolo 178 del Trattato CE (divenuto articolo 235 CE)	100	(498)	80	(123)	68	(107)
Articolo 181 del Trattato CE (divenuto articolo 238 CE)	3	(3)	1	(2)	1	(1)
Totale Trattato CE	371	(792)	472	(539)	477	(592)
Articolo 33 del Trattato CA	29	(36)	14	(14)	12	(13)
Articolo 35 del Trattato CA	—	—	1	(1)	—	—
Articolo 40 del Trattato CA	—	—	1	(1)	1	(1)
Totale Trattato CA	29	(36)	16	(16)	13	(14)
Articolo 151 del Trattato EA	1	(1)	1	(1)	1	(1)
Totale Trattato EA	1	(1)	1	(1)	1	(1)
Statuto del personale	163	(173)	166	(168)	168	(177)
Totale	564	(1002)	655	(724)	659	(784)
Articolo 84 del regolamento di procedura	1	(1)	2	(2)	—	—
Articolo 92 del regolamento di procedura	2	(2)	5	(5)	—	—
Articolo 94 del regolamento di procedura	2	(2)	1	(1)	1	(1)
Articolo 122 del regolamento di procedura	—	—	—	—	1	(1)
Totale procedimenti speciali	5	(5)	8	(8)	2	(2)
TOTALE GENERALE	569	(1007)	663	(732)	661	(786)

Tabella 14: **Oggetto del ricorso al 31 dicembre di ogni anno**

Oggetto del ricorso	1998		1999		2000	
Agricoltura	107	(231)	100	(144)	97	(152)
Aiuti concessi dagli Stati	28	(46)	114	(131)	135	(176)
Ambiente e consumatori	6	(6)	8	(8)	15	(15)
Associazione dei paesi e territori d'oltre mare	5	(5)	6	(6)	11	(11)
Cittadinanza europea	—	—	—	—	1	(1)
Clausola compromissoria	3	(3)	1	(2)	—	—
Concorrenza	111	(114)	101	(104)	74	(79)
Cultura	—	—	—	—	2	(2)
Diritto delle imprese	4	(4)	4	(4)	4	(4)
Diritto delle istituzioni	33	(309)	33	(34)	31	(31)
Libera circolazione delle merci	20	(20)	26	(26)	24	(38)
Libera circolazione delle persone	—	—	1	(1)	5	(5)
Libera prestazione dei servizi	—	—	1	(1)	—	—
Politica commerciale	27	(27)	25	(25)	16	(16)
Politica estera e di sicurezza	—	—	2	(2)	3	(3)
Politica regionale	3	(3)	4	(5)	—	—
Politica sociale	10	(10)	15	(15)	4	(4)
Proprietà intellettuale	1	(1)	17	(17)	44	(44)
Relazioni esterne	10	(10)	7	(7)	9	(9)
Ricerca, informazione, educazione, statistiche	1	(1)	1	(1)	1	(1)
Trasporti	3	(3)	3	(3)	1	(1)
Totale Trattato CE	372	(793)	469	(536)	477	(592)
Aiuti concessi dagli Stati	10	(17)	9	(9)	6	(7)
Concorrenza	7	(7)	6	(6)	6	(6)
Siderurgia	11	(11)	1	(1)	1	(1)
Totale Trattato CA	28	(35)	16	(16)	13	(14)
Diritto delle istituzioni	1	(1)	1	(1)	1	(1)
Totale Trattato EA	1	(1)	1	(1)	1	(1)
Statuto del personale	163	(173)	169	(171)	168	(177)
Totale	564	(1 002)	655	(724)	659	(784)

Varie

Tabella 15: **Evoluzione generale**

Anno	Cause promosse ¹	Cause pendenti al 31 dicembre	Cause definite	Sentenze pronunciate ²	Numero delle decisioni oggetto di un'impugnazione ³
1989	169	164 (168)	1 (1)	— —	— —
1990	59	123 (145)	79 (82)	59 (61)	16 (46)
1991	95	152 (173)	64 (67)	41 (43)	13 (62)
1992	123	152 (171)	104 (125)	60 (77)	24 (86)
1993	596	638 (661)	95 (106)	47 (54)	16 (66)
1994	409	432 (628)	412 (442)	60 (70)	12 (105)
1995	253	427 (616)	197 (265)	98 (128)	47 (142)
1996	229	476 (659)	172 (186)	107 (118)	27 (133)
1997	644	640 (1 117)	179 (186)	95 (99)	35 (139)
1998	238	569 (1 007)	279 (348)	130 (151)	67 (214)
1999	384	663 (732)	322 (659)	115 (150)	60 ⁴ (177)
2000	398	661 (786)	258 (344)	117 (191)	69 (217)
Totale	3597		2162 (2811)	929 (1142)	386 (1387)

¹ Inclusi i procedimenti speciali.

² Le cifre fra parentesi indicano il numero delle cause definite con sentenza.

³ Le cifre in corsivo fra parentesi indicano il totale delle decisioni impugnabili — sentenze e ordinanze di irricevibilità, di provvedimenti provvisori, di non luogo a provvedere e di rigetto di domanda di intervento — per le quali il termine per impugnare è scaduto ovvero per le quali è stata presentata un'impugnazione.

⁴ Questa cifra non comprende il ricorso proposto contro l'ordinanza istruttoria 14 settembre 1999 nella causa T-145/98. Infatti, tale ricorso è stato dichiarato irricevibile in quanto la decisione impugnata non era ricorribile.

Tabella 16: **Esiti delle impugnazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000**
(sentenze e ordinanze)

	Infondato	Impugnazione manifestamente infondata	Impugnazione manifestamente irricevibile	Impugnazione manifestamente irricevibile e infondata	Impugnazione parzialmente irricevibile	Annullamento con rinvio	Annullamento senza rinvio	Annullamento parziale con rinvio	Annullamento parziale senza rinvio	Cancellazione dal ruolo	Non-luogo a provvedere	TOTALE
Agricoltura	1	1		1			1					4
Aiuti concessi dagli Stati	4											4
Associazione dei Paesi e Territori d'oltremare										1		1
Concorrenza	11	2		3				1	6	1		24
Cultura						1						1
Diritto delle istituzioni					1		2					3
Libera circolazione delle merci				1						2		3
Libera circolazione delle persone		1	1									2
Politica commerciale	2											2
Politica estera e di sicurezza comune	1											1
Politica sociale		1		12					1			14
Procedura											1	1
Relazioni esterne	2		1									3
Siderurgia	1											1
Statuto del personale	5		2	3			2		1			13
Trasporti		1										1
Totale	27	6	4	20	1	1	5	1	8	4	1	78

Capitolo V

Informazioni generali

A – Pubblicazioni e banche dati

Testi delle sentenze e delle conclusioni

1. Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado

La Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia, pubblicata nelle lingue ufficiali delle Comunità, è la sola fonte autentica da cui possa citarsi la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella del Tribunale di primo grado.

L'ultimo fascicolo annuale della Raccolta contiene l'indice cronologico delle decisioni pubblicate, l'indice delle cause per ordine numerico, l'indice alfabetico delle parti, l'indice degli articoli citati, l'indice alfabetico delle materie e, dal 1991, un nuovo indice analitico che contiene tutte le massime, accompagnate dalle serie di parole corrispondenti («parole chiave»), compilate per le decisioni pubblicate.

Negli Stati membri e in taluni paesi terzi la Raccolta è in vendita agli indirizzi indicati nell'ultima pagina della presente opera (prezzo della Raccolta 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999: euro 170, IVA esclusa). Per quanto riguarda gli altri paesi, gli ordini vanno del pari indirizzati agli uffici di vendita menzionati. Per altre informazioni rivolgersi alla Divisione interna – Sezione pubblicazioni – della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo.

2. Raccolta della giurisprudenza comunitaria «Pubblico impiego»

Dal 1994 la Raccolta della giurisprudenza comunitaria «Pubblico impiego» contiene tutte le sentenze del Tribunale di primo grado relative al pubblico impiego comunitario, pubblicate ciascuna nella rispettiva lingua processuale ed accompagnate da un riassunto nella lingua ufficiale scelta dall'abbonato. Essa contiene inoltre le massime delle sentenze pronunciate dalla Corte in tale materia su ricorso contro pronunce del Tribunale, mentre il testo integrale delle sentenze è pubblicato, come sempre, nella Raccolta generale. La consultazione della Raccolta «Pubblico impiego» è agevolata da indici anch'essi disponibili in tutte le lingue.

Negli Stati membri e in taluni paesi terzi la Raccolta è in vendita agli indirizzi indicati nell'ultima pagina della presente opera (prezzo: euro 70, IVA esclusa). Per quanto riguarda gli altri paesi, gli ordini vanno indirizzati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, L-2985 Lussemburgo. Per altre informazioni rivolgersi alla Divisione interna – Sezione pubblicazioni – della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo.

Il prezzo dell'abbonamento ad entrambe le pubblicazioni sopra descritte è di euro 205, IVA esclusa. Per altre informazioni, rivolgersi alla Divisione interna – Sezione pubblicazioni – della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo.

3. Le sentenze della Corte e del Tribunale e le conclusioni degli avvocati generali

Questi documenti possono essere ottenuti in testo offset, se ancora disponibili, ordinandoli per iscritto, precisando la lingua desiderata, alla Divisione interna – Sezione pubblicazioni – della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo, dietro versamento di un importo forfettario per documento attualmente pari a euro 14,87, IVA esclusa, e suscettibile di variazioni nel tempo. L'ordinativo non sarà più preso in considerazione una volta pubblicato il fascicolo della Raccolta contenente la sentenza o le conclusioni desiderate.

Gli interessati già abbonati alla Raccolta della giurisprudenza possono sottoscrivere un abbonamento, precisando la lingua o le lingue ufficiali comunitarie desiderate, alle versioni offset dei testi figuranti nella Raccolta della giurisprudenza della Corte e del Tribunale, ad eccezione dei testi pubblicati esclusivamente nella Raccolta «Pubblico impiego». Il prezzo dell'abbonamento annuo è attualmente fissato in euro 327,22, IVA esclusa.

Va sottolineato, infine, che tutte le sentenze recenti della Corte e del Tribunale sono disponibili in modo rapido e gratuito sul sito internet della Corte: www.curia.eu.int (v. anche di seguito, punto 2, lett. a), nella rubrica «Giurisprudenza». Le sentenze sono disponibili sul sito nelle undici lingue ufficiali, a partire dalle ore 15 circa del giorno della pronuncia. Anche le conclusioni degli avvocati generali sono pubblicate nella stessa rubrica, nella lingua dell'avvocato generale e, inizialmente, nella lingua di procedura.

Altre pubblicazioni

1. Documenti editi dalla Cancelleria della Corte di giustizia

- a) Raccolta di testi sull'organizzazione, sulle competenze e sulla procedura della Corte

Questo volume raccoglie le disposizioni che interessano la Corte ed il Tribunale di primo grado e che si trovano *passim* nei Trattati, nel diritto derivato e in varie convenzioni. Un indice ne facilita la consultazione.

L'opera è disponibile in tutte le lingue ufficiali. L'edizione 1999 può essere richiesta agli indirizzi indicati nell'ultima pagina della presente pubblicazione. Tutti questi testi sono pubblicati anche su Internet all'indirizzo: <http://curia.eu.int/it/txts/acting/index.htm>.

- b) Calendario delle udienze della Corte

Il calendario delle udienze viene fissato settimanalmente. Può essere modificato ed ha quindi un valore puramente informativo.

E' disponibile su richiesta da rivolgere alla Divisione interna – Sezione pubblicazioni – della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo.

2. Documenti editi dalla Divisione «Stampa e Informazione» della Corte di giustizia

- a) Attività della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee

Si tratta di un bollettino d'informazione settimanale, ottenibile mediante abbonamento, sulle attività giudiziarie della Corte e del Tribunale di primo grado, contenente il riassunto per sommi capi delle sentenze pronunciate, le conclusioni degli avvocati generali e gli estremi delle nuove cause promosse nella settimana precedente. La pubblicazione menziona anche gli avvenimenti più importanti della vita dell'Istituzione.

L'ultimo numero dell'anno contiene sempre un indice analitico delle sentenze e delle altre decisioni emesse dalla Corte di giustizia e dal Tribunale di primo grado nel corso dell'anno, nonché dati statistici.

Il bollettino è pubblicato inoltre ogni settimana sul sito Internet della Corte.

b) Relazione annuale

Pubblicazione in cui vengono riassunte le attività giudiziarie della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado nonché le attività connesse (convegni e giornate di studio per magistrati, visite, seminari ecc.). Questo documento contiene numerosi dati statistici.

c) Calendario della settimana

Elenco settimanale plurilingue dell'attività giurisdizionale della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado in cui si annunciano le udienze nonché la presentazione delle conclusioni e le pronunce delle sentenze che avvengono nel corso della settimana di cui trattasi; esso fornisce anche cenni sulla settimana seguente. Per ogni causa vi è una descrizione succinta dell'oggetto. Il calendario della settimana è pubblicato ogni giovedì, in particolare sul sito Internet della Corte.

Le richieste concernenti i documenti sopra citati, disponibili in tutte le lingue ufficiali della Comunità, vanno indirizzate per iscritto, con menzione della lingua prescelta, alla Divisione «Stampa e Informazione» della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo.

d) Sito internet della Corte

Il sito, disponibile all'indirizzo **www.curia.eu.int**, consente un facile accesso a numerose informazioni e a documenti riguardanti l'Istituzione. La maggior parte dei documenti è disponibile nelle undici lingue ufficiali. Lo schema qui di seguito riprodotto indica il contenuto del sito aggiornato.

Va sottolineata, in particolare, la rubrica «Giurisprudenza» che, dal giugno 1997, consente un accesso rapido e gratuito alle pronunce recenti della Corte e del Tribunale. Le sentenze sono disponibili sul sito, nelle undici lingue ufficiali, a partire dalle ore 15 circa del giorno della pronuncia. Anche le conclusioni degli avvocati generali sono pubblicate nella stessa rubrica nella lingua dell'avvocato generale e, inizialmente, nella lingua di procedura.

La Corte di giustizia delle Comunità europee
(Corte di giustizia e Tribunale di primo grado)

Presentazione

Ricerca e documentazione

Stampa e informazione

Biblioteca

Giurisprudenza recente

Testi relativi all'Istituzione

3. Documenti editi dalla Direzione «Biblioteca, ricerca e documentazione» della Corte di giustizia

3.1. Biblioteca

a) Bibliografia recente

Elenco bimestrale comprendente la rilevazione sistematica di tutte le pubblicazioni (monografie e articoli) acquisite o spogliate durante il periodo di riferimento. La bibliografia è suddivisa in due parti:

- parte A: pubblicazioni giuridiche sull'integrazione europea;
- parte B: teoria generale del diritto, del diritto internazionale, del diritto comparato e dei diritti nazionali.

Le bibliografia corrente è disponibile, dal gennaio 2000, sul sito Internet della Corte.

b) Bibliografia giuridica dell'integrazione europea

Pubblicazione annuale basata sulle acquisizioni di opere monografiche e sullo spoglio dei periodici durante l'anno di riferimento nel campo del diritto comunitario. A partire dall'edizione 1990 la bibliografia è divenuta una pubblicazione ufficiale delle Comunità europee. Essa contiene circa 6 000 riferimenti bibliografici, reperibili mediante indici analitici e mediante l'indice degli autori.

La bibliografia annuale è in vendita agli indirizzi indicati nell'ultima pagina di quest'opera al prezzo di euro 42, IVA esclusa.

3.2. Ricerca e documentazione

Il servizio «Ricerca e documentazione» appronta numerosi strumenti intesi a semplificare l'accesso alla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado. Esso prepara altresì una documentazione annuale sulla giurisprudenza, tanto comunitaria, quanto nazionale, relativa alle convenzioni giudiziarie di Bruxelles e di Lugano.

Come sarà precisato nel prosieguo, tali strumenti sono disponibili tanto in forma cartacea quanto in forma elettronica, tramite il sito Internet della Corte.

3.2.1. Strumenti relativi alla giurisprudenza della Corte e del Tribunale

a) Repertorio della giurisprudenza in materia di diritto comunitario

Il «Repertorio della giurisprudenza in materia di diritto comunitario - Serie A», che copre la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado, escluse quella relativa al pubblico impiego europeo e quella relativa alla Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, è stato inizialmente pubblicato in forma di fascicoli a fogli mobili. Un'edizione consolidata e rilegata, intitolata «Repertorio di giurisprudenza di diritto comunitario 1977-1990», è apparsa in francese e tedesco, rispettivamente, nel 1995 e nel 1998.

Prezzo dell'edizione consolidata: euro 100, IVA esclusa

Dal 1991, la serie A è stata proseguita in forma di *Bollettino periodico della giurisprudenza*, strumento di lavoro non destinato ad una diffusione commerciale [v. in prosieguo, lett. d), i)].

Le massime delle sentenze e delle ordinanze della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, presenti nel detto Bollettino, sono altresì disponibili, di volta in volta, sul sito Internet della Corte, alla voce «Repertorio della giurisprudenza comunitaria» della rubrica «Ricerca e documentazione». Vi sono riportate, al momento, le massime relative agli anni 1996 e 1997.

b) Index A-Z

Pubblicazione informatizzata che contiene un elenco numerico di tutte le cause promosse dal 1954 dinanzi alla Corte e al Tribunale di primo grado, un elenco alfabetico dei nomi delle parti e un elenco degli organi giurisdizionali nazionali che hanno proposto domande pregiudiziali alla Corte. L'*Index A-Z* rinvia alla pubblicazione della pronuncia nella Raccolta della giurisprudenza.

Questa pubblicazione è disponibile in francese e in inglese. Il suo volume II è aggiornato ogni anno.

Volume I (dal 1953 al 1988). Prezzo: euro 11, IVA esclusa.

Volume II (dal 1989 al marzo 2000). Prezzo: euro 18, IVA esclusa.

L'elenco numerico dell'*Index A-Z* è altresì disponibile sul sito Internet della Corte.

- c) Note (Riferimenti delle note della dottrina relative alle sentenze della Corte e del Tribunale)

Questa pubblicazione elenca tutte le note della dottrina relative alle sentenze della Corte e del Tribunale di primo grado e ne fornisce i riferimenti.

E' aggiornata ogni anno. Prezzo: euro 15, IVA esclusa.

La pubblicazione è altresì disponibile sul sito Internet della Corte, alla rubrica «Ricerca e documentazione».

Le varie pubblicazioni di cui sopra possono essere ordinate presso uno dei punti di vendita indicati nell'ultima pagina della presente opera.

- d) Strumenti di lavoro non destinati ad una diffusione commerciale

- i) Bollettino periodico della giurisprudenza

Pubblicazione in francese che riunisce periodicamente, a partire dal 1991 e, ultimamente, per il 1998 e il 1999, le massime delle sentenze e delle ordinanze della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado secondo un piano sistematico identico a quello del *Repertorio della giurisprudenza in materia di diritto comunitario*. E' altresì disponibile una versione consolidata relativa alla giurisprudenza degli anni dal 1991 al 1995.

- ii) Giurisprudenza in materia di pubblico impiego comunitario (gennaio 1988 - dicembre 1999)

Pubblicazione in francese che raccoglie in forma di sintesi, secondo un piano sistematico, la giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado che riguarda il contenzioso del pubblico impiego comunitario.

- iii) Basi di dati interne

La Corte ha creato delle banche dati interne relative alla giurisprudenza nazionale in tema di diritto comunitario e a quella riguardante le convenzioni di Bruxelles,

Lugano e Roma. Se ne può chiedere la consultazione per ricerche specifiche e ottenere comunicazione, in francese, dei risultati della ricerca.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute rivolgendosi alla Direzione «Biblioteca, ricerca e documentazione» della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo.

3.2.2. Strumenti relativi alle convenzioni giudiziarie di Bruxelles e di Lugano

a) Informazione ai sensi del Protocollo n. 2 allegato alla Convenzione di Lugano

Documentazione annuale relativa alla giurisprudenza della Corte di giustizia riguardante la convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché alla giurisprudenza nazionale riguardante sia tale convenzione sia quella di Lugano, «parallela» alla convenzione di Bruxelles.

Gli invii documentari, preparati secondo l'intenzione delle autorità competenti degli Stati contraenti della convenzione di Lugano, sono resi accessibili sul sito Internet della Corte, alla rubrica «Ricerca e documentazione». Vi sono riportati, al momento, gli invii relativi agli anni 1997 e 1998; gli anni 1999 e 2000 seguiranno nel 2001 ¹.

b) Repertorio della giurisprudenza di diritto comunitario - serie D

La documentazione menzionata sub a) fa seguito al «Repertorio della giurisprudenza di diritto comunitario - Serie D», pubblicato in forma di fascicoli a fogli mobili tra il 1981 ed il 1993 e comprendente la giurisprudenza della Corte di giustizia e dei giudici nazionali relativa alla convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La serie D del repertorio copre, dopo la pubblicazione del fascicolo 5 (febbraio 1993) nelle versioni tedesca, francese, italiana, inglese,

¹ Gli invii relativi al periodo tra il 1992 e il 1996 sono stati pubblicati dall'Institut suisse de droit comparé con il titolo «Recueil de la jurisprudence de la Cour des Communautés européennes et des Cours suprêmes des États parties relative à la convention de Lugano», vol. da I a V.

danese e olandese, la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dal 1976 al 1991 e la giurisprudenza dei giudici degli Stati membri dal 1973 al 1990.

Prezzo: euro 40, IVA esclusa

c) Convenzioni di Bruxelles e di Lugano — Edizione plurilingue

Raccolta dei testi delle convenzioni di Bruxelles 27 settembre 1968, e di Lugano 16 settembre 1988, concernenti la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con i relativi atti di adesione, protocolli e dichiarazioni, in tutte le lingue ufficiali.

L'opera, unitamente ai testi introduttivi in francese ed in inglese, è stata pubblicata nel 1997.

Prezzo: euro 30, IVA esclusa

Banche dati interistituzionali

CELEX

Il sistema automatizzato di documentazione per il diritto comunitario CELEX (*Communitatis Europae Lex*), gestito dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e alimentato dalle istituzioni comunitarie, comprende la legislazione, la giurisprudenza, gli atti preparatori e le interrogazioni parlamentari, nonché le misure nazionali di esecuzione delle direttive (indirizzo Internet: <http://europa.eu.int/celex>).

Per quanto riguarda più specificamente la giurisprudenza, CELEX contiene il testo integrale delle sentenze e delle ordinanze della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, comprese le massime compilate per ciascuna causa. Vi figurano anche i riferimenti alle conclusioni degli avvocati generali e, a partire dal 1987, il testo integrale di queste. La giurisprudenza viene aggiornata settimanalmente.

Il sistema CELEX è disponibile nelle lingue ufficiali dell'Unione.

RAPID – OVIDE/EPISTEL

La banca dati RAPID, gestita dal Servizio del portavoce della Commissione delle Comunità europee, e la banca dati OVIDE/EPISTEL del Parlamento europeo contengono la versione francese del *Bollettino delle attività della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee* (v. sopra).

Le versioni on line ufficiali di CELEX e RAPID sono offerte da Eurobases mediante distributori nazionali autorizzati.

Infine, una serie di prodotti d'informazione on line e CD-ROM sono realizzati su licenza.

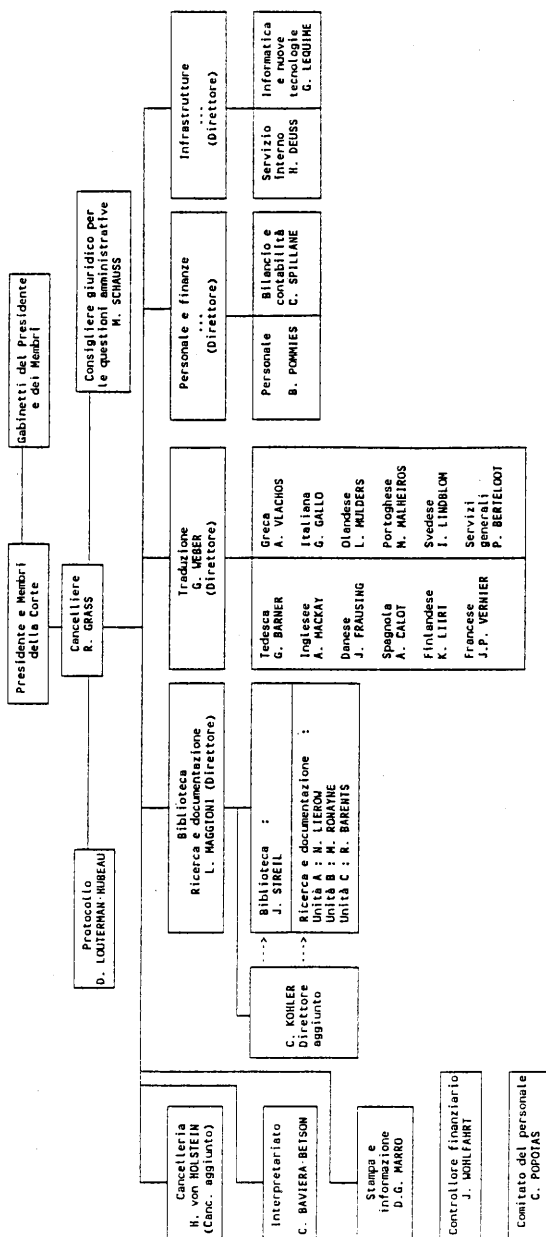
Per ottenere ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo.

B – Amministrazione: organigramma sintentico

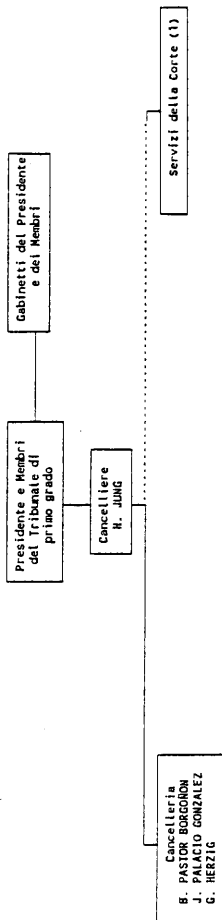
dicembre 2000

ORGANIGRAMMA SCHEMATICO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

CORTE DI GIUSTIZIA



TRIBUNALE DI PRIMO GRADO



(1) In forza del nuovo art. 45 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia, «i funzionari o altri agenti addetti alla Corte possono prestare servizio presso il Tribunale onde assicurarne il funzionamento».

Gli indirizzi della Corte sono i seguenti:

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2925 Lussemburgo

Telefono: (00352) 4303-1

Telex della Cancelleria: 2510 CURIA LU

Indirizzo telegrafico: CURIA

Telefax della Corte: (00352) 4303 2600

Telefax della Divisione Stampa e Informazione: (00352) 4303 2500

Telefax della Divisione Interna - Sezione pubblicazioni: (00352) 4303 2650

La Corte su Internet: *www.curia.eu.int*

Corte di giustizia delle Comunità europee

**Relazione annuale 2000 — Compendio dell'attività della Corte di giustizia
e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee**

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

2002 — 345 pagg. — 17,6 x 25 cm

ISBN 92-829-0560-8

